

Indice

I	Statuti e regolamenti interessanti di ateneo	2
1	Statuto di ateneo	3
2	Regolamento generale di ateneo	41
3	Regolamento didattico d'Ateneo	118
4	Codice etico della comunità universitaria pisana	145
5	Codice di Comportamento dell'Università di Pisa	155
6	Regolamento per i procedimenti disciplinari agli studenti	165
7	Regolamento consiglio degli studenti	168
8	Regolamento della scuola di Ingegneria	176
9	Regolamento del dipartimento di Ingegneria dell'informazione	182
10	Regolamento di Ingegneria informatica	191
10.1	Modifica del regolamento (2020)	206

Parte I

Statuti e regolamenti interessanti di ateneo

STATUTO

D.R. 27 febbraio 2012, n. 2711 - emanazione - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 6 marzo 2012, n. 55

D.R. 1 agosto 2012, n. 10538 – modifiche artt. 49.10 e 53.1

D.R. 26 settembre 2012, n. 12136 - modifiche

D.R. 2 settembre 2013, n. 30320 - modifiche

D.R. 3 agosto 2018, n. 50560 - modifiche - pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5 settembre 2018, n. 206, in vigore dal 20 settembre 2018

Indice degli articoli

TITOLO I – Principi generali e attività dell’Università

Articolo 1 - Natura e fini

Articolo 2 - Valori fondamentali

Articolo 3 - Attività istituzionali

Articolo 4 - Attività di ricerca

Articolo 5 - Attività didattiche e formative

Articolo 6 - Attività medico-assistenziali

Articolo 7 - Diritto all’informazione

Articolo 8 - Personale

Articolo 9 - Patrimonio dell’Università

Articolo 10 - Regolamenti

TITOLO II – Organi di ateneo

Articolo 11 - Organi di ateneo

Articolo 12 - Il rettore

Articolo 13 - Il senato accademico

Articolo 14 - Il consiglio di amministrazione

Articolo 15 - Il nucleo di valutazione

Articolo 16 - Il collegio dei revisori dei conti

Articolo 17 - Il direttore generale

Articolo - 18 Il consiglio degli studenti

Articolo - 19 Il comitato unico di garanzia

Articolo 20 - Il collegio di disciplina

Articolo 20bis - La commissione etica

Articolo 20ter - Il presidio della qualità

Articolo 21 - Commissioni istruttorie per il funzionamento del senato accademico e del consiglio di amministrazione

TITOLO III – Strutture didattiche, scientifiche e di servizio

Articolo 22 - Il dipartimento

Articolo 23 - Gli organi del dipartimento

Articolo 24 - Il direttore del dipartimento

Articolo 25 - Il consiglio del dipartimento

Articolo 26 - La giunta del dipartimento

[Articolo 27 – Abrogato](#)
[Articolo 28 - La scuola interdipartimentale](#)
[Articolo 29 - Il presidente della scuola](#)
[Articolo 30 - Il consiglio della scuola](#)
[Articolo 31 Abrogato](#)
[Articolo 32 - I corsi di studio](#)
[Articolo 33 - Il presidente del corso di studio](#)
[Articolo 34 - Il consiglio del corso di studio](#)
[Articolo 35 - Il consiglio aggregato di corsi di studio](#)
[Articolo 36 - Le commissioni paritetiche](#)
[Articolo 37 - I dottorati di ricerca e le scuole di specializzazione](#)
[Articolo 38 - Il Sistema Bibliotecario di Ateneo, il Sistema Museale di Ateneo e il Sistema Informatico di Ateneo](#)
[Articolo 39 - I centri, i consorzi universitari e gli organismi associativi](#)

[Titolo IV – Codice etico e procedimento disciplinare](#)

[Articolo 40 - Il codice etico](#)
[Articolo 41 - Il procedimento disciplinare](#)

[Titolo V – Autonomia organizzativa, gestionale e regolamentare](#)

[Articolo 42 - Autonomia organizzativa e gestionale](#)
[Articolo 43 - Regolamento generale di ateneo](#)
[Articolo 44 - Regolamento didattico di ateneo](#)
[Articolo 45 - Regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità](#)
[Articolo 46 - Altri regolamenti](#)
[Articolo 47 - Entrata in vigore e modifiche dei regolamenti](#)

[TITOLO VI – Disposizioni comuni, transitorie e finali](#)

[Articolo 48 - Inizio dell'anno accademico](#)
[Articolo 49 –Disciplina delle nomine](#)
[Articolo 50 - Incompatibilità](#)
[Articolo 51 - Validità delle riunioni e delle deliberazioni](#)
[Articolo 52 - Verbalizzazione](#)
[Articolo 53 - Modifiche di statuto](#)
[Articolo 54 – Disposizioni transitorie](#)
[Articolo 55 - Entrata in vigore dello Statuto](#)

[Allegato Settori culturali](#)

TITOLO I – Principi generali e attività dell'Università

Articolo 1 - Natura e fini

1. L'Università di Pisa, di seguito denominata "Università", è un'istituzione pubblica dotata di autonomia. Essa ha come fini l'elaborazione, lo sviluppo e la trasmissione delle conoscenze. Concorre al progresso culturale, civile ed economico del Paese.
2. Garantisce piena libertà di ricerca e di insegnamento.
3. Promuove, organizza e sostiene la ricerca. Provvede alla formazione intellettuale e professionale degli studenti e di coloro che intendono dedicarsi alla ricerca e all'insegnamento. Promuove, nell'ambito della terza missione, la diffusione dei saperi e della cultura, nonché il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze nel contesto dello sviluppo economico e culturale dei territori, nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale e sociale, senza concorrere mai a pregiudicare la vivibilità dei territori stessi.
4. Opera come un sistema complesso e integrato, in cui tutte le componenti concorrono al raggiungimento delle finalità istituzionali.
5. Ha piena capacità di diritto pubblico e privato, che esercita per i propri fini istituzionali. Realizza la propria autonomia scientifica, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile nel rispetto dei principi generali fissati dalla legislazione vigente e dal presente statuto.
6. Per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali promuove e attiva forme di collaborazione con altre università, centri di ricerca, enti pubblici territoriali, nazionali e internazionali, istituzioni scientifiche, culturali ed economiche, di natura sia pubblica sia privata. Ai medesimi fini l'Università partecipa al Comitato Regionale di Coordinamento della Toscana.

Articolo 2 - Valori fondamentali

1. L'Università recepisce i valori della Costituzione della Repubblica Italiana, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e si impegna, nelle sue attività, al rispetto di essi.
2. Considera la pari dignità delle persone quale proprio valore fondante e, pertanto, promuove il superamento di ogni tipo di discriminazione, garantendo pari opportunità nell'accesso allo studio e al lavoro, nella ricerca e nella progressione di carriera del personale.
- 2bis. Promuove l'equilibrata rappresentanza di genere in ogni aspetto della vita accademica e, in particolare, nelle candidature e nella composizione degli organi collegiali.
3. Afferma il proprio carattere pluralista, indipendente e libero da ogni condizionamento confessionale, ideologico, partitico o economico.
4. Impronta la propria azione al metodo democratico, garantendo e tutelando la libera espressione del pensiero, la più ampia partecipazione ai processi decisionali, la loro trasparenza e la pubblicità degli atti. Riconosce il diritto degli studenti e del personale a riunirsi in assemblea.
5. Opera affinché tutte le decisioni siano frutto di comportamenti integri ed obiettivi.
6. Si adopera nei confronti delle persone disabili a rimuovere gli ostacoli allo svolgimento delle attività e alla fruizione dei servizi universitari.
7. Promuove le condizioni per rendere effettivo il diritto allo studio.
8. Valorizza le competenze, le esperienze, le capacità e l'impegno di chi opera nelle sue strutture.
9. Imposta le proprie attività su criteri di economicità, efficienza ed efficacia, nel rispetto dei principi dell'autonomia delle strutture didattiche e scientifiche, della programmazione, della valutazione, della responsabilità degli addetti, della verifica della coerenza tra obiettivi e risultati.

Articolo 3 - Attività istituzionali

1. Sono attività istituzionali primarie dell'Università la ricerca e la formazione, svolte nel libero confronto delle idee e nel pieno rispetto dei valori fondamentali sopra enunciati, della libertà di ricerca e di insegnamento dei docenti, professori e ricercatori, e dei diritti degli studenti, del personale tecnico-amministrativo e di tutti coloro che a tali attività sono chiamati a concorrere, avendo come

punto di riferimento ed obiettivo primario l'interesse dell'istituzione e della comunità universitaria nel suo insieme.

2. Sono altresì attività istituzionali quelle volte all'avviamento alla ricerca, alla diffusione della cultura, al trasferimento tecnologico, alla prestazione di servizi tecnico-scientifici e alla tutela della salute.

3. L'Università assicura uno stretto legame tra attività di ricerca e insegnamento; assicura altresì ai singoli e alle proprie strutture quanto necessario all'espletamento delle attività istituzionali nell'ambito delle risorse disponibili e nel rispetto di un'equa ripartizione delle risorse stesse.

4. Condivide i valori, i principi e le misure attuative della Carta Europea dei Ricercatori e del Codice di condotta per la loro assunzione.

5. Adotta il metodo della programmazione e del controllo complessivo della gestione e informa le proprie politiche al principio dell'equilibrio economico-finanziario al fine di garantire la sostenibilità di tutte le attività dell'ateneo.

6. Cura e valorizza le relazioni con i propri laureati e promuove i rapporti con i soggetti, anche associativi, che si pongono come fine il mantenimento e lo sviluppo di tali relazioni.

Articolo 4 - Attività di ricerca

1. L'Università riconosce il ruolo fondamentale della ricerca liberamente proposta da singoli studiosi o da gruppi organizzati. Ne promuove lo sviluppo attraverso l'utilizzo di fondi propri e contributi pubblici e privati.

2. Recepisce i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera diffusione in rete dei risultati delle ricerche per assicurarne la più ampia conoscenza, nel rispetto della tutela della proprietà intellettuale e degli accordi in atto con enti e soggetti pubblici e privati.

3. Si dota di strutture di supporto alle attività di ricerca assicurando risorse finanziarie, logistiche e di personale.

4. Stipula contratti e convenzioni per ricerche con finalità concordate con committenti pubblici o privati. Favorisce la divulgazione dei risultati nel rispetto delle clausole di riservatezza stabilite con il committente.

5. Valuta le ricerche unicamente sotto il profilo della loro qualità scientifica, utilizzando i criteri generalmente adottati dalle diverse comunità scientifiche nazionali ed internazionali.

6. La partecipazione del personale alle ricerche di cui al comma 4 è disciplinata da apposite norme regolamentari. Tali norme prevedono altresì le quote-parti dei corrispettivi da destinare all'ulteriore sostegno delle ricerche di cui al comma 1 del presente articolo e al potenziamento delle attività didattiche e formative.

7. L'Università garantisce che la sperimentazione scientifica sia svolta in conformità con i principi del rispetto degli esseri viventi, della dignità della persona e della tutela dell'ambiente. A tal fine si avvale di pareri di comitati indipendenti e interdisciplinari appositamente istituiti.

Articolo 5 - Attività didattiche e formative

1. L'Università, sulla base delle risorse disponibili e di un adeguato e sostenibile programma di sviluppo, determina ed aggiorna periodicamente l'offerta didattica e stabilisce gli ordinamenti dei relativi corsi di studio, nel rispetto della legislazione vigente.

2. Organizza, coordina e sostiene le attività didattiche necessarie al conseguimento dei titoli.

3. Sottopone a costante valutazione l'efficacia dei processi formativi e l'adeguatezza culturale e professionale dei *curricula* didattici.

4. Sostiene le attività di formazione e di ricerca previste nei corsi di dottorato di ricerca e di specializzazione, anche attraverso l'istituzione di borse di studio.

5. Promuove e stipula accordi e convenzioni con istituzioni universitarie e di ricerca nazionali e internazionali e con enti pubblici o privati per offrire agli studenti più ampie occasioni di formazione ed opportunità di conseguimento di titoli congiunti.

6. Dedicare particolare attenzione alle attività di orientamento in entrata e in uscita, anche in concorso con enti pubblici e privati, e assicurare le attività di tutorato.
7. Istituisce, anche in collaborazione con enti esterni, corsi di formazione permanente e ricorrente nei diversi ambiti culturali e professionali.
8. Assicura spazi e strutture per lo studio e per la vita sociale, anche in collaborazione con gli enti a ciò preposti; favorisce attività formative autogestite dagli studenti nel campo della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero, da svolgersi nel rispetto delle regole e della civile convivenza nonché dei diritti dell'intera comunità universitaria.
9. Promuove la pratica, la diffusione e il potenziamento dell'educazione fisica e dell'attività sportiva universitaria in collaborazione con il Centro Universitario Sportivo e con altri enti eventualmente a ciò preposti.
10. L'attività didattica dell'Università si svolge nell'ambito:
 - a. dei corsi di laurea e laurea magistrale attivati secondo la normativa vigente, per i quali vengono rilasciati i relativi titoli accademici;
 - b. dei corsi di dottorato di ricerca e delle scuole di specializzazione, per i quali viene rilasciato rispettivamente il titolo di dottore di ricerca e il diploma di specializzazione.
11. I corsi e le scuole suddette possono essere attivati anche congiuntamente con altri atenei italiani e stranieri, sulla base di apposite convenzioni.
12. L'Università può attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivi al conseguimento della laurea e della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati master universitari di primo e di secondo livello.

Articolo 6 - Attività medico-assistenziali

1. L'Università è garante delle attività di ricerca, di didattica e assistenziali quali funzioni istituzionali inscindibili proprie dell'area medica.
2. Instaura e tiene con la Regione Toscana i rapporti in materia di attività sanitarie svolte per conto del servizio sanitario nazionale; delibera in merito salvaguardando la libertà di ricerca e di didattica ed il rispetto dello stato giuridico del personale.

Articolo 7 - Diritto all'informazione

1. L'Università garantisce la pubblicità di tutte le attività svolte, e in particolare del loro oggetto, delle modalità di svolgimento, dei responsabili e delle fonti di finanziamento.
2. Le delibere degli organi collegiali e i relativi verbali sono atti pubblici e vengono pubblicati secondo le norme stabilite in apposito regolamento di ateneo, nel rispetto del diritto alla riservatezza.
3. L'Università assicura, anche mediante appositi regolamenti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso civico.

Articolo 8 - Personale

1. L'Università privilegia i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, anche a tempo parziale. Le modalità di reclutamento e di selezione del personale sono definite nel rispetto della normativa vigente in apposito regolamento di ateneo.
2. Si dota di strumenti intesi a prevenire e a rimuovere situazioni e comportamenti lesivi delle prerogative, dei diritti e delle opportunità dei singoli lavoratori.
3. Tutela la sicurezza, la salute e il benessere psico-fisico del personale, assicurando la salubrità e l'adeguatezza delle strutture e degli ambienti di lavoro, nonché impegnandosi a rimuovere ogni forma di discriminazione, molestia e violenza morale o psicologica.
4. Elabora ed attua programmi di formazione, aggiornamento e qualificazione professionale del personale.

5. Favorisce le attività culturali, ricreative, sociali e sportive del personale, da svolgersi nel rispetto delle regole e della civile convivenza nonché dei diritti dell'intera comunità universitaria, mettendo a disposizione servizi, strutture e risorse.

Articolo 9 - Patrimonio dell'Università

1. L'Università si avvale per le proprie attività del patrimonio immobiliare a sua disposizione, operando un'efficace gestione del medesimo per il raggiungimento dei propri fini istituzionali. Ne cura il mantenimento, prestando attenzione agli edifici di interesse storico e artistico, e ne dispone un adeguato utilizzo.
2. Riserva analoga cura alle attrezzature tecniche, alle collezioni scientifiche, al patrimonio documentale e librario, storico-scientifico e storico-artistico e agli altri beni mobili di sua proprietà o a sua disposizione sia direttamente sia attraverso le strutture che ne hanno la gestione.
3. Valorizza e tutela la proprietà e il patrimonio intellettuale, curandone una efficace gestione.

Articolo 10 - Regolamenti

1. L'Università attua le disposizioni del presente statuto e ne realizza le finalità attraverso lo strumento regolamentare, come disciplinato dal Titolo V.

TITOLO II – Organi di ateneo

Articolo 11 - Organi di ateneo

1. Sono organi dell'ateneo: il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione, il collegio dei revisori dei conti, il nucleo di valutazione e il direttore generale.
2. Sono altresì istituiti i seguenti organi: il consiglio degli studenti, il comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG), il collegio di disciplina, la commissione etica e il presidio della qualità.

Articolo 12 - Il rettore

1. Il rettore ha la rappresentanza legale dell'Università e svolge le funzioni generali di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche. È responsabile del perseguimento dei fini dell'Università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito.
2. In particolare il rettore:
 - a. convoca e presiede il senato accademico e il consiglio di amministrazione, assicurando l'esecuzione delle rispettive deliberazioni;
 - b. adotta, in situazioni di urgenza, provvedimenti di competenza del senato accademico o del consiglio di amministrazione, sottoponendoli, per la ratifica, agli organi competenti nella prima seduta utile;
 - c. garantisce l'osservanza della legge, dello statuto e dei regolamenti;
 - d. garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei professori e dei ricercatori;
 - e. emana, con proprio decreto, lo statuto e i regolamenti di ateneo e le relative modifiche, approvati dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione; emana inoltre i regolamenti di competenza delle singole strutture, secondo le procedure di cui all'articolo 46;
 - f. propone al consiglio di amministrazione il documento di programmazione triennale di ateneo, tenuto conto delle proposte e dei pareri del senato accademico;
 - g. propone al consiglio di amministrazione la nomina del direttore generale;
 - h. propone al consiglio di amministrazione i documenti di bilancio preventivi e consuntivi, previsti dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, stipula le convenzioni e i contratti di sua competenza ai sensi della normativa vigente;

- i. ai sensi degli articoli 40 e 41 esercita l'azione disciplinare nei confronti dei professori e dei ricercatori, irroga i provvedimenti disciplinari non superiori alla censura e formula al senato accademico proposte in ordine alle violazioni del codice etico dell'Università;
 - j. presenta, di norma all'inizio di ogni anno accademico, una relazione sullo stato dell'Università;
 - k. designa i rappresentanti dell'Università negli organi di enti, organismi e società sia pubblici sia privati; designa, previo parere del senato accademico e del consiglio di amministrazione, i rappresentanti dell'Università nelle aziende, nelle società o in altri enti controllati dall'Università con o senza titoli partecipativi, qualunque sia la loro forma giuridica; adotta, in materia di stato giuridico dei docenti, gli atti che gli sono demandati dalla legge e dalla normativa di ateneo;
 - l. esercita ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri organi dal presente statuto.
- 2bis. Il rettore nomina con proprio decreto il prorettore vicario, scelto fra i professori ordinari a tempo pieno nell'ambito dell'Università, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza.
- 2ter. Nell'esercizio delle sue funzioni il rettore può nominare dei prorettori con competenza su settori generali, scelti tra docenti a tempo pieno dell'Università. Può anche nominare, tra i docenti dell'Università, dei delegati con competenze su settori specifici. I prorettori e i delegati rispondono direttamente al rettore, che si assume la responsabilità del loro operato relativamente ai compiti loro attribuiti. Il rettore può delegare ai prorettori la firma di determinati atti con i limiti precisati nell'atto di delega.
- 2quater. I prorettori e i delegati, su proposta del rettore, possono far parte, senza diritto di voto, delle commissioni istruttorie degli organi dell'Università, su argomenti relativi ai settori di loro competenza. Il rettore può invitare i singoli prorettori e delegati alla discussione preliminare nel senato accademico e nel consiglio di amministrazione sugli argomenti relativi ai settori di loro competenza.
- 2quinq. Il rettore, i prorettori e i delegati possono richiedere al senato accademico una limitazione dell'attività didattica ai sensi della normativa vigente, per la durata della carica, fermo restando l'obbligo di svolgere almeno un corso di insegnamento o un modulo didattico.
3. Il rettore è eletto fra i professori ordinari a tempo pieno, in servizio presso le università italiane, che presentano la propria candidatura ai sensi del successivo comma 7. Il rettore dura in carica sei anni accademici, per un unico mandato non rinnovabile.
4. L'elettorato attivo per le elezioni del rettore spetta:
- a. ai professori in ruolo;
 - b. ai ricercatori a tempo indeterminato;
 - c. ai ricercatori junior a tempo determinato;
 - d. ai ricercatori senior a tempo determinato;
 - e. al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, compresi i collaboratori ed esperti linguistici;
 - f. ai rappresentanti degli studenti e dei dottorandi nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione e nei consigli di dipartimento.
5. Il voto degli elettori di cui alla lettera c., ai fini sia del quorum di validità dei turni di votazione sia della maggioranza richiesta per l'elezione, viene ponderato nella misura di un voto ogni due voti espressi.
6. Il voto degli elettori di cui alla lettera e., con esclusione dei componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione che hanno voto pieno, viene ponderato nella misura di un voto ogni sei voti espressi, ai fini sia del quorum di validità dei turni di votazione sia della maggioranza richiesta per l'elezione.
7. La presentazione della candidatura a rettore avviene in un'apposita riunione del corpo elettorale che si svolge prima del primo turno di votazione. La candidatura deve essere successivamente formalizzata ed è valida solo se è sottoscritta da un minimo di sessanta elettori e fino ad un massimo

di ottanta. La candidatura, una volta accertata la sua validità, è utilizzabile anche in caso di ripetizione del primo turno. Le firme apposte dagli elettori di cui alle lettere c. ed e. del comma 4, vengono ponderate, ai fini del conteggio finale delle firme valide di sostegno alla candidatura, secondo quanto previsto ai commi 5 e 6.

8. Nessun elettore può sottoscrivere più di una candidatura salvo che il candidato per il quale è stata effettuata la prima sottoscrizione l'abbia nel frattempo ritirata.

9. La procedura per l'elezione del rettore si svolge in uno o più turni di votazione secondo le modalità di seguito indicate. Il calendario delle votazioni è fissato prima della riunione del corpo elettorale per la presentazione delle candidature e deve essere compatibile, nei casi di votazioni valide come definiti ai commi 10 e 11, con la conclusione dell'iter elettorale entro sessanta giorni dalla data della predetta riunione.

10. Nel primo turno di votazione il rettore è eletto a maggioranza assoluta dei voti esprimibili. Il primo turno di votazione è valido se risulta espresso almeno il venti per cento dei voti esprimibili e vi sono candidati ammessi al secondo turno. Sono ammessi al secondo turno i candidati che abbiano riportato almeno il dieci per cento dei voti esprimibili. Solo nel caso in cui un candidato abbia riportato almeno il venti per cento dei voti esprimibili è ammesso al secondo turno anche in assenza di altri candidati ammissibili. Qualora il primo turno di votazione non risulti valido possono essere presentate nuove candidature con le modalità di cui ai precedenti commi 7 e 8.

11. Nel secondo turno di votazione il rettore è eletto a maggioranza assoluta dei voti espressi. In caso di mancata elezione, e purché la somma dei voti ottenuti dai due candidati maggiormente votati nel secondo turno superi il cinquanta per cento dei voti espressi, si procede al ballottaggio tra i due candidati maggiormente votati, con le modalità di cui ai successivi commi 12 e 13. Se non si realizzano i presupposti per il ballottaggio, la procedura elettorale riparte dal primo turno, possono essere presentate nuove candidature con le modalità di cui al comma 7 e si procede a una nuova votazione ai sensi del precedente comma 10.

12. Il ballottaggio è considerato valido qualunque sia il numero dei votanti e risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti.

13. A parità di voti tra due candidati partecipa al ballottaggio, o è dichiarato eletto, il candidato più anziano in ruolo o, in caso di ulteriore parità, il più giovane d'età.

14. In ognuna delle votazioni i voti eventualmente espressi per persone che non sono validamente candidate sono nulli.

15. Il rettore è nominato con decreto del ministro. In caso di cessazione dalla funzione di rettore per qualsiasi causa comunque determinatasi, il decano dei professori ordinari del senato accademico subentra al rettore per lo svolgimento dell'attività di ordinaria amministrazione, fino all'espletamento di nuove elezioni. Nel caso in cui il decano subentrato presenti la candidatura di cui al comma 7, decade automaticamente dall'ufficio acquisito e gli subentra il professore ordinario del senato accademico con maggiore anzianità nel ruolo.

16. Nel regolamento generale di ateneo sono definite le procedure per le elezioni del rettore, assicurando in ogni caso la segretezza del voto e l'impossibilità di risalire alla volontà espressa da ciascuno dei gruppi di votanti di cui al comma 4.

Articolo 13 - Il senato accademico

1. Il senato accademico è l'organo rappresentativo delle diverse componenti dell'Università e ha compiti di regolazione, di coordinamento, consultivi e propositivi.

2. Approva il regolamento generale di ateneo.

3. Approva, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione:

- a. le modifiche di statuto, deliberate con la maggioranza assoluta dei suoi componenti;
- b. il codice etico;
- c. i regolamenti di funzionamento degli organi collegiali di ateneo di cui all'art. 11, comma 2, e dei centri di ateneo di cui all'art. 39, comma 5;

- d. tutti i regolamenti e gli ordinamenti in materia di attività didattica nonché i regolamenti in materia di attività scientifica, compresi quelli di competenza dei dipartimenti e delle altre strutture;
 - e. i regolamenti dei corsi di dottorato;
 - f. i criteri generali necessari all'individuazione degli indicatori e le priorità per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca e gli interventi per il diritto allo studio, sentito il nucleo di valutazione;
 - g. la modifica dei settori scientifico-disciplinari riguardanti un dipartimento;
 - h. l'afferenza dei corsi di studio ai dipartimenti;
 - i. i criteri generali di afferenza dei docenti ai dipartimenti.
- 3bis. Approva gli altri regolamenti di ateneo acquisendo il parere del consiglio di amministrazione.
- 3ter. Esercita il controllo di legittimità e di merito sui regolamenti di funzionamento dei dipartimenti e delle altre strutture di cui al titolo III.
4. Formula proposte ed esprime pareri obbligatori:
- a. in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti, secondo quanto specificato dal presente statuto e dai regolamenti di ateneo;
 - b. in ordine alla attivazione, modifica o soppressione dei dipartimenti e delle scuole, nonché in ordine alla istituzione, attivazione, soppressione o disattivazione di corsi o sedi;
 - c. sul documento di programmazione triennale;
 - d. sui documenti di bilancio preventivi e consuntivi, previsti dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - e. sugli indicatori e sulle priorità per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca e degli interventi per il diritto allo studio;
 - f. sulle convenzioni e i contratti, anche attinenti la costituzione di organismi associativi, per l'organizzazione dei servizi didattici e di ricerca;
 - g. sull'importo delle tasse e dei contributi dovuti dagli studenti.
6. Definisce i criteri di ripartizione delle risorse destinate alle attività di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti.
7. Svolge funzioni di coordinamento e di raccordo con i dipartimenti e con le scuole; in particolare sovrintende alla programmazione didattica annuale dei corsi di studio, al fine di garantire la sostenibilità degli stessi e di assicurare l'ottimizzazione dell'impegno didattico dei docenti, con particolare riferimento ai corsi di studio che richiedono l'impiego di docenti non afferenti al dipartimento a cui afferisce il corso.
8. Su proposta del rettore, decide sulle violazioni del codice etico, qualora non ricadano nelle competenze del collegio di disciplina.
9. Il senato accademico esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dal presente statuto e dai regolamenti.
10. Il senato accademico, su iniziativa di almeno un terzo dei componenti e con delibera adottata a maggioranza di almeno due terzi degli stessi, può proporre al corpo elettorale una mozione motivata di sfiducia al rettore. La mozione di sfiducia non potrà essere proposta prima che siano trascorsi almeno due anni dall'inizio del mandato. Il procedimento per la votazione della mozione di sfiducia, avviato dal decano dei professori ordinari dell'ateneo entro trenta giorni dalla delibera del senato accademico, è disciplinato in apposito regolamento. La sfiducia è accolta se approvata dalla maggioranza assoluta del corpo elettorale per le elezioni del rettore. I voti sono conteggiati con le modalità previste per le elezioni del rettore.
11. Il senato accademico è composto da ventisette membri:
- a. il rettore, che lo presiede;
 - b. diciotto docenti a tempo pieno, eletti tra i professori e i ricercatori a tempo indeterminato, in numero di tre per ognuno dei sei settori culturali di cui al comma 20. Per ogni settore culturale un rappresentante deve essere un direttore di dipartimento; i restanti due devono essere professori di fasce diverse oppure un professore e un ricercatore;

- b.bis. un rappresentante dei ricercatori a tempo determinato, senior o junior;
 - c. due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato, compresi i collaboratori ed esperti linguistici;
 - d. quattro rappresentanti degli studenti;
 - e. un rappresentante dei dottorandi.
12. Il direttore generale e il prorettore vicario partecipano senza diritto di voto alle sedute del senato accademico.
13. Il mandato dei membri eletti in senato accademico dura quattro anni accademici ed è rinnovabile per una sola volta consecutivamente; il mandato dei rappresentanti dei ricercatori a tempo determinato, degli studenti e dei dottorandi dura due anni accademici ed è rinnovabile per una sola volta consecutivamente; il mandato dei ricercatori a tempo determinato termina comunque al cessare del rapporto in essere con l'Università.
14. I diciotto docenti di cui al comma 11, lett. b. sono eletti, tre per ciascun settore culturale, dai professori e dai ricercatori a tempo indeterminato afferenti ai dipartimenti compresi nel settore culturale. L'espressione del voto si svolge, per ciascun settore culturale, attraverso due schede distinte: una riservata all'elezione dei direttori di dipartimento e l'altra riservata all'elezione dei docenti che non ricoprono tale carica.
- 14bis. Il rappresentante dei ricercatori a tempo determinato è eletto dai ricercatori a tempo determinato.
15. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo sono eletti da tutto il personale tecnico-amministrativo in servizio assunto a tempo indeterminato e a tempo determinato compresi i collaboratori ed esperti linguistici, assunto con contratto non inferiore a due anni.
16. L'elettorato passivo per i rappresentanti degli studenti è attribuito agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea e laurea magistrale dell'Università.
17. L'elettorato attivo per i rappresentanti degli studenti è attribuito agli studenti regolarmente iscritti all'Università.
- 17bis. L'elettorato passivo per il rappresentante dei dottorandi è attribuito ai dottorandi iscritti per la prima volta ai corsi di dottorato aventi sede amministrativa nell'Università di Pisa.
- 17ter. L'elettorato attivo per il rappresentante dei dottorandi è attribuito ai dottorandi iscritti ai corsi di dottorato aventi sede amministrativa nell'Università di Pisa.
18. I rappresentanti dei settori culturali, dei ricercatori a tempo determinato, del personale tecnico-amministrativo, degli studenti e dei dottorandi sono eletti sulla base di candidature ufficiali e sono nominati con decreto del rettore.
19. Il regolamento generale di ateneo definisce le procedure elettorali delle varie componenti rappresentative.
20. La definizione dei settori culturali e l'assegnazione di un dipartimento ad uno dei settori culturali è deliberata dal senato accademico, su proposta del dipartimento, tenendo conto dei settori scientifico-disciplinari in cui è inquadrata la maggioranza dei professori e ricercatori del dipartimento.

Articolo 14 - Il consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è organo di governo, di indirizzo strategico e di controllo dell'Università.
2. In particolare il consiglio di amministrazione:
 - a. approva, a maggioranza dei suoi componenti, il regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, nonché, previo parere del senato accademico, gli altri regolamenti espressamente attribuiti alla sua competenza dalla normativa statale vigente;
 - b. su proposta del rettore ed acquisito il parere del senato accademico, approva i bilanci annuali e pluriennali di previsione ed il documento di programmazione triennale; verifica la coerenza del conto consuntivo con gli indirizzi del bilancio di previsione e delibera la sua approvazione;

- c. trasmette al ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed al ministero dell'economia e delle finanze sia il bilancio di previsione annuale e triennale sia il conto consuntivo;
 - d. delibera, su proposta del senato accademico o previo suo parere, l'attivazione, modifica o soppressione dei dipartimenti e delle scuole;
 - e. delibera, su proposta del senato accademico o previo suo parere, l'istituzione, l'attivazione, la soppressione o la disattivazione di corsi e sedi; contestualmente all'approvazione dell'istituzione dei corsi, esprime parere sui relativi ordinamenti didattici;
 - f. approva le proposte di chiamata formulate dai dipartimenti, con specifico riferimento alla loro sostenibilità finanziaria;
 - g. approva le richieste dei docenti di variazione di afferenza ai dipartimenti, sentiti il senato accademico e i consigli dei dipartimenti stessi, previa verifica del fabbisogno dei dipartimenti interessati e sulla base di criteri generali definiti dai regolamenti di ateneo;
 - h. formula al senato accademico il parere sui regolamenti di competenza dello stesso nonché sul codice etico;
 - i. ha competenza disciplinare relativamente ai professori e ricercatori universitari, che esercita ai sensi dell'articolo 41 e del relativo regolamento di attuazione;
 - j. approva la programmazione del personale e definisce il fabbisogno di personale docente e tecnico-amministrativo per tutte le strutture dell'ateneo;
 - k. conferisce l'incarico di direttore generale;
 - l. delibera in ordine all'individuazione delle risorse materiali, economiche e finanziarie da destinare alle diverse finalità e alla loro ripartizione fra le strutture centrali e periferiche;
 - m. approva, previo parere del senato accademico e sentito il nucleo di valutazione, gli indicatori e le priorità per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca e degli interventi per il diritto allo studio;
 - n. stabilisce, sentito il nucleo di valutazione, i criteri generali necessari alla individuazione degli indicatori e delle priorità per la valutazione della gestione tecnico-amministrativa;
 - o. esercita il controllo sulla funzionalità della gestione avvalendosi delle indicazioni del nucleo di valutazione;
 - p. approva le convenzioni e i contratti, anche attinenti alla costituzione di organismi associativi, per l'organizzazione dei servizi didattici e di ricerca;
 - q. delibera il piano di sviluppo edilizio, le acquisizioni di immobili, nonché le alienazioni e le permutazioni di beni immobili di proprietà dell'ateneo, approvando i relativi interventi attuativi in conformità alle procedure stabilite dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - r. determina, previo parere del senato accademico, l'importo delle tasse e dei contributi dovuti dagli studenti.
3. Il consiglio di amministrazione esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dal presente statuto e dai regolamenti.
4. Il consiglio di amministrazione è composto da:
- a. il rettore, che lo presiede;
 - b. cinque componenti interni all'ateneo, di cui uno appartenente al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, scelti tra personalità in possesso di comprovata ed elevata competenza in campo gestionale ovvero di specifica esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale, ovvero tra personalità scientifiche di livello internazionale;
 - c. due componenti esterni all'ateneo, scelti tra personalità anche straniere in possesso di comprovata ed elevata competenza in campo gestionale ovvero di specifica esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale, ovvero tra personalità scientifiche di livello internazionale;

- d. due rappresentanti degli studenti, eletti tra gli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca con sede amministrativa nell'Università di Pisa.
5. I componenti esterni non devono appartenere ai ruoli dell'ateneo almeno a decorrere dai tre anni precedenti alla loro designazione e non devono appartenervi per tutta la durata dell'incarico. I componenti interni, eccetto quello appartenente al personale tecnico-amministrativo, sono professori o ricercatori in regime di tempo pieno.
6. La presentazione delle candidature dei componenti esterni avviene a seguito di avvisi pubblici; quella relativa ai componenti interni è disciplinata con apposito decreto rettorale. In entrambi i casi le candidature devono essere corredate da idoneo curriculum destinato ad ampia pubblicità.
7. Il senato accademico provvede a formulare un giudizio di ammissibilità delle candidature tramite rigorosa verifica dei requisiti di competenza richiesti e definisce una rosa di almeno otto candidati per la componente docente, una di almeno due candidati per la componente del personale tecnico-amministrativo e una di almeno quattro candidati per la componente esterna. In mancanza dei requisiti numerici suddetti o in mancanza di una rappresentanza di entrambi i generi nella rosa relativa ad una componente, i termini per la presentazione delle candidature vengono riaperti per una sola volta per quella componente, secondo le regole definite nel regolamento generale di ateneo.
8. All'interno delle predette rose, il personale docente è eletto dai professori e ricercatori anche a tempo determinato; la componente del personale tecnico-amministrativo è eletta dal personale tecnico-amministrativo anche a tempo determinato, assunto con contratto non inferiore a due anni, compresi i collaboratori ed esperti linguistici. Per quanto riguarda i componenti esterni, il rettore li designa all'interno della rosa corrispondente.
9. Il regolamento generale di ateneo definisce le procedure per le elezioni dei componenti del personale docente, tecnico-amministrativo e dei rappresentanti degli studenti.
- 9bis. L'elettorato attivo per i rappresentanti degli studenti è attribuito agli studenti regolarmente iscritti all'Università di Pisa e ai dottorandi regolarmente iscritti ai corsi di dottorato con sede amministrativa nell'Università di Pisa.
10. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del rettore. I componenti eletti o designati durano in carica tre anni accademici, fatta eccezione per i rappresentanti degli studenti che hanno un mandato di durata biennale. Il mandato è rinnovabile per una sola volta consecutivamente.
11. Il prorettore vicario e il direttore generale partecipano senza diritto di voto alle sedute del consiglio di amministrazione.

Articolo 15 - Il nucleo di valutazione

1. Il nucleo di valutazione esercita le funzioni di valutazione interna dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio. In tali ambiti esprime pareri per la definizione dei relativi criteri e indicatori, la cui approvazione compete al senato accademico e al consiglio di amministrazione.

In particolare il nucleo svolge:

- a. la verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche dei dipartimenti o delle scuole, ai sensi dell'art. 36;
- b. la verifica dell'attività di ricerca svolta dai dipartimenti e della congruità del curriculum scientifico o professionale dei contratti di insegnamento di cui all'articolo 23, comma 1, della legge n. 240/2010;
- c. le funzioni relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150/2009, in raccordo con l'attività dell'ANVUR, al fine di promuovere, in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, il merito e il miglioramento dei risultati organizzativi e individuali;
- d. le funzioni assegnategli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di ateneo, operando in conformità alle disposizioni ivi contenute.

2. Il nucleo gode di autonomia operativa e ha diritto di accesso ai dati e ai documenti dell'ateneo. Riferisce al rettore, con cadenza trimestrale, del proprio operato.

3. Il nucleo è così composto:

- a. sei membri di elevata qualificazione professionale nelle attività di cui al comma 1, di cui almeno tre non appartenenti ai ruoli dell'Università di Pisa;
- b. due membri eletti dagli studenti, secondo modalità previste nel regolamento generale di ateneo.

I curricula dei membri di cui alla lettera a. sono resi pubblici nel sito dell'Università.

4. I componenti, ivi compreso il presidente ed escluso il rappresentante degli studenti, sono designati dal senato accademico, su proposta del rettore; tutti i componenti sono nominati con decreto del rettore. Il mandato dei componenti del nucleo di valutazione dura tre anni, ad eccezione del mandato del rappresentante degli studenti che ha durata biennale, ed è rinnovabile per una sola volta consecutivamente.

Articolo 16 - Il collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sulla gestione amministrativo-contabile, finanziaria e patrimoniale dell'ateneo.

2. In particolare esercita il controllo di regolarità amministrativa e contabile, assicurando, in conformità ai principi dettati dal decreto legislativo n. 286/1999, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Ogni membro del collegio:

- a. partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione;
- b. svolge funzioni ispettive sulla gestione delle strutture di ateneo, sia collegialmente sia mediante incarichi individuali, affidati dal presidente ai membri del collegio;
- c. svolge i compiti previsti dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

3. Le modalità di funzionamento del collegio sono stabilite dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

4. Il collegio è composto da tre membri effettivi e due supplenti secondo quanto di seguito indicato:

- a. un membro effettivo, con funzioni di presidente, designato dal senato accademico, su proposta del rettore, tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato;
- b. un membro effettivo e uno supplente, designati dal ministero dell'economia e delle finanze;
- c. un membro effettivo e uno supplente scelti dal ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Almeno due dei componenti effettivi del collegio devono essere iscritti al registro dei revisori contabili.

5. I componenti del collegio sono nominati con decreto del rettore, durano in carica tre anni e possono essere rinnovati per una sola volta consecutivamente.

Articolo 17 - Il direttore generale

1. Il direttore generale è responsabile, sulla base degli indirizzi definiti dal consiglio di amministrazione, dal senato accademico e dal rettore, nei limiti previsti dalla normativa vigente, della complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'ateneo, con i compiti e i poteri previsti dal presente statuto in conformità all'articolo 16 del decreto legislativo n. 165/2001.

2. Il direttore generale, in particolare:

- a. sovrintende all'attuazione della pianificazione strategica ed operativa;
- b. cura l'attuazione dei programmi, dei progetti e degli obiettivi definiti dagli organi di governo, affidandone la gestione ai dirigenti e ai responsabili delle unità organizzative;
- c. propone agli organi di governo il piano della *performance* e ne cura l'attuazione;
- d. cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi di ateneo;

- e. indirizza, coordina e verifica l'attività dei dirigenti e dei responsabili delle unità organizzative relativamente alle attività loro assegnate ed esercita il potere sostitutivo in caso di inerzia o per ragioni di necessità e urgenza;
 - f. determina i criteri generali di organizzazione delle strutture amministrative e tecniche, sia dei servizi centrali di ateneo, sia delle strutture didattico-scientifiche e di servizio, nominando, ove previsto, i rispettivi responsabili;
 - g. adotta gli atti di gestione e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate previsti nel presente statuto o nei regolamenti d'ateneo;
 - h. stipula i contratti di interesse generale dell'ateneo e sottoscrive le convenzioni necessarie alla gestione e all'organizzazione dei servizi previsti nel presente statuto o nei regolamenti di ateneo;
 - i. promuove e resiste alle liti e alle controversie di lavoro riguardanti il personale tecnico-amministrativo, con il potere di conciliare e di transigere;
 - j. partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione e del senato accademico;
 - k. esercita ogni altro compito che gli è demandato dalla legislazione vigente, dal presente statuto e dai regolamenti di ateneo.
3. Ai fini della valutazione, il direttore generale presenta annualmente al consiglio di amministrazione e al senato accademico una relazione sull'attività svolta e sui risultati di gestione raggiunti nel quadro dei programmi, progetti e obiettivi definiti dagli organi di governo.
4. L'incarico di direttore generale è attribuito dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, sentito il parere del senato accademico, a persona in possesso di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali in ambito pubblico e/o privato.
5. L'incarico è a tempo determinato, ha durata non superiore ai quattro anni ed è rinnovabile.
6. In caso di reiterata o grave inosservanza delle direttive degli organi di governo o a seguito di risultati di gestione negativi, il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, su proposta del rettore o di quattro membri del consiglio stesso, può deliberare la revoca dell'incarico prima della scadenza del termine.
7. Il direttore generale, sentito il rettore, designa un vicedirettore tra i dirigenti di ruolo dell'ateneo, con il compito di collaborare con il direttore stesso in tutti i suoi compiti e funzioni e di sostituirlo in caso di assenza o impedimento; il vice direttore decade contestualmente alla scadenza o cessazione del direttore generale.

Articolo 18 - Il consiglio degli studenti

1. Il consiglio degli studenti è l'organo rappresentativo degli studenti dell'Università di Pisa, dotato di autonomia nell'organizzazione e nel coordinamento degli studenti e delle relative rappresentanze. Ha inoltre compiti di promozione della partecipazione studentesca.
2. Il consiglio è organo consultivo e propositivo per quanto attiene:
- a. agli ordinamenti didattici;
 - b. ai regolamenti delle attività didattiche di cui agli articoli 25 e 34;
 - c. all'attuazione del diritto allo studio;
 - d. all'efficienza dei servizi;
 - e. alle attività di orientamento e tutorato;
 - f. alla regolamentazione per l'assegnazione dei fondi per le attività culturali autogestite dagli studenti;
 - g. alla presenza, alle esigenze ed agli interessi degli studenti universitari nei confronti del territorio.
3. Il consiglio delibera in merito allo svolgimento delle attività formative autogestite dagli studenti nel campo della cultura e degli scambi culturali, dello sport e del tempo libero.
4. Il consiglio delibera l'assegnazione dei fondi per le attività culturali autogestite dagli studenti,

previa valutazione delle stesse secondo le norme del relativo regolamento.

5. Il consiglio esprime pareri obbligatori sulle seguenti materie:

- a. il regolamento didattico d'ateneo e l'attivazione e disattivazione dei corsi di studio;
- b. le modifiche degli ordinamenti e regolamenti dei corsi di studio di competenza del senato accademico;
- c. la determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti;
- d. le modifiche di statuto e del regolamento generale, con esclusivo riguardo agli aspetti di interesse degli studenti;
- e. il bilancio annuale di previsione dell'ateneo;
- f. il regolamento di funzionamento del consiglio degli studenti.

Si prescinde dal parere ove questo non pervenga entro quindici giorni dalla trasmissione al consiglio del testo della proposta.

6. Abrogato.

7. Il consiglio è formato dagli studenti eletti nel senato accademico, nel consiglio di amministrazione, negli organi di gestione e controllo del diritto allo studio, nel comitato per lo sport universitario. Ne fanno inoltre parte studenti eletti direttamente dai collegi riferiti ai settori culturali dell'ateneo, in numero non inferiore a quello dei membri di diritto. Il numero complessivo dei componenti non deve essere superiore a quaranta.

8. L'Università fornisce i supporti logistici e di personale necessari per il funzionamento del consiglio.

9. Il regolamento per il funzionamento del consiglio di cui all'art. 13, comma 3, lett. c., deve comunque prevedere l'elezione di un presidente scelto al proprio interno, che rappresenti il consiglio a tutti gli effetti.

Articolo 19 - Il comitato unico di garanzia

1. È istituito il comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

2. Il comitato svolge le seguenti funzioni:

- a. promuove le pari opportunità per tutte le componenti che studiano e lavorano nell'Università, proponendo misure e azioni dirette a prevenire e a contrastare ogni forma di discriminazione, in particolare se fondata sul genere, sull'orientamento sessuale, sulla razza, sull'origine etnica, sulla religione, sulle convinzioni personali e politiche, sulle condizioni di disabilità, sull'età;
- b. promuove la parità effettiva fra i generi, individuando le eventuali discriminazioni, dirette e indirette, nella formazione professionale, nell'accesso al lavoro, nelle condizioni di lavoro, nelle progressioni di carriera, nella retribuzione, e proponendo le iniziative necessarie a rimuoverle. Predispone piani di azioni positive dirette a prevenire le discriminazioni e a promuovere condizioni di effettiva parità per il genere sottorappresentato;
- c. promuove la diffusione della cultura delle pari opportunità, anche attraverso la valorizzazione degli studi di genere e lo svolgimento di attività a carattere scientifico, formativo e culturale;
- d. promuove azioni dirette a favorire la realizzazione di un ambiente lavorativo improntato al benessere organizzativo, contrastando qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale, fisica o psicologica;
- e. favorisce l'adozione di politiche di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro;
- f. assume, nell'ambito di sua competenza, compiti propositivi, consultivi e di monitoraggio.

3. Il comitato è formato, in pari numero, da componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ateneo e da rappresentanti dell'amministrazione appartenenti sia al personale docente che a quello tecnico-amministrativo, nonché da altrettanti componenti supplenti. Partecipano alle sedute del comitato, senza diritto di voto, due studenti, designati dal consiglio degli studenti.

4. Le modalità di costituzione, anche attraverso procedura elettorale, e di funzionamento del comitato sono disciplinate con apposito regolamento che deve in ogni caso assicurare la presenza paritaria di entrambi i generi.

5. I componenti del comitato durano in carica quattro anni e il loro mandato può essere rinnovato per una sola volta consecutivamente.

Articolo 20 - Il collegio di disciplina

1. È istituito il collegio di disciplina con il compito di svolgere la fase istruttoria dei procedimenti disciplinari a carico dei professori e ricercatori universitari e di esprimere in merito parere vincolante.

2. Il collegio è composto da sette membri effettivi, di cui tre professori ordinari, due professori associati, due ricercatori e altrettanti membri supplenti, tutti a tempo indeterminato e in regime di impegno a tempo pieno. Quattro membri effettivi, di cui due professori ordinari, un professore associato e un ricercatore, e altrettanti membri supplenti devono appartenere ai ruoli di altro ateneo. I membri esterni sono designati, tra una rosa di nominativi proposti dal rettore, dal senato accademico, che delibera a maggioranza della sua componente docente. I membri interni sono eletti da ciascuna componente dei docenti di ruolo, secondo le modalità stabilite nel regolamento generale di ateneo. Nel rispetto del principio del giudizio fra pari, il collegio giudica in composizione variabile secondo modalità definite in apposito regolamento di ateneo.

3. I membri, esterni ed interni, nominati con decreto del rettore, restano in carica tre anni accademici e non sono designabili o rieleggibili per la seconda volta consecutiva. Al suo interno il collegio elegge il presidente a maggioranza dei suoi componenti.

4. La partecipazione al collegio di disciplina non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Articolo 20bis - La commissione etica

1. È istituita la commissione etica di ateneo con il compito di svolgere le attività istruttorie sulle violazioni delle disposizioni contenute nel codice etico di cui all'articolo 40.

2. La commissione è composta dal presidente e da sei componenti, dei quali un professore ordinario, un professore associato, un ricercatore, un membro del personale tecnico-amministrativo, uno studente dei corsi di laurea, uno studente dei corsi di dottorato o dei corsi di specializzazione che non prevedano contratti di formazione e lavoro. Per ognuno dei membri effettivi è nominato un membro supplente.

3. I componenti, effettivi e supplenti, sono designati dal senato accademico, a maggioranza qualificata, all'interno di rose di tre nomi proposte dal rettore. I componenti, nominati con decreto del rettore, durano in carica due anni.

Articolo 20ter - Il presidio della qualità

1. Il presidio della qualità di ateneo esercita le funzioni di supervisione dello svolgimento adeguato e uniforme delle procedure di assicurazione della qualità, garantendo il flusso informativo interno tra le strutture interessate, nonché all'esterno nei confronti dell'Anvur.

2. Il presidio della qualità:

- a. organizza e verifica il continuo aggiornamento delle informazioni relative alla qualità dei corsi di studio dell'ateneo prescritte dalla normativa statale;
- b. sovrintende al regolare svolgimento delle procedure di assicurazione della qualità per le attività didattiche in conformità a quanto programmato e dichiarato;
- c. monitora le rilevazioni dell'opinione degli studenti, dei laureandi e dei laureati, mantenendone l'anonimato;
- d. regola e verifica le attività periodiche di riesame dei corsi di studio;
- e. valuta l'efficacia degli interventi di miglioramento e le loro effettive conseguenze;
- f. verifica il continuo aggiornamento delle informazioni relative alla qualità della ricerca dell'ateneo prescritte dalla normativa statale;

- g. sovrintende al regolare svolgimento delle procedure di assicurazione della qualità per le attività di ricerca in conformità a quanto programmato e dichiarato;
 - h. assicura il corretto flusso informativo da e verso il nucleo di valutazione e le commissioni paritetiche per quanto di competenza di queste ultime.
3. Il presidio della qualità è composto da sei docenti, uno per ciascuno dei settori culturali di cui all'art. 13, nominati con decreto del rettore, su designazione del senato accademico; da un rappresentante degli studenti indicato dal consiglio degli studenti; dal responsabile, o suo delegato, della direzione competente in materia. Il presidio della qualità è presieduto da un professore ordinario di ruolo dell'ateneo scelto dal rettore tra i docenti componenti. Il mandato dei componenti dura tre anni, ad eccezione del mandato del rappresentante degli studenti che ha durata biennale ed è rinnovabile per una sola volta consecutivamente.
4. Il regolamento di cui all'art. 13, comma 3, lett. c. può attribuire al presidio ulteriori poteri di promozione della qualità all'interno dell'ateneo, nel rispetto della normativa statale.

Articolo 21 - Commissioni istruttorie per il funzionamento del senato accademico e del consiglio di amministrazione

1. Per il migliore funzionamento del senato accademico e del consiglio di amministrazione possono essere costituite commissioni per l'istruzione di tematiche comuni. Il regolamento generale disciplina la loro composizione e il loro funzionamento.
2. Per ciascuna area scientifica è costituita una commissione di area, formata da rappresentanti dei docenti (professori e ricercatori, anche a tempo determinato) afferenti all'area stessa, incaricata di formulare motivate proposte agli organi accademici competenti per l'assegnazione dei finanziamenti all'attività di ricerca autonomamente programmata.
3. La definizione delle aree scientifiche, la composizione e le modalità operative delle commissioni di cui al comma 2 sono disciplinate nel regolamento generale di ateneo.

TITOLO III – Strutture didattiche, scientifiche e di servizio

Articolo 22 - Il dipartimento

1. Il dipartimento è la struttura di base su cui si articola l'ateneo per il conseguimento dei propri fini istituzionali.
2. Il dipartimento è caratterizzato da un ambito di discipline omogenee definito da una declaratoria, comprensiva di un elenco di settori scientifico-disciplinari, individuata con riferimento a linee di ricerca e di offerta formativa, anche di carattere multidisciplinare.
3. Il dipartimento:
- promuove, coordina e gestisce le attività di ricerca, svolte nel proprio ambito, nel rispetto dell'autonomia scientifica dei singoli docenti, garantendo un equo e regolamentato accesso alle proprie risorse;
 - promuove, coordina e gestisce le attività didattiche di uno o più corsi di laurea, laurea magistrale, scuole di specializzazione, corsi di dottorato e master anche in collaborazione con altre strutture nel rispetto dell'autonomia didattica dei singoli docenti.
4. L'attivazione e la disattivazione di un dipartimento sono deliberate dal consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico; la delibera di attivazione o di disattivazione comporta automaticamente la conseguente variazione dell'elenco di cui al comma 14 del presente articolo.
5. La modifica dei settori scientifico-disciplinari riguardanti un dipartimento è deliberata dal senato accademico a maggioranza dei componenti, previo parere del consiglio di amministrazione, acquisita la proposta o il parere di tutti i consigli di dipartimento interessati. La relativa delibera del senato accademico comporta automaticamente l'adeguamento dell'elenco dei settori scientifico-disciplinari del dipartimento, di cui al comma 14 del presente articolo.

6. Per istituire un dipartimento sono necessari almeno quaranta docenti. Eventuali deroghe possono essere deliberate dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico o su proposta dello stesso, qualora un dipartimento comprenda al suo interno la totalità o la netta prevalenza dei docenti di ateneo di un'area CUN, fermo restando il rispetto del limite di trenta unità per tutto il quinquennio successivo. Qualora la componente docente scenda al di sotto dei suddetti limiti per un periodo di due anni, il consiglio di amministrazione procede alla relativa disattivazione.
7. Ciascun docente afferisce a un solo dipartimento.
8. I docenti, al momento della presa di servizio, afferiscono al dipartimento che ne ha deliberato la relativa chiamata. Tale afferenza deve essere mantenuta per almeno un triennio.
9. La richiesta di un docente di afferire a un dipartimento diverso da quello di appartenenza è approvata dal consiglio di amministrazione, sentiti il senato accademico e i consigli dei dipartimenti stessi, previa verifica del fabbisogno dei dipartimenti interessati e sulla base di criteri generali definiti dai regolamenti di ateneo.
10. Il dipartimento si dota di un proprio regolamento di funzionamento approvato dal relativo consiglio, trasmesso al senato accademico per i controlli previsti dall'articolo 46 del presente statuto, ed emanato con decreto del rettore.
11. Il dipartimento ha autonomia gestionale e amministrativa, da esercitarsi secondo le modalità previste nel regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
12. Il regolamento di funzionamento può prevedere l'attivazione, per specifiche esigenze di carattere scientifico, di articolazioni interne al dipartimento e ne definisce i limiti, le condizioni e le finalità: tali articolazioni sono chiamate sezioni e sono prive di rappresentatività esterna.
13. Il fabbisogno di personale docente e tecnico-amministrativo di ciascun dipartimento è definito dal consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, ed è aggiornato nell'ambito della programmazione triennale, prevista dalla legislazione vigente, o in caso di attivazione e disattivazione di dipartimenti. Tale fabbisogno può essere aggiornato in caso di variazione dell'afferenza dei docenti.
14. L'elenco dei dipartimenti con i relativi settori scientifico-disciplinari e il loro inquadramento nei settori culturali costituisce allegato al presente statuto.

Articolo 23 - Gli organi del dipartimento

1. Sono organi del dipartimento:
 - a. il direttore;
 - b. il consiglio;
 - c. la giunta;
 - d. la commissione paritetica docenti-studenti.

Articolo 24 - Il direttore del dipartimento

1. Il direttore rappresenta il dipartimento ed esercita funzioni di iniziativa e di promozione.
2. Spetta in particolare al direttore:
 - a. convocare e presiedere il consiglio e la giunta e dare esecuzione alle relative delibere;
 - b. adottare i provvedimenti di urgenza su argomenti di competenza del consiglio, sottoponendoli allo stesso, per la ratifica, nella prima adunanza successiva;
 - c. assicurare nell'ambito del dipartimento, l'osservanza delle norme della legislazione vigente, dell'ordinamento universitario nazionale, del presente statuto e dei regolamenti di ateneo;
 - d. curare la gestione dei locali, dei beni inventariali e dei servizi del dipartimento in base a criteri di funzionalità, efficienza ed economicità e in osservanza delle norme di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, fatta salva la possibilità di delega per quanto previsto dalla legge;
 - e. disporre, nei modi previsti dai regolamenti di ateneo e nel rispetto delle competenze del responsabile amministrativo, tutti gli atti amministrativi, finanziari e contabili del dipartimento; gli atti che comportino l'utilizzo di fondi di ricerca sono compiuti dal direttore

di concerto con i loro titolari, secondo criteri di efficienza e tempestività ed in attuazione di quanto previsto dai regolamenti dell'ateneo;

- f. autorizzare le missioni del personale del dipartimento;
 - g. formulare le richieste di spazi, di finanziamenti e di personale necessari per la realizzazione dei programmi di ricerca e per lo svolgimento delle attività didattiche;
 - h. promuovere, in collaborazione con i docenti del dipartimento, le azioni opportune per il reperimento dei fondi necessari per le attività didattiche e scientifiche del dipartimento, anche attraverso la stipula di convenzioni e di contratti con enti pubblici e privati;
 - i. predisporre annualmente un rapporto sulle attività di ricerca svolte nel dipartimento, sentita la giunta;
 - j. assicurare gli adempimenti relativi alla verifica e alla valutazione delle attività didattiche;
 - k. predisporre annualmente, sentita la giunta, di concerto con il responsabile amministrativo, i prospetti economici e finanziari utili per la definizione del bilancio unico di ateneo previsti dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - l. nominare, su proposta dei presidenti dei consigli dei corsi di studio interessati, le commissioni per il conseguimento dei titoli accademici.
3. Il direttore esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legislazione vigente, dall'ordinamento universitario nazionale, dal presente statuto e dai regolamenti di ateneo.
4. Il direttore è eletto fra i professori ordinari del dipartimento in regime di impegno a tempo pieno; in caso di indisponibilità dei professori ordinari l'elettorato passivo è esteso ai professori associati. L'elettorato passivo è altresì esteso ai professori associati nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum di validità previsto per la predetta elezione.
5. Il direttore è eletto, a scrutinio segreto, dai componenti del consiglio del dipartimento a maggioranza degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nella seconda votazione. Nel caso di mancata elezione nella seconda votazione si ricorre al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più giovane di età. Ogni turno di votazione è valido solo se vi abbia partecipato almeno la metà degli aventi diritto.
6. Il direttore è nominato con decreto del rettore, dura in carica quattro anni accademici e non è immediatamente rieleggibile.
7. Trascorso un anno dall'inizio del mandato, il direttore può essere revocato, su mozione motivata presentata da almeno un terzo dei componenti del consiglio che raccolga il voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto al voto. La mozione di revoca deve essere presentata al decano dei professori ordinari del dipartimento che convoca il consiglio da tenersi entro quindici giorni dalla presentazione della mozione stessa per la discussione e la votazione. Il testo della mozione deve essere allegato alla convocazione della seduta.
8. Il direttore designa un vicedirettore scelto tra i professori a tempo pieno del dipartimento. Il vicedirettore, nominato con decreto del rettore, sostituisce il direttore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza e dura in carica per la durata del mandato del direttore, salva la previsione di un termine diverso.
- Il vicedirettore è revocato con decreto del rettore, su proposta del direttore.

Articolo 25 - Il consiglio del dipartimento

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività del dipartimento.
2. Spetta al consiglio:
 - a. promuovere e coordinare le attività di ricerca nel rispetto dell'autonomia e dell'iniziativa dei singoli docenti;
 - b. promuovere iniziative volte alla diffusione delle conoscenze e al trasferimento all'esterno delle competenze scientifico-tecnologiche;

- c. procedere annualmente alla programmazione didattica dei corsi di studio che afferiscono al dipartimento, anche in collaborazione con altri dipartimenti;
 - d. approvare il regolamento di funzionamento del dipartimento;
 - e. definire un adeguato utilizzo delle risorse;
 - f. proporre l'istituzione, l'attivazione e la disattivazione dei corsi di studio, dei dottorati di ricerca e delle scuole di specializzazione, previo parere dei rispettivi consigli limitatamente alla sola disattivazione, anche in collaborazione con altri dipartimenti;
 - g. proporre l'attivazione di master universitari;
 - h. approvare i prospetti economici e finanziari del dipartimento utili per la definizione del bilancio unico di ateneo, previsti dal regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - i. definire i criteri e adottare le conseguenti delibere in merito all'utilizzazione dei fondi assegnati al dipartimento per il perseguimento dei suoi compiti istituzionali e in merito all'impiego degli spazi e delle attrezzature del dipartimento;
 - j. proporre le modifiche degli ordinamenti e dei regolamenti didattici dei corsi di studio che afferiscono al dipartimento, previo parere dei relativi consigli di corso di studio e della commissione paritetica;
 - k. sostenere, anche su proposta ed in collaborazione con enti esterni, programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento di titoli di studio universitari, ma rispondenti ad esigenze di qualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali e di educazione permanente;
 - l. approvare la stipula dei contratti e delle convenzioni di interesse del dipartimento secondo quanto previsto dai regolamenti dell'ateneo;
 - m. procedere alla richiesta motivata di posti di personale docente nei settori scientifico-disciplinari del dipartimento, su proposta o sentito il consiglio di corso di studio;
 - n. proporre le chiamate dei docenti, nel rispetto della legislazione vigente e del codice etico;
 - o. procedere alla richiesta motivata di posti di personale tecnico-amministrativo.
3. Il consiglio esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legislazione vigente, dall'ordinamento universitario nazionale, dal presente statuto e dai regolamenti di ateneo.
4. Il consiglio è composto da tutti i professori e ricercatori a tempo determinato e indeterminato afferenti al dipartimento; alle sedute del consiglio partecipa il responsabile amministrativo del dipartimento con funzioni di segretario verbalizzante, senza diritto di voto.
- Ne fanno inoltre parte:
- a. una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo assegnato al dipartimento;
 - b. una rappresentanza degli studenti dei corsi di studio afferenti al dipartimento;
 - c. una rappresentanza dei dottorandi e specializzandi rispettivamente dei corsi di dottorato e delle scuole di specializzazione afferenti al dipartimento;
 - d. una rappresentanza degli assegnisti di ricerca del dipartimento.
5. I rappresentanti di cui alla lettera a. del comma precedente durano in carica quattro anni accademici; quelli di cui alle lettere b., c., d. del medesimo comma durano in carica due anni accademici, rinnovabili per una sola volta consecutivamente.
6. Il numero e le modalità di elezione delle predette rappresentanze sono stabilite nel regolamento generale di ateneo.

Articolo 26 - La giunta del dipartimento

1. La giunta coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue funzioni ed esercita attività istruttoria su tutte le materie attribuite al consiglio del dipartimento.
2. La giunta delibera sulle materie ad essa espressamente delegate dal consiglio del dipartimento. La delibera con cui viene approvata la delega, assunta a maggioranza dei componenti del consiglio del dipartimento, definisce i criteri, la durata e i limiti della delega, il cui contenuto non può comunque

eccedere l'ordinaria amministrazione. Non possono in ogni caso essere delegate alla giunta le competenze espressamente attribuite al consiglio del dipartimento all'articolo 25, comma 2, ad eccezione di quelle di cui alle lettere i., m.

3. La giunta è composta dal direttore, dal vicedirettore, da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, da un rappresentante degli studenti, da un rappresentante dei dottorandi, specializzandi e assegnisti e da una componente docente, suddivisa in modo paritetico fra i professori ordinari, professori associati e ricercatori, comunque non inferiore a due rappresentanti per ciascuna categoria. Alle riunioni della giunta partecipa il responsabile amministrativo del dipartimento, senza diritto di voto, con funzioni di segretario verbalizzante.

4. La giunta viene eletta secondo modalità definite nel regolamento del dipartimento, in conformità con il regolamento generale di ateneo, entro un mese dall'insediamento del direttore e dura in carica per tutto il mandato dello stesso.

5. Le modalità di funzionamento della giunta sono definite nel regolamento del dipartimento.

Articolo 27 - Abrogato

Articolo 28 - La scuola interdipartimentale

1. Per il coordinamento e la razionalizzazione di attività didattiche due o più dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare riguardanti l'offerta didattica, possono proporre, a maggioranza dei componenti dei rispettivi consigli, l'istituzione di una struttura di raccordo denominata scuola. L'istituzione e l'attivazione della scuola è deliberata dal consiglio di amministrazione previo parere del senato accademico.

2. L'afferenza di un dipartimento a scuole già esistenti è deliberata, su proposta del relativo consiglio formulata a maggioranza dei suoi componenti, previo parere favorevole della scuola, dal consiglio di amministrazione previo parere del senato accademico.

3. Ove alle funzioni didattiche e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali, al fine di garantire l'inscindibilità di queste ultime con quelle di insegnamento e di ricerca, la scuola assume la responsabilità dei rapporti con il servizio sanitario nazionale, coordina le proposte dei dipartimenti in materia di didattica ed esprime un parere sulle proposte di questi ultimi in materia di programmazione delle risorse.

4. Il recesso di un dipartimento dalla scuola è deliberato, su proposta del relativo consiglio formulata a maggioranza dei suoi componenti, dal consiglio di amministrazione previo parere del senato accademico.

5. Il numero delle scuole non può essere superiore a dodici.

6. Ciascun dipartimento può far parte di una sola scuola, salvo il caso in cui, in relazione al numero e alla rilevanza degli insegnamenti di sua pertinenza, e sulla base di criteri definiti nel regolamento generale di ateneo, possa essere autorizzato dal consiglio di amministrazione, previo parere del senato accademico, a far parte di più scuole. In ogni caso, ai fini della possibilità di costituire una scuola, ciascun dipartimento può essere conteggiato una sola volta.

7. Sono organi della scuola:

- a. il consiglio;
- b. il presidente;
- c. la commissione paritetica docenti-studenti.

8. La scuola si dota di un proprio regolamento di funzionamento approvato dal relativo consiglio, trasmesso al senato accademico per i controlli previsti dall'articolo 46, ed è emanato con decreto del rettore.

9. L'istituzione di una scuola deve avvenire senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio di ateneo.

Articolo 29 - Il presidente della scuola

1. Il presidente rappresenta la scuola, ha funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento sulle attività della scuola, cura i rapporti con i direttori dei dipartimenti e con i presidenti dei corsi di studio

coinvolti, convoca e presiede il consiglio della scuola, ne attua le delibere, e fissa l'ordine del giorno delle relative riunioni.

2. Il presidente è eletto, a scrutinio segreto, dai componenti del consiglio, al suo interno, tra i professori ordinari a tempo pieno. Al primo turno di votazione il presidente è eletto a maggioranza dei componenti; al secondo turno di votazione il presidente è eletto a maggioranza assoluta dei votanti. Nel caso di mancata elezione alla seconda votazione si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più giovane d'età. Ogni turno di votazione è valido solo se vi abbia partecipato almeno la metà dei componenti del consiglio.

3. Il presidente è nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto per una sola volta consecutivamente.

4. Il presidente designa un vicepresidente, nominato con decreto del rettore, fra i professori a tempo pieno del consiglio della scuola, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza, e dura in carica per tutta la durata del mandato del presidente, salvo la previsione di un termine diverso.

Il vicepresidente è revocato con decreto del rettore su proposta del presidente.

Articolo 30 - Il consiglio della scuola

1. Il consiglio delibera in ordine al coordinamento e alla razionalizzazione delle attività didattiche con particolare riguardo alla gestione di servizi comuni e può proporre, sentiti o su iniziativa dei dipartimenti interessati, l'attivazione e la soppressione dei corsi di studio che riguardano i dipartimenti della scuola.

2. Qualora i dipartimenti coinvolti nella scuola svolgano funzioni assistenziali, il consiglio assume anche i compiti conseguenti, secondo le modalità e nei limiti concertati con la Regione Toscana, garantendo l'inscindibilità delle funzioni assistenziali dei docenti di materie cliniche da quelle di insegnamento e di ricerca.

3. Il consiglio è composto:

- a. dai direttori dei dipartimenti che fanno parte della scuola;
- b. da una rappresentanza - non superiore al dieci per cento dei componenti dei consigli dei dipartimenti della scuola - di docenti eletti tra i componenti delle giunte dei predetti dipartimenti, tra i presidenti dei corsi di studio che interessano i dipartimenti della scuola, nonché, ove di competenza, tra i responsabili delle attività assistenziali. I componenti di cui alla presente lettera durano in carica tre anni accademici e possono essere rieletti una sola volta consecutivamente;
- c. da una rappresentanza degli studenti in misura non inferiore al quindici per cento dei componenti del consiglio, eletti tra i rappresentanti degli studenti nei corsi di studio afferenti ai dipartimenti e coordinati dalla scuola. I componenti di cui alla presente lettera durano in carica due anni accademici e sono rieleggibili per una sola volta consecutivamente;
- d. nel caso della scuola di medicina, da una rappresentanza degli studenti delle scuole di specializzazione di area medica.

Articolo 31 - Abrogato

Articolo 32 - I corsi di studio

1. Ciascun corso di studio afferisce a un dipartimento che ne definisce e attua la programmazione didattica, anche in collaborazione con altri dipartimenti.

2. In casi particolari, definiti dal regolamento generale di ateneo, i corsi di studio possono afferire a più dipartimenti.

3. I corsi di studio attivati in convenzione con altri enti, ferma restando la loro afferenza a un dipartimento, possono essere gestiti da altre strutture esterne all'ateneo, previa approvazione del consiglio di amministrazione e del senato accademico.
4. L'afferenza del corso di studio è deliberata dal senato accademico, su proposta del consiglio del dipartimento, sentito il consiglio di corso di studio e il consiglio della scuola di riferimento, se costituita, e previo parere del consiglio di amministrazione.
5. L'istituzione, l'attivazione e la disattivazione di un corso di studio sono deliberate dal consiglio di amministrazione, su proposta dei consigli di dipartimento interessati, sentito il consiglio di corso di studio nel caso di disattivazione, e il consiglio della scuola di riferimento, se costituita, e previo parere del senato accademico.
6. Le procedure relative alla istituzione, ivi comprese le modalità di definizione della proposta, all'attivazione e alla disattivazione di un corso di studio sono disciplinate dal regolamento didattico di ateneo.
7. Sono organi del corso di studio il presidente e il consiglio.

Articolo 33 - Il presidente del corso di studio

1. Al presidente del corso di studio spetta:
 - a. convocare e presiedere il consiglio, coordinandone l'attività e provvedendo alla esecuzione delle relative deliberazioni;
 - b. adottare provvedimenti di urgenza su argomenti afferenti alle competenze del consiglio sottoponendoli allo stesso, per ratifica, nella prima adunanza successiva;
 - c. abrogato;
 - d. sovrintendere alle attività del corso di studio e vigilare, su eventuale delega del direttore del dipartimento, al regolare svolgimento delle stesse;
 - e. proporre al direttore del dipartimento la composizione della commissione per il conseguimento del titolo accademico e nominare le commissioni per gli esami dei singoli insegnamenti.
2. Il presidente esercita inoltre tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalla normativa vigente, dal presente statuto e dai regolamenti di ateneo.
3. Il presidente del corso di studio è eletto, a scrutinio segreto, tra i professori dell'ateneo in regime di impegno a tempo pieno che fanno parte del consiglio di corso di studio come definito dall'art. 34. Per corsi interuniversitari attivati in convenzione, sono eleggibili anche i professori di altri atenei in regime di impegno a tempo pieno appartenenti al consiglio stesso. Sono titolari dell'elettorato attivo tutti i componenti del consiglio di corso di studio.
4. L'elezione avviene a maggioranza degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nella seconda votazione. In caso di mancata elezione alla seconda votazione si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. Ogni turno di votazione è valido solo se vi abbia partecipato almeno la metà degli aventi diritto.
5. Il presidente designa un vicepresidente fra i professori e i ricercatori a tempo indeterminato del consiglio, in regime di impegno a tempo pieno, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza, e dura in carica per tutta la durata del mandato del presidente, salvo la previsione di un termine diverso.
Il vicepresidente può essere revocato con decreto del rettore su proposta del presidente.
6. Il presidente ed il vicepresidente sono nominati con decreto del rettore.
7. Il presidente entra in carica il 15 settembre; dura in carica tre anni ed è immediatamente rieleggibile per una sola volta.

Articolo 34 - Il consiglio del corso di studio

1. Le competenze del consiglio sono le seguenti:
 - a. organizzare e coordinare le attività di insegnamento per il conseguimento del titolo accademico relativo al corso di studio;

- b. esaminare e approvare i piani di studio proposti dagli studenti per il conseguimento del titolo accademico;
 - c. sperimentare nuove modalità didattiche, nei limiti previsti dalle disposizioni di legge;
 - d. avanzare proposte ai dipartimenti interessati per l'attribuzione di incarichi di insegnamento e l'attivazione di contratti, anche a titolo gratuito, ai fini della programmazione didattica;
 - e. monitorare l'andamento delle attività didattiche, i risultati conseguiti e le funzionalità dei servizi didattici disponibili, producendo la documentazione necessaria, sentito il parere della commissione didattica del corso di studio di cui all'art. 36;
 - f. avanzare richieste per il potenziamento e l'attivazione dei servizi didattici;
 - g. presentare ai consigli dei dipartimenti le proposte relative alla programmazione ed all'impiego delle risorse didattiche disponibili al fine di pervenire alla individuazione di una efficace offerta didattica;
 - h. formulare ai consigli dei dipartimenti interessati proposte e pareri in merito alle modifiche ordinamentali attinenti al corso di studio;
 - i. formulare al consiglio del dipartimento interessato proposte relative alla programmazione del personale docente per le esigenze didattiche del corso di studio;
 - l. proporre al consiglio del dipartimento il regolamento didattico del corso di studio;
 - m. abrogato;
 - n. deliberare, a richiesta degli interessati, sul riconoscimento degli studi compiuti e dei titoli conseguiti.
2. Il consiglio esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo statuto e dai regolamenti di ateneo.
3. La composizione del consiglio si rinnova ogni anno con decorrenza dal 15 settembre sulla base della programmazione didattica approvata annualmente, salvo quanto previsto dal comma 4bis secondo periodo, e comprende:
- a. i professori e ricercatori che svolgono attività didattica curriculare per almeno un modulo o un insegnamento nel corso di studio;
 - b. i professori e ricercatori che non rientrano in a. ma svolgono attività didattica curriculare per almeno 1 CFU nel corso di studio;
 - c. i docenti esterni responsabili didattici di un modulo o di un insegnamento;
 - d. per i corsi interuniversitari attivati in convenzione, i docenti appartenenti ad altri atenei che svolgono attività didattica curriculare per almeno 1 CFU nel corso di studio;
 - e. una rappresentanza studentesca così suddivisa:
 - i) nei corsi di laurea e nei corsi di laurea magistrale a ciclo unico pari a sei studenti, elevabile a otto qualora il numero totale degli iscritti sia superiore a mille;
 - ii) nei corsi di laurea magistrale pari a quattro studenti, elevabile a sei qualora il numero totale degli iscritti sia superiore a cinquecento. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni e sono rieleggibili per una sola volta consecutivamente.
- Il presidente di corso di studio può invitare a partecipare al consiglio, senza diritto di voto, coloro che collaborano alle attività didattiche integrative del corso.
4. I docenti di insegnamenti condivisi fra più corsi di studio fanno parte di tutti i relativi consigli, salvo che decidano di far parte soltanto di uno o più di questi, comunicando la scelta effettuata per iscritto a tutti i presidenti dei corsi di studio interessati. Per gli insegnamenti di un corso di studio che siano mutuati da altri corsi di studio, i relativi docenti possono partecipare, su propria richiesta o invito del consiglio, senza diritto di voto, alle riunioni dei relativi consigli.
- 4bis. Il mandato dei componenti del consiglio di corso di studio, risultante dall'ultima programmazione didattica approvata, decorre dal 15 settembre. Eventuali modifiche della programmazione didattica in corso d'anno producono effetto immediato sulla composizione del consiglio. Nel periodo intercorrente fra l'ultima approvazione della programmazione didattica e l'inizio del mandato del nuovo consiglio, i docenti membri di quest'ultimo hanno facoltà di partecipare alle riunioni del consiglio in carica, senza diritto di voto.

5. Partecipa alle riunioni del consiglio, senza diritto di voto, il funzionario amministrativo che svolge l'attività di coordinamento alla didattica presso il corso di studio.
6. Abrogato.
7. Nel primo anno di attivazione del corso di studio il relativo consiglio è nominato dal senato accademico su proposta dei consigli di dipartimento di afferenza del corso.

Articolo 35 - Il consiglio aggregato di corsi di studio

1. Due o più consigli di corso di studio afferenti ad uno stesso dipartimento, o a più dipartimenti ai sensi del precedente articolo 32, comma 2, sin dall'attivazione dei corsi possono proporre, a maggioranza dei propri componenti, ai dipartimenti di afferenza, di aggregarsi in un unico consiglio avente tutte le attribuzioni dei consigli che si aggregano. La delibera di aggregazione è adottata dai consigli dei dipartimenti di afferenza.
2. La revoca dell'aggregazione è adottata con le stesse modalità di cui al comma precedente.
- 2bis. Il consiglio aggregato di corsi di studio nomina un presidente sottoposto alle stesse regole di cui all'art. 33 per il presidente del corso di studio.
3. Il consiglio aggregato di corsi di studio è costituito dai componenti dei consigli dei corsi relativi.
4. Partecipano alle riunioni del consiglio, senza diritto di voto, i funzionari amministrativi che svolgono l'attività di supporto alla didattica presso i corsi di studio.
5. I rappresentanti degli studenti concludono il mandato anche nel caso in cui trasferiscano la propria iscrizione ad altro corso di studio il cui consiglio sia aggregato a quello del corso di studio di provenienza.

Articolo 36 - Le commissioni paritetiche

1. Nelle scuole interdipartimentali è istituita la commissione paritetica di docenti e studenti.
2. Nei dipartimenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, è istituita la commissione paritetica di docenti e studenti.
3. I dipartimenti afferenti a una scuola possono proporre di non istituire la propria commissione paritetica e di attribuirne le competenze, previa delibera del senato accademico, alla commissione paritetica della scuola.
4. Nei corsi di studio è istituita la commissione paritetica di docenti e studenti.
5. I consigli di corso di studio, sulla base del principio del buon andamento secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia, possono proporre al senato accademico di attribuire le competenze della commissione paritetica del corso di studio alla commissione paritetica del dipartimento. Il senato accademico delibera in merito, previo parere dei/l consigli/o dei/l dipartimenti/o interessati/o. Le modalità di attuazione di quanto sopra sono disciplinate dal regolamento generale di ateneo.
6. La commissione paritetica di cui ai commi precedenti è composta da un uguale numero di docenti e di rappresentanti degli studenti nel relativo consiglio.
7. Nel caso di consiglio aggregato, la commissione paritetica è costituita da rappresentanti degli studenti nel consiglio stesso e da un uguale numero di docenti.
8. Nella componente docente della commissione paritetica è compreso anche: il presidente della scuola nel caso di cui al comma 1, il direttore del dipartimento nel caso di cui al comma 2, il presidente del consiglio di corso di studio nei casi di cui ai commi 4 e 7, o un delegato degli stessi, con funzione di presidente della commissione stessa.
9. È compito della commissione paritetica:
 - a. svolgere un'attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei docenti;
 - b. individuare gli indicatori per la valutazione dei risultati delle predette attività;
 - c. formulare pareri sull'attivazione e sulla soppressione dei corsi di studio di sua competenza;
 - d. formulare pareri sui regolamenti e sugli ordinamenti dei corsi di studio di sua competenza;

- e. formulare pareri sulla coerenza fra gli obiettivi formativi delle attività formative e i crediti loro assegnati;
 - e.bis. formulare pareri sulla coerenza fra gli obiettivi formativi delle attività formative e gli obiettivi formativi specifici del corso di studio.
- 9bis. La commissione paritetica di dipartimento, ovvero della scuola, redige la relazione annuale sull'andamento delle attività didattiche, sulla base del monitoraggio di cui all'art. 34, comma 1, lettera e.
10. Nel regolamento generale di ateneo sono stabiliti il numero, la composizione, le modalità di individuazione dei componenti e il funzionamento della Commissione paritetica.

Articolo 37 - I dottorati di ricerca e le scuole di specializzazione

1. L'Università istituisce, anche d'intesa con altri atenei, corsi di dottorato di ricerca, di durata non inferiore a tre anni, al fine di fornire le competenze necessarie per esercitare attività di alta qualificazione scientifica e professionale. Più corsi di dottorato possono strutturarsi in scuole di dottorato.
2. L'Università istituisce, anche d'intesa con altri atenei, scuole di specializzazione che hanno l'obiettivo di fornire conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali. Tali scuole possono essere istituite esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione Europea.
3. L'organizzazione, l'afferenza, la composizione degli organi e le relative modalità di elezione, il funzionamento e la gestione delle scuole di specializzazione e dei corsi di dottorato sono disciplinati in conformità alla normativa vigente e a quanto stabilito nei regolamenti di ateneo e in quelli di ogni singola scuola di specializzazione o corso di dottorato.

Articolo 38 - Il Sistema Bibliotecario di Ateneo, il Sistema Museale di Ateneo e il Sistema Informatico di Ateneo

1. Il sistema bibliotecario di ateneo è un sistema unitario e coordinato delle strutture bibliotecarie e documentali dell'Università di Pisa preposte allo sviluppo, alla gestione, alla fruizione, alla valorizzazione e alla conservazione del patrimonio bibliografico e documentale. In particolare cura l'organizzazione dei servizi atti a favorire e promuovere l'accesso all'informazione bibliografica e la disseminazione della conoscenza attraverso le modalità tradizionali e mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie e il sostegno all'accesso aperto alla letteratura scientifica di ogni ambito disciplinare, in funzione dell'esigenza della ricerca, della didattica e delle attività degli organi amministrativi e di valutazione dell'ateneo. Il sistema bibliotecario di ateneo è costituito dalle biblioteche dell'Università e dall'archivio centrale di ateneo. L'elenco di dette biblioteche e le norme generali per il funzionamento e la loro interconnessione sono definiti nel regolamento generale di ateneo.
2. Il sistema museale di ateneo, istituito al fine di sostenere e coordinare le strutture museali nello svolgimento dei loro compiti istituzionali di ricerca scientifica, di didattica e di promozione della cultura, ha quale obiettivo l'integrazione progressiva del complesso dei musei e delle collezioni dell'ateneo, anche allo scopo di costruire un itinerario ideale che colleghi la memoria storica agli orizzonti attuali del sapere in una visione multidisciplinare, e l'ottimizzazione della gestione delle risorse. Il sistema museale di ateneo è costituito dai musei e dalle collezioni universitarie. L'elenco di detti musei e collezioni e le norme generali per il funzionamento e la loro interconnessione sono definite nel regolamento generale di ateneo.
3. Il sistema bibliotecario di ateneo e il sistema museale di ateneo definiscono quanto necessario ad assicurare il loro coordinamento. L'ateneo assicura ai sistemi bibliotecario e museale autonomia gestionale e amministrativa, da esercitarsi secondo le modalità previste nel regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
4. Il sistema informatico di ateneo è un sistema unitario e coordinato delle strutture informatiche preposte all'organizzazione, alla gestione ed allo sviluppo dei servizi informatici dell'ateneo. L'elenco di dette strutture e le norme generali per il loro funzionamento e le loro interconnessioni

sono definiti nel regolamento generale di ateneo. Il sistema informatico di ateneo e la competente struttura della direzione generale definiscono quanto necessario ad assicurare il loro coordinamento.

Articolo 39 - I centri, i consorzi universitari e gli organismi associativi

1. Il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, può deliberare la costituzione di centri interdipartimentali di formazione e/o ricerca per lo svolgimento di attività formative e/o di ricerca di interesse comune, oppure di rilevante impegno, anche finanziario, che si esplicino su progetti o programmi di durata pluriennale e che coinvolgano docenti afferenti a più dipartimenti.
2. Il consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico, può deliberare la costituzione di centri interdipartimentali di servizio per la predisposizione e la fornitura di servizi di interesse comune oppure per la gestione e l'utilizzazione di servizi ed apparecchiature complesse a carattere didattico o scientifico di uso e di interesse comune a più dipartimenti.
3. La proposta di istituzione dei centri di cui ai commi 1 e 2 è formulata dai dipartimenti interessati, i quali devono assicurare per il loro funzionamento le necessarie risorse finanziarie, di personale e logistiche.
4. È fatta salva la possibilità che i regolamenti dei dipartimenti prevedano la costituzione di centri dipartimentali per la gestione di particolari attività di formazione, di ricerca o di servizi. E' fatta inoltre salva la possibilità che i regolamenti dei sistemi prevedano la costituzione al loro interno di centri di servizio.
5. Per lo svolgimento di attività formative e/o di ricerca e/o di fornitura e gestione di servizi che interessino in via permanente l'intero ateneo il consiglio di amministrazione, anche su proposta del senato accademico, può istituire appositi centri di ateneo; in tal caso il consiglio di amministrazione nell'istituire detti centri può assegnare risorse logistiche, di personale e finanziarie. Alle strutture di cui al presente comma il consiglio di amministrazione può conferire autonomia gestionale e amministrativa da esercitarsi secondo le modalità previste nel regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Analoga disciplina si applica ai centri di cui ai commi 1 e 2 che il consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico, ritenga di valenza generale e permanente per l'ateneo. L'elenco delle strutture di cui al presente comma è contenuto nel regolamento generale di ateneo.
6. Per lo svolgimento di attività formative e di ricerca di comune interesse, ovvero per lo svolgimento in collaborazione di attività istituzionali o di attività di supporto, strumentali o comunque collegate ad esse di interesse comune, possono essere stabilite forme di collaborazione con altre università e/o enti pubblici e privati, attraverso la stipula di convenzioni ovvero la costituzione di centri interuniversitari e di consorzi di diritto pubblico.
7. Per le medesime finalità di cui al comma 6 l'Università può stipulare nei limiti consentiti dalla legge contratti associativi per la costituzione o l'acquisizione di partecipazioni in organismi di diritto privato, sempre che sia garantita in base alla legge medesima o a valido patto sociale la responsabilità limitata dell'Università.
8. Le procedure per la costituzione dei centri di cui al presente articolo e le norme generali per il loro funzionamento sono contenute nel regolamento generale di ateneo.
9. La stipulazione delle convenzioni e dei contratti di cui ai commi 6 e 7 è autorizzata, sentito il senato accademico, dal consiglio di amministrazione.

Titolo IV – Codice etico e procedimento disciplinare

Articolo 40 - Il codice etico

1. Il codice etico rappresenta la carta dei diritti e doveri morali dei componenti della comunità universitaria.
2. È approvato dal senato accademico a maggioranza dei suoi componenti, previo parere del consiglio di amministrazione, ed è emanato con decreto del rettore.

3. Sulle violazioni delle disposizioni contenute nel codice etico, qualora non ricadano nella competenza del collegio di disciplina, decide il senato accademico su proposta del rettore.
4. Il rettore, per lo svolgimento delle attività istruttorie relative alla violazione delle disposizioni di cui al comma precedente, si avvale della commissione etica di cui all'articolo 20bis.
5. Le sanzioni che possono essere inflitte sono: il richiamo riservato e il richiamo pubblico.
6. Il provvedimento di irrogazione del richiamo riservato è pubblicato sul sito dell'ateneo per estratto e quindi in forma anonima; il provvedimento di irrogazione del richiamo pubblico è pubblicato per esteso.
7. Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e tenere conto della reiterazione dei comportamenti.

Articolo 41 - Il procedimento disciplinare

1. L'iniziativa dell'azione disciplinare nei confronti dei docenti spetta al rettore, d'ufficio o su segnalazione scritta di soggetti interni o esterni all'Università. Per i procedimenti disciplinari nei confronti del rettore, l'iniziativa dell'azione disciplinare e le altre funzioni connesse di cui ai commi successivi, competono al decano dei professori ordinari dell'ateneo.
2. Per i fatti che possono essere oggetto della sanzione della censura, il rettore procede all'eventuale irrogazione udito il professore o il ricercatore sottoposto all'azione disciplinare.
3. Per i fatti che possono dar luogo all'irrogazione di sanzioni più gravi della censura, il rettore, entro trenta giorni dalla conoscenza dei fatti e udito il professore o il ricercatore sottoposto al procedimento, trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando una motivata proposta.
4. Il collegio di disciplina, uditi il rettore o un suo delegato, il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di fiducia, nonché l'eventuale denunciante, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, esprime parere sulla proposta avanzata dal rettore sia in relazione alla rilevanza dei fatti sul piano disciplinare sia con riguardo al tipo di sanzione da irrogare. Tale parere è tempestivamente trasmesso al consiglio di amministrazione per l'assunzione delle conseguenti deliberazioni.
5. Il rettore è tenuto a dare esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal collegio.
6. Il procedimento dinanzi al collegio di disciplina si informa al principio del giudizio fra pari e al rispetto del contraddittorio e in particolare deve garantire:
 - a. il rispetto del contraddittorio tra il denunciante e il docente sottoposto all'azione disciplinare;
 - b. il diritto di replica del docente sottoposto all'azione disciplinare con riguardo a tutti i fatti contestati;
 - c. il diritto del docente sottoposto all'azione di farsi assistere da un difensore di fiducia;
 - d. il diritto di accesso a tutte le fonti di prova da parte del docente sottoposto all'azione;
 - e. l'obbligo di motivazione delle proposte di sanzione e della deliberazione finale.
7. Entro trenta giorni dalla ricezione del parere del collegio di disciplina, il consiglio di amministrazione, con delibera adottata a maggioranza dei suoi componenti e senza la rappresentanza degli studenti, infligge la sanzione, ovvero dispone l'archiviazione del procedimento, conformemente al predetto parere. Il provvedimento è notificato alla parte soggetta al procedimento disciplinare.
8. Il procedimento si estingue ove la decisione non intervenga nel termine di centottanta giorni dalla data dell'avvio del procedimento. Tale termine è sospeso fino alla ricostituzione del collegio di disciplina ovvero del consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione di tali organi e ne sia impedito il regolare funzionamento, nonché, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, nel caso in cui il collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori.
9. Dell'emissione del provvedimento disciplinare viene data notizia alle parti interessate.
10. Le sanzioni che possono essere inflitte sono, ai sensi dell'articolo 87 del regio decreto n. 1592/1933, le seguenti: censura, sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino a un anno, destituzione senza perdita del diritto alla pensione o ad assegni.

11. Le sanzioni inflitte devono essere adeguate e proporzionate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze che hanno concorso a determinare l'infrazione.

12. Con riguardo ai comportamenti cui collegare le diverse sanzioni che possono essere irrogate si applica l'articolo 89, commi 1 e 2, del regio decreto n. 1592/1933.

Titolo V – Autonomia organizzativa, gestionale e regolamentare

Articolo 42 - Autonomia organizzativa e gestionale

1. Fermi restando i principi di pubblicità, di trasparenza e di separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e le funzioni gestionali, l'Università informa l'esercizio delle proprie funzioni amministrative, gestionali, organizzative e tecniche a criteri di economicità, di efficacia, efficienza e di semplificazione, uniformandosi alle disposizioni stabilite dalla vigente normativa e dai relativi regolamenti universitari di attuazione.

2. Il regolamento generale di ateneo, nel rispetto dei principi di cui al comma 1, individua gli indirizzi cui devono uniformarsi i criteri di organizzazione delle strutture amministrative e tecniche, sia dei servizi centrali di ateneo, sia dei servizi amministrativi e tecnici delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio definiti dal direttore generale.

3. Ai dirigenti e a coloro che sono investiti di poteri dirigenziali e gestionali, ai sensi del regolamento generale di ateneo, spettano le funzioni amministrative, gestionali e tecniche, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo, per lo svolgimento dei procedimenti ad essi assegnati dai regolamenti, rimanendo responsabili dei relativi risultati. Tali funzioni sono esercitate, nei limiti delle risorse disponibili, in conformità ai principi di cui al comma 1 ed in attuazione dei programmi e delle direttive fissate dagli organi di governo dell'Università e dagli organi collegiali delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio.

4. Ai sensi del regolamento generale di ateneo i dirigenti e coloro che sono investiti di poteri dirigenziali e gestionali collaborano con il direttore generale nell'osservanza delle rispettive competenze. Organizzano autonomamente il lavoro nelle strutture loro affidate per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, provvedendo alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali disponibili. In particolare verificano periodicamente il carico di lavoro e la produttività della loro struttura, individuano i responsabili dei procedimenti e assicurano il rispetto dei termini e degli altri adempimenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi.

5. L'incarico di direzione di strutture di livello dirigenziale è conferito, con provvedimento del direttore generale, a dirigenti di ruolo dell'Università di Pisa; esso può inoltre essere conferito con contratto a tempo determinato, ai soggetti indicati dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 nei limiti previsti dalla normativa stessa. La revoca degli incarichi dirigenziali è disposta con provvedimento motivato del direttore generale previa contestazione all'interessato, in caso di risultati negativi della gestione amministrativa, reiterata o grave inosservanza delle direttive degli organi di governo.

6. L'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo avviene secondo le modalità previste dalla legislazione statale e dalla regolamentazione interna di ateneo.

Articolo 43 - Regolamento generale di ateneo

1. Il regolamento generale di ateneo contiene le norme relative all'organizzazione generale dell'Università; le modalità di funzionamento del senato accademico e del consiglio di amministrazione; le procedure per la istituzione e la disattivazione delle strutture universitarie.

2. Esso contiene inoltre i criteri e le procedure per la definizione di atti di particolare rilevanza per l'ateneo, e le norme quadro per la predisposizione del regolamento del consiglio degli studenti e di quelli delle strutture.

3. Contiene inoltre la disciplina delle materie cui il presente statuto rinvia.

4. Il regolamento è approvato dal senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti.

Articolo 44 - Regolamento didattico di ateneo

1. Il regolamento didattico di ateneo definisce i titoli accademici rilasciati dall'Università e contiene in allegato gli ordinamenti dei corsi di studio attivati dalla stessa. Contiene inoltre le norme e le procedure che regolano l'istituzione, l'attivazione e disattivazione dei corsi, la programmazione e lo svolgimento delle attività didattiche e disciplina tutte le altre materie ad esso delegate dalla normativa vigente.

2. Il regolamento didattico è approvato dal senato accademico previo parere favorevole del consiglio di amministrazione.

Articolo 45 - Regolamento di ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

1. Il regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina i criteri di gestione e le procedure amministrative, finanziarie e contabili dell'Università. In esso sono anche specificate le strutture alle quali, oltre che ai dipartimenti, è attribuita autonomia di gestione.

2. Esso determina i limiti e le modalità di esercizio dell'autonomia contrattuale dei dipartimenti.

3. Il regolamento è approvato dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti.

Articolo 46 - Altri regolamenti

1. Tutti gli altri regolamenti, ove la legge o il presente statuto non li attribuisca alla competenza del senato accademico o del consiglio di amministrazione, sono approvati dalle strutture competenti.

2. Detti regolamenti sono comunque trasmessi al senato accademico, che esercita il controllo di legittimità e di merito con le modalità di cui al regolamento generale di ateneo.

Articolo 47 - Entrata in vigore e modifiche dei regolamenti

1. Tutti i regolamenti sono emanati con decreto del rettore e, salvo che sia diversamente disposto dal regolamento stesso, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nell'Albo Ufficiale Informatico di ateneo. Tutti i regolamenti sono altresì pubblicati sul sito dell'ateneo.

2. La modifica dei regolamenti segue le norme e le procedure previste dal presente statuto per la loro adozione.

TITOLO VI – Disposizioni comuni, transitorie e finali

Articolo 48 - Inizio dell'anno accademico

1. L'anno accademico ha inizio il 1° novembre; ai soli fini didattici l'anno accademico ha inizio alle date fissate dai consigli di dipartimento o dai consigli delle scuole ove istituite.

2. I mandati elettivi dei membri degli organi decorrono dall'inizio dell'anno accademico, ad eccezione del mandato del presidente di corso di studio che decorre dal 15 settembre. I mandati delle componenti studentesche in tutti gli organi dell'ateneo decorrono dall'inizio dell'anno accademico e hanno durata biennale, fatta eccezione per i rappresentanti nei consigli di corso di studio il cui mandato decorre dal 15 settembre. Con appositi regolamenti possono essere stabilite diverse decorrenze dei mandati delle rappresentanze degli studenti, dei dottorandi e specializzandi nei consigli degli organi.

Articolo 49 - Disciplina delle nomine

1. Le rappresentanze delle categorie interessate all'elezione nei diversi organi previsti dallo statuto sono elette con voto limitato. Ogni elettore può votare per non più di un terzo dei membri da eleggere, con arrotondamento all'intero superiore.

2. Le votazioni per le nomine elettive, negli organi collegiali sono valide se vi ha partecipato almeno il trenta per cento degli aventi diritto.

Le votazioni per le nomine elettive delle rappresentanze degli studenti iscritti ai corsi di studio, di dottorato di ricerca e alle scuole di specializzazione, sono valide se vi ha partecipato almeno il dieci per cento degli aventi diritto.

La mancata nomina di rappresentanti di una o più categorie non pregiudica la validità della composizione degli organi, purché il numero dei componenti sia pari alla metà più uno.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato di rettore, e dei responsabili eletti delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio dell'Università, ovvero entro trenta giorni dall'interruzione del mandato di quest'ultimi, il decano dei professori ordinari, rispettivamente dell'Università e della struttura interessata, fissa la data delle elezioni. Le elezioni devono concludersi entro la scadenza naturale del precedente mandato, oppure entro sessanta giorni dalla avvenuta interruzione dello stesso. Il primo turno elettorale deve svolgersi almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato. In caso di cessazione anticipata del mandato del rettore la riunione del corpo elettorale di cui all'articolo 12 deve essere tenuta entro trenta giorni dalla data di cessazione dalla carica, con esclusione dei giorni di vacanza accademica.

3bis. Le elezioni per il rinnovo del mandato di presidente di corso di studio si svolgono, di norma, dal 1° giugno al 30 luglio, previa indizione da parte del presidente in carica.

In caso di interruzione anticipata del mandato, il decano dei professori ordinari del consiglio fissa la data delle elezioni per il rinnovo della carica, che devono concludersi entro sessanta giorni.

4. Nei sei mesi precedenti la scadenza dei membri elettivi del senato accademico e del consiglio di amministrazione, il rettore indice le elezioni per il rinnovo delle cariche. Le elezioni devono svolgersi almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato.

5. Nel caso di impedimento o di assenza del titolare di una carica direttiva e del rispettivo vice subentra, per la sola ordinaria amministrazione, il decano dei professori ordinari del consiglio della struttura interessata. Qualora l'assenza o l'impedimento si protragga per un periodo superiore a tre mesi, il rettore dichiara con proprio decreto l'interruzione del mandato del titolare della carica direttiva e il decano provvede ad indire nuove elezioni. Nel caso di interruzione per qualsiasi causa del mandato del titolare della carica direttiva il decano subentra per la sola ordinaria amministrazione, fino alla nuova nomina.

6. Ai fini della eleggibilità, alle seguenti cariche, i candidati devono assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo: rettore, componente del senato accademico e del consiglio di amministrazione, direttore di dipartimento, presidente di scuola interdipartimentale.

7. Per tutti gli organi e le cariche per le quali è previsto il regime di impegno a tempo pieno, lo stesso deve essere posseduto all'atto della nomina e deve permanere, a pena di decadenza, per tutta la durata del mandato.

8. Chi intende essere eletto in un organo o ad una carica deve essere in possesso dei requisiti richiesti al momento delle elezioni, a pena di ineleggibilità. Inoltre tali requisiti devono essere mantenuti per tutta la durata del mandato, a pena di decadenza. Restano ferme le cause di esclusione dall'elettorato attivo e passivo previste nel regolamento generale di ateneo.

9. Salvo quanto diversamente previsto dal presente statuto, le cariche accademiche elettive hanno durata triennale e sono rinnovabili per una sola volta consecutivamente, fatta eccezione per le cariche di direttore della scuola di specializzazione e coordinatore del dottorato di ricerca. Un'ulteriore rielezione può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo di tempo pari almeno alla durata nominale del mandato.

10. Per il computo dei mandati, ai fini della ineleggibilità, il mandato interrotto è considerato indipendentemente dalla sua durata.

11. In caso di interruzione anticipata del mandato di membri elettivi e/o designati degli organi collegiali, il nuovo membro dura in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.

12. In caso di interruzione del mandato di rettore, di responsabile delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio e delle altre cariche monocratiche, la durata del mandato del nuovo eletto è ridotta, rispetto a quella prevista dallo statuto, della frazione di anno necessaria per far coincidere il

termine del mandato con la fine dell'anno accademico o con il 14 settembre nel caso di presidente di corso di studio.

12bis. Nel caso in cui l'inizio del mandato sia successivo all'inizio dell'anno accademico (o al 15 settembre nel caso dei presidenti di corso di studio), esso termina comunque il 31 ottobre (o il 14 settembre) dell'ultimo anno.

13. Le dimissioni del direttore di dipartimento, del presidente della scuola interdipartimentale e del presidente del consiglio di corso di studio sono presentate al rettore e contestualmente comunicate ai componenti dell'organo che ha proceduto alla nomina elettiva; il rettore, sentito il parere di questo organo, provvede in merito, ferma restando la possibilità dell'interessato di confermare irrevocabilmente le proprie dimissioni. Le dimissioni del rettore sono presentate al ministero e contestualmente comunicate ai componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

Articolo 50 - Incompatibilità

1. Ai sensi del presente articolo per carica si intende quella di rettore, di componente del senato accademico e del consiglio di amministrazione, di prorettore e delegato di cui all'art. 12, comma 2ter, di direttore di dipartimento, di presidente della scuola interdipartimentale, di direttore di centro di ateneo di cui all'art. 39, di presidente di Sistema di ateneo di cui all'art. 38.

2. Il rettore e i componenti del senato accademico e del consiglio di amministrazione non possono:

- a. ricoprire altre cariche, fatta eccezione per il rettore limitatamente al senato accademico e al consiglio di amministrazione e, per i direttori di dipartimento, limitatamente al senato accademico, qualora risultino eletti a farne parte;
- b. ricoprire la carica di rettore, far parte del consiglio di amministrazione, del senato accademico, del nucleo di valutazione o del collegio dei revisori dei conti anche di altre università, anche telematiche, o di istituti di istruzione superiore italiani o stranieri, pubblici o privati;
- c. ricoprire il ruolo di direttore di scuola di specializzazione e ogni altro incarico incompatibile ai sensi della normativa vigente.

3. Il prorettore vicario, i prorettori e i delegati di cui all'art. 12, comma 2ter, i direttori dei dipartimenti e dei centri di ateneo, i presidenti delle scuole interdipartimentali e i presidenti dei sistemi di ateneo non possono ricoprire un'altra carica di cui al comma 1.

4. Il rettore e i direttori dei dipartimenti non possono inoltre assumere la presidenza di corsi di studio e di dottorato.

5. In ogni caso non è possibile assumere la responsabilità di più strutture didattiche, scientifiche e di servizio della medesima tipologia.

6. Chi, ricoprendo una carica in un organo dell'università, è eletto a una carica incompatibile con la prima deve optare entro tre giorni per una delle due cariche.

7. Le cariche e il ruolo di dirigente amministrativo sono incompatibili con quella di membro del nucleo di valutazione di ateneo.

8. La carica di componente del collegio dei revisori dei conti non può essere conferita al personale dipendente dell'Università di Pisa.

Articolo 51 - Validità delle riunioni e delle deliberazioni

1. Le riunioni degli organi si svolgono in idoneo locale individuato dal presidente e le stesse possono svolgersi anche in via telematica secondo le modalità stabilite nei regolamenti di cui al comma 9 del presente articolo.

2. Le riunioni degli organi sono valide se:

- a. tutti i componenti sono stati convocati mediante comunicazione scritta personale, anche in forma telematica, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno e spedita, salvo casi di urgenza, almeno cinque giorni prima della riunione;
- b. sono presenti almeno la metà più uno, con arrotondamento in difetto, dei componenti.

3. Nel computo per la determinazione del numero legale di cui al precedente comma, lettera b, non si tiene conto, ad esclusione dei computi riguardanti il senato accademico e il consiglio di

amministrazione, di coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza e si tiene conto dei professori e ricercatori in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o in alternanza ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. n. 382/1980 soltanto se intervengono alla riunione.

4. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, nel computo per la determinazione del numero legale dei consigli di corso di studio si tiene conto dei docenti di cui all'art. 34, comma 3, lettere b., c., d. soltanto se intervengono alla riunione.

5. L'ordine del giorno è stabilito dal presidente e deve espressamente indicare le deliberazioni da assumere con maggioranza qualificata laddove prescritta. Nell'ordine del giorno devono essere anche inseriti gli argomenti la cui richiesta sia stata sottoscritta da almeno un quarto, arrotondato all'intero superiore, dei componenti del collegio.

6. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, salvo quando sia diversamente disposto. In caso di parità prevale il voto del presidente. Nel calcolo delle maggioranze si tiene conto dei professori e ricercatori in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità o in alternanza ai sensi dell'articolo 17 del D.P.R. n. 382/1980, soltanto se intervengono alla riunione. Coloro che esprimono voto di astensione devono essere considerati tra i presenti.

7. Le deliberazioni del senato accademico e del consiglio di amministrazione e degli altri organi collegiali sono assunte in composizione plenaria salvo i casi in cui la normativa vigente disponga diversamente.

In ogni caso, le deliberazioni del consiglio di dipartimento aventi ad oggetto le chiamate del personale docente sono assunte in composizione ristretta ai sensi della legislazione vigente. Sono altresì assunte in composizione ristretta le delibere sulle questioni riguardanti esclusivamente il merito scientifico dei docenti.

8. Nessuno può presenziare alla discussione né concorrere alla deliberazione delle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardano il coniuge, i parenti o affini entro il quarto grado.

9. Le modalità di funzionamento degli organi sono disciplinate nei relativi regolamenti.

Articolo 52 - Verbalizzazione

1. I verbali delle riunioni degli organi sono approvati, di norma, entro la seduta immediatamente successiva e devono essere firmati dal presidente e dal segretario della seduta.

2. Gli originali dei verbali sono conservati a cura della segreteria della presidenza o della direzione dell'organo.

3. Abrogato.

Articolo 53 - Modifiche di statuto

1. Le modifiche di statuto sono deliberate dal senato accademico con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione espresso a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

2. Proposte di modifiche allo statuto possono essere presentate anche dal consiglio di amministrazione e dai consigli di dipartimento. Il rettore, entro il termine di sessanta giorni, deve sottoporre le proposte presentate al senato accademico.

3. Le modifiche di statuto sono emanate dal rettore secondo le procedure previste dall'articolo 6, commi 9 e 10, della legge n. 168/1989.

4. Le modifiche all'allegata tabella di cui all'articolo 22, comma 14, contenente l'elenco dei dipartimenti, non costituiscono modifiche dello statuto.

Articolo 54 - Disposizioni transitorie

1. La composizione del senato accademico in carica alla data dell'entrata in vigore del presente statuto resta invariata fino alla naturale scadenza del mandato dei suoi componenti.

2. Fino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti di cui all'art. 13, comma 3, lettera c. del presente statuto, e per quanto applicabili, continuano ad avere efficacia i regolamenti attualmente vigenti.

3. In deroga a quanto disposto dall'art. 20, il collegio di disciplina in carica all'entrata in vigore del presente Statuto, mantiene invariata la propria composizione fino alla scadenza naturale del mandato dei suoi membri.

4. In fase di prima applicazione, il mandato dei presidenti di corso di studio in carica termina il 15 settembre dell'ultimo anno di mandato, secondo quanto disposto dall'art. 33, comma 7, con conseguente riduzione della durata del mandato indicata nel decreto di nomina.

5. In fase di prima applicazione, il mandato dei rappresentanti degli studenti nei corsi di studio in carica termina il 15 settembre dell'ultimo anno di mandato, secondo quanto disposto dall'art. 34, comma 3, lettera e., con conseguente riduzione della durata del mandato indicata nel decreto di nomina.

Articolo 55 - Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto rettorale di emanazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2. abrogato.

3. abrogato.

Settore culturale 1 - Scienze matematiche e informatiche, Scienze fisiche, Scienze della terra

Denominazione	Settori scientifico-disciplinari
Dipartimento di Matematica	MAT/01, MAT/02, MAT/03, MAT/04, MAT/05, MAT/06, MAT/07, MAT/08, MAT/09
Dipartimento di Informatica	INF/01, MAT/08, MAT/09
Dipartimento di Fisica	FIS/01, FIS/02, FIS/03, FIS/04, FIS/05, FIS/07, FIS/08
Dipartimento di Scienze della terra	GEO/01, GEO/02, GEO/03, GEO/04, GEO/05, GEO/06, GEO/07, GEO/08, GEO/09, GEO/10, GEO/11, GEO/12

Settore culturale 2 - Scienze chimiche, Scienze biologiche, Scienze agrarie e Scienze del farmaco

Denominazione	Settori scientifico-disciplinari
Dipartimento di Chimica e chimica industriale	CHIM/01, CHIM/02, CHIM/03, CHIM/04, CHIM/05, CHIM/06, CHIM/07, CHIM/10, CHIM/11, CHIM/12
Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e agro- ambientali	BIO/01, BIO/02, BIO/03, BIO/04, BIO/05 AGR/01, AGR/02, AGR/03, AGR/04, AGR/05, AGR/06, AGR/07, AGR/08, AGR/09, AGR/10, AGR/11, AGR/12, AGR/13, AGR/14, AGR/15, AGR/16, AGR/17, AGR/18, AGR/19, AGR/20 IUS/03 SECS-S/01
Dipartimento di Biologia	BIO/01, BIO/02, BIO/03, BIO/04, BIO/05, BIO/06, BIO/07, BIO/08, BIO/09, BIO/10, BIO/11, BIO/18, BIO/19 MED/42
Dipartimento di Farmacia	BIO/09, BIO/10, BIO/11, BIO/12, BIO/13, BIO/14, BIO/15 CHIM/01, CHIM/03, CHIM/06, CHIM/08, CHIM/09, CHIM/10

Settore culturale 3 - Scienze mediche e Scienze veterinarie

Denominazione	Settori scientifico-disciplinari
Dipartimento di Scienze veterinarie	AGR/01, AGR/02, AGR/10, AGR/17, AGR/18, AGR/19, AGR/20 BIO/05, BIO/10 VET/01, VET/02, VET/03, VET/04, VET/05, VET/06, VET/07, VET/08, VET/09, VET/10
Dipartimento di Patologia chirurgica, medica, molecolare e dell'area critica	MED/08, MED/09, MED/10, MED/11, MED/18, MED/20, MED/21, MED/23, MED/24, MED/25, MED/27, MED/28, MED/29, MED/30, MED/31, MED/32, MED/36, MED/41, MED/43, MED/48 BIO/10, BIO/11, BIO/12 M-FIL/02 M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/03, M-PSI/04, M-PSI/05, M-PSI/06, M-PSI/07, M-PSI/08
Dipartimento di Medicina clinica e sperimentale	BIO/12, BIO/13, BIO/14, BIO/17 MED/01, MED/06, MED/09, MED/12, MED/13, MED/14, MED/15, MED/16, MED/17, MED/25, MED/26, MED/32, MED/35, MED/38, MED/39, MED/40, MED/45, MED/49 M-EDF/01, M-EDF/02
Dipartimento di Ricerca traslazionale e delle nuove tecnologie in medicina e chirurgia	BIO/09, BIO/11, BIO/14, BIO/16 MED/02, MED/03, MED/04, MED/05, MED/06, MED/07, MED/08, MED/11, MED/12, MED/18, MED/19, MED/22, MED/24, MED/27, MED/33, MED/34, MED/36, MED/37, MED/42, MED/43, MED/44, MED/46, MED/50 VET/06

Settore culturale 4 - Ingegneria civile e architettura, Ingegneria industriale e dell'informazione

Denominazione	Settori scientifico-disciplinari
Dipartimento di Ingegneria dell'informazione	ING-INF/01, ING-INF/02, ING-INF/03, ING-INF/04, ING-INF/05, ING-INF/06 ING-IND/34
Dipartimento di Ingegneria dell'energia, dei sistemi, del territorio e delle costruzioni	ING-IND/08, ING-IND/09, ING-IND/10, ING-IND/11, ING-IND/12, ING-IND/31, ING-IND/32, ING-IND/33, ING-IND/35 ING-INF/07 ICAR/01, ICAR/02, ICAR/03, ICAR/10, ICAR/13, ICAR/14, ICAR/17, ICAR/18, ICAR/19, ICAR/20
Dipartimento di Ingegneria civile e industriale	ING-IND/03, ING-IND/04, ING-IND/05, ING-IND/06, ING-IND/07, ING-IND/13, ING-IND/14, ING-IND/15, ING-IND/16, ING-IND/17, ING-IND/18, ING-IND/19, ING-IND/20, ING-IND/21, ING-IND/22, ING-IND/24, ING-IND/25, ING-IND/26, ING-IND/27, ING-IND/34 CHIM/07 ICAR/04, ICAR/05, ICAR/06, ICAR/07, ICAR/08, ICAR/09, ICAR/22

Settore culturale 5 - Scienze dell'antichità, filologico-letterarie, storico-artistiche, Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche, psicologiche

Denominazione	Settori scientifico-disciplinari
Dipartimento di Civiltà e forme del sapere	L-ANT/01, L-ANT/02, L-ANT/03, L-ANT/05, L-ANT/06, L-ANT/07, L-ANT/08, L-ANT/09, L-ANT/10 L-ART/01, L-ART/02, L-ART/03, L-ART/ 04, L-ART/05, L-ART/06, L-ART/ 07 L-OR/01, L-OR/02, L-OR/04, L-OR/05, L-OR/ 07, L-OR/08, L-OR/10, L-OR/12, L-OR/ 13, L- OR/14, L-OR/18, L-OR/19, L-OR/23 M-DEA/01 M-GGR/01, M-GGR/02 M-FIL/01, M-FIL/02, M-FIL/03, M-FIL/, 04, M-FIL/05, M- FIL/06, M-FIL/07, M-FIL/08 M-PED/03 M-STO/01, M-STO/02, M-STO/03, M-STO/04, M-STO/05, M-STO/06, M-STO/08, M-STO/09 L-FIL-LET/01, L-FIL-LET/07 M-PSI/01 SECS-P/04, SECS-P/12 SPS/01, SPS/02, SPS/03, SPS/05, SPS/13, SPS/14
Dipartimento di Filologia, letteratura e linguistica	L-LIN/01, L-LIN/02, L-LIN/03, L-LIN/04, L-LIN/05, L-LIN/06, L-LIN/07, L-LIN/08, L-LIN/09, L-LIN/10, L-LIN/11, L-LIN/12, L-LIN/13, L-LIN/14, L-LIN/15, L-LIN/17, L-LIN/21 L-FIL-LETT/01, L-FIL-LETT/02, L-FIL-LETT/04, L-FIL-LETT/05, L-FIL-LETT/08, L-FIL-LETT/09, L-FIL-LETT/10, L-FIL-LETT/11, L-FIL-LETT/12, L-FIL-LETT/13, L-FIL-LETT/14, L-FIL-LETT/15 L-OR/12 L-ART/07 L-ANT/05

Settore culturale 6 - Scienze giuridiche, Scienze economiche e statistiche, Scienze politiche e sociali

Denominazione	Settori scientifico-disciplinari
Dipartimento di Scienze politiche	SPS/01, SPS/02, SPS/03, SPS/04, SPS/05, SPS/06, SPS/07, SPS/08, SPS/09, SPS/10, SPS/11, SPS/12, SPS/13, SPS/14 IUS/01, IUS/04, IUS/05, IUS/07, IUS/08, IUS/09, IUS/10, IUS/13, IUS/14, IUS/21 M-STO/02, M-STO/03, M-STO/04 M-PSI/01, M-PSI/05 SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/03, SECS-P/04, SECS-P/06, SECS-P/07, SECS-P/10, SECS-P/12 SECS-S/01, SECS-S/04, SECS-S/05 M-GGR/01
Dipartimento di Giurisprudenza	IUS/01, IUS/02, IUS/03, IUS/04, IUS/05, IUS/06, IUS/07, IUS/08, IUS/09, IUS/10, IUS/11, IUS/12, IUS/13, IUS/14, IUS/15, IUS/16, IUS/17, IUS/18, IUS/19, IUS/20, IUS/21 SECS-P/01, SECS-P/03, SECS-P/04, SECS-P/07, SECS-P/10
Dipartimento di Economia e management	IUS/04 SECS-P/01, SECS-P/02, SECS-P/03, SECS-P/04, SECS-P/05, SECS-P/06, SECS-P/07, SECS-P/08, SECS-P/09, SECS-P/10, SECS-P/11, SECS-P/12, SECS-P/13 SECS-S/01, SECS-S/02, SECS-S/03, SECS-S/04, SECS-S/05, SECS-S/06



Regolamento Generale di Ateneo

[D.R. n. 1443/2020 del 5 ottobre 2020 - Modifiche](#)
[D.R. n. 610/2017 del 27 aprile 2017 - Modifiche](#)
[D.R. n. 766/2015 del 15 giugno 2015 - Modifiche](#)
[D.R. n. 1210/2014 del 13 novembre 2014 - Modifiche](#)
[D.R. n. 635/2014 del 12 giugno 2014 - Modifiche](#)
[D.R. n. 1108/2013 del 5 agosto 2013 - Emanazione](#)

[Indice](#)

[Titolo I - Finalità](#)

[Articolo 1 - Oggetto](#)
[Articolo 2 - Definizioni](#)

[Titolo II - Disciplina elettorale](#) [Capo I - Norme comuni](#)

[Articolo 3 - Indizione delle elezioni](#)
[Articolo 4 - Sistema e modalità di voto](#)
[Articolo 5 - Elettorato attivo e passivo](#)
[Articolo 6 - Elenchi degli aventi diritto al voto](#)
[Articolo 7 - Commissione elettorale centrale](#)
[Articolo 8 - Commissione di seggio](#)
[Articolo 9 - Pubblicazione dei risultati elettorali](#)
[Articolo 10 - Modalità di nomina delle rappresentanze](#)
[Articolo 11 - Incompatibilità](#)
[Articolo 12 - Reclami](#)
[Articolo 13 - Decadenza dalla carica](#)
[Articolo 14 - Rieleleggibilità](#)
[Articolo 15 - Propaganda elettorale](#)

[Capo II - Elezioni del Rettore](#)

[Articolo 16 - Oggetto e sistema elettorale](#)
[Articolo 17 - Termini della procedura elettorale](#)
[Articolo 18 - Elettorato attivo e passivo](#)
[Articolo 19 - Candidature](#)
[Articolo 20 - Svolgimento delle elezioni](#)
[Articolo 21 - Commissione di seggio](#)
[Articolo 22 - Nomina e mandato](#)
[Articolo 23 - Decadenza dalla carica e sostituzione](#)

[Articolo 24 - Reclami](#)

[Capo III - Elezioni delle rappresentanze del personale docente e tecnico-amministrativo nel Senato accademico](#)

[Articolo 25 - Oggetto e sistema elettorale](#)

[Articolo 26 - Termini della procedura elettorale](#)

[Articolo 27 - Elettorado attivo e passivo](#)

[Articolo 28 - Candidature](#)

[Articolo 29 - Preferenze esprimibili](#)

[Articolo 30 - Mancata presentazione di candidature](#)

[Articolo 31 - *Quorum* per la validità delle elezioni](#)

[Articolo 32 - Risultati elettorali](#)

[Articolo 33 - Mandato](#)

[Articolo 34 - Decadenza dalla carica e sostituzioni](#)

[Capo IV - Elezioni dei componenti interni e designazione dei componenti esterni del Consiglio di Amministrazione](#)

[Articolo 35 - Oggetto e sistema elettorale e di designazione](#)

[Articolo 36 - Termini della procedura elettorale](#)

[Articolo 37 - Elettorado attivo e passivo](#)

[Articolo 38 - Preferenze esprimibili](#)

[Articolo 39 - *Quorum* per la validità delle elezioni](#)

[Articolo 40 - Risultati elettorali](#)

[Articolo 41 - Mandato](#)

[Articolo 42 - Decadenza dalla carica e sostituzioni](#)

[Capo IV *bis* - Elezione dei componenti interni del Collegio di disciplina](#)

[Articolo 42 *-bis* - Oggetto e sistema elettorale](#)

[Articolo 42 *-ter* - Elettorado attivo e passivo](#)

[Articolo 42 *-quater* - Preferenze esprimibili](#)

[Articolo 42 *-quinqies* - *Quorum* per la validità delle elezioni](#)

[Articolo 42 *-sexies* - Risultati elettorali](#)

[Articolo 42 *-septies* - Mandato](#)

[Capo V - Disciplina per le elezioni delle rappresentanze studentesche](#)

[Articolo 43 - Oggetto](#)

[Articolo 44 - Rappresentanze](#)

[Articolo 45 - Elettorado attivo e passivo](#)

[Articolo 46 - Elenchi dei votanti](#)

[Articolo 47 - Sistema elettorale](#)

[Articolo 48 - Presentazione delle liste elettorali](#)

[Articolo 49 - Rappresentanti di lista](#)

[Articolo 50 - Propaganda](#)

[Articolo 51 - Svolgimento delle elezioni](#)

[Articolo 52 - Modalità di voto](#)
[Articolo 53 - Casi di nullità nelle operazioni di voto in modalità cartacea](#)
[Articolo 54 - *Quorum* per la validità delle elezioni](#)
[Articolo 55 - Commissioni di seggio](#)
[Articolo 56 - Operazioni di voto in modalità cartacea](#)
[Articolo 56 -*bis* - Operazioni di voto in modalità digitale](#)
[Articolo 57 - Scrutinio](#)
[Articolo 58 - Risultati elettorali](#)
[Articolo 59 - Rappresentanza nel Nucleo di valutazione](#)
[Articolo 60 - Mandato](#)
[Articolo 60 -*bis* - Corsi di nuova istituzione](#)
[Articolo 61- Incompatibilità](#)
[Articolo 62 - Decadenza dalla carica e sostituzioni](#)
[Articolo 63 - Reclami](#)

[Capo VI - Elezioni componenti Commissioni scientifiche di area](#)

[Articolo 64 - Oggetto e sistema elettorale](#)
[Articolo 65 - Elettorato attivo e passivo](#)
[Articolo 66 - Elenchi degli eleggibili](#)
[Articolo 67 - Preferenze esprimibili](#)
[Articolo 68 - *Quorum* per la validità delle elezioni](#)
[Articolo 69 - Risultati elettorali](#)
[Articolo 70 - Mandato](#)
[Articolo 71 - Incompatibilità](#)
[Articolo 72 - Decadenza dalla carica e sostituzioni](#)

[Capo VII - Elezioni rappresentanti nel consiglio di dipartimento \(personale tecnico-amministrativo, dottorandi e specializzandi, assegnisti di ricerca\)](#)

[Articolo 73 - Oggetto e sistema elettorale](#)
[Articolo 74 - Elettorato attivo e passivo](#)
[Articolo 75 - Rappresentanze](#)
[Articolo 76 - Candidature e *quorum* di validità della votazione](#)
[Articolo 77 - Preferenze esprimibili](#)
[Articolo 78 - Modalità di voto](#)
[Articolo 79 - Risultati elettorali](#)
[Articolo 80 - Mandato](#)
[Articolo 81 - Decadenza dalla carica e sostituzioni](#)

[Titolo II *bis* - Assemblee studentesche](#)
[Articolo 81 -*bis* - Assemblee di dipartimento, di scuola e di Ateneo](#)

[Titolo III - Organi collegiali](#)

[Capo I - Senato accademico e Consiglio di Amministrazione - Commissioni miste](#)

[Articolo 82 - Calendario delle adunanze](#)
[Articolo 83 - Convocazione e ordine del giorno](#)

[Articolo 84 - Schema di deliberazione](#)
[Articolo 85 - Validità delle sedute](#)
[Articolo 86 - Poteri del presidente](#)
[Articolo 87 - Funzioni di segretario verbalizzante](#)
[Articolo 88 - Diritto di iniziativa](#)
[Articolo 89 - Interrogazione](#)
[Articolo 90 - Mozione](#)
[Articolo 91 - Proposta di delibera](#)
[Articolo 92 - Emendamento](#)
[Articolo 93 - Diritto di informazione, diritto di accesso e dovere di segretezza](#)
[Articolo 94 - Decadenza](#)
[Articolo 95 - Partecipazione alle sedute](#)
[Articolo 96 - Comunicazioni](#)
[Articolo 97 - Discussione e modalità di voto](#)
[Articolo 98 - Esecutività delle deliberazioni](#)
[Articolo 99 - Verbale delle sedute](#)
[Articolo 100 - Pubblicità degli atti](#)
[Articolo 101 - Commissioni permanenti Senato accademico e Consiglio di Amministrazione](#)
[Articolo 102 - Altre commissioni](#)
[Articolo 103 - Composizione delle commissioni permanenti](#)
[Articolo 104 - Funzioni del presidente](#)
[Articolo 105 - Decadenza](#)
[Articolo 106 - Segreteria di supporto](#)

[Capo II - Commissioni scientifiche di area: composizione e funzionamento](#)

[Articolo 107 - Oggetto e finalità](#)
[Articolo 108 - Composizione](#)
[Articolo 109 - Presidente e segretario](#)
[Articolo 110 - Convocazione](#)
[Articolo 111 - Validità delle riunioni e deliberazioni](#)

[Capo III - Commissioni paritetiche](#)

[Articolo 112 - Numero, composizione e modalità di individuazione dei componenti della commissione paritetica del dipartimento, della commissione paritetica della scuola, della commissione paritetica del corso di studio](#)

[Capo IV - Norme quadro per la predisposizione del Regolamento di funzionamento del Consiglio degli studenti e per la costituzione e funzionamento del Comitato Unico di Garanzia](#)

[Articolo 113 - Regolamento del Consiglio degli studenti](#)
[Articolo 114 - Regolamento Comitato Unico di Garanzia](#)

[Titolo III *bis* - Sedute degli organi collegiali](#)

[Articolo 114 -*bis* - Modalità di svolgimento delle sedute degli organi collegiali](#)

Titolo IV - Strutture didattiche, scientifiche e di servizio

Articolo 115 - Oggetto

Capo I - Dipartimenti

Articolo 116 - Il dipartimento

Articolo 117 - Procedura per l'istituzione e la disattivazione del dipartimento

Articolo 118 - Modifica dei settori scientifico-disciplinari

Articolo 119 - Afferenza del personale docente al dipartimento

Articolo 120 - Corsi di studio interdipartimentali

Articolo 121 - Norme quadro per la predisposizione del regolamento di funzionamento del dipartimento

Capo II - Scuole interdipartimentali

Articolo 122 - Scuole interdipartimentali

Articolo 123 - Procedura per l'istituzione e la disattivazione della scuola

Articolo 124 - Norme quadro per la predisposizione del regolamento di funzionamento della scuola

Capo III - Centri

Sezione I - Centri di Ateneo

Articolo 125 - Tipologie

Articolo 126 - Procedura per l'istituzione e la disattivazione del centro di ricerca, formazione e servizi

Articolo 126 -bis - Procedura per l'istituzione e la disattivazione del centro esclusivamente di servizi

Articolo 127 - Organi del centro di ricerca, formazione e servizi

Articolo 127 -bis - Organi del centro esclusivamente di servizi

Articolo 128 - Verifica attività del centro

Articolo 129 - Norme quadro per la predisposizione del regolamento di funzionamento del centro

Sezione II - Centri interdipartimentali

Articolo 130 - Tipologie

Articolo 131 - Procedura per l'istituzione e la disattivazione del centro

Articolo 132 - Modalità per adesione e recesso dal centro

Articolo 133 - Organi del centro

Articolo 134 - Norme quadro per la predisposizione del regolamento di funzionamento del centro

Articolo 135 - Eventuale attribuzione dell'autonomia gestionale e amministrativa

Sezione III - Altri centri e organismi associativi

Articolo 136 - Centri interuniversitari, consorzi e altri organismi associativi

Titolo V - Sistemi di Ateneo

[Articolo 137 - Oggetto](#)

[Capo I – Sistema Bibliotecario di Ateneo](#)

[Articolo 138 - Sistema Bibliotecario di Ateneo \(SBA\)](#)

[Articolo 139 - Organi](#)

[Articolo 140 - Il presidente](#)

[Articolo 141 - Il Comitato di indirizzo e controllo](#)

[Articolo 142 - Organizzazione dello SBA](#)

[Articolo 143 - Il coordinatore organizzativo dello SBA](#)

[Articolo 143 -bis - Comitato tecnico](#)

[Articolo 144 - Il polo bibliotecario](#)

[Articolo 145 - Organi del polo](#)

[Articolo 146 - Responsabile bibliotecario di polo](#)

[Articolo 147 - Norma di coordinamento - abrogato](#)

[Capo II - Sistema Museale](#)

[Articolo 148 - Sistema Museale di Ateneo \(SMA\)](#)

[Articolo 149 - Organi](#)

[Articolo 150 - Il presidente](#)

[Articolo 151 - Il comitato di indirizzo e di controllo](#)

[Articolo 152 - Organizzazione dello SMA](#)

[Articolo 153 - Il coordinatore organizzativo dello SMA](#)

[Articolo 154 - I musei](#)

[Articolo 155 - I Direttori di museo](#)

[Articolo 156 - Responsabile museale](#)

[Articolo 157 - Norma di coordinamento](#)

[Capo III - Sistema Informatico di Ateneo \(SIA\)](#)

[Articolo 158 - Sistema Informatico di Ateneo \(SIA\)](#)

[Articolo 159 - Organi](#)

[Articolo 160 - Il presidente](#)

[Articolo 161 - Il comitato](#)

[Articolo 161 -bis - Qualità dei servizi](#)

[Articolo 162 - Organizzazione del SIA](#)

[Articolo 163 - Il coordinatore organizzativo del SID - abrogato](#)

[Articolo 164 - Il polo informatico – abrogato](#)

[Articolo 165 - Organi del polo - abrogato](#)

[Articolo 166 - Responsabile informatico di polo - abrogato](#)

[Articolo 167 - Norma di coordinamento](#)

[Titolo VI - Controllo regolamenti delle strutture](#)

[Articolo 168 - Procedura di controllo](#)

[Titolo VII - Norme relative all'organizzazione dei servizi amministrativi e tecnici](#)

Capo I - Organizzazione interna

Articolo 169 - Oggetto

Articolo 170 - Indirizzi per l'organizzazione dell'apparato tecnico-amministrativo

Articolo 171 - Fabbisogno personale tecnico-amministrativo

Capo II - Struttura interistituzionale con Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana (AOUP)

Articolo 172 - Struttura interistituzionale con AOUP

Titolo VIII - Norme transitorie e finali

Articolo 173 - Norme transitorie - abrogato

Articolo 174 - Pubblicità ed entrata in vigore - abrogato

Allegati:

Allegato 1 - Aree disciplinari e rispettivi settori scientifico-disciplinari

Titolo I Finalità

Articolo 1 Oggetto

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 43 dello statuto di Ateneo, il presente Regolamento contiene le norme relative all'organizzazione generale dell'Università di Pisa; in particolare contiene la disciplina elettorale relativa agli organi centrali di governo e agli altri organi collegiali, le norme relative alle modalità di funzionamento del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione, le procedure per l'istituzione e la disattivazione delle strutture universitarie, i criteri e le procedure per la definizione di atti di particolare rilevanza per l'Ateneo cui lo statuto rinvia.

Articolo 2 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
- a) per “università”, l'Università di Pisa;
 - b) per “statuto”, lo statuto dell'Università di Pisa;
 - c) con l'espressione “personale docente” o “docenti”, i professori ordinari, i professori associati e i ricercatori universitari;
 - d) con il termine “ricercatori”, i ricercatori a tempo indeterminato e determinato, ove non diversamente precisato;
 - e) con il termine “personale tecnico amministrativo” anche i collaboratori ed esperti linguistici.

Titolo II Disciplina elettorale

Capo I Norme comuni

Articolo 3 Indizione delle elezioni

1. Le elezioni di cui al presente Titolo sono indette con decreto del Rettore ad eccezione di quelle di cui ai successivi Capo II, Capo VII, art. 73, comma 1, lett. a), b) e c), per le quali si applicano le disposizioni particolari ivi previste.
2. Le elezioni, ad eccezione di quelle di cui al Capo V e VII del presente Titolo, sono indette nei sei mesi precedenti la data di scadenza del mandato e devono concludersi entro la scadenza naturale del precedente mandato, salvo quanto previsto dall'art. 49, comma 3, dello statuto per l'ipotesi di interruzione del mandato.
3. Nel provvedimento di indizione è riportato il calendario elettorale con indicazione di tutti i termini inerenti alle varie fasi della procedura, nonché la modalità di espressione del voto secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 3, lett. e).
4. Il provvedimento di indizione è pubblicato nell'Albo Ufficiale Informatico di Ateneo ed è inoltre consultabile nel sito web dell'università.

Articolo 4 Sistema e modalità di voto

1. Il voto è personale e segreto.
2. Le elezioni di cui al presente Titolo si svolgono di norma tramite procedura digitale.
- 2.bis. In caso di procedura digitale, le modalità informatiche di votazione avvengono mediante sistemi che garantiscono anonimato, integrità e segretezza del voto, nel rispetto della normativa vigente in materia e dei principi dello statuto d'Ateneo.
3. Ferme restando le disposizioni particolari di cui alle singole discipline elettorali, le operazioni di voto si svolgono secondo le seguenti modalità:
 - a) accertamento dell'iscrizione del nominativo dell'elettore nel registro dei votanti;
 - b) accertamento dell'identità personale dell'elettore, mediante verifica di idoneo documento di riconoscimento o conoscenza personale da parte di almeno uno dei componenti del seggio o, in remoto, con riconoscimento tramite credenziali digitali e interazione video con procedura digitale;
 - c) consegna all'elettore a mano del certificato elettorale nominativo sigillato o abilitazione al voto tramite sistema informatico accessibile con le credenziali digitali, o, nel caso di procedura non digitale, consegna di una o più schede e della matita copiativa o della penna per l'espressione del voto;
 - d) apposizione della firma dell'elettore sul registro dei votanti comprovante l'avvenuta consegna del certificato elettorale o di una o più schede, o acquisizione automatica del dato digitale da parte del sistema;
 - e) espressione del voto secondo le modalità previste dalla procedura adottata:
 - I. in caso di procedura digitale in presenza, apertura da parte dell'elettore nella propria postazione del proprio certificato e inserimento delle credenziali di accesso al sistema di voto contenute nel certificato; espressione del voto mediante una o più preferenze tra i candidati a seconda della tipologia di elezione o eventuale "scheda bianca" o l'opzione di rinuncia al voto. Il sistema non consente l'espressione di voto per persone che non sono inserite nell'elenco, né la possibilità di rendere nullo il voto. Al fine di terminare la sessione di voto all'elettore è richiesta un'ulteriore esplicita conferma della propria volontà, a seguito della quale l'espressione di voto non è più modificabile né revocabile;
 - I.bis. in caso di procedura digitale in remoto, le modalità informatiche di votazione sono stabilite in apposito Protocollo tecnico approvato dal Senato. Al fine di agevolare e semplificare le operazioni di voto, la procedura digitale in remoto può essere prevista anche come modalità aggiuntiva alla procedura digitale in presenza;
 - II. in caso di procedura cartacea, espressione del voto e consegna di una o più schede chiuse a uno dei componenti del seggio per l'introduzione nell'apposita urna alla presenza dell'elettore; annotazione sul registro dei votanti, da parte di uno dei componenti del seggio, dell'avvenuta votazione e contestuale restituzione all'elettore del documento di riconoscimento.
- 3.bis. Le modalità di espressione del voto di cui alla lett. e) del comma precedente sono indicate dall'ufficio elettorale dell'Ateneo e richiamate nel provvedimento di indizione.
4. I registri dei votanti non sono consultabili dai soggetti esterni alla commissione di seggio.

Articolo 5 Elettorato attivo e passivo

1. L'individuazione dell'elettorato attivo e passivo per ciascuna tipologia di elezione è stabilita dalle disposizioni contenute nei successivi Capi II, III, IV, IV *bis*, V, VI e VII del presente Titolo.
2. I requisiti per l'esercizio del diritto di voto devono essere posseduti alla data indicata nel

provvedimento di indizione, salvo quanto diversamente previsto.

3. È escluso dall'elettorato passivo:

- a) il personale docente che si trova in regime di aspettativa, congedo, alternanza e fuori ruolo nei casi previsti dalla legge;
- b) il personale tecnico amministrativo comandato o in aspettativa obbligatoria.

4. Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo coloro che sono sospesi dal servizio a seguito di sentenza di condanna passata in giudicato o di provvedimento disciplinare o che sono sospesi cautelativamente perché assoggettati a procedimento penale o disciplinare.

5. Ai fini dell'eleggibilità coloro che si candidano alle cariche accademiche di Rettore, membro di Senato e di Consiglio di Amministrazione, Direttore di dipartimento, Presidente di scuola interdipartimentale, devono assicurare un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.

6. Nelle candidature e nella composizione degli organi collegiali deve essere promossa l'equilibrata rappresentanza di genere.

Articolo 6

Elenchi degli aventi diritto al voto

1. Ove le elezioni si svolgano con la procedura digitale gli elenchi provvisori degli aventi diritto al voto sono pubblicati sul sito web dell'Ateneo almeno venti giorni prima della data fissata per la votazione.

2. Gli elenchi definitivi degli aventi diritto al voto sono pubblicati, con le modalità di cui al comma 1, il settimo giorno precedente la data fissata per la votazione. Eventuali errori materiali possono essere rilevati e sanati fino al termine delle votazioni.

3. Per le elezioni di cui al Capo V e Capo VII del presente Titolo trovano applicazione le discipline specifiche ivi previste.

Articolo 7

Commissione elettorale centrale

1. Alle operazioni elettorali sovrintende la commissione elettorale centrale, nominata con decreto rettorale, con il compito di svolgere le funzioni di controllo e verifica della correttezza di tutte le operazioni elettorali, di decidere su eventuali reclami, ai sensi del successivo art. 12 del presente Capo, di dirimere le questioni interpretative in materia elettorale con particolare riferimento all'applicazione della presente disciplina e del provvedimento d'indizione.

1.bis. La commissione è nominata con decreto del Rettore e dura in carica quattro anni.

2. La commissione elettorale centrale comunica inoltre i risultati elettorali definitivi delle elezioni studentesche di cui al Capo V.

Articolo 8

Commissione di seggio

1. Ferme restando le disposizioni particolari di cui alle singole discipline elettorali e al Protocollo tecnico relativo al voto da remoto, per ogni elezione è costituita una commissione di seggio composta da personale dell'Università e nominata con decreto rettorale, su proposta del Direttore generale. Il decreto individua il presidente e il segretario.

2. La commissione di seggio è inoltre supportata da funzionari esperti delle procedure elettorali e delle procedure digitali di votazione. Ove la procedura elettorale si svolga con il sistema del voto

telematico, la commissione deve essere costituita almeno sette giorni prima della data fissata per le elezioni. Il personale tecnico-amministrativo componente la commissione di seggio o a supporto della stessa svolge funzione di vigilanza per il corretto svolgimento della procedura elettorale all'interno del seggio stesso.

3. Non può far parte della commissione di seggio chi si presenta come candidato.

4. Per la validità delle operazioni elettorali deve essere presente almeno la maggioranza dei componenti la commissione, tra cui il presidente o il segretario.

5. Delle operazioni elettorali è redatto apposito verbale dalla commissione di seggio, sottoscritto dal presidente e dal segretario.

6. Al termine delle operazioni elettorali il presidente di seggio provvede a inviare tutti gli atti relativi alla votazione per l'adozione degli atti consequenziali al Rettore, al decano nel caso di elezioni del Rettore, o alla commissione elettorale centrale nel caso di elezioni delle rappresentanze studentesche.

Articolo 9

Pubblicazione dei risultati elettorali

1. I risultati elettorali sono pubblicati nell'Albo Ufficiale Informatico e sul sito web di Ateneo.

Articolo 10

Modalità di nomina delle rappresentanze

1. La nomina delle rappresentanze di cui ai successivi Capi III, IV, IV *bis*, V, VI del presente Titolo è disposta con decreto rettorale, fatta eccezione per le rappresentanze studentesche nei consigli dei corsi di studio la cui nomina avviene con provvedimento del presidente del corso e per le rappresentanze di cui all'art. 73, comma 1, lett. a), b) e c), la cui nomina avviene con provvedimento del direttore del dipartimento.

Articolo 11

Incompatibilità

1. Fatto salvo quanto previsto dalle singole discipline elettorali di cui ai successivi Capi del presente Titolo, per i casi di incompatibilità si rinvia a quanto previsto dall'art. 50 dello statuto e dalla normativa vigente in materia.

Articolo 12

Reclami

1. Fatto salvo quanto diversamente previsto dal successivo Capo II e Capo V del presente Titolo, i reclami concernenti le operazioni elettorali, compresi quelli relativi ad eventuali omissioni o indebite inclusioni che risultino negli elenchi dei votanti di cui al precedente art. 6, devono essere presentati alla Commissione elettorale centrale entro sette giorni dall'atto conclusivo della fase del procedimento elettorale a cui si riferiscono.

2. I termini per i reclami decorrono dalla data in cui gli atti conclusivi sono resi pubblici ovvero sono comunicati agli interessati.

3. Sui reclami decide, nei tre giorni successivi alla loro ricezione, la commissione elettorale centrale, dandone immediata notifica agli interessati.

4. Avverso le decisioni della commissione è ammesso, entro tre giorni dal ricevimento delle relative notifiche, ulteriore ricorso al Rettore, il quale decide in via definitiva nei tre giorni successivi e, comunque, in tempo utile per la definizione del procedimento.

5. Sono legittimati a proporre reclamo avverso le operazioni elettorali relative allo scrutinio, alla proclamazione degli eletti e alle conseguenti nomine, gli elettori che hanno partecipato alle votazioni stesse.

Articolo 13 Decadenza dalla carica

1. I requisiti richiesti al momento delle elezioni devono essere mantenuti per tutta la durata del mandato, pena la decadenza dalla carica.
2. Per le cariche per le quali la normativa di Ateneo prevede la formazione di una graduatoria, in caso di rinuncia alla nomina, di dimissioni dalla carica, di trasferimento in altra sede, di dimissioni dal servizio, di completamento del ciclo di studi e di rinuncia agli studi relativamente alle rappresentanze studentesche, o per qualsiasi altra causa di decadenza, subentra il primo dei non eletti della graduatoria stessa, definita secondo le modalità previste nelle singole discipline elettorali e ferme restando le disposizioni particolari ivi previste.
3. La norma di cui al precedente comma 2 si applica qualora la decadenza si verifichi nel corso della prima metà del mandato. Qualora la decadenza si verifichi nel periodo successivo, le strutture didattiche, scientifiche e di servizio possono prevedere nei rispettivi regolamenti di procedere alla sostituzione dei decaduti dalla carica a seguito di elezioni suppletive.

Articolo 14 Rieleggibilità

1. Il mandato dell'eletto ad una carica è rinnovabile per una sola volta consecutivamente, fatte salve le eccezioni previste nello statuto.
2. Ai fini della rieleggibilità a una carica, un'ulteriore rielezione può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo di tempo pari almeno alla durata nominale del mandato.

Articolo 15 Propaganda elettorale

1. La propaganda elettorale si svolge nel rispetto delle libertà di manifestazione, di opinione e del pensiero. A tal fine l'Università assicura a tutti i candidati, compatibilmente con il regolare svolgimento delle attività istituzionali, condizioni paritarie di partecipazione alla competizione elettorale, ivi compresa la possibilità di tenere assemblee in locali idonei e di fare uso della posta interna e delle mailing-list dell'Ateneo. Resta ferma la disciplina specifica prevista per le elezioni delle rappresentanze studentesche di cui al successivo Capo V.

Capo II Elezioni del Rettore

Articolo 16 Oggetto e sistema elettorale

1. Ai sensi dell'art. 12, comma 16, dello statuto, il presente Capo disciplina le elezioni del Rettore.
2. La procedura per l'elezione del Rettore si svolge, in forma digitale, sulla base della presentazione

di candidature ufficiali, in uno o più turni di votazione, secondo le modalità di cui ai successivi articoli.

Articolo 17 Termini della procedura elettorale

1. La procedura elettorale di cui al presente Capo è indetta con provvedimento del decano dei professori ordinari dell'Università e deve essere completata entro sessanta giorni dalla data della riunione del corpo elettorale indicata nel provvedimento di indizione.
2. Il primo turno elettorale deve svolgersi almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato e comunque in termini tali da consentire l'inizio naturale del mandato.
3. In caso di cessazione anticipata del mandato del Rettore, la riunione del corpo elettorale deve essere tenuta entro trenta giorni dalla data di cessazione dalla carica, con esclusione dei giorni di vacanza accademica.

Articolo 18 Elettorato attivo e passivo

1. L'elettorato attivo spetta:
 - a) ai professori in ruolo;
 - b) ai ricercatori a tempo indeterminato;
 - c) ai ricercatori junior a tempo determinato di cui alla lett. a), comma 3, dell'art. 24 della Legge n. 240/2010;
 - d) ai ricercatori senior a tempo determinato di cui alla lett. b), comma 3, dell'art. 24 della Legge n. 240/2010;
 - e) al personale tecnico-amministrativo a tempo indeterminato;
 - f) ai rappresentanti degli studenti e dei dottorandi nel Consiglio di Amministrazione, nel Senato accademico e nei consigli di dipartimento.
2. L'elettorato passivo spetta a tutti i professori ordinari a tempo pieno in servizio presso le università italiane.
3. Restano ferme le cause di esclusione dall'elettorato attivo e passivo di cui all'art. 5 del Capo I del presente Titolo.

Articolo 19 Candidature

1. Le candidature alla carica di Rettore devono essere presentate ufficialmente nel corso di un'apposita riunione del corpo elettorale, convocata e presieduta dal decano, da tenersi antecedentemente al primo turno elettorale.
2. Ciascuna candidatura deve essere successivamente formalizzata presso l'ufficio competente per le procedure elettorali nei termini indicati nel provvedimento di indizione, mediante apposita dichiarazione sottoscritta dall'interessato. La candidatura è considerata valida solo se è sottoscritta da un minimo di sessanta fino ad un massimo di ottanta elettori. Una volta raggiunto il numero massimo di sottoscrizioni consentito, non ne possono essere apposte ulteriori. La candidatura rimane valida anche in caso di ripetizione del primo turno, mantenendo invariate le sottoscrizioni a sostegno della candidatura medesima. Le firme apposte dagli elettori di cui all'art. 18, comma 1, lett. c) e lett. e), sono ponderate, ai fini del conteggio finale delle sottoscrizioni valide di sostegno alla candidatura, secondo quanto previsto dal successivo art. 20, commi 6 e 7. Ogni elettore può sottoscrivere una sola candidatura, salvo che il

candidato per il quale è stata effettuata la prima sottoscrizione l'abbia nel frattempo ritirata. Le candidature e le firme di sostegno, depositate presso l'ufficio competente per le procedure elettorali, sono rese pubbliche sul sito web dell'Ateneo.

3. In caso di ripetizione del primo turno di votazione, il decano convoca e presiede una nuova riunione del corpo elettorale nel corso della quale possono essere presentate nuove candidature con le modalità di cui ai precedenti commi; in tale riunione un candidato può ritirare ufficialmente la propria candidatura presentando al decano stesso una dichiarazione di rinuncia scritta.

Articolo 20 Svolgimento delle elezioni

1. La procedura per l'elezione del Rettore si svolge secondo le modalità indicate ai commi seguenti.

2. Nel primo turno di votazione il Rettore è eletto a maggioranza assoluta dei voti esprimibili. Il primo turno di votazione è valido se risulta espresso almeno il venti per cento dei voti esprimibili e se vi sono candidati ammessi al secondo turno. Sono ammessi al secondo turno i candidati che abbiano riportato almeno il dieci per cento dei voti esprimibili. Solo nel caso in cui un candidato abbia riportato almeno il venti per cento dei voti esprimibili è ammesso al secondo turno anche in assenza di altri candidati ammissibili.

3. Nel secondo turno di votazione il Rettore è eletto a maggioranza assoluta dei voti espressi.

In caso di mancata elezione e purché la somma dei voti ottenuti dai due candidati maggiormente votati nel secondo turno superi il cinquanta per cento dei voti espressi, si procede al ballottaggio tra i due candidati maggiormente votati con le modalità di cui ai successivi commi. Se non si realizzano i presupposti per il ballottaggio, la procedura elettorale è ripetuta dal primo turno, possono essere presentate nuove candidature con le modalità di cui all'art. 19 e si procede a una nuova votazione con le modalità di cui al presente articolo.

4. Il ballottaggio è considerato valido qualunque sia il numero dei votanti e risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti.

5. A parità dei voti tra due candidati, partecipa al ballottaggio o è dichiarato eletto il candidato più anziano in ruolo o, in caso di ulteriore parità, il più giovane d'età.

6. Il voto degli elettori di cui all'art. 18, comma 1, lett. c), ai fini sia del *quorum* di validità dei turni di votazione sia della maggioranza richiesta per l'elezione, è ponderato nella misura di un voto ogni due voti espressi, con arrotondamento al multiplo superiore.

7. Il voto degli elettori di cui all'art. 18, comma 1, lett. e), ad eccezione dei rappresentanti in Senato accademico e in Consiglio di Amministrazione che hanno voto pieno, viene ponderato nella misura di un voto ogni sei voti espressi, con arrotondamento al multiplo più vicino a quello superiore, ai fini sia del *quorum* di validità dei turni di votazione, sia della maggioranza richiesta per l'elezione.

8. Il calcolo dei voti esprimibili è effettuato sommando al numero degli elettori di cui all'art. 18, comma 1, lett. a), b), d), e) – limitatamente ai rappresentanti in Senato accademico e in Consiglio di Amministrazione – e f), il numero degli elettori di cui alla lett. c) del medesimo articolo, diviso per due e arrotondato all'intero superiore, nonché il numero degli elettori di cui alla lett. e) del medesimo articolo, diviso per sei e arrotondato all'intero superiore. Il numero dei voti espressi è calcolato, sommando al numero dei voti di preferenza il numero delle schede bianche, ponderato secondo quanto previsto ai precedenti commi 6 e 7.

Articolo 21 Commissione di seggio

1. La commissione di seggio è nominata con provvedimento del decano fra coloro che hanno l'elettorato attivo in rappresentanza di tutte le categorie dell'Ateneo. In particolare, essa è composta

da:

- a) un professore ordinario, con funzioni di presidente;
- b) un professore associato;
- c) un ricercatore;
- d) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo;
- e) uno studente o un dottorando.

Articolo 22 Nomina e mandato

1. Il Rettore è nominato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca e dura in carica per un unico mandato di sei anni, non rinnovabile.
2. Qualora risulti eletto un professore appartenente ad altro Ateneo, trova applicazione quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lett. c), della Legge 240/2010.

Articolo 23 Decadenza dalla carica e sostituzione

1. Le dimissioni dalla carica di Rettore sono presentate al Ministro e contestualmente comunicate al Senato accademico e al Consiglio di Amministrazione.
2. In caso di cessazione dalla carica di Rettore per qualsiasi altra causa comunque determinatasi, il decano dei professori ordinari del Senato accademico subentra al Rettore per lo svolgimento dell'attività di ordinaria amministrazione, fino all'espletamento di nuove elezioni. Nel caso in cui il decano subentrato presenti la candidatura a Rettore, decade automaticamente dall'ufficio acquisito e gli subentra il professore ordinario del Senato accademico con maggiore anzianità nel ruolo.

Articolo 24 Reclami

1. I reclami concernenti le operazioni elettorali devono essere presentati al decano entro il termine di tre giorni lavorativi dall'atto conclusivo della fase del procedimento elettorale a cui si riferiscono, ad eccezione dei reclami avverso eventuali omissioni o indebite inclusioni che risultino dall'elenco provvisorio degli aventi diritto al voto, che devono essere segnalate al decano entro dieci giorni dalla data di pubblicazione degli elenchi medesimi.
2. I termini per i reclami decorrono dalla data in cui gli atti conclusivi sono resi pubblici secondo le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.
3. Sui reclami decide, nei due giorni successivi alla loro ricezione, la Commissione elettorale centrale dandone immediata notificazione all'interessato.
4. Sono legittimati a proporre reclamo contro le operazioni elettorali relative allo scrutinio, alla proclamazione degli eletti ed alle conseguenti nomine, gli elettori che hanno partecipato alle votazioni stesse.

Capo III Elezioni delle rappresentanze del personale docente e tecnico amministrativo nel Senato accademico

Articolo 25
Oggetto e sistema elettorale

1. Ai sensi dell'art. 13, comma 19, dello statuto, il presente Capo disciplina le elezioni delle seguenti rappresentanze nel Senato accademico:
 - a) diciotto docenti a tempo pieno, eletti tra i professori e i ricercatori a tempo indeterminato, in numero di tre per ciascuno dei sei settori culturali in cui sono inquadrati i dipartimenti, in base all'allegato di cui all'art. 22, comma 14, dello statuto. Dei suddetti tre rappresentanti per ogni settore culturale uno deve essere un Direttore di dipartimento; i restanti due devono essere professori di fasce diverse oppure un professore e un ricercatore;
 - a.bis) un rappresentante dei ricercatori a tempo determinato, senior o junior, in regime di tempo pieno;
 - b) due componenti in rappresentanza del personale tecnico amministrativo in ruolo.
2. Le elezioni delle rappresentanze di cui al comma 1 si svolgono, con procedura digitale, in unico turno sulla base della presentazione di candidature ufficiali.

Articolo 26
Termine della procedura elettorale

1. Le elezioni delle rappresentanze di cui al presente Capo devono svolgersi almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato.

Articolo 27
Elettorato attivo e passivo

1. Per l'elezione della rappresentanza di cui all'art. 25, comma 1, lett. a), il numero dei collegi elettorali nei quali è suddiviso il personale docente è pari al numero dei settori culturali di cui al medesimo articolo. Per ciascun settore culturale l'elettorato attivo spetta a tutti i professori e a tutti i ricercatori a tempo indeterminato, riuniti in un unico collegio elettorale, afferenti ai dipartimenti compresi nel settore culturale di riferimento e in servizio alla data di emanazione del provvedimento con cui sono indette le elezioni.

L'elettorato passivo spetta, per ciascun settore culturale:

 - a) ai direttori dei dipartimenti ricompresi nel settore culturale interessato, per l'elezione della rappresentanza dei direttori;
 - b) ai professori e ai ricercatori a tempo indeterminato in regime di tempo pieno afferenti ai dipartimenti ricompresi nel settore culturale interessato con esclusione di coloro che ricoprono la carica di Direttore di dipartimento, per l'elezione della restante rappresentanza del personale docente.
- 1.bis. Per l'elezione della rappresentanza di cui all'art. 25, comma 1, lett. a bis):
 - a) l'elettorato attivo spetta a tutti i ricercatori senior e junior, in servizio alla data di emanazione del provvedimento con cui sono indette le elezioni;
 - b) l'elettorato passivo spetta a tutti i ricercatori senior e junior, in servizio a tempo pieno alla data di emanazione del provvedimento con cui sono indette le elezioni.
2. Per l'elezione della rappresentanza di cui all'art. 25, comma 1, lett. b), l'elettorato attivo spetta a tutto il personale tecnico amministrativo, assunto a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto non inferiore a due anni in servizio alla data di emanazione del provvedimento con cui sono indette le elezioni. L'elettorato passivo spetta al personale tecnico amministrativo in servizio a tempo indeterminato alla data di emanazione del provvedimento con cui sono indette le elezioni.

3. Restano ferme le cause di esclusione dall'elettorato attivo e passivo di cui all'art. 5 del Capo I del presente Titolo.

4. Non sono eleggibili coloro che abbiano ricoperto le suddette cariche negli ultimi due mandati precedenti l'elezione.

Articolo 28

Candidature

1. Le candidature per l'elezione delle rappresentanze di cui all'art. 25, lett. a), a *bis*) e b), devono essere presentate ufficialmente in un'apposita riunione del rispettivo collegio elettorale, da tenersi almeno venti giorni prima della data fissata per le votazioni.

2. Per l'elezione dei componenti di cui all'art. 25, lett. a), devono essere presentate, per ciascun settore culturale, candidature distinte nel rispetto di quanto previsto dall'art. 27, comma 1, lett. a) e b).

3. Per i collegi elettorali di cui all'art. 27, comma 1, del presente Capo, la riunione di ciascun collegio elettorale dei settori culturali è convocata e presieduta dal decano dei direttori dei relativi dipartimenti afferenti. Per i ricercatori a tempo determinato, la riunione del collegio elettorale è convocata e presieduta dal Rettore o da un suo delegato. Per il personale tecnico-amministrativo la riunione del collegio elettorale è convocata e presieduta dal Direttore generale.

4. Le candidature presentate nelle riunioni dei collegi elettorali devono essere successivamente perfezionate con una delle seguenti modalità:

a) il candidato può presentarsi direttamente presso l'ufficio competente per i procedimenti elettorali per sottoscrivere e depositare la propria candidatura, munito di un documento di riconoscimento, demandando all'ufficio la raccolta delle relative sottoscrizioni di sostegno. Gli elettori che intendono sostenere la candidatura con la propria sottoscrizione sono tenuti a presentarsi presso la stessa sede e

con le stesse modalità sopra indicate;

b) il candidato può provvedere personalmente alla raccolta delle sottoscrizioni di sostegno alla propria candidatura, previo accertamento dell'identità dei sostenitori firmatari, e alla loro presentazione contestualmente alla dichiarazione di candidatura, utilizzando la modulistica reperibile sul sito web dell'Ateneo. L'operazione di presentazione della documentazione può essere effettuata da altra persona appositamente delegata dal candidato, purché munita della copia di un documento d'identità dello stesso.

5. In entrambi i casi ciascuna dichiarazione di candidatura deve essere sottoscritta, a pena di nullità, da almeno dieci elettori facenti parte dello stesso collegio elettorale del candidato.

Ciascun elettore non può sottoscrivere, a pena di nullità delle sottoscrizioni, più di una candidatura per ciascuna votazione. Dopo il relativo controllo sulla loro regolarità, le candidature ufficiali sono pubblicate sul sito web dell'Ateneo.

Articolo 29

Preferenze esprimibili

1. L'elezione della componente di cui all'art. 25, comma 1, lett. a), avviene, per ciascun settore culturale, attraverso due distinte espressioni di voto: una riservata all'elezione dei direttori di dipartimento e una riservata all'elezione dei docenti che non ricoprono tale carica.

2. In ogni caso per ciascuna espressione di voto, ogni elettore può esprimere una sola preferenza.

Articolo 30
Mancata presentazione di candidature

1. La mancata presentazione di candidature per ciascuna componente, nei modi e termini di cui all'art. 28, non comporta la riapertura della procedura elettorale, non dà luogo ad alcuna sostituzione con candidati appartenenti ad altra categoria, né pregiudica la validità della composizione dell'organo, purché il numero dei componenti dello stesso sia pari almeno alla metà più uno.

Articolo 31
Quorum per la validità delle elezioni

1. Le elezioni sono valide se vi ha partecipato almeno il 30% degli aventi diritto.
2. Se in uno o più dei collegi elettorali non è raggiunto il *quorum* richiesto, la votazione è ripetuta nei dodici mesi successivi alla conclusione del procedimento elettorale.
3. La mancata designazione di rappresentanti per ciascuna specifica componente, così come individuate all'art. 25, lett. a), a *bis*) e b), non pregiudica la validità della composizione dell'organo, purché il numero dei componenti sia pari almeno alla metà più uno.

Articolo 32
Risultati elettorali

1. Per ogni collegio elettorale risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti di preferenza, fermo restando che per l'elezione della rappresentanza di cui all'art. 25, comma 1, lett. a), sono predisposte due distinte graduatorie, una per la componente rappresentativa dei direttori di dipartimento, l'altra per la componente rappresentativa dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato che non ricoprono tale carica, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2.
2. Per la componente rappresentativa dei docenti di cui all'art. 25, comma 1, lett. a) che non ricoprono la carica di Direttore di dipartimento, gli eletti devono essere professori di fasce diverse oppure un professore e un ricercatore a tempo indeterminato. Qualora i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti siano entrambi professori della stessa fascia o entrambi ricercatori a tempo indeterminato, il secondo in ordine di graduatoria non risulta eletto con scorrimento della graduatoria fino a quando non si possa rispettare la condizione di cui sopra. In caso di esaurimento della graduatoria, la mancata designazione del secondo non pregiudica la validità della composizione del Senato accademico; in ogni caso il Rettore provvede ad indire nuove elezioni, salvo che la *vacatio* si verifichi nei sei mesi precedenti la scadenza naturale del mandato.
3. In caso di parità di voti di preferenza tra due o più candidati, risulta eletto colui che ha la maggiore anzianità di servizio presso l'università e, a parità anche di anzianità di servizio, il più giovane d'età, prescindendo dalla categoria di appartenenza degli interessati.

Articolo 33
Mandato

1. Il mandato dei componenti di cui alle lett. a) e b) dell'art. 25 dura quattro anni accademici ed è rinnovabile una sola volta consecutivamente; il mandato del rappresentante dei ricercatori a tempo determinato dura due anni accademici, è rinnovabile una sola volta consecutivamente e termina comunque al cessare del rapporto in essere con l'Università.

2. Ove ricorra l'ipotesi di cui all'art. 31, comma 2, gli eletti durano in carica fino alla scadenza del mandato delle altre componenti rappresentative, fermo restando quanto previsto dal comma 1 per i ricercatori a tempo determinato.

Articolo 34 Decadenza dalla carica e Sostituzioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 13 del Capo I del presente Titolo, costituisce motivo di decadenza dalla carica per la componente di cui all'art. 25, comma 1, lett. a) il passaggio, in corso di mandato, dal ruolo di ricercatore a tempo indeterminato a quello di professore ovvero dal ruolo di professore associato a quello di professore ordinario, qualora la nuova posizione acquisita dall'interessato sia in contrasto con quanto disposto dall'art. 32, comma 2 del presente Capo. È causa di decadenza dalla carica per la componente di cui all'art. 25, comma 1, lett. a *bis*) il passaggio, in corso di mandato, dal ruolo di ricercatore a tempo determinato a quello di professore. Costituisce inoltre motivo di decadenza la cessazione, per qualunque causa, dalla carica di Direttore di dipartimento. Costituisce altresì motivo di decadenza per tutte le componenti di cui allo stesso art. 25, comma 1, lett. a), a *bis*) e b), la mancata partecipazione con regolarità alle sedute dell'organo, secondo quanto previsto all'art. 94 del Capo I del Titolo III del presente Regolamento.

2. Ove ricorra l'ipotesi di cui al comma 1:

- l'eletto per la componente di cui all'art. 25, comma 1, lett. a), viene sostituito con il primo dei non eletti, attingendo dalla graduatoria predisposta ai sensi dell'art. 32, fatto salvo quanto stabilito dal medesimo art. 32, comma 2, del presente capo. Nel caso in cui non vi siano altri candidati utilmente collocati in graduatoria, il Rettore provvede ad indire nuove elezioni, salvo che la *vacatio* si verifichi nei sei mesi precedenti la scadenza naturale del mandato;

- gli eletti per le componenti di cui all'art. 25, comma 1, lett. a *bis*) e b), vengono sostituiti con il primo dei non eletti attingendo dalla rispettiva graduatoria predisposta ai sensi dell'art. 32. Nel caso non vi siano altri candidati utilmente collocati nella relativa graduatoria, il Rettore provvede ad indire nuove elezioni, salvo che la *vacatio* si verifichi nei sei mesi precedenti la scadenza naturale del mandato.

3. I sostituti rimangono in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.

Capo IV Elezione dei componenti interni e designazione dei componenti esterni del Consiglio di Amministrazione

Articolo 35 Oggetto e sistema elettorale e di designazione

1. Ai sensi dell'art. 4, comma 9, dello statuto, il presente Capo disciplina le elezioni di cinque componenti interni del Consiglio di Amministrazione, di cui:

a) quattro componenti individuati tra professori e ricercatori dell'Ateneo a tempo indeterminato, in regime di tempo pieno;

b) un componente appartenente al personale tecnico amministrativo dell'Ateneo a tempo indeterminato.

2. Le elezioni dei componenti di cui al comma 1 si svolgono, con procedura digitale, sulla base della presentazione di candidature ufficiali definite dal Senato accademico in conformità alla disciplina statutaria e regolamentare interna.

3. Con riguardo alla componente docente, nel caso in cui, o anteriormente o in conseguenza del giudizio di ammissibilità svolto dal Senato accademico, il numero dei candidati risulti inferiore a

otto, il Rettore provvede con proprio decreto a disporre la riapertura dei termini per la presentazione delle candidature, fissando un termine compatibile con i tempi di conclusione della procedura elettorale.

4. Con riguardo alla componente del personale tecnico-amministrativo, nel caso in cui, o anteriormente o in conseguenza del giudizio di ammissibilità svolto dal Senato accademico, il numero dei candidati risulti inferiore a due, il Rettore provvede con proprio decreto a disporre la riapertura dei termini per la presentazione delle candidature, fissando un termine compatibile con i tempi di conclusione della procedura elettorale.

5. abrogato

6. Il decreto di riapertura dei termini per la presentazione delle candidature di cui ai commi 3 e 4 può essere adottato una sola volta per ciascuna delle componenti. Le rose di cui ai commi precedenti sono definite attraverso la rigorosa verifica dei requisiti di competenza previsti dall'art. 14, comma 4 lett. b), dello statuto, svolta mediante l'esame del *curriculum vitae* allegato alla richiesta di candidatura, nel rispetto del principio delle pari opportunità.

7. Con riguardo ai componenti esterni nel caso in cui, o anteriormente o in conseguenza del giudizio di ammissibilità svolto dal Senato accademico, il numero dei candidati risulti inferiore a quattro, o nel caso di mancanza di una rappresentanza di entrambi i generi nella rosa relativa a una componente, il Rettore provvede con proprio decreto a disporre la riapertura dei termini per la presentazione delle candidature, fissando un termine compatibile con i tempi di conclusione della procedura.

Articolo 36

Termini della procedura elettorale

1. Le elezioni di cui al presente Capo devono svolgersi almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato.

Articolo 37

Elettorato attivo e passivo

1. Per l'elezione dei componenti di cui al precedente art. 35, comma 1, lett. a), l'elettorato attivo spetta a tutti i professori e a tutti i ricercatori a tempo indeterminato e determinato in servizio presso l'Ateneo alla data di emanazione del provvedimento con cui sono indette le elezioni. L'elettorato passivo spetta ai professori e ai ricercatori a tempo indeterminato, in servizio presso l'Ateneo alla data di emanazione del provvedimento con cui sono indette le elezioni, inseriti nella rosa dei candidati definita dal Senato accademico ai sensi dell'art. 14 dello statuto.

2. Per l'elezione dei componenti di cui al precedente art. 35, comma 1, lett. b), l'elettorato attivo spetta a tutto il personale tecnico-amministrativo, assunto a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto non inferiore a due anni, in servizio alla data di emanazione del provvedimento con cui sono indette le elezioni. L'elettorato passivo spetta al personale tecnico amministrativo a tempo indeterminato, in servizio presso l'Ateneo alla data di emanazione del provvedimento con cui sono indette le elezioni, inserito nella rosa dei candidati definita dal Senato accademico ai sensi dell'art. 14 dello statuto.

3. Restano ferme le cause di esclusione dall'elettorato attivo e passivo di cui all'art. 5 del Capo I del presente Titolo.

Articolo 38

Preferenze esprimibili

1. Per l'elezione dei componenti di cui al presente Capo ogni elettore può esprimere un solo voto di

preferenza.

Articolo 39 *Quorum* per la validità delle elezioni

1. Le elezioni sono valide se vi ha partecipato almeno il 30% degli aventi diritto.
2. Se in uno o in entrambi i collegi elettorali il *quorum* richiesto non è raggiunto, la relativa votazione è ripetuta entro sei mesi dalla conclusione del procedimento elettorale.
3. La mancata designazione elettiva di uno o più componenti così come individuati all'art. 35 non pregiudica la validità della composizione dell'organo, purché il numero dei componenti del consiglio sia pari almeno alla metà più uno.

Articolo 40 Risultati elettorali

1. Per ciascuna componente risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti di preferenza.
2. In caso di parità di voti di preferenza tra due o più candidati, risulta eletto colui che ha la maggiore anzianità di servizio presso l'università e, a parità anche di anzianità di servizio, il più giovane d'età.

Articolo 41 Mandato

1. Il mandato dei componenti di cui all'art. 35 dura tre anni accademici ed è rinnovabile una sola volta consecutivamente.
2. Ove ricorra l'ipotesi di cui all'art. 39, comma 2, gli eletti durano in carica fino alla scadenza del mandato in corso.

Articolo 42 Decadenza dalla carica e sostituzioni

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 13 del Capo I del presente Titolo, costituisce motivo di decadenza dalla carica la mancata partecipazione con regolarità alle sedute dell'organo, secondo quanto previsto all'art. 94 del Capo I del Titolo III del presente Regolamento.
2. Nei casi di cui al comma 1, l'eletto viene sostituito con il primo dei non eletti attingendo dalla graduatoria ai sensi dell'art. 40 del presente Regolamento. Se non vi sono altri candidati utilmente collocati in graduatoria, il Rettore provvede ad indire nuove elezioni, salvo che la *vacatio* si verifichi nei sei mesi precedenti la scadenza naturale del mandato.
3. In ogni caso i sostituti rimangono in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.

Capo IV *bis* Elezioni dei componenti interni del Collegio di disciplina

Articolo 42-*bis* Oggetto e sistema elettorale

1. Ai sensi dell'art. 20, comma 2, dello statuto, il presente Capo disciplina le elezioni dei tre componenti interni all'Ateneo e dei relativi supplenti nel collegio di disciplina, di cui:

- a) un componente e il relativo supplente eletti tra i professori ordinari;
 - b) un componente e il relativo supplente eletti tra i professori associati;
 - c) un componente e il relativo supplente eletti tra i ricercatori a tempo indeterminato.
2. Le elezioni dei componenti di cui al comma 1 si svolgono, con procedura digitale, sulla base della presentazione di candidature ufficiali. Il mancato raggiungimento del numero dei candidati non pregiudica la validità della procedura elettorale né della composizione dell'organo, purché il numero complessivo dei suoi componenti sia pari almeno alla metà più uno.

Articolo 42-ter
Elettorato attivo e passivo

1. Per l'elezione dei componenti di cui al precedente articolo, i professori ordinari, i professori associati e i ricercatori a tempo indeterminato sono suddivisi in tre collegi elettorali distinti.
2. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i professori e a tutti i ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso l'Ateneo alla data di emanazione del provvedimento con cui sono indette le elezioni.
- L'elettorato passivo è riservato ai professori e ai ricercatori a tempo indeterminato, in regime di tempo pieno.

Articolo 42-quater
Preferenze esprimibili

1. Per l'elezione dei componenti di cui al presente Capo ogni elettore può esprimere un solo voto di preferenza.

Articolo 42-quinquies
Quorum per la validità delle elezioni

1. Per ciascun collegio elettorale, le elezioni sono valide se vi ha partecipato almeno il 30% degli aventi diritto.
2. Se il *quorum* richiesto non è raggiunto, la relativa votazione è ripetuta nei sei mesi successivi alla conclusione del procedimento elettorale.
3. La mancata designazione elettiva di uno o più componenti non pregiudica la validità della composizione dell'organo, purché il numero dei componenti del collegio sia almeno pari a quattro.

Articolo 42-sexies
Risultati elettorali

1. Per ciascun collegio elettorale risultano eletti, rispettivamente come componente effettivo e supplente, i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti di preferenza.
2. In caso di parità di voti di preferenza tra due o più candidati, risulta eletto colui che ha la maggiore anzianità di servizio presso l'Ateneo e, a parità di anzianità, il più giovane d'età.

Articolo 42-septies
Mandato

1. I componenti del collegio di disciplina restano in carica tre anni accademici e non sono immediatamente rieleggibili.

Capo V
Disciplina per le elezioni delle rappresentanze studentesche

Articolo 43
Oggetto

1. Il presente Capo disciplina le elezioni delle rappresentanze studentesche nei seguenti organi:
- a) Senato accademico;
 - b) Consiglio di Amministrazione;
 - c) Comitato per lo sport universitario;
 - d) Consiglio territoriale degli studenti per il controllo della qualità;
 - e) componente elettiva nel Consiglio degli studenti;
 - f) consigli dei dipartimenti;
 - g) consigli dei corsi di studio;
 - h) Nucleo di valutazione.

Articolo 44
Rappresentanze

1. Il numero delle rappresentanze da eleggere negli organi di cui al precedente art. 43, ad eccezione del Nucleo di valutazione, è stabilito secondo quanto indicato ai seguenti commi del presente articolo.
2. Nel Senato accademico il numero dei rappresentanti da eleggere è pari a cinque, di cui quattro rappresentanti degli studenti e un rappresentante dei dottorandi iscritti ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Ateneo, suddivisi in due collegi elettorali distinti; nel Consiglio di Amministrazione è pari a due; nel Consiglio degli studenti è pari a 25; nel Comitato per lo sport universitario è pari a due; nel Consiglio territoriale degli studenti per il controllo della qualità è pari a sette.
3. Nel Consiglio degli studenti il numero di rappresentanti da eleggere per ciascuno dei sei settori culturali in cui sono inquadrati i dipartimenti in base all'allegato di cui all'art. 22, comma 14, dello statuto è determinato, al momento dell'indizione delle elezioni, in proporzione al numero degli studenti iscritti ai corsi di studio afferenti ai dipartimenti del settore culturale.
4. Nei consigli di dipartimento il numero dei rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di studio (laurea e laurea magistrale) da eleggere è pari al quindici per cento di tutti i componenti del consiglio, arrotondato all'intero superiore.
5. Nei consigli dei corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico il numero dei rappresentanti degli studenti è pari a sei; tale numero è elevato a otto qualora il numero totale degli iscritti sia superiore a mille. Nei consigli di corso di laurea magistrale il numero dei rappresentanti degli studenti è pari a quattro; tale numero è elevato a sei qualora il numero totale degli iscritti sia superiore a cinquecento. Nei consigli dei corsi di studio aggregati il numero totale dei rappresentanti degli studenti eleggibili è pari alla somma dei rappresentanti eleggibili nei singoli corsi di studio facenti parte dell'aggregazione.

Articolo 45
Elettorato attivo e passivo

1. Per le elezioni delle rappresentanze degli studenti negli organi di cui all'art. 43, lett. a), b), c), d), e), hanno diritto di voto coloro che risultano regolarmente iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale dell'Ateneo nell'anno accademico durante il quale si svolgono le elezioni. Hanno inoltre diritto di voto gli studenti in regola con il pagamento delle tasse che sono preiscritti ad un corso di

laurea magistrale o comunque quelli che sono iscritti ai corsi di transizione per acquisire l'accesso ad un corso di laurea magistrale.

2. Per le elezioni delle rappresentanze degli studenti negli organi di cui all'art. 43, lett. a), b), c), d), e), sono eleggibili coloro che risultano regolarmente iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso e che non sono stati rappresentanti nell'organo accademico negli ultimi due mandati precedenti l'elezione.

Sono inoltre eleggibili gli studenti:

a) in regola con il pagamento delle tasse che sono preiscritti ad un corso di laurea magistrale ed hanno acquisito i requisiti necessari per il relativo accesso;

b) iscritti ai corsi di transizione per acquisire l'accesso ad un corso di laurea magistrale. In questo caso lo studente eletto è nominato sotto condizione fino alla regolarizzazione dell'iscrizione, da perfezionare entro la data di inizio mandato, pena la decadenza dalla carica.

2 bis. Per l'elezione del rappresentante dei dottorandi di ricerca nel Senato accademico, hanno diritto al voto i dottorandi iscritti ai corsi con sede amministrativa presso l'Ateneo e quelli che sono in attesa di sostenere l'esame finale, alla data di emanazione del provvedimento di indizione delle elezioni. Sono eleggibili i dottorandi iscritti per la prima volta a corsi di dottorato con sede amministrativa presso l'Ateneo.

3. Per l'elezione dei rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione hanno diritto al voto gli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale nonché i dottorandi iscritti ai corsi con sede amministrativa presso l'Ateneo e quelli che sono in attesa di sostenere l'esame finale, riuniti in un unico collegio elettorale. Sono eleggibili gli studenti, iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea e laurea magistrale e i dottorandi iscritti per la prima volta ai corsi con sede amministrativa presso l'Ateneo.

4. Per le elezioni delle rappresentanze nel Consiglio degli studenti, gli studenti in possesso dell'elettorato attivo sono suddivisi in un numero di collegi pari al numero dei settori culturali in cui sono inquadrati i dipartimenti in base all'allegato di cui all'art. 22, comma 14, dello statuto e in base all'afferenza dei singoli corsi ai dipartimenti o, nel caso di corsi interdipartimentali, al dipartimento di riferimento.

5. Per l'elezione dei rappresentanti nei consigli di dipartimento hanno diritto al voto e sono eleggibili gli studenti con i requisiti di cui ai commi 1 e 2 iscritti ai corsi di studio afferenti ai relativi dipartimenti o, nel caso di corsi interdipartimentali, al dipartimento di riferimento.

6. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nei consigli di corso di studio hanno diritto al voto e sono eleggibili gli studenti con i requisiti di cui ai commi 1 e 2. Qualora i consigli di corso di studio risultino aggregati, hanno diritto al voto e sono eleggibili gli studenti con i requisiti di cui ai commi 1 e 2 iscritti ai medesimi corsi, riuniti in un unico collegio elettorale.

Articolo 46 Elenchi dei votanti

1. Gli elenchi degli aventi diritto al voto sono resi pubblici sul sito web dell'Ateneo, almeno quindici giorni prima della data fissata per le elezioni.

2. Eventuali omissioni o indebite inclusioni negli elenchi possono essere segnalate da qualunque membro del corpo elettorale, secondo le modalità ed i termini indicati all'art. 63. Eventuali meri errori materiali possono essere rilevati e sanati fino al termine delle votazioni.

Articolo 47 Sistema elettorale

1. L'elezione delle rappresentanze di cui all'art. 43, escluso il Nucleo di valutazione, si svolge sulla base di candidature ufficiali presentate mediante liste tra loro concorrenti, tranne che nei casi seguenti, per i quali l'elezione si svolge sulla base di candidature individuali con sistema di voto maggioritario:

- corsi di laurea che non raggiungono i 200 iscritti;
- corsi di laurea magistrale che non raggiungono gli 80 iscritti;
- corsi aggregati e le lauree magistrali a ciclo unico che non raggiungono i 280 iscritti.

1.bis. L'elezione del rappresentante dei dottorandi di ricerca nel Senato accademico si svolge sulla base di candidature ufficiali presentate mediante liste concorrenti.

Articolo 48 Presentazione delle liste elettorali

1. Possono presentare le liste elettorali gli studenti in possesso di elettorato attivo per ciascun organo da eleggere, secondo quanto indicato all'art. 45 del presente Capo.

2. Ciascuna lista, comprendente le candidature e le relative sottoscrizioni di sostegno, deve essere presentata da uno studente (presentatore di lista) che deve consegnare, entro la data fissata dal provvedimento di indizione delle elezioni, una dichiarazione di presentazione della lista, dal medesimo sottoscritta. All'atto della presentazione, in caso di assenza o impedimento del presentatore della lista, la dichiarazione può essere depositata da altra persona, purché munita di apposita delega e di copia del documento d'identità del presentatore assente, pena la non accettazione della stessa.

La dichiarazione di presentazione della lista deve contenere:

- a) una sigla o una breve denominazione di non più di cinquanta caratteri atti ad identificare la lista;
- b) il nominativo del presentatore di lista con indicato recapito personale ai fini di eventuali comunicazioni;
- c) un numero di candidature non superiore al doppio dei rappresentanti da eleggere in seno all'organo cui concorre la lista, anche al fine di assicurare le eventuali sostituzioni;
- d) le dichiarazioni di accettazione di candidature di ciascun candidato;
- e) l'elenco di coloro che sostengono la lista con le relative sottoscrizioni.
- f) per gli organi di cui all'art. 43, esclusi i consigli dei corsi di studio e il nucleo di valutazione, unitamente alla dichiarazione di presentazione della lista, può essere allegato il contrassegno della lista stessa, che sarà riportato sulla scheda elettorale.

3. Il presentatore di lista e i sottoscrittori devono essere titolari dell'elettorato attivo dell'organo per il quale è stata presentata la relativa lista.

4. Ogni dichiarazione di presentazione di lista deve essere sottoscritta, a pena nullità della stessa,

- per l'elezione dei rappresentanti degli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale nel Senato accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Comitato per lo sport universitario e nel Consiglio territoriale degli studenti per il controllo della qualità, da un minimo di cento ad un massimo di duecento studenti aventi diritto al voto nel relativo organo;

- per l'elezione del rappresentante dei dottorandi nel Senato accademico, da un minimo di 5 ad un massimo di 10 dottorandi aventi diritto al voto;

- per l'elezione dei rappresentanti nel Consiglio degli studenti, da un minimo di cinquanta ad un massimo di cento studenti aventi diritto al voto per ciascun collegio elettorale;

- per l'elezione dei rappresentanti nei consigli di dipartimento, da un minimo di venti ad un massimo di quaranta studenti aventi diritto al voto;
 - per l'elezione dei rappresentanti nei consigli di corso di studio, da un minimo di dieci ad un massimo di venti studenti aventi diritto al voto.
5. Le dichiarazioni di candidatura, così come le sottoscrizioni di cui ai commi precedenti, sono raccolte avvalendosi dell'autocertificazione di cui alla normativa vigente. Ogni sottoscrittore è identificato dal nome, cognome, luogo e data di nascita, corso di studio di appartenenza e numero di matricola.
- 5.bis. Le dichiarazioni di candidatura di cui ai commi 2 e 8 del presente articolo devono contenere il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita del candidato. Nella dichiarazione è ammessa anche l'indicazione di eventuali soprannomi e/o pseudonimi, nei limiti in cui tendono a favorire l'identificazione del candidato.
6. Ogni studente può sostenere una sola lista per ciascun organo; qualora sottoscriva per più liste, è valida la sola firma relativa alla lista che sia stata depositata per prima.
7. Lo studente che presenta la propria candidatura per una lista non può sottoscrivere la dichiarazione di presentazione della lista per la quale si è candidato; qualora ciò si verifichi, la sottoscrizione di sostegno alla lista è nulla.
8. Nei casi per i quali non è prevista la presentazione di liste ai sensi dell'art. 47, commi 1 e 1.bis, è consentita la presentazione di candidature individuali. Ciascun candidato, o un suo delegato munito di copia del documento d'identità del candidato e sottoscritto dallo stesso, deve consegnare, entro la data fissata dal provvedimento di indizione delle elezioni, una dichiarazione di accettazione di candidatura. Ciascun candidato può indicare, a propria discrezione, il riferimento ad una delle liste presentate per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di dipartimento a cui afferisce il proprio corso di studio, previo consenso del presentatore della lista candidata.
9. Il controllo sulla regolarità delle candidature e sulle relative sottoscrizioni di sostegno alla lista è effettuato dalla commissione elettorale centrale con il supporto della Direzione competente per le procedure elettorali. La commissione, su segnalazione da effettuarsi entro e non oltre i tre giorni successivi al termine ultimo per la presentazione delle liste, accerta, altresì, l'eventuale uso improprio di soprannomi e/o pseudonimi, in violazione del fine di facilitare l'individuazione del candidato.
- 9.bis. La Commissione elettorale centrale, accertata la correttezza e l'ammissibilità delle liste e delle candidature presentate, comunica agli interessati, le liste e le candidature non ammesse, motivando il mancato accoglimento, e quelle ammesse con riserva, indicando le modalità con cui rimuoverne i vizi.
10. Avverso le decisioni assunte dalla commissione di cui al comma precedente è ammesso ricorso alla stessa commissione, entro due giorni dalla notifica ai presentatori della lista o ai candidati.
11. Ultimate le operazioni di controllo, le liste e i nominativi di tutti i candidati ammessi alla competizione elettorale sono resi pubblici sul sito web dell'Ateneo, nonché su appositi manifesti affissi ai seggi elettorali.
12. Nel corso della competizione elettorale una lista elettorale può essere ritirata mediante apposita richiesta da parte del presentatore della lista stessa. Tale richiesta deve essere presentata all'ufficio competente per le procedure elettorali, entro e non oltre sette giorni successivi al termine ultimo per la presentazione delle liste, pena il non accoglimento della richiesta stessa.
13. Nel corso della competizione elettorale possono essere ritirate anche singole candidature, mediante apposita richiesta da parte dell'interessato. In caso di candidatura associata a una lista concorrente, è necessario che la richiesta sia comunicata formalmente al presentatore della lista stessa. Tale richiesta deve essere presentata all'ufficio competente per le procedure elettorali, entro e non oltre sette giorni successivi al termine ultimo per la presentazione delle liste, pena il non accoglimento della richiesta stessa.

Articolo 49 Rappresentanti di lista

1. I presentatori di ciascuna lista possono designare:
 - a) un rappresentante e relativo supplente di lista per ciascun seggio elettorale;
 - b) un rappresentante di lista e relativo supplente per ciascuna commissione per la propaganda elettorale di dipartimento;
 - c) un rappresentante di lista e relativo supplente per la seduta di verifica dei risultati da parte della commissione elettorale centrale.
2. La designazione deve essere effettuata su appositi moduli predisposti dall'amministrazione, a pena nullità della designazione stessa.
3. Per i rappresentanti di lista nei seggi elettorali, la designazione può essere presentata presso l'ufficio competente per le procedure elettorali, non oltre le settantadue ore precedenti il giorno dell'insediamento del seggio, oppure direttamente ai presidenti di seggio il giorno dell'insediamento del seggio o la mattina del primo giorno delle elezioni, purché prima dell'inizio delle operazioni di voto.
4. Per i rappresentanti di lista in ciascuna delle commissioni di propaganda elettorale, la designazione deve essere effettuata, presso l'ufficio competente per le procedure elettorali, non oltre il termine ultimo stabilito per la presentazione delle liste elettorali e delle candidature.
5. Per la riunione della commissione elettorale centrale, la designazione del rappresentante di lista deve essere effettuata, presso l'ufficio competente per le procedure elettorali, non oltre le settantadue ore precedenti il giorno dell'insediamento del seggio.
6. In caso di presentazione della lista per elezioni in più consessi, non è consentita la designazione di più di un rappresentante per seggio.
7. Qualora le liste presentate nei vari organi risultino fra loro collegate, i presentatori delle liste relative agli organi di cui all'art. 43, comma 1, lett. a) e b), del presente Regolamento dovranno indicare il nominativo di un unico rappresentante di lista per le operazioni di scrutinio dei vari organi, purché quest'ultimo possieda il requisito di elettore iscritto ad uno dei corsi di studio che afferiscono al dipartimento presso il quale svolge tale funzione.

Articolo 50 Propaganda

1. Presso ogni dipartimento è istituita una commissione per la propaganda elettorale composta dal direttore o da un suo delegato, con funzioni di presidente, e da un rappresentante di ciascuna lista interessata. Tale commissione ha il compito di stabilire le modalità di svolgimento della propaganda elettorale, in conformità alla normativa vigente, di assegnare gli spazi per la propaganda stessa, di disciplinare l'uso delle aule per eventuali assemblee e la sospensione dell'attività didattica di cui al comma 3.
2. Nel giorno precedente e in quelli stabiliti per le elezioni non può essere svolta la propaganda elettorale.
3. Al fine di consentire lo svolgimento della propaganda elettorale, l'attività didattica, compresi gli esami di profitto e di laurea, è sospesa, per un minimo di tre ore ed un massimo di otto complessive, dal decimo giorno feriale precedente l'inizio delle votazioni e fino al termine di cessazione obbligatoria della propaganda elettorale di cui al comma 2.

Articolo 51 Svolgimento delle elezioni

1. Le elezioni si svolgono in almeno due giorni feriali consecutivi, di norma nel periodo 15 marzo - 15 maggio. Al fine di consentire agli studenti di esercitare il diritto di voto, nei giorni di votazione l'attività didattica è sospesa per un'ora durante la mattinata e per un'ora nel pomeriggio. I consigli di dipartimento possono sospendere le lezioni per un periodo ulteriore di due ore nell'arco dei giorni di votazione.

Articolo 52 Modalità di voto

1. L'elezione dei rappresentanti in tutti gli organi ha luogo a scrutinio segreto e voto limitato.
 2. L'elezione dei rappresentanti degli studenti in ogni organo prevede una scheda apposita.
 - 2.bis. Le modalità di voto non possono svolgersi esclusivamente da remoto.
 3. Ciascun elettore può esprimere un solo voto di lista e i voti di preferenza sono limitati ad un terzo del numero dei rappresentanti da eleggere in ciascun organo, con arrotondamento all'intero superiore fino ad un massimo di quattro preferenze. Per l'elezione del rappresentante dei dottorandi nel Senato accademico ogni elettore può esprimere una sola preferenza.
 4. Il voto di lista è validamente espresso selezionando il quadratino in corrispondenza della denominazione della lista ovvero selezionando il simbolo della lista ove riportato ai sensi dell'art.48, comma 1, lett. f), o la denominazione della lista stessa. Solo per il Senato accademico, il Consiglio di Amministrazione dell'Università, il Comitato per lo sport universitario, il Consiglio territoriale degli studenti per il controllo della qualità e il Consiglio degli studenti, il voto di preferenza è validamente espresso selezionando il quadratino a fianco del nominativo del candidato della lista prescelta e indicato nella scheda o direttamente il nominativo del candidato stesso. Per i consigli di dipartimento e per i consigli dei corsi di studio, il voto di preferenza è validamente espresso scrivendo, nelle apposite righe tracciate, sotto la denominazione della lista votata, il nome e cognome o il solo cognome o il solo eventuale soprannome e/o pseudonimo dei candidati preferiti compresi nella lista medesima. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore può scriverne uno solo, salvo che vi sia possibilità di confusione fra più candidati.
 5. Qualora l'elettore non contrassegni alcuna lista, ma esprima preferenze per uno o più candidati, con le modalità di cui al comma precedente, si intende che abbia votato validamente la lista alla quale appartengono i candidati prescelti.
 6. Nel caso di elezioni di rappresentanze nei consigli dei corsi di studio, a candidature individuali, il voto di preferenza è validamente espresso scrivendo, nelle apposite righe tracciate nella scheda, il nome e cognome o il solo cognome dei candidati prescelti, ovvero il solo eventuale soprannome e/o pseudonimo.
- Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore può scriverne uno solo, salvo che vi sia possibilità di confusione fra più candidati.

Articolo 53 Casi di nullità nelle operazioni di voto in modalità cartacea

1. Sono dichiarati nulli i voti di preferenza:
 - a) riferiti a candidati compresi in una lista diversa da quella votata;
 - b) solo per il Senato accademico, il Consiglio di Amministrazione dell'Università, il Consiglio degli studenti, il Comitato di gestione degli impianti sportivi universitari, il Consiglio territoriale

degli studenti per il controllo della qualità (Azienda unica regionale per il diritto allo studio universitario) espressi in eccedenza rispetto a quanto previsto dal precedente articolo, seguendo l'ordine dei candidati presentato dalla lista;

c) indicati dall'elettore in eccedenza rispetto al numero delle preferenze esprimibili che dovranno essere pari alle righe riportate sulla scheda;

d) se il candidato non sia indicato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.

La nullità dei voti di preferenza e le eventuali contestazioni sugli stessi non determinano necessariamente la nullità della scheda, la quale rimane valida agli effetti del voto di lista.

Inoltre, qualora l'elettore contrassegni una lista, ma esprima una o più preferenze per candidati appartenenti a liste diverse da quella contrassegnata, è valido soltanto il voto di lista.

2. Sono dichiarate nulle le schede che:

a) presentano contrassegni su più liste;

b) presentano segni, scritte o espressioni che, in modo inoppugnabile ed inequivocabile, siano idonei a palesare la volontà dell'elettore a far riconoscere la propria identità;

c) non sono quelle fornite dall'amministrazione e vidimate dal seggio;

d) non contengono voto di lista, ma contengono preferenze per candidati appartenenti a liste diverse da quella in corrispondenza della quale sono stati indicati;

e) nel caso di cui all'art. 48, comma 8, presentino esclusivamente riferimento alla lista cui il candidato si è collegato, ferma restando la validità della scheda nel caso, invece, in cui viene riportata l'indicazione del candidato contestualmente al riferimento alla lista cui lo stesso è collegato.

Articolo 54

Quorum per la validità delle elezioni

1. Le elezioni sono valide se vi ha partecipato almeno il 10% degli aventi diritto.

2. Se per uno o più collegi elettorali il *quorum* richiesto non è raggiunto, non si procede alle operazioni di scrutinio e le votazioni sono ripetute nei dodici mesi successivi alla conclusione della procedura elettorale, per una sola volta, fatto salvo quanto previsto all'art. 62.

3. La mancata designazione dei rappresentanti non pregiudica la validità della composizione degli organi interessati, purché il numero dei componenti sia pari almeno alla metà più uno.

Articolo 55

Commissioni di seggio

1. Il Rettore, con proprio decreto, costituisce le commissioni di seggio composte da un presidente e da almeno altri due membri, di cui uno con funzioni di segretario attribuite dal presidente, e relativi supplenti.

2. Il presidente e gli altri membri sono scelti tra il personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo applicando, ove possibile, il criterio della rotazione.

3. Per la validità delle operazioni elettorali devono essere presenti almeno due componenti del seggio, tra i quali o il presidente o il segretario.

Articolo 56

Operazioni di voto in modalità cartacea

1. Le operazioni di voto hanno luogo mediante:

- a) la consegna ad uno dei componenti del seggio, da parte dell'elettore, di un documento di riconoscimento avente valore legale ai fini dell'accertamento dell'identità personale dell'elettore;
- b) l'accertamento dell'iscrizione del nominativo dell'elettore nel registro dei votanti;
- c) la consegna all'elettore, da parte di uno dei componenti del seggio, delle schede elettorali;
- d) l'apposizione della firma da parte di uno dei membri del seggio sul registro dei votanti comprovante l'avvenuta consegna delle schede elettorali;
- e) il ritiro dell'elettore nella cabina per esprimere il voto utilizzando la penna che gli è consegnata dai componenti del seggio;
- f) la successiva chiusura delle schede elettorali ad opera dell'elettore;
- g) la riconsegna delle medesime ad uno dei componenti del seggio che provvede ad introdurle nelle apposite urne;
- h) la verifica da parte di un componente del seggio dell'avvenuta votazione e la contestuale restituzione del documento d'identità.

Articolo 56-bis Operazioni di voto in modalità digitale

1. La commissione, identificato l'elettore attraverso l'esibizione di un documento di riconoscimento, avente valore legale ai fini dell'accertamento dell'identità personale ed eventualmente mediante credenziali digitali, e verificata la sua iscrizione nel registro degli aventi diritto, consegna le credenziali di accesso al voto o comunque lo ammette al voto.
2. L'elettore, inserite le credenziali, accede al sistema e, per ciascun organo per cui ha diritto a eleggere una rappresentanza, appone il proprio voto sulla relativa scheda. Ogni scheda indica il numero delle preferenze che il candidato può esprimere per il singolo organo.
3. L'elettore può votare una sola lista e esprimere preferenze fino al numero massimo consentito. Il sistema consente inoltre:
 - di votare "scheda bianca";
 - di rinunciare al voto totalmente o con riguardo a singole schede.
- Il sistema non consente di:
 - esprimere preferenze per candidati appartenenti a una lista diversa rispetto a quella votata (voto disgiunto);
 - esprimere preferenze per candidati appartenenti a liste diverse;
 - esprimere un numero massimo di preferenze maggiore di quello consentito, indicato sulla scheda;
 - esprimere preferenze per candidati non presenti nell'elenco.
4. Al fine di terminare la sessione di voto, all'elettore è richiesta un'ulteriore esplicita conferma della propria volontà, a seguito della quale l'espressione di voto non è più modificabile, né revocabile.

Articolo 57 Scrutinio

1. Le operazioni di scrutinio, a seconda dei casi manuale o informatizzato, sono pubbliche ed hanno inizio dopo la conclusione delle votazioni.

Articolo 58 Risultati elettorali

1. Per il sistema di voto a liste concorrenti, fatta eccezione per i consigli dei corsi di studio aggregati, la commissione elettorale centrale procede come segue:

- verifica del raggiungimento del *quorum* di validità previsto per ciascun organo;
- aggregazione dei voti;
- determinazione della cifra elettorale di ciascuna lista e della cifra individuale di ciascun candidato. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi di lista ottenuti dalla lista stessa. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti validi riportati dal singolo nominativo più la cifra elettorale della lista di appartenenza.

2. Per l'assegnazione del numero dei rappresentanti a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale di lista successivamente per 1, 2, 3, 4, ... tante volte quanto è il numero dei rappresentanti da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei rappresentanti da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati disponibili, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti. Per ciascun organo, la commissione proclama eletti quei candidati di ciascuna lista che hanno riportato le cifre elettorali individuali più elevate e, a parità di cifra, i candidati che precedono nell'ordine di lista.

3. Per il sistema di voto a liste concorrenti nei consigli dei corsi di studio aggregati, la commissione elettorale centrale procede come segue:

- verifica il raggiungimento del *quorum* di validità previsto per ciascun organo;
- determina la cifra elettorale di ciascuna lista e la cifra individuale di ciascun candidato. La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi di lista ottenuti dalla lista stessa. La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla somma dei voti validi riportati dal singolo nominativo più la cifra elettorale della lista di appartenenza.

4. Per l'assegnazione del numero dei rappresentanti a ciascuna lista si divide ciascuna cifra elettorale di lista successivamente per 1, 2, 3, 4, ... tante volte quanto è il numero dei rappresentanti da eleggere nel consiglio dei corsi di studio aggregato e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero eguale a quello dei rappresentanti da eleggere, disponendoli in graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti, compresi nella graduatoria. A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti. La commissione dichiara eletti quei candidati di ciascuna lista che abbiano riportato le cifre elettorali individuali più elevate e, a parità di cifra, i candidati che precedono nell'ordine di lista.

5. Nei consigli dei corsi di studio nei quali la rappresentanza è espressa con il sistema del voto maggioritario, la commissione elettorale centrale, previa verifica del raggiungimento del *quorum* di validità per ciascun organo, dichiara eletti quei candidati che hanno riportato il maggior numero di preferenze. Nel caso dei consigli dei corsi di studio aggregati la commissione dichiara eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di preferenze. A parità di preferenze è dichiarato eletto il più giovane accademicamente, perché iscritto da minor tempo all'università. In caso di ulteriore parità, è dichiarato eletto il più giovane di età.

Articolo 59

Rappresentanza nel Nucleo di valutazione

1. Nella prima seduta utile dopo l'insediamento, il Consiglio degli studenti è convocato per eleggere con procedura cartacea i due rappresentanti degli studenti nel Nucleo di valutazione, individuati tra coloro che hanno i requisiti di cui all'art. 45, commi 2, 2 *bis* e 3.
2. Alle operazioni di voto sovrintende una commissione formata da tre componenti il consesso, tra cui il presidente e il segretario dell'organo. Nel corso delle operazioni elettorali, la commissione è supportata da personale degli uffici amministrativi.
3. La votazione ha luogo a scrutinio segreto e voto limitato. A tal riguardo la commissione di cui al comma precedente deve adottare ogni misura necessaria per garantire il rispetto della segretezza del voto. I componenti della commissione procedono per ciascun elettore alla consegna di una scheda, preventivamente predisposta, sulla quale egli esprime una sola preferenza, trascrivendo nell'apposita riga tracciata il nome e cognome o il solo cognome del candidato prescelto. Al momento del deposito della scheda votata da parte dell'elettore nell'apposita urna, la commissione attesta su un registro l'avvenuta votazione, apponendo una sigla in corrispondenza del nominativo dell'elettore.
4. terminate le operazioni di voto, la commissione procede alle operazioni di scrutinio, di cui redige un verbale.
5. La votazione è valida purché abbia votato almeno la maggioranza degli aventi diritto.
6. Risultano eletti i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di preferenze. A parità di preferenze sarà dichiarato eletto il candidato più giovane accademicamente perché iscritto da minor tempo all'Università e, in caso di ulteriore parità, il più giovane di età.

Articolo 60

Mandato

1. Il mandato delle rappresentanze di cui al presente Capo dura due anni accademici ed è rinnovabile per una sola volta consecutivamente.
2. In caso di ripetizione delle votazioni di cui all'art. 54, comma 2, gli eletti durano in carica fino alla scadenza del mandato delle altre componenti rappresentative già elette.

Articolo 60-bis

Corsi di nuova istituzione

1. Qualora nel biennio corrispondente ad un mandato sia istituito un nuovo corso di studio, gli studenti rappresentanti nel Consiglio di dipartimento di afferenza del corso, entro il 31 gennaio successivo al suo insediamento, designano, tra gli studenti iscritti al corso stesso, una rappresentanza studentesca in conformità a quanto previsto dall'art. 34, comma 3, dello statuto di Ateneo. Nel caso di assenza di rappresentanti in carica nel Consiglio di dipartimento, tale compito viene assolto dai rappresentanti nel relativo consiglio di scuola, ove presente, e, in mancanza anche di quest'ultimo, dal Consiglio degli studenti.
2. Il mandato dei rappresentanti di cui al precedente comma dura fino alla scadenza del mandato delle altre rappresentanze studentesche già in carica.

Articolo 61

Incompatibilità

1. Le cariche di membro del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione sono fra loro incompatibili. Lo studente che viene eletto in entrambi i consessi dovrà esercitare l'opzione per

l'uno o l'altro organo entro tre giorni dalla proclamazione, pena la decadenza dalla nomina in entrambi gli organi.

2. Le cariche di cui al comma 1 sono inoltre incompatibili con la carica di componente nel Nucleo di valutazione dell'Ateneo, nonché con ogni altra carica prevista dall'art. 2, comma 1, lett. s) della Legge n. 240/2010.

Articolo 62

Decadenza dalla carica e sostituzioni

1. Ove ricorra l'ipotesi di cui all'art. 13 del Capo I del presente Titolo, la carica è attribuita al candidato che nella medesima lista segue in graduatoria l'ultimo eletto; in mancanza di quest'ultimo, il posto è attribuito ad una delle altre liste secondo l'ordine dei quozienti.

Costituisce inoltre motivo di decadenza dalla carica di rappresentante in Senato accademico ed in Consiglio di Amministrazione la mancata partecipazione con regolarità alle sedute dell'organo, secondo quanto previsto dall'art. 94 del Capo I del Titolo III del presente Regolamento.

Limitatamente ai consigli dei corsi aggregati, i rappresentanti degli studenti non decadono dalla carica nel caso in cui trasferiscano la propria iscrizione ad un altro corso di studio facente parte della stessa aggregazione. Limitatamente al nucleo di valutazione, la carica non è attribuita ai non eletti bensì si procede a nuove elezioni, secondo quanto predisposto all'art. 59.

2. Il mandato del nuovo rappresentante dura fino alla conclusione del mandato interrotto.

3. Se non vi sono altri candidati disponibili, anche di altra lista, il Rettore indice nuove elezioni suppletive, salvo che la *vacatio* si verifichi negli ultimi dodici mesi di durata del mandato e purché ne sia data tempestiva comunicazione all'ufficio dell'amministrazione competente. Le elezioni suppletive si svolgono, di norma, nei periodi marzo-aprile e ottobre novembre.

3.bis. Solo in occasione della prima tornata elettorale suppletiva, il Rettore indice nuove elezioni anche per i rappresentanti negli organi di cui all'art. 43, a eccezione del Nucleo di valutazione, per i quali non siano state presentate candidature nel corso della tornata elettorale generale, e per gli organi che risultino avere un numero di rappresentanti in carica uguale o inferiore a due.

4. Allo studente che, rivestendo la carica di rappresentante in uno o più organi, incorra nell'istituto della decadenza dagli studi secondo quanto previsto nella normativa di Ateneo o rinunci agli studi, non è applicata la norma di cui precedente art. 13 qualora l'interessato proceda, entro 30 giorni dalla decadenza o rinuncia, con una nuova immatricolazione/iscrizione; tale eccezione è limitata alla rappresentanza negli organi compatibili con la nuova immatricolazione/iscrizione.

Articolo 63

Reclami

1. I reclami concernenti le operazioni elettorali devono essere presentati alla commissione elettorale centrale entro il termine di tre giorni lavorativi dall'atto conclusivo della fase del procedimento elettorale cui si riferiscono, salvo quanto previsto dall'art. 48, comma 10.

2. I termini per i reclami decorrono dalla data in cui gli atti conclusivi sono resi pubblici secondo le disposizioni stabilite dagli articoli precedenti.

3. La Commissione decide nei tre giorni successivi e, comunque, in tempo utile per la definizione del procedimento, dandone immediata notificazione all'interessato.

4. Avverso le decisioni della commissione è ammesso, entro tre giorni dal ricevimento delle stesse, ulteriore ricorso al Rettore, il quale decide in via definitiva nei sette giorni successivi e, comunque, in tempo utile per la definizione del procedimento.

5. Sono legittimati a proporre reclamo contro le operazioni elettorali relative allo scrutinio, alla proclamazione degli eletti ed alle conseguenti nomine, gli elettori che hanno partecipato alle votazioni stesse.

Capo VI Elezioni componenti Commissioni scientifiche di area

Articolo 64 Oggetto e sistema elettorale

1. Ai sensi dell'art. 21, comma 3, dello statuto, il presente Capo disciplina le elezioni per la composizione di ciascuna commissione scientifica di area.
2. I componenti di ciascuna commissione, così come individuati all'art. 108 del Capo II del Titolo III del presente Regolamento, sono eletti tra il personale afferente ai settori scientifico disciplinari ricompresi nelle rispettive aree, come indicate nell'allegato 1.
3. La procedura per l'elezione delle commissioni scientifiche di area si svolge, con procedura digitale, in un turno unico e in assenza di candidature ufficiali.

Articolo 65 Elettorato attivo e passivo

1. Per ciascuna commissione scientifica, l'elettorato attivo spetta ai docenti, riuniti in un unico collegio elettorale, afferenti ai settori scientifico disciplinari ricompresi nell'area scientifica di riferimento e in servizio alla data di emanazione del provvedimento di indizione.
L'elettorato passivo spetta ai docenti in regime di tempo pieno che siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e come specificati nel relativo provvedimento di indizione, fermi restando i casi di esclusione di cui all'art. 5 del Capo I del presente Titolo.
2. Coloro che afferiscono a settori scientifico disciplinari presenti in più aree devono optare per l'area per la quale intendono esercitare il diritto di voto.

Articolo 66 Elenchi degli eleggibili

1. Gli elenchi provvisori degli eleggibili sono pubblicati sul sito web dell'Ateneo, unitamente agli elenchi degli aventi diritto al voto di cui all'art. 6 del Capo I del presente Titolo, almeno venti giorni prima della data fissata per la votazione.
2. Eventuali omissioni o indebite inclusioni, che risultino dagli elenchi suddetti, possono essere segnalate dal momento della pubblicazione degli elenchi medesimi, secondo i termini e le modalità previste dall'art. 12 del Capo I del presente Titolo.
3. Gli elenchi definitivi degli eleggibili sono pubblicati, con le modalità di cui al comma 1, il settimo giorno precedente la data fissata per la votazione. Eventuali errori materiali possono essere rilevati e sanati fino al termine delle votazioni.

Articolo 67 Preferenze esprimibili

1. Ciascun elettore può esprimere due preferenze.

Articolo 68 *Quorum* di validità delle elezioni

1. Le elezioni sono valide se, per ciascun collegio elettorale, ha partecipato almeno il 30% degli aventi diritto.

2. Se in uno o più collegi elettorali il *quorum* richiesto non è raggiunto, la votazione non può essere ripetuta e sono conseguentemente prive di effetto eventuali designazioni.

Articolo 69 Risultati elettorali

1. Per ciascuna commissione scientifica d'area, sono proclamati eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, fermo restando che sono predisposte tre distinte graduatorie, una per ciascuna delle categorie di appartenenza (professori ordinari, professori associati e ricercatori), in modo da ricoprire i posti ad esse assegnati secondo quanto disposto dall'art. 64, comma 2 del presente Capo. In caso di parità di voti all'interno della stessa categoria, risulta eletto colui che ha la maggiore anzianità di servizio presso l'università e, a parità anche di anzianità di servizio, il più giovane d'età.

2. Nel caso in cui i posti spettanti a ciascuna delle categorie interessate non siano assegnati per carenza o per mancanza di componenti eletti, questi sono ricoperti dagli eletti appartenenti alle altre restanti categorie, attingendo da una graduatoria generale formata dai rispettivi docenti eletti. In caso di parità di voti fra docenti, risulta eletto colui che ha la maggiore anzianità di servizio presso l'università e, a parità anche di anzianità di servizio, il più giovane d'età, prescindendo dalla categoria di appartenenza degli interessati.

3. Ogni commissione si ritiene regolarmente costituita purché risultino eletti almeno la metà più uno dei componenti previsti.

Articolo 70 Mandato

1. Gli eletti durano in carica due anni accademici rinnovabili una sola volta consecutivamente.

Articolo 71 Incompatibilità

1. La carica di membro delle commissioni scientifiche d'area e quella di membro del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione sono fra loro incompatibili.

Nel caso di incompatibilità sopravvenuta, l'interessato deve optare, entro tre giorni dalla proclamazione, per una delle due cariche, pena la decadenza dalla nomina alla nuova carica.

Articolo 72 Decadenza dalla carica e sostituzioni

1. Ove ricorra l'ipotesi di cui all'art. 13 del Capo I del presente Titolo e fermo restando quanto previsto al comma 2 del presente articolo, subentra il primo dei non eletti della graduatoria di appartenenza del componente interessato. Qualora non vi siano nominativi disponibili all'interno della suddetta graduatoria, subentra il primo dei non eletti della graduatoria generale di cui all'art. 69, comma 2.

2. Non costituisce motivo di decadenza il passaggio dal ruolo di ricercatore a quello di professore associato ovvero dal ruolo di professore associato al ruolo di professore ordinario.

3. Qualora il passaggio di ruolo riguardi un docente facente parte della graduatoria dei non eletti, il nominativo di tale docente è inserito nella graduatoria della nuova categoria nella quale l'interessato

è stato nominato.

4. I sostituti durano in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.

5. Qualora non vi siano sostituti utilmente collocati nelle graduatorie e la composizione della commissione non rispetti il numero minimo di componenti previsto all'art. 69, comma 3 del presente capo, il Rettore provvede ad indire nuove elezioni, salvo che la *vacatio* si verifichi nei dodici mesi antecedenti la scadenza naturale del mandato.

Capo VII

Elezioni rappresentanti nel Consiglio di dipartimento
(personale tecnico-amministrativo, dottorandi e specializzandi, assegnisti di ricerca)

Articolo 73

Oggetto e sistema elettorale

1. Ai sensi dell'art. 25, comma 6, dello statuto, il presente Capo disciplina le elezioni delle seguenti rappresentanze nel Consiglio di dipartimento:
 - a) personale tecnico-amministrativo assegnato al dipartimento;
 - b) dottorandi e specializzandi rispettivamente dei corsi di dottorato e delle scuole di specializzazione afferenti al dipartimento;
 - c) assegnisti di ricerca del dipartimento.
2. Per l'elezione della rappresentanza degli studenti nel Consiglio di dipartimento trova applicazione la disciplina di cui al Capo V del presente Titolo.
3. Le elezioni delle rappresentanze di cui al presente Capo si svolgono sulla base di candidature ufficiali e a scrutinio segreto e voto limitato.
4. Le elezioni delle suddette rappresentanze sono gestite dall'amministrazione del dipartimento e sono indette con provvedimento del relativo direttore.

Articolo 74

Elettorato attivo e passivo

1. Per la rappresentanza del personale tecnico amministrativo di cui alla lett. a) comma 1, dell'art. 73, ha diritto al voto il personale assegnato al dipartimento a tempo indeterminato e quello a tempo determinato, assunto con contratto non inferiore a due anni.
L'elettorato passivo è composto come l'elettorato attivo, con esclusione del personale a tempo determinato. Restano fermi i casi di esclusione dall'elettorato attivo e passivo di cui all'art. 5 Capo I del presente Titolo.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, il personale trasferito ad altro dipartimento in attesa di definitiva assegnazione gode dell'elettorato attivo e passivo presso il dipartimento in cui risulta ancora assegnato. Il personale assegnato a più dipartimenti gode dell'elettorato attivo e passivo presso il dipartimento in cui la percentuale di impegno è più alta ovvero, nel caso in cui la percentuale di impegno è paritaria, dovrà optare per una delle strutture in cui è impegnato e non potrà esercitare una nuova opzione fino a che permane la situazione di parità.
3. Per la rappresentanza dei dottorandi e degli specializzandi di cui alla lett. b), comma 1, dell'art. 73, riuniti in un unico collegio elettorale, hanno diritto al voto e sono eleggibili gli studenti regolarmente iscritti ai corsi di dottorato, quelli in attesa di sostenere l'esame finale nonché gli studenti iscritti alle scuole di specializzazione che afferiscono al dipartimento. Limitatamente ai dottorandi, sono esclusi dall'elettorato passivo coloro che hanno terminato il corso e sono in attesa di sostenere l'esame finale.
4. Per la rappresentanza degli assegnisti di ricerca di cui alla lett. c), comma 1, dell'art. 73, hanno diritto di voto e sono eleggibili tutti coloro che sono titolari di un assegno di ricerca attivato presso il dipartimento.

5. Entro il decimo giorno antecedente quello indicato per le votazioni, il competente ufficio amministrativo predispone in via definitiva gli elenchi elettorali.

Articolo 75 Rappresentanze

1. Il personale tecnico-amministrativo elegge una rappresentanza pari al 7% del personale docente afferente al dipartimento, arrotondato all'intero superiore.
2. I dottorandi e gli specializzandi eleggono un rappresentante, se il numero dei docenti afferenti al dipartimento è inferiore o pari a settanta unità; due rappresentanti, se tale numero è superiore a settanta unità.
3. Gli assegnisti di ricerca eleggono un rappresentante.

Articolo 76 Candidature e *quorum* di validità della votazione

1. Coloro che intendono candidarsi devono presentare, entro il decimo giorno antecedente quello indicato per le votazioni, presso il dipartimento una propria dichiarazione di candidatura, utilizzando l'apposito modulo predisposto dal competente ufficio amministrativo e reso disponibile nelle forme ritenute più idonee. Qualora non sia presentata alcuna candidatura, la procedura è ripetuta per una sola volta, nei dodici mesi successivi alla conclusione delle procedure.
2. Le votazioni per le designazioni elettive delle rappresentanze di cui alle lett. a) e c) dell'art. 73 sono valide se vi ha partecipato almeno il 30% degli aventi diritto; le votazioni per le designazioni elettive della rappresentanza di cui alla lett. b) dell'art. 73 sono valide se vi ha partecipato almeno il 10% degli aventi diritto. Se il *quorum* richiesto non viene raggiunto, non si procede allo scrutinio e la votazione è ripetuta per una sola volta, nei dodici mesi successivi alla conclusione della procedura elettorale.
3. La mancata designazione di una o più rappresentanze nel consiglio non pregiudica la validità della composizione dell'organo, purché il numero dei componenti sia pari alla metà più uno.

Articolo 77 Preferenze esprimibili

1. Ogni elettore può votare per non più di un terzo, con arrotondamento all'intero superiore, dei membri da designare.

Articolo 78 Modalità di voto

1. abrogato
- 1.bis. Per le elezioni delle rappresentanze di cui all'art. 73, comma 1, lett. a), b) e c), alle suddette operazioni sovrintende una commissione di seggio nominata dal direttore del dipartimento e composta da almeno tre membri, di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di segretario.
2. Ad ogni elettore è consegnata a mano, o resa accessibile in via telematica, una scheda appositamente predisposta sulla quale esprimere la propria preferenza, scrivendo il nome e il cognome del candidato scelto. La mera indicazione del cognome è considerata valida, qualora non sussista omonimia fra più candidati. Nell'ipotesi di candidati che abbiano, oltre al medesimo cognome, anche il medesimo nome, l'elettore dovrà indicare gli elementi di identificazione di ciascun candidato, previamente resi noti nelle liste elettorali.

3. L'avvenuta votazione deve essere debitamente annotata da parte della commissione sul registro dei votanti o acquisita automaticamente dal sistema informatico.

Articolo 79 Risultati elettorali

1. Al termine delle votazioni la commissione di seggio effettua pubblicamente le operazioni di scrutinio, a seconda dei casi manuale o informatizzato.
2. Sono dichiarate nulle le preferenze che non sono riferite ai nominativi dei candidati ufficiali. Vengono dichiarati eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.
3. Per i rappresentanti del personale tecnico amministrativo, in caso di parità di voti risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio presso l'Ateneo e, a parità di anzianità di servizio, il più giovane di età.
4. Per i rappresentanti dei dottorandi di ricerca e degli specializzandi, in caso di parità di voti risulta eletto il candidato iscritto da minor tempo al rispettivo corso e, in caso di ulteriore parità, il più giovane di età.
5. Per il rappresentante degli assegnisti di ricerca, in caso di parità di voti risulta eletto il candidato titolare dell'assegno di ricerca da minor tempo e, in caso di ulteriore parità, il più giovane di età.
6. La commissione redige un verbale delle operazioni elettorali, nel quale dovranno risultare: il numero degli aventi diritto al voto, il numero dei votanti e le relative firme o attestazioni del sistema informatico che certifichino l'esercizio del voto, i rappresentanti da eleggere, il numero delle preferenze da esprimere, i voti riportati da ciascun candidato e i nominativi degli eletti.

Articolo 80 Mandato

1. Il mandato dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo dura quattro anni accademici ed è rinnovabile; il mandato delle altre rappresentanze dura due anni accademici ed è rinnovabile una sola volta consecutivamente.

Articolo 81 Decadenza dalla carica e sostituzioni

1. Ove ricorra l'ipotesi di cui all'art. 13 del Capo I del presente Titolo, il rappresentante è sostituito con il primo dei non eletti in graduatoria del relativo collegio elettorale ed il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione del mandato interrotto.
2. Se non vi sono altri candidati disponibili per la sostituzione, il direttore del dipartimento indice elezioni suppletive, qualora la *vacatio* si verifichi prima di sei mesi dalla scadenza naturale del mandato.
3. In caso di ripetizione delle votazioni per mancato raggiungimento del *quorum* l'eletto dura in carica fino alla scadenza del mandato della relativa componente rappresentativa.

Titolo II bis Assemblee studentesche

Articolo 81-bis
Assemblee di dipartimento, di scuola e di Ateneo

1. Per discutere argomenti di interesse della comunità universitaria, possono essere convocate assemblee studentesche nell'ambito del dipartimento, della scuola o dell'intero Ateneo, compatibilmente con lo svolgimento delle rispettive attività istituzionali.
2. Le assemblee si svolgono in aule dell'Ateneo nel rispetto del regolamento sulla concessione degli spazi.
3. La richiesta, adeguatamente motivata, può essere presentata per iscritto da almeno trenta studenti oppure, a seconda dei casi, da almeno due rappresentanti degli studenti nel Consiglio di dipartimento, nel Consiglio della scuola, nel Senato accademico o nel Consiglio di Amministrazione. Il regolamento di funzionamento del dipartimento può prevedere una diversa disciplina della suddetta richiesta limitatamente alle assemblee dipartimentali.
4. La richiesta deve essere presentata al direttore del dipartimento o al presidente della scuola, oppure al Rettore per le assemblee di Ateneo, con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi.
5. Sull'eventuale richiesta di sospensione delle attività didattiche concomitanti con l'orario dell'assemblea, decidono per competenza, a seconda dei casi, il direttore del dipartimento sentiti i presidenti dei corsi di studio ad esso afferenti, il presidente della scuola sentiti i presidenti dei corsi di studio coordinati e i direttori dei dipartimenti, oppure il Rettore, sentiti i direttori di dipartimento e i presidenti delle scuole.

Titolo III
Organi collegiali

Capo I
Senato accademico e Consiglio di Amministrazione - Commissioni miste

Articolo 82
Calendario delle adunanze

1. Il Senato accademico ed il Consiglio di Amministrazione, di seguito rispettivamente "organo", si riuniscono, in seduta ordinaria, secondo un calendario stabilito all'inizio di ogni anno solare dal Rettore, in qualità di presidente.
2. Ciascun organo si riunisce in seduta straordinaria quando:
 - a) il presidente ritiene che circostanze urgenti e l'andamento della gestione dell'Ateneo lo richiedano;
 - b) almeno un terzo dei componenti ne fa motivata richiesta scritta al presidente; in questo caso l'organo dovrà essere convocato entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

Articolo 83
Convocazione e ordine del giorno

1. Il presidente convoca l'organo e ne fissa l'ordine del giorno.
2. Il presidente iscrive all'ordine del giorno anche argomenti proposti da un numero di componenti dell'organo non inferiore ad un quarto, arrotondato all'intero superiore, purché la richiesta pervenga entro il termine di 8 giorni dallo svolgimento della seduta programmata.
3. La convocazione indica il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e contiene l'ordine del giorno della seduta.

4. L'ordine del giorno, formulato in maniera chiara e precisa, indica gli argomenti da trattare e quelli per i quali la deliberazione deve essere assunta a maggioranza qualificata.
5. Per motivi di necessità e urgenza possono essere inseriti argomenti in un ordine del giorno integrativo; in tal caso, esso deve essere notificato ai componenti dell'organo almeno 24 ore prima dell'inizio della seduta ed entro tale termine il relativo materiale istruttorio deve essere messo a disposizione degli stessi, con le modalità di cui al successivo comma 6.
6. La convocazione deve essere fatta per iscritto e comunicata con mezzi idonei a certificarne la spedizione e la ricezione almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In particolare, gli avvisi di convocazione sono trasmessi per via telematica, mediante servizi di posta elettronica (modalità idonea a sostituire la forma scritta ogni qual volta sia successivamente prevista); in alternativa, nell'impossibilità di utilizzare lo strumento telematico o per esplicita richiesta del singolo componente, la convocazione può essere effettuata a mezzo raccomandata al recapito del destinatario oppure attraverso notificazione presso la sede di servizio. La stessa è comunicata per posta elettronica ai membri dell'altro organo; è inoltre pubblicata sul sito web dell'Ateneo.
7. Almeno due giorni prima della seduta i testi delle istruttorie relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono resi disponibili ai componenti dell'organo.

Articolo 84 Schema di deliberazione

1. La proposta di deliberazione, corredata da una relazione tecnica sottoscritta dal responsabile del procedimento che ha curato l'istruttoria e vistata dal dirigente del settore di appartenenza, deve contenere:
 - l'indicazione delle norme di legge, di statuto o di regolamento presupposto della decisione dal punto di vista della legittimità;
 - le considerazioni di merito e di opportunità a sostegno della deliberazione;
 - la proposta di dispositivo adeguatamente articolata e, in caso di argomenti che implicino impegni di spesa, la disponibilità in bilancio e l'indicazione del capitolo su cui va a gravare la spesa.

Articolo 85 Validità delle sedute

1. Le adunanze dell'organo sono valide se tutti i componenti sono stati regolarmente convocati, ai sensi di quanto previsto dallo statuto e dal presente Regolamento e se sono presenti almeno la metà più uno dei componenti medesimi; tale *quorum* deve sussistere per tutto lo svolgimento della seduta.
2. In ogni momento è possibile la verifica, anche su richiesta di ciascun componente, della sussistenza del numero legale. Qualora, a seguito della verifica, non venga raggiunto il numero legale, il presidente sospende la seduta per un periodo di tempo non superiore a trenta minuti, al termine del quale rinnova l'appello e, qualora perduri la mancanza del numero legale, aggiorna la seduta.

Articolo 86 Poteri del presidente

1. Il presidente:
 - a) convoca e presiede l'organo;
 - b) riconosce la validità dell'adunanza e dichiara aperta la seduta, rinviandola in caso contrario;

- c) può ritirare, all'inizio della seduta, argomenti iscritti all'ordine del giorno, previa esposizione della motivazione;
 - d) può proporre di variare l'ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno;
 - e) può introdurre nuovi argomenti all'ordine del giorno purché al momento della decisione siano presenti e concordi tutti i componenti dell'organo; in caso contrario l'argomento può essere posto in discussione ma non può dar luogo a delibera;
 - f) dirige i lavori;
 - g) modera le discussioni;
 - h) concede la parola secondo l'ordine di presentazione della richiesta;
 - i) richiama all'ordine i componenti dell'organo nel caso in cui venga turbato il regolare svolgimento della seduta e in caso di reiterazione di comportamenti inappropriati può invitare i membri interessati ad allontanarsi dalla seduta;
 - j) dichiara chiusa la discussione quando ritiene che l'argomento sia stato adeguatamente dibattuto e comunque una volta verificato che tutti gli iscritti a parlare siano intervenuti fatto sull'argomento;
 - k) pone in votazione le proposte di delibera e proclama, al termine delle votazioni, l'esito delle stesse;
 - l) dichiara sciolta la seduta;
 - m) firma il processo verbale insieme al segretario.
2. In caso di impedimento o assenza del Rettore, o nel caso in cui lo stesso si trovi in situazioni di incompatibilità, le funzioni di presidente sono assunte dal prorettore vicario.
 3. Nel caso in cui si configurino situazioni di incompatibilità sia del Rettore sia del prorettore vicario, le funzioni di presidente sono assunte per il Senato accademico dal decano dei professori ordinari e dal consigliere docente con maggiore anzianità accademica per il Consiglio di Amministrazione.
 4. In caso di cessazione dalla carica di Rettore per qualsiasi causa determinatasi, le funzioni di presidente sono assunte dal decano dei senatori professori ordinari.

Articolo 87

Funzioni di segretario verbalizzante

1. Le funzioni di segretario verbalizzante sono esercitate dal Direttore generale. In caso di suo impedimento o assenza tali funzioni sono esercitate dal vicedirettore. In caso di contemporaneo impedimento del Direttore generale e del vicedirettore, anche per il verificarsi di situazioni di incompatibilità, le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario incaricato dal Direttore generale.

Articolo 88

Diritto di iniziativa

1. Ogni componente dell'organo ha il diritto di iniziativa che esercita attraverso la presentazione al presidente di interrogazioni, mozioni, atti di indirizzo, proposte di deliberazione o emendamenti ad atti sottoposti alla votazione.

Articolo 89

Interrogazione

1. L'interrogazione consiste in una domanda scritta rivolta al presidente per sapere:
 - se è al corrente di un determinato fatto avvenimento e se questo corrisponde o meno a verità;

- quali iniziative intende intraprendere in relazione al manifestarsi di un fatto avvenimento correlato direttamente alla vita dell'Ateneo.
- 2. L'interrogazione viene, di norma, presentata prima dell'inizio della seduta e comunque nei termini congrui per consentire una risposta. In caso contrario il presidente può ammetterla qualora verifichi la sussistenza delle motivazioni di necessità ed urgenza tali da richiedere una risposta immediata, altrimenti ne dispone il rinvio alla seduta successiva.
- 3. Il testo dell'interrogazione e la relativa risposta vengono riportate integralmente nel verbale della seduta.

Articolo 90 Mozione

1. La mozione consiste in una proposta di documento tendente a promuovere una deliberazione dell'organo su questioni riguardanti la comunità universitaria. Il presidente, accertata l'ammissibilità della mozione in relazione alla tutela della sfera personale e dei valori fondamentali dell'Ateneo, la iscrive all'ordine del giorno della prima seduta utile.
2. La mozione deve pervenire al presidente entro il giorno successivo alla data di presentazione dell'ordine del giorno della seduta.
3. Nel caso di urgenza la mozione può essere presentata anche successivamente alla scadenza del termine di cui al comma precedente o nel corso della seduta. Il presidente può ammetterla qualora verifichi l'ammissibilità e la sussistenza dei motivi di urgenza; diversamente ne dispone il rinvio alla seduta successiva.

Articolo 91 Proposta di delibera

1. La proposta di delibera consiste nella richiesta di esame, in corso di seduta, di uno o più argomenti non inseriti all'ordine del giorno. Su di essa decide il presidente con le modalità di cui all'art. 86, comma 1, lett. e).

Articolo 92 Emendamento

1. L'emendamento consiste in una proposta di cambiamento, per soppressione, sostituzione o aggiunta, di una proposta di deliberazione. Gli emendamenti sono presentati, di norma, in forma scritta, in relazione all'argomento in esame, all'inizio o nel corso dell'illustrazione e della discussione generale e comunque prima dell'inizio delle votazioni. Ogni emendamento può essere illustrato da un presentatore; in tal caso può chiedere e ottenere la parola un componente contrario per replicare. Nel caso di emendamenti su proposte di delibera, la votazione avviene, nell'ordine, sugli emendamenti proposti e sull'intero testo.

Articolo 93 Diritto di informazione, diritto di accesso e dovere di segretezza

1. Al fine di acquisire ogni utile elemento di giudizio sugli argomenti in discussione, i senatori e i consiglieri hanno diritto di chiedere informazioni e chiarimenti relativamente agli argomenti iscritti all'ordine del giorno ai funzionari che hanno predisposto le relative istruttorie.
2. Ai senatori e consiglieri è consentito l'accesso informale alla documentazione amministrativa sulle tematiche che riguardano la vita dell'Ateneo, in quanto necessario al corretto espletamento del

proprio mandato. Ove sussistano dubbi sull'accessibilità del documento, l'accesso avviene nella forma scritta e nel rispetto della vigente normativa in materia di accesso e diritto alla riservatezza; in tal caso l'accesso è consentito in conformità a quanto previsto dalla normativa nazionale e dalla regolamentazione interna dell'Ateneo.

3. I componenti dell'organo sono tenuti al vincolo della segretezza sulle informazioni acquisite in ragione dell'espletamento del proprio mandato, ai sensi del "Regolamento per la protezione dei dati personali dell'Università di Pisa" di adeguamento al Regolamento UE n. 679/2016.

Articolo 94

Decadenza

1. La mancata partecipazione al 40% delle sedute dell'organo in un anno accademico, arrotondato all'intero superiore, così come la mancata giustificazione della propria assenza per tre sedute consecutive, comportano la decadenza dalla carica.

Articolo 95

Partecipazione alle sedute

1. Alle sedute dell'organo possono partecipare solo gli aventi diritto.
2. È facoltà del presidente, anche su proposta di singoli membri, invitare i singoli Prorettori e i Delegati del Rettore alla discussione preliminare sugli argomenti relativi ai settori di competenza. Su invito del presidente possono inoltre partecipare alle sedute dirigenti, funzionari, docenti competenti per materia, nonché esperti nelle materie sottoposte all'esame dell'organo, anche estranei all'amministrazione, per relazionare su singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno. In ogni caso, essi si allontanano prima della votazione.
3. Alle sedute è presente inoltre, a supporto del Direttore generale che esercita la funzione di segretario, il personale amministrativo da lui appositamente incaricato.
4. L'organo può deliberare di tenere sedute in tutto o in parte pubbliche; al momento della votazione devono comunque essere presenti i soli componenti dell'organo.
5. Nessun componente dell'organo può prendere parte alla discussione e al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardino il coniuge, la parte dell'unione civile, il convivente, i suoi parenti o affini entro il quarto grado e in tutte le ipotesi per le quali la normativa di Ateneo prevede un dovere di astensione; in tal caso lo stesso si allontana dalla sala della riunione e non è computato nel *quorum* di validità della seduta e della deliberazione.

Articolo 96

Comunicazioni

1. Il presidente, constatata la presenza del numero legale, apre la seduta con la lettura delle comunicazioni.
2. La comunicazione consiste in una informazione data all'organo su atti, fatti e avvenimenti di interesse per la comunità universitaria.
3. Il presidente può consentire ad ogni componente dell'organo di esporre una o più comunicazioni di cui abbia ricevuto informazione in precedenza.

Articolo 97

Discussione e modalità di voto

1. Il presidente illustra, o invita uno dei soggetti di cui al precedente art. 95, comma 2, a illustrare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno sui quali apre la discussione; il presidente ha la facoltà di invitare un membro dell'organo a farlo in sua vece.
2. La trattazione degli argomenti deve avvenire secondo l'ordine stabilito nella convocazione; la sequenza di trattazione degli argomenti può essere variata, in apertura di seduta, su proposta del presidente o di uno o più componenti. Sulla proposta si esprime l'organo con il *quorum* ordinariamente richiesto per le deliberazioni.
3. I componenti dell'organo che intendono intervenire nella discussione devono iscriversi presso la presidenza.
4. A conclusione degli interventi, il presidente dichiara chiusa la discussione ed invita l'organo a deliberare; a questo punto sono ammessi solo interventi per dichiarazioni di voto, contenenti una sintetica esposizione del proprio orientamento.
5. Il presidente stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e proclama il risultato.
6. Le deliberazioni sono adottate a voto palese, per alzata di mano o per appello nominale. Lo scrutinio segreto viene adottato:
 - a) se le deliberazioni si riferiscono a questioni che riguardano singole persone;
 - b) su richiesta di almeno un membro dell'organo accolta dalla maggioranza dei presenti.
7. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge, lo statuto o i regolamenti di Ateneo richiedano *quorum* qualificati.
8. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Articolo 98

Esecutività delle deliberazioni

1. Le deliberazioni dell'organo sono immediatamente esecutive, salvo diversa decisione dell'organo stesso.

Articolo 99

Verbale delle sedute

1. Delle sedute dell'organo è redatto processo verbale, nel quale si riportano:
 - a) luogo, anno, mese, giorno e ora dell'adunanza;
 - b) ordine del giorno della seduta;
 - c) il nome dei componenti presenti e di quelli assenti, con l'indicazione, per questi ultimi, di coloro che hanno giustificato l'assenza per iscritto, adducendo i motivi dell'impedimento;
 - d) indicazione di chi presiede la seduta e di chi svolge le funzioni di segretario;
 - e) indicazione di soggetti presenti alla discussione;
 - f) gli atti e i documenti allegati;
 - g) una sintesi della discussione, gli interventi formulati in forma scritta di cui si richieda al segretario l'inserimento a verbale; le dichiarazioni di voto; le decisioni di voto con l'indicazione dei voti favorevoli, contrari e astenuti;
 - h) le deliberazioni adottate.
2. Deve inoltre essere riportato nel verbale l'esito della votazione e la proclamazione da parte del presidente.

3. Fatto salvo quanto disposto all'art. 98, comma 1, il verbale, escluso il caso in cui sia approvato seduta stante, di norma viene approvato nella seduta immediatamente successiva. In tale ultimo caso è messo a disposizione dei componenti dell'organo almeno cinque giorni prima della seduta nella quale avviene l'approvazione. In sede di approvazione del verbale non può essere opposta alcuna eccezione di merito sulle proposte già approvate o respinte; ciascun componente può chiedere che sia rettificato il riassunto del proprio intervento nella discussione. Si può procedere alla rettifica del verbale solo in caso di errore materiale.

4. A supporto della verbalizzazione, le sedute dell'organo sono registrate. Le registrazioni sono conservate a cura del segretario fino all'approvazione del relativo verbale, dopodiché sono distrutte.

5. Il verbale è firmato dal presidente e dal segretario.

Articolo 100 Pubblicità degli atti

1. Le deliberazioni e i verbali dell'organo sono atti pubblici. Le delibere sono accessibili attraverso la rete di Ateneo.

2. Le norme per la consultazione dei verbali sono contenute nel regolamento per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

Articolo 101 Commissioni permanenti Senato accademico e Consiglio di Amministrazione

1. Con decreto del Rettore sono nominate le seguenti Commissioni permanenti miste fra Senato accademico e Consiglio di Amministrazione allo scopo di trattare tematiche comuni:

- a) Commissione I - Didattica, attività studentesche e internazionalizzazione;
- b) Commissione II - Ricerca e trasferimento tecnologico;
- c) Commissione III - Politiche del personale;
- d) Commissione IV - Edilizia ed impiantistica;
- e) Commissione V - Bilancio, programmazione e sviluppo.

2. Ciascuno degli organismi di cui al comma 1, nell'ambito individualmente attribuito, ha compiti consultivi e istruttori nei confronti degli Organi, ai quali possono altresì proporre delibere.

3. In caso di tematiche di interesse comune a più commissioni, le medesime possono essere convocate anche congiuntamente.

Articolo 102 Altre commissioni

1. Per materie particolari il Senato accademico e il Consiglio di Amministrazione possono deliberare l'istituzione di commissioni, anche partecipate da persone esterne agli organi e all'Ateneo, di durata non superiore a due anni accademici.

Articolo 103 Composizione delle Commissioni permanenti

1. Le Commissioni di cui all'art. 101, fatta eccezione per la Commissione I, sono composte dal presidente e da un numero di membri pari a dieci, individuati, su proposta del Rettore, dal Senato e dal Consiglio tra i propri componenti, in modo che risulti garantita la rappresentatività dei due organi e dei settori culturali. Di ciascuna commissione fa comunque parte un rappresentante del personale

tecnico-amministrativo e un rappresentante degli studenti, designati tra i propri membri dalle stesse componenti congiunte del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione. Della commissione Ricerca e trasferimento tecnologico fa comunque parte il rappresentante dei dottorandi.

2. La Commissione I è composta pariteticamente da tutti i rappresentanti degli studenti nel Senato accademico e nel Consiglio di Amministrazione più il presidente del Consiglio degli studenti e da un pari numero di docenti, compreso il presidente, individuati, ad eccezione di quest'ultimo, all'interno della componente nei due organi.

3. È comunque consentito a tutti i membri del Senato accademico e del Consiglio di Amministrazione partecipare con diritto di parola, ma senza diritto di voto, alle sedute di qualsiasi commissione.

4. I Prorettori e i Delegati del Rettore competenti per materia possono partecipare alle riunioni della commissione senza diritto di voto.

5. Esperti della materia o del tema in discussione possono essere invitati dal presidente a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute di ciascuna commissione.

Articolo 104 Funzioni di presidente

1. Tutte le commissioni sono presiedute dal Rettore o da un suo delegato.

Articolo 105 Decadenza

1. Due assenze consecutive ingiustificate da parte di uno qualsiasi dei componenti di una commissione permanente (con esclusione del presidente) comportano la decadenza automatica dalla carica.

2. La sostituzione del decaduto avviene con le modalità di cui all'art. 103.

Articolo 106 Segreteria di supporto

1. Ciascuna commissione permanente dispone di una segreteria, secondo la previsione contenuta nell'atto di nomina.

2. Per ciascuna commissione permanente l'amministrazione assicura il servizio di segreteria secondo le modalità di organizzazione interne definite dal Direttore generale.

Capo II Commissioni scientifiche di area: composizione e funzionamento

Articolo 107 Oggetto e finalità

1. Ai sensi dell'art. 21, comma 3, dello statuto, il presente Capo disciplina le modalità di costituzione e funzionamento delle commissioni scientifiche di area.

2. Le commissioni di cui al comma 1 sono incaricate di formulare motivate proposte al Senato accademico per l'assegnazione dei finanziamenti all'attività di ricerca autonomamente programmata, attraverso lo svolgimento di attività istruttorie e valutative, sulla base dei criteri generali definiti dal Senato stesso per la valutazione delle attività e dei progetti di ricerca.

Articolo 108 Composizione

1. Il numero dei membri di ciascuna commissione, rispettando un criterio di proporzionalità rispetto al numero dei docenti dell'area e garantendo la rappresentatività di tutte le fasce di docenza, è così determinato:

- cinque, di cui due professori ordinari, due professori associati e un ricercatore, per numerosità dell'area fino a settanta docenti;
- nove, di cui tre professori ordinari, tre professori associati e tre ricercatori, per numerosità dell'area da settantuno a centocinquanta docenti;
- undici, di cui quattro professori ordinari, quattro professori associati e tre ricercatori, per numerosità dell'area di oltre centocinquanta docenti.

Articolo 109 Presidente e segretario

1. Ciascuna commissione è convocata, entro un mese dal decreto di nomina, dal decano dei professori ordinari che ne fanno parte; nella prima riunione, presieduta dal decano, la commissione designa il presidente al proprio interno fra i docenti di ruolo in regime di tempo pieno, a maggioranza assoluta dei componenti. Il presidente può designare, fra i docenti di ruolo in regime di tempo pieno componenti della commissione stessa, un vicepresidente che lo supplisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o di assenza temporanei.

2. Il presidente designa inoltre, fra i componenti della commissione, un segretario con funzioni di verbalizzante.

Articolo 110 Convocazione

1. Ciascuna commissione è convocata dal presidente, secondo il calendario stabilito sulla base degli adempimenti cui è tenuto l'Ateneo in materia di ripartizione dei fondi di ricerca. La commissione può essere convocata in seduta straordinaria qualora il presidente lo reputi opportuno in presenza di particolari circostanze, ovvero vi sia motivata richiesta scritta da parte di almeno la metà più uno dei componenti.

2. La convocazione avviene con almeno cinque giorni d'anticipo, con l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo e dell'ordine del giorno della riunione.

3. Per motivi di urgenza i termini previsti dal comma precedente possono essere eccezionalmente derogati.

Articolo 111 Validità delle riunioni e deliberazioni

1. Per la validità delle riunioni si applica la disciplina in materia prevista nello statuto.

2. Le deliberazioni nelle commissioni sono prese a maggioranza assoluta dei componenti e trasmesse al competente ufficio dell'amministrazione centrale per gli adempimenti consequenziali.

Capo III Commissioni paritetiche

Articolo 112

Numero, composizione e modalità di individuazione dei componenti della commissione paritetica del dipartimento, della commissione paritetica della scuola, della commissione paritetica del corso di studio

1. Salvo quanto previsto dall'art. 36, comma 3, dello statuto, presso ciascun dipartimento è istituita una commissione, composta da un numero di membri pari al 12% dei componenti del Consiglio del dipartimento arrotondato al numero pari superiore, fino a un massimo di sedici, per metà docenti e per metà studenti. Nella componente docente è compreso anche il Direttore del dipartimento o suo delegato, con funzione di presidente della commissione stessa.
2. Presso ciascuna scuola è istituita una commissione paritetica, composta da tutti i rappresentanti degli studenti presenti nel Consiglio della scuola e da un ugual numero di docenti designati fra i professori e ricercatori facenti parte del consiglio stesso. Nella componente docente è compreso anche il presidente della scuola o suo delegato, con funzione di presidente della commissione stessa.
3. Salvo quanto previsto dall'art. 36, comma 5, dello statuto, presso ciascun corso di studio è istituita una commissione paritetica, composta da tutti i rappresentanti degli studenti presenti nel Consiglio di corso di studio e da un ugual numero di docenti designati fra i professori e ricercatori facenti parte del consiglio stesso. Nella componente docente è compreso anche il presidente del corso di studio o suo delegato, con funzione di presidente della commissione stessa.
4. L'individuazione dei componenti di cui al comma 1 avviene attraverso una procedura elettorale indetta dal Direttore del dipartimento con modalità definite nel regolamento di funzionamento del dipartimento medesimo. L'elettorato attivo e passivo spetta, per la componente docente, a tutti i professori e ricercatori componenti il Consiglio di dipartimento, per la componente studentesca a tutti i rappresentanti degli studenti in Consiglio di dipartimento. Detto regolamento può prevedere che la componente docente sia designata fra i professori e ricercatori facenti parte del consiglio stesso.
5. Qualora la rappresentanza studentesca nel Consiglio di dipartimento non consenta il raggiungimento della percentuale di cui al comma 1, la commissione paritetica è costituita da tutti i rappresentanti nel consiglio e da un pari numero di docenti.
6. In caso di mancata elezione della componente studentesca in Consiglio di dipartimento, l'elettorato attivo e passivo spetta ai rappresentanti degli studenti eletti nei consigli di corso di studio afferenti al dipartimento.
7. In caso di mancata elezione degli studenti nel corso di studio, le funzioni della commissione paritetica del corso di studio sono assunte dalla commissione paritetica del dipartimento o della scuola, ove questa sia costituita, qualora le competenze della commissione paritetica del dipartimento cui il corso di studio afferisce siano state attribuite alla scuola.
- 7.bis. In caso di dimissioni o decadenza per qualsiasi causa degli studenti nelle commissioni suddette, si procede alla relativa sostituzione con le stesse modalità di cui ai commi precedenti. In mancanza di sostituti, la componente docente è immediatamente adeguata per mantenere la pariteticità delle commissioni.
8. Qualora il numero di una delle componenti subisca una variazione, la pariteticità deve essere comunque garantita con modalità definite dal consiglio di riferimento.
- 8.bis. Salvo diversa disciplina prevista nei rispettivi regolamenti delle strutture, il mandato della componente docente ha la stessa durata del mandato della componente studentesca.

Capo IV

Norme quadro per la predisposizione del Regolamento di funzionamento del Consiglio degli studenti e per la costituzione e funzionamento del Comitato unico di garanzia

Articolo 113
Regolamento del Consiglio degli studenti

1. I criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Consiglio degli studenti sono fissati nel regolamento previsto dall'art. 18 dello statuto, che è approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione e parere obbligatorio del Consiglio degli studenti.
2. Il regolamento di cui al comma 1 deve prevedere:
 - a) le modalità di elezione del presidente e i suoi poteri;
 - b) l'individuazione del segretario verbalizzante;
 - c) i motivi che determinano l'eventuale decadenza dalla carica dei componenti che non partecipino con continuità alle sedute dell'organo;
 - d) le modalità di convocazione delle sedute ordinarie;
 - e) le ipotesi e le eventuali particolari modalità di convocazione delle sedute straordinarie;
 - f) la cadenza programmata delle sedute ordinarie che non potranno essere inferiori a nove in un anno;
 - g) le modalità di definizione dell'ordine del giorno;
 - h) le modalità per la redazione, conservazione e pubblicità dei verbali e delle delibere delle sedute del consiglio e delle commissioni;
 - i) le condizioni di validità delle convocazioni e delle sedute;
 - j) le ipotesi in cui le delibere devono essere adottate con un *quorum* superiore alla maggioranza dei presenti alle sedute;
 - k) i diritti e i doveri dei componenti;
 - l) le modalità di svolgimento della seduta dell'organo compresi i tempi degli interventi nella discussione delle delibere da adottare;
 - m) le norme per l'eventuale costituzione di commissioni permanenti e provvisorie.
3. L'Ateneo assicura il supporto di una segreteria per la redazione, conservazione e pubblicità dei verbali delle sedute dell'organo secondo modalità organizzative interne definite dal Direttore generale.

Articolo 114
Regolamento Comitato Unico di Garanzia

1. Il regolamento contenente le modalità di costituzione e di funzionamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni dell'Università, previsto dall'art. 19 dello statuto, deve prevedere:
 - a) la composizione paritetica dell'organo, formato da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'Ateneo individuate secondo criteri definiti nel regolamento e da un pari numero di rappresentanti, docenti e tecnici amministrativi, dell'amministrazione universitaria, ivi compreso il presidente, e da altrettanti supplenti;
 - b) le modalità di designazione dei rappresentanti dell'amministrazione universitaria;
 - c) una composizione che assicuri la presenza paritaria di entrambi i generi;
 - d) la modalità di nomina;
 - e) i motivi che determinano l'eventuale decadenza dalla carica dei componenti che non partecipino con continuità alle sedute dell'organo;
 - f) le modalità di designazione del presidente;
 - g) i compiti del presidente;
 - h) l'individuazione del segretario verbalizzante;
 - i) le modalità di convocazione delle sedute ordinarie e straordinarie;

- j) la previsione di una cadenza periodica delle sedute ordinarie;
 - k) le condizioni di validità delle sedute e delle deliberazioni;
 - l) la partecipazione alle sedute del comitato, senza diritto di voto, di due studenti designati dal Consiglio degli studenti;
 - m) la possibilità di costituire commissioni e gruppi di lavoro;
 - n) i compiti di natura propositiva, consultiva e di verifica del comitato ed i rapporti con l'amministrazione universitaria;
 - o) la previsione di una relazione annuale entro il 30 marzo di ogni anno sulla situazione del personale dell'università riferita all'anno precedente riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro e di studio da trasmettere al Rettore ed al Direttore generale.
2. L'Ateneo assicura il supporto di una segreteria per la redazione, conservazione e pubblicità dei verbali delle sedute dell'organo secondo modalità organizzative interne definite dal Direttore generale.

Titolo III *bis* Sedute degli organi collegiali

Articolo 114-*bis* Modalità di svolgimento delle sedute negli organi collegiali

1. Le riunioni degli organi collegiali di cui ai Titoli III, IV e V del presente regolamento si svolgono secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia. In caso di necessità la partecipazione di alcuni o di tutti i componenti alle riunioni può avvenire anche per via telematica tramite collegamento da remoto in video/audio-conferenza, mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche che consentano la partecipazione simultanea di tutti i partecipanti, secondo le modalità stabilite in apposito regolamento di Ateneo.

Titolo IV Strutture didattiche, scientifiche e di servizio

Articolo 115 Oggetto

1. Il presente Titolo disciplina le modalità per l'istituzione e la disattivazione dei dipartimenti, delle scuole interdipartimentali, dei centri e contiene le norme generali per il loro funzionamento.

Capo I Dipartimenti

Articolo 116 Il dipartimento

1. Ai sensi dell'art. 22 dello statuto, il dipartimento è la struttura di base in cui si articola l'Ateneo per il perseguimento dei propri fini istituzionali. Esso è caratterizzato da un ambito di discipline

omogenee definito da una declaratoria, comprensiva di un elenco di settori scientifico-disciplinari, individuato con riferimento a linee di ricerca e di offerta formativa, anche di carattere multidisciplinare.

Articolo 117

Procedura per l'istituzione e la disattivazione del dipartimento

1. L'istituzione di un dipartimento è disposta con decreto rettorale previa delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato accademico.
2. La proposta di istituzione di un nuovo dipartimento può scaturire anche su iniziativa di un gruppo di docenti di almeno quaranta unità che intendono afferire al dipartimento stesso, salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'art. 22, comma 6, dello statuto per cui tale limite può essere derogato. In tale ipotesi il Senato è tenuto a portarla in discussione e a motivare l'eventuale parere negativo.
3. La proposta di istituzione di un nuovo dipartimento deve contenere:
 - a) le motivazioni e le finalità del dipartimento con riferimento a linee di ricerca e di offerta formativa, anche di carattere multidisciplinare;
 - b) l'elenco dei settori scientifico-disciplinari;
 - c) l'elenco dei docenti che intendono afferire al dipartimento;
 - d) l'indicazione delle linee di ricerca e di offerta formativa, anche di carattere multidisciplinare;
 - e) l'indicazione dei corsi di studio e di dottorato di ricerca e delle eventuali scuole di specializzazione che afferiranno al nuovo dipartimento;
 - f) le eventuali strutture che verrebbero ad essere soppresse e la loro situazione patrimoniale ed economica;
 - g) una scheda tecnica in cui sono indicati locali, laboratori, attrezzature e risorse necessarie all'espletamento delle finalità di didattica e di ricerca del costituendo dipartimento, nonché la previsione di fabbisogno di personale tecnico amministrativo;
 - h) il parere dei consigli delle strutture coinvolte, sotto il profilo delle risorse umane e materiali.
4. Nel decreto di istituzione del dipartimento, sentito il Direttore generale, sono definite:
 - a) l'assegnazione al nuovo dipartimento delle risorse logistiche e strumentali nonché delle altre risorse necessarie per lo svolgimento delle attività didattiche e di ricerca, ivi comprese le risorse finanziarie;
 - b) le procedure per l'espletamento delle operazioni connesse alla chiusura dei documenti contabili di bilancio, comprese le attività amministrativo-contabili delle strutture che eventualmente in esso vanno a confluire e di quelle connesse all'avvio delle corrispondenti attività del nuovo dipartimento.
5. L'assegnazione del personale tecnico amministrativo alla struttura è disposta con separato provvedimento del Direttore generale.
6. Il dipartimento viene attivato a decorrere dalla data indicata nel decreto rettorale di istituzione.
7. Per quanto riguarda i dipartimenti che non usufruiscono della deroga di cui all'art. 22, comma 6, dello statuto, nell'ipotesi in cui la componente docente scenda al di sotto del limite delle 40 unità per un periodo di due anni, il Consiglio di Amministrazione procede alla disattivazione.
8. Il Consiglio di Amministrazione, nel deliberare la disattivazione del dipartimento, determina anche la destinazione delle risorse finanziarie e patrimoniali e l'afferenza del personale docente, sulla base delle manifestazioni di volontà espresse con le modalità di cui al successivo art. 119.
L'assegnazione del personale tecnico amministrativo è disposta con provvedimento del Direttore generale.

Articolo 118
Modifica dei settori scientifico-disciplinari

1. La modifica dei settori scientifico disciplinari di un dipartimento è deliberata dal Senato accademico, a maggioranza dei componenti, previo parere del Consiglio di Amministrazione, acquisita la proposta o il parere di tutti i consigli di dipartimento interessati.

Articolo 119
Afferenza del personale docente al dipartimento

1. Ogni docente afferisce ad un solo dipartimento.
2. Il docente, al momento della presa di servizio, afferisce al dipartimento che ne ha proposto la chiamata. Tale afferenza deve essere mantenuta per almeno un triennio.
3. La richiesta di afferenza ad altro dipartimento, corredata del curriculum del richiedente, deve essere motivata da ragioni di coerenza scientifica e didattica con i programmi e con le finalità perseguite dal dipartimento cui il docente intende afferire. La richiesta di afferenza è indirizzata al Magnifico Rettore e, per conoscenza, ai direttori dei dipartimenti interessati.
4. I consigli dei dipartimenti interessati esprimono parere sulla richiesta di afferenza tenendo conto delle esigenze scientifiche, didattiche ed organizzative. Il dipartimento di appartenenza del docente deve pronunciarsi anche sull'eventuale spostamento delle risorse che la variazione di afferenza comporta.
5. Il Consiglio di Amministrazione, sentiti il Senato accademico e i consigli dei dipartimenti interessati, previa verifica del fabbisogno dei dipartimenti in questione, delibera sulla richiesta di afferenza sulla base dei seguenti criteri:
 - a) la richiesta di afferenza deve essere coerente con le finalità scientifiche e didattiche che caratterizzano il dipartimento di destinazione;
 - b) tenere conto delle conseguenze della mobilità del richiedente, per il dipartimento di provenienza, sulle violazioni dei limiti di numerosità in relazione a quanto previsto nel precedente art. 117, comma 7;
 - c) devono essere verificate le implicazioni scientifiche, didattiche ed organizzative connesse al trasferimento del richiedente;
 - d) in caso di strutture convenzionate con il Servizio Sanitario Nazionale, qualora il trasferimento comporti l'inserimento in una diversa unità operativa assistenziale, l'afferenza è subordinata all'acquisizione delle previste autorizzazioni, nonché al parere della scuola di medicina.
6. A conclusione dell'iter di cui al presente articolo l'afferenza del docente è disposta con decreto rettorale e decorre dall'inizio dell'anno accademico successivo, fatte salve ipotesi eccezionali valutate dagli organi accademici. Tale afferenza deve essere mantenuta per almeno un triennio.
7. Il termine di cui ai commi 2 e 6 non si applica nell'ipotesi in cui il docente intenda afferire a un dipartimento di nuova istituzione.

Articolo 120
Corsi di studio interdipartimentali

1. Un corso di studio può afferire a più dipartimenti nel caso in cui gli stessi concorrano con i propri docenti in misura rilevante e significativa agli insegnamenti del corso di studio.
2. Un corso di studio non può essere interdipartimentale se un unico dipartimento contribuisce ad almeno i 2/3 della docenza interna del corso (quota didattica).
3. Negli altri casi un corso di studio può afferire a quei dipartimenti che ne facciano richiesta e la cui

quota didattica sia almeno il 20%.

4. Nel caso di corsi di studio la cui afferenza ad un singolo dipartimento o a più dipartimenti non possa essere determinata secondo i criteri precedenti, l'eventuale afferenza a uno o più dipartimenti è stabilita dal Senato accademico, su proposta degli stessi.

5. L'afferenza di un corso di studio ai dipartimenti ha durata pari ad almeno la durata legale del corso medesimo.

6. Nel caso di corsi di studio interdipartimentali, il Senato accademico individua il dipartimento di riferimento fra quelli con le quote didattiche più significative, salvo diversi accordi tra i dipartimenti interessati. Tutti i dipartimenti interessati sono comunque responsabili della sostenibilità del corso di studio, in relazione alla propria quota didattica.

7. Il dipartimento di riferimento provvede agli adempimenti previsti dalle normative ministeriali e dal regolamento didattico di Ateneo relativamente all'aggiornamento delle banche dati ministeriali e locali.

8. Gli studenti iscritti al corso di studio fanno parte dell'elettorato attivo e passivo per l'elezione delle rappresentanze studentesche del consiglio del dipartimento di riferimento.

Articolo 121

Norme quadro per la predisposizione del Regolamento di funzionamento del dipartimento

1. Entro novanta giorni dalla sua attivazione il dipartimento si dota di un proprio regolamento di funzionamento, redatto in conformità alla legislazione vigente e a quanto previsto dalla normativa interna di Ateneo, approvato a maggioranza assoluta dei componenti del relativo consiglio.

2. Il regolamento di cui al comma 1 è sottoposto al controllo di legittimità e merito del Senato accademico secondo quanto previsto dall'art. 168 del presente regolamento.

3. Il regolamento di cui al comma 1 deve contenere:

- a) le indicazioni riguardanti le finalità del dipartimento;
- b) la declaratoria di cui all'art. 22, comma 2, dello statuto;
- c) le indicazioni riguardanti la sede del dipartimento, l'eventuale intitolazione della struttura e l'eventuale logo della struttura;
- d) l'indicazione dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione, di dottorato di ricerca e dei master, che afferiscono al dipartimento anche non in via esclusiva;
- e) le indicazioni circa la composizione, le competenze e le modalità di funzionamento degli organi del dipartimento, anche mediante il semplice rinvio alla normativa statutaria e regolamentare di

Ateneo e, in ogni caso, in osservanza di quest'ultima. Per quanto concerne le modalità di espressione del voto deve essere fatto riferimento all'art. 97 del Capo I del Titolo III del presente Regolamento;

f) le indicazioni circa le modalità di elezione e funzionamento della giunta dipartimentale, in conformità al presente Regolamento, in osservanza del criterio di semplificazione procedurale e le eventuali competenze che possono essere delegate alla stessa nell'osservanza dei criteri di cui all'art. 26 dello statuto;

g) le indicazioni circa l'eventuale attivazione, per specifiche esigenze di carattere scientifico, di sezioni interne al dipartimento prive di rappresentatività esterna, definendone i limiti, le condizioni e le specifiche finalità e competenze; in ogni caso ad una sezione devono afferire in via esclusiva almeno 10 docenti e alla stessa non possono essere attribuite risorse logistiche e di personale tecnico amministrativo, né funzioni inerenti alla programmazione del personale docente;

- h) le indicazioni circa l'eventuale costituzione di centri dipartimentali per la gestione di particolari attività di formazione, di ricerca o di servizi, definendone le specifiche finalità e competenze;
- i) le indicazioni circa l'eventuale costituzione di laboratori con finalità scientifiche e/o didattiche, definendone le specifiche finalità e competenze e l'organizzazione interna, nel rispetto degli indirizzi e criteri organizzativi generali;
- j) le indicazioni circa l'eventuale costituzione di commissioni interne, definendone le specifiche finalità e competenze;
- k) le indicazioni circa le modalità di accesso e utilizzo dei locali, delle attrezzature e dei materiali, anche a fini di comodato, nel rispetto della normativa vigente di Ateneo in materia di spazi e di sicurezza;
- l) le modalità per la presentazione di proposte di modifica al regolamento del dipartimento;
- m) ogni altra disposizione ritenuta utile al funzionamento del dipartimento;
- n) le indicazioni circa la sua entrata in vigore;
- o) le indicazioni circa le modalità di funzionamento dell'assemblea studentesca e la disciplina dell'eventuale sospensione dell'attività didattica, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 81-*bis*.

Capo II Scuole interdipartimentali

Articolo 122 Scuole interdipartimentali

1. Ai sensi dell'art. 28 dello statuto la scuola interdipartimentale è la struttura di raccordo tra più dipartimenti, raggruppati in relazione a criteri di affinità disciplinare riguardanti l'offerta didattica, con funzioni di coordinamento e di razionalizzazione delle attività didattiche nonché di gestione di servizi comuni.
2. Ciascun dipartimento può essere conteggiato una sola volta ai fini della costituzione di una scuola.

Articolo 123 Procedura per l'istituzione e la disattivazione della scuola

1. L'istituzione di una scuola è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato accademico, su proposta motivata di due o più dipartimenti interessati.
2. La proposta di cui al comma 1 deve essere deliberata a maggioranza dei membri dei relativi consigli e deve prevedere:
 - a) le finalità della scuola;
 - b) l'elenco dei dipartimenti interessati;
 - c) l'elenco dei corsi di studio coordinati dalla scuola;
 - d) le competenze che i dipartimenti intendono delegare alla scuola, nei limiti definiti dallo statuto;
 - e) le risorse necessarie al suo funzionamento, messe a disposizione dai dipartimenti interessati;
 - f) una bozza di regolamento della scuola.
3. Poiché il numero delle scuole non può essere superiore a dodici, il Consiglio di Amministrazione terrà conto dei seguenti criteri preferenziali:
 - a) priorità temporale nella presentazione della proposta di istituzione;
 - b) proposta avanzata da dipartimenti di cui nessuno facente parte di altre scuole;

- c) maggior numero di corsi coordinati dalla scuola;
 - d) maggior numero di dipartimenti afferenti alla scuola.
4. L'istituzione della scuola è disposta con decreto rettorale e non deve comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio di Ateneo.
5. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 122 la scuola:
- a) favorisce, in collaborazione con i dipartimenti interessati, iniziative adeguate al fine di migliorare l'efficacia della didattica e dei servizi formativi;
 - b) ha facoltà di proporre, sentiti i dipartimenti interessati, o su loro iniziativa, secondo modalità definite nel regolamento di funzionamento della scuola, l'attivazione o la soppressione di corsi di studio che riguardano i dipartimenti ad essa afferenti;
 - c) provvede alla gestione dei servizi comuni ai dipartimenti che ne fanno parte;
 - d) individua criteri omogenei per la progettazione dell'offerta didattica dei corsi di studio dalla stessa coordinati che ne assicurino la qualità e la sostenibilità;
 - e) coordina le attività di orientamento in ingresso e in uscita nonché le attività formative comuni ai corsi di studio;
 - f) promuove e coordina attività di informazione all'esterno sull'offerta didattica;
 - g) coordina le attività di internazionalizzazione.
6. Nel caso in cui alle attività di didattica e di ricerca si affianchino funzioni assistenziali, al fine di garantire l'inscindibilità di queste ultime con quelle di insegnamento e di ricerca, la scuola assume la responsabilità dei rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale, coordina le proposte dei dipartimenti in materia di didattica ed esprime parere sulle proposte di questi ultimi in materia di programmazione delle risorse.
7. La scuola può coordinare soltanto corsi di studio afferenti a dipartimenti che fanno tutti parte della scuola.
8. Un dipartimento può far parte di una scuola anche se nessuno dei corsi di studio afferenti al dipartimento è coordinato dalla scuola, purché nella declaratoria del dipartimento sia presente almeno il 50% dei settori scientifico disciplinari di un ambito di base o caratterizzante dell'ordinamento di almeno uno dei corsi di studio coordinati dalla scuola.
9. Qualora un dipartimento intenda far parte di una scuola già costituita deve presentare al Consiglio della scuola una propria motivata proposta, approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti. La scuola, sentiti i dipartimenti che la costituiscono, esprime il proprio parere e rimette la proposta al Consiglio di Amministrazione che delibera in via definitiva, previo parere del Senato accademico.
10. Qualora un dipartimento intenda recedere da una scuola, il relativo consiglio deve presentare una propria proposta motivata, approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, e su cui delibera in via definitiva il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato accademico.
11. La disattivazione della scuola è deliberata dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato accademico su proposta del Consiglio della scuola. La disattivazione è disposta con decreto rettorale.
12. L'elenco delle scuole interdipartimentali istituite nell'Ateneo è definito e aggiornato con decreto rettorale, previa delibera degli organi accademici.

Articolo 124

Norme quadro per la predisposizione del Regolamento di funzionamento della scuola

1. Le modalità di funzionamento della scuola sono disciplinate in apposito regolamento, redatto in conformità alla legislazione vigente e a quanto previsto dalla normativa interna di Ateneo ed emanato con decreto del Rettore.
2. Il regolamento di cui al comma 1 deve prevedere:

- a) la denominazione della scuola;
 - b) l'indicazione dei dipartimenti che ne fanno parte;
 - c) l'indicazione dei corsi di studio coordinati dalla scuola;
 - d) la sede;
 - e) le finalità da perseguire;
 - f) le funzioni che andrà a svolgere;
 - g) le competenze ad essa delegate dai dipartimenti;
 - h) la composizione degli organi e le relative funzioni e modalità di funzionamento, anche mediante rinvio alla normativa statutaria e regolamentare di Ateneo e, in ogni caso, nell'osservanza di quest'ultima. Per quanto concerne le modalità di espressione del voto deve essere fatto riferimento all'art. 97 del Capo I del Titolo III del presente Regolamento;
 - i) le risorse necessarie per il suo funzionamento messe a disposizione della scuola dai dipartimenti che ne fanno parte;
 - j) le modalità per la presentazione di proposte di attivazione o soppressione di corsi di studio che riguardano i dipartimenti della scuola;
 - k) le regole per la modifica del regolamento della scuola;
 - l) ogni altra disposizione ritenuta utile al funzionamento della scuola.
3. Le modifiche al regolamento di funzionamento della scuola sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti del relativo consiglio e sottoposte al controllo di legittimità e di merito del Senato accademico.

Capo III Centri

Sezione I Centri di Ateneo

Articolo 125 Tipologie

1. Ai sensi dell'art. 39, comma 5, dello statuto, e nell'osservanza della disciplina di cui al presente Regolamento, possono essere istituite le seguenti tipologie di centri di Ateneo per promuovere, coordinare e sviluppare attività di ricerca e/o formative ovvero per la gestione o fornitura di servizi di particolare complessità e di interesse generale che interessino in via permanente l'Ateneo:
- a) di ricerca;
 - b) di formazione;
 - c) di servizio.
2. Un centro può essere costituito anche per assolvere congiuntamente a finalità appartenenti a più tipologie tra quelle sopra indicate. Unicamente ai centri che assolvono in via esclusiva finalità di servizio si applicano gli articoli 126-*bis* e 127-*bis*.
3. L'elenco dei centri di cui alla presente sezione è definito e aggiornato con decreto rettorale.

Articolo 126 Procedura per l'istituzione e la disattivazione del centro di ricerca, formazione e servizi

1. L'istituzione di un centro di Ateneo di ricerca e/o formazione e/o servizi è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, anche su proposta del Senato accademico, ed è disposta con decreto rettorale.

2. La proposta di istituzione di un centro può essere presentata anche da una o più strutture didattico-scientifiche che ravvisino esigenze di interesse generale.
 3. La proposta deve contenere l'indicazione della tipologia del centro, delle ragioni che rendono opportuna la sua istituzione, delle sue finalità, del personale docente che intende afferirvi, delle risorse finanziarie, logistiche, strumentali e di personale tecnico-amministrativo ritenute necessarie ai fini del suo funzionamento.
 4. Il Consiglio di Amministrazione, nel deliberare l'istituzione del centro, può assegnare ad esso risorse logistiche, di personale e finanziarie; può inoltre conferire alla struttura autonomia gestionale da esercitarsi secondo le modalità previste dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
 5. L'adesione di un docente ad un centro già costituito è approvata dal Consiglio del centro su richiesta motivata dell'interessato e deliberata dal Consiglio di Amministrazione. L'eventuale recesso del docente è sottoposto al Consiglio del centro per la presa d'atto e comunicato al Consiglio di Amministrazione.
 6. La disattivazione del centro è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato accademico, ed è disposta con decreto rettorale. Costituiscono cause di disattivazione del centro:
 - a) l'iniziativa del centro stesso, con delibera approvata a maggioranza assoluta del relativo consiglio;
 - b) l'esito negativo della procedura di verifica di cui al successivo art. 128.
- Il Consiglio di Amministrazione, in caso di disattivazione del centro, delibera in merito alla destinazione delle risorse di personale, finanziarie e patrimoniali dello stesso.
7. abrogato

Articolo 126-bis

Procedura per l'istituzione e la disattivazione del centro esclusivamente di servizi

1. L'istituzione di un centro di Ateneo esclusivamente di servizi è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta motivata del Senato accademico, ed è disposta con decreto rettorale.
2. Il Consiglio di Amministrazione, nella delibera di istituzione del centro di servizi, indica le sue finalità e assegna le risorse finanziarie, logistiche, strumentali e di personale tecnico-amministrativo necessarie ai fini del suo funzionamento.
3. Con la medesima delibera può essere conferita al centro autonomia gestionale da esercitarsi secondo le modalità previste dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
4. In ragione della complessità del centro, il Consiglio di Amministrazione può prevedere un'articolazione della sua struttura in poli, che costituiscono le strutture di servizio del centro.

Articolo 127

Organi del centro di ricerca, formazione e servizi

1. Sono organi di governo del centro di Ateneo di ricerca e/o formazione e/o servizi:
 - a) il Direttore;
 - b) il Consiglio.
- Il regolamento di funzionamento del centro può inoltre prevedere la presenza di una giunta in relazione alle dimensioni del centro e alla peculiarità dell'attività svolta.
2. Il Direttore rappresenta il centro, esercita funzioni di iniziativa e promozione delle attività del centro, convoca e presiede il consiglio e predispone la relazione annuale sull'attività del centro stesso, che sottopone al consiglio per l'approvazione e per il successivo inoltro all'amministrazione universitaria. Ove il centro sia dotato di autonomia gestionale e amministrativa, il Direttore è

investito di poteri dirigenziali e gestionali ai sensi della normativa vigente e della regolamentazione di Ateneo.

3. Il Direttore è nominato dal Rettore fra i docenti di ruolo in regime di tempo pieno membri del Consiglio del centro, sentito il consiglio stesso. Ulteriori modalità di nomina potranno essere previste nel caso di centri istituiti in convenzione con enti esterni.

4. La durata del mandato è stabilita nel decreto di nomina e non può andare oltre la scadenza del mandato del Rettore. Il Rettore può revocare con decreto motivato la nomina prima della scadenza del termine.

5. Il Direttore designa, tra i docenti in regime di tempo pieno componenti il consiglio, un Vice direttore incaricato della sua sostituzione in caso di impedimento o assenza; la nomina del vice è disposta con decreto rettorale.

6. Il Consiglio è l'organo di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di verifica delle attività del centro. È convocato e presieduto dal Direttore. Il Consiglio è costituito in prima composizione dai docenti afferenti al centro più una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, pari al 20% del personale tecnico amministrativo assegnato al centro e comunque da almeno una unità, ove al centro sia assegnato personale, eletto da detto personale. Le modalità di composizione del consiglio a regime sono individuate nel regolamento di funzionamento del centro, che deve comunque prevedere una adeguata rappresentanza delle diverse componenti, compresa quella degli assegnisti di ricerca e dei dottorandi che svolgono attività presso il centro e degli studenti laddove si tratti di un centro di cui alla lett. b) o c) dell'art. 125. Per i centri in convenzione la composizione del consiglio e il regolamento di funzionamento del centro sono definiti in conformità a quanto convenuto tra le parti. Alle sedute del consiglio partecipa, senza diritto di voto, il responsabile amministrativo di riferimento del centro, con funzioni di segretario verbalizzante. Per il funzionamento del consiglio valgono le norme previste dallo statuto e, in quanto compatibili, le norme di cui al presente regolamento sul funzionamento degli organi collegiali.

Articolo 127-bis

Organi del centro esclusivamente di servizio

1. Sono organi di governo del centro di Ateneo esclusivamente di servizio:

- a) il Direttore;
- b) il Consiglio.

Il regolamento relativo ai centri di Ateneo che svolgono servizi in più ambiti può prevedere modalità di organizzazione e funzionamento differenziate, nel rispetto del presente articolo.

2. Con decreto del Rettore è nominato, fra i docenti di ruolo in regime di tempo pieno, il Direttore.

3. Il Direttore designa, tra i docenti in regime di tempo pieno componenti il consiglio, un Vice direttore incaricato della sua sostituzione in caso di impedimento o assenza; la nomina del Vice direttore è disposta con decreto rettorale.

4. La durata del mandato del Direttore, almeno triennale, è stabilita nel decreto di nomina e, salvo che per i centri di nuova istituzione, per cui deve prevedersi un mandato triennale, non può andare oltre la scadenza del mandato del Rettore. Il Rettore può revocare con decreto motivato la nomina prima della scadenza del termine.

5. Il Direttore rappresenta il centro, esercita funzioni di iniziativa e promozione delle attività del centro, convoca e presiede il consiglio e predispone la relazione annuale sull'attività del centro stesso, che sottopone al consiglio per l'approvazione e per il successivo inoltro all'amministrazione universitaria. Ove il centro sia dotato di autonomia gestionale e amministrativa, il Direttore è inoltre investito di poteri dirigenziali e gestionali ai sensi della normativa vigente e della regolamentazione di Ateneo.

6. Se il centro è articolato in poli, per ognuno di essi il Rettore nomina, con mandato di durata pari a quella del Direttore del centro, un responsabile scientifico di polo fra i docenti di ruolo in regime di tempo pieno e il Direttore generale nomina un responsabile organizzativo di polo.
7. Il Consiglio è l'organo di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di verifica delle attività del centro. È convocato e presieduto dal Direttore.
8. Il Consiglio del centro, composto da un massimo di 10 membri, è costituito da:
 - il Direttore e il Vicedirettore;
 - i Coordinatori scientifici dei poli se previsti;
 - un rappresentante del personale tecnico-amministrativo assegnato al centro, eletto al suo interno;
 - un rappresentante degli studenti nominato dal Consiglio degli studenti;
 - in base alle competenze utili al centro, altri docenti in regime di tempo pieno, designati dal Senato accademico su proposta del Rettore.
9. Il Consiglio del centro resta in carica per tutta la durata del mandato del direttore.
10. Alle sedute del consiglio partecipa, con funzioni di segretario verbalizzante e senza diritto di voto, il responsabile amministrativo e organizzativo del centro, nominato dal Direttore generale.
11. Per il funzionamento del Consiglio valgono le norme previste dallo statuto e, in quanto compatibili, le norme di cui al presente regolamento sul funzionamento degli organi collegiali.

Articolo 128 Verifica attività del centro

1. L'attività del centro è soggetta a verifica annuale da parte degli organi accademici (delibera del Consiglio di Amministrazione sentito il Senato accademico) con riguardo ai risultati ottenuti nell'anno precedente, ai programmi e progetti futuri ed ai connessi profili economico-finanziari, alla coerenza con le politiche e i programmi dell'Ateneo. A tal fine il Consiglio di Amministrazione può avvalersi di apposita commissione designata dal consiglio stesso sentito il Senato accademico.

Articolo 129 Norme quadro per la predisposizione del Regolamento di funzionamento del centro

1. Le modalità di funzionamento del centro sono disciplinate in apposito regolamento redatto in conformità alla legislazione vigente e a quanto previsto dalla normativa interna di Ateneo, approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
2. Il regolamento di cui al comma 1 deve prevedere:
 - a) la denominazione del centro;
 - b) la sede;
 - c) le finalità da perseguire;
 - d) la composizione degli organi e le relative funzioni e modalità di funzionamento anche mediante il semplice rinvio alla normativa statutaria e regolamentare di Ateneo e, in ogni caso, in osservanza di quest'ultima. In particolare, l'espressione del voto deve avvenire con le modalità di cui all'art. 97 del Capo I del Titolo III del presente Regolamento;
 - e) le fonti di finanziamento, il personale e le attrezzature di cui dispone il centro;
 - f) l'organizzazione interna nel rispetto degli indirizzi generali definiti dal Consiglio di Amministrazione e dei criteri di organizzazione indicati dal Direttore generale;
 - g) le modalità per l'eventuale collaborazione con enti ed organismi pubblici o privati;
 - h) le regole per la modifica del regolamento del centro;
 - i) ogni altra disposizione ritenuta utile.

Sezione II Centri interdipartimentali

Articolo 130 Tipologie

1. Ai sensi dell'art. 39, commi 1 e 2 dello statuto, e nell'osservanza della disciplina di cui al presente Regolamento, possono essere costituite le seguenti tipologie di centri interdipartimentali:
 - a) di ricerca;
 - b) di formazione;
 - c) di servizio.
2. I centri interdipartimentali di formazione e/o ricerca hanno la finalità di promuovere, sviluppare e coordinare attività formative e/o di ricerca di interesse comune, oppure di rilevante impegno, anche finanziario, che si esplicano su progetti e programmi di durata pluriennale e che coinvolgono docenti afferenti a più dipartimenti.
3. I centri interdipartimentali di servizio hanno la finalità di promuovere, sviluppare e coordinare la predisposizione e la fornitura di servizi di interesse comune oppure di gestire e utilizzare servizi ed apparecchiature complesse a carattere didattico e scientifico e di interesse comune a più dipartimenti.
4. Un centro può essere costituito anche per assolvere congiuntamente a finalità appartenenti a più tipologie tra quelle sopra indicate.

Articolo 131 Procedura per l'istituzione e la disattivazione del centro

1. La proposta di istituzione di un centro interdipartimentale deve essere avanzata da almeno due dipartimenti su delibera dei relativi consigli approvata a maggioranza assoluta. La proposta deve contenere l'indicazione della tipologia del centro e delle sue finalità, del personale docente che intende afferirvi, delle risorse finanziarie, logistiche, strumentali e di personale tecnico-amministrativo che i dipartimenti interessati metteranno a disposizione per il funzionamento del centro e l'individuazione di quale tra essi ne cura la gestione ai sensi del regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
2. L'istituzione del centro è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato accademico, ed è disposta con decreto rettorale che ne stabilisce la durata minima di almeno un anno.
3. La disattivazione del centro è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato accademico, previa delibera del Consiglio del centro. Si prescinde dalla delibera del centro qualora venga meno il numero minimo di strutture necessarie per l'esistenza del centro o per accertata e prolungata inattività del centro. La disattivazione è disposta con decreto rettorale.

Articolo 132 Modalità per adesione e recesso dal centro

1. Qualora un dipartimento intenda aderire ad un centro interdipartimentale già costituito deve presentare motivata richiesta, approvata dal Consiglio del dipartimento con maggioranza assoluta, al Direttore del centro comprensiva dell'indicazione delle eventuali risorse finanziarie, logistiche, strumentali e di personale che lo stesso metterà a disposizione del centro. Sull'adesione delibera il Consiglio di Amministrazione su proposta del Consiglio del centro.
2. L'adesione di un docente ad un centro già costituito non comporta l'adesione del relativo dipartimento di appartenenza al centro. Tale adesione è deliberata dal Consiglio del centro su richiesta

motivata dell'interessato previo nulla osta del dipartimento di afferenza nel caso che questo non aderisca al centro. L'eventuale recesso del docente è sottoposto al Consiglio del centro per la presa d'atto.

3. Qualora un dipartimento intenda recedere da un centro deve darne comunicazione agli organi del centro stesso almeno tre mesi prima della data del recesso, previa delibera del Consiglio di dipartimento approvata a maggioranza assoluta. Sul recesso delibera il Consiglio del centro e la relativa delibera è trasmessa all'amministrazione per la presa d'atto da parte del consiglio di amministrazione. In ogni caso il recesso non può comportare pregiudizio alle attività del centro ed il dipartimento che recede rimane obbligato a portare a termine le attività in corso in carico al dipartimento stesso. Il recesso da parte di un dipartimento non può avvenire prima che sia decorso un anno dalla costituzione del centro ovvero dalla adesione del dipartimento al centro stesso.

Articolo 133 Organi del centro

1. Sono organi di governo del centro interdipartimentale:

- a) il Direttore;
- b) il Consiglio.

Il regolamento di funzionamento del centro può inoltre prevedere la presenza di una giunta in relazione alle dimensioni del centro.

2. Il Direttore rappresenta il centro, esercita funzioni di iniziativa e promozione delle attività del centro, convoca e presiede il consiglio e predispone la relazione annuale sull'attività del centro stesso che sottopone al consiglio per l'approvazione per il successivo inoltrare ai dipartimenti afferenti e all'amministrazione universitaria; organizza il lavoro del personale tecnico-amministrativo messo a disposizione del centro dai dipartimenti secondo i criteri fissati nei provvedimenti di cui all'art. 17, comma 2, dello statuto.

3. Il Direttore è eletto dai membri del consiglio tra i docenti di ruolo in regime di tempo pieno che fanno parte del consiglio stesso con le modalità previste dallo statuto per l'elezione del Direttore del dipartimento. Nel caso di centro interdipartimentale di ricerca che il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato accademico, ritenga di valenza generale e permanente per l'Ateneo, il Direttore è designato dal Rettore fra i professori dell'Ateneo membri del consiglio con regime di impegno a tempo pieno.

4. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore e dura in carica tre anni accademici ed è rinnovabile una sola volta consecutivamente.

5. Il Direttore designa, tra i docenti in regime di tempo pieno componenti del consiglio, un Vice direttore incaricato della sua sostituzione in caso di impedimento o assenza; la nomina del Vice direttore è disposta con decreto rettorale.

6. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di programmazione delle attività del centro. È convocato e presieduto dal Direttore ed è composto dal personale docente afferente al centro e da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo messo a disposizione del centro e da una rappresentanza dei dottorandi e assegnisti di ricerca che svolgono attività presso il centro. Nel caso in cui il centro sia anche di formazione, fa parte del consiglio anche una rappresentanza studentesca individuata dal Consiglio degli studenti fra gli studenti che fanno parte dei consigli dei dipartimenti aderenti al centro stesso. Alle sedute del consiglio partecipa il responsabile amministrativo del dipartimento che cura la gestione del centro, con funzioni di segretario verbalizzante. Per il funzionamento del consiglio valgono le norme previste dallo statuto e, in quanto compatibili, le norme di cui al presente Regolamento sul funzionamento degli organi collegiali.

Articolo 134

Norme quadro per la predisposizione del Regolamento di funzionamento del centro

1. Le modalità di funzionamento del centro sono disciplinate in apposito regolamento redatto in conformità alla legislazione vigente e a quanto previsto dalla normativa interna di Ateneo, approvato a maggioranza assoluta dei componenti del relativo consiglio e sottoposto al controllo di legittimità e merito del Senato accademico secondo quanto previsto dall'art. 168 del presente Regolamento.
2. Il regolamento di cui al comma 1 deve prevedere:
 - a) la denominazione del centro;
 - b) le strutture aderenti;
 - c) la sede;
 - d) le finalità da perseguire;
 - e) la composizione degli organi e le relative funzioni e modalità di funzionamento anche mediante il semplice rinvio alla normativa statutaria e regolamentare di Ateneo e, in ogni caso, in osservanza di quest'ultima. In particolare, l'espressione del voto deve avvenire con le modalità di cui all'art. 97 del Capo I del titolo III del presente Regolamento;
 - f) le modalità per future adesioni da parte di nuovi dipartimenti e/o di singoli docenti;
 - g) le modalità per eventuali recessi da parte di dipartimenti e/o singoli docenti;
 - h) le fonti di finanziamento, il personale e le attrezzature a disposizione del centro;
 - i) le modalità per la gestione amministrativo contabile;
 - j) le modalità per l'eventuale collaborazione con enti e organismi pubblici o privati;
 - k) le regole per la modifica del regolamento del centro;
 - l) ogni altra disposizione ritenuta utile al funzionamento del centro.

Articolo 135

Eventuale attribuzione dell'autonomia gestionale e amministrativa

1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato accademico, può conferire autonomia gestionale e amministrativa con eventuale attribuzione di risorse umane e finanziarie ai centri di cui all'art. 130, che ritenga di valenza generale e permanente per l'Ateneo, da esercitarsi secondo le modalità previste nel regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
2. Ai fini di cui al comma 1 devono sussistere le seguenti condizioni:
 - a) natura multidisciplinare del centro;
 - b) consistenza numerica del centro data dal numero di docenti afferenti e di personale tecnico-amministrativo messo a disposizione dai dipartimenti aderenti al centro;
 - c) permanenza nel tempo delle finalità e degli obiettivi da perseguire in coerenza con gli indirizzi e programmi definiti dagli organi centrali di Ateneo.
3. L'elenco dei centri di cui alla presente sezione è definito e aggiornato con decreto rettorale.

Sezione III

Altri centri e organismi associativi

Articolo 136

Centri interuniversitari, consorzi e altri organismi associativi

1. I centri interuniversitari, i consorzi e gli altri organismi associativi di cui all'art. 39, commi 6 e 7 dello statuto, sono regolati dalla legislazione vigente in materia e dalle apposite convenzioni attuative.

2. L'elenco dei centri, consorzi e altri organismi associativi di cui al presente articolo è definito e aggiornato con decreto rettorale, previa delibera degli organi accademici.

Titolo V Sistemi di Ateneo

Articolo 137 Oggetto

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 38 dello statuto il presente Titolo contiene le norme generali per il funzionamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo, del Sistema Museale di Ateneo e del Sistema Informatico di Ateneo e per le loro interconnessioni.

Capo I Sistema Bibliotecario di Ateneo

Articolo 138 Sistema Bibliotecario di Ateneo (SBA)

1. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo, di seguito SBA, è un sistema unitario e coordinato delle strutture bibliotecarie e documentali dell'università, preposte allo sviluppo, alla gestione, alla fruizione, alla valorizzazione e alla conservazione del patrimonio bibliografico e documentale. Lo SBA comprende le biblioteche dell'Ateneo raggruppate in "poli bibliotecari".

2. Il sistema organizza e coordina altresì le attività trasversali ai poli bibliotecari, quali i cataloghi informatizzati di Ateneo, le risorse bibliografiche digitali e le riviste elettroniche.

Gestisce l'archivio generale di Ateneo che conserva tutta la documentazione amministrativa in forma cartacea dell'Università di Pisa. Gestisce inoltre i servizi centralizzati per la documentazione amministrativa, il deposito e la conservazione delle tesi in formato elettronico, l'archivio ad accesso aperto delle pubblicazioni dell'Ateneo. Per i fini di cui al presente comma lo SBA può prevedere la costituzione di centri di servizi ai sensi dell'art. 39, comma 4, dello Statuto.

3. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 38 dello statuto, lo SBA è centro di responsabilità, dotato di autonomia gestionale e amministrativa ai sensi del regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

4. Gli organi accademici, nel rispetto della autonomia organizzativa e culturale del sistema e delle biblioteche, stabiliscono le linee della politica bibliotecaria, archivistica e documentale di Ateneo, gli standard dei servizi e i parametri di valutazione.

Articolo 139 Organi

1. Sono organi dello SBA:
 - a. il presidente;
 - b. il comitato di indirizzo e di controllo.

Articolo 140

Il presidente

1. Il presidente dello SBA rappresenta il sistema ed esercita funzioni di iniziativa e promozione; convoca e presiede il comitato, cura l'attuazione delle decisioni dello stesso, predispone la relazione annuale sull'attività del sistema che sottopone al comitato per l'approvazione e per il successivo inoltro all'amministrazione universitaria. Il presidente può delegare alcune funzioni rientranti nei poteri dirigenziali e gestionali a funzionari interni al sistema appartenenti a categoria non inferiore a EP nelle materie previste dalla normativa vigente e dalla regolamentazione interna di Ateneo.
2. Il presidente è nominato con proprio decreto dal Rettore tra i docenti di ruolo a tempo pieno in servizio nell'Università. La durata del mandato è stabilita nel decreto di nomina e non può andare oltre la scadenza del mandato del Rettore. Il Rettore può revocare con decreto motivato la nomina prima della scadenza del termine.
3. Il presidente designa tra i docenti di ruolo in regime di tempo pieno, componenti il comitato di indirizzo e controllo, un vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza e impedimento. La nomina del vicepresidente è disposta con decreto rettorale.

Articolo 141

Il comitato di indirizzo e controllo

1. Il comitato svolge funzioni di indirizzo e controllo dello SBA e funzioni consultive e propositive nei confronti degli organi centrali di governo dell'Ateneo. In particolare spetta al comitato:
 - a) individuare le linee di sviluppo e gli obiettivi generali del sistema;
 - b) approvare il piano generale delle attività;
 - c) promuovere la cooperazione tra le strutture bibliotecarie e documentali;
 - d) formulare direttive generali sugli obiettivi dei servizi bibliotecari;
 - e) approvare il regolamento di funzionamento dello SBA;
 - f) promuovere progetti di cooperazione, anche mediante convenzioni, con altri atenei, istituzioni nazionali e internazionali, pubblici e privati;
 - g) approvare i prospetti economici e finanziari del sistema utili per la definizione del bilancio unico di Ateneo ed esercitare gli altri compiti previsti dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - h) approvare la ripartizione dei finanziamenti per le esigenze del sistema;
 - i) promuovere l'aggiornamento professionale specifico del personale assegnato al sistema;
 - j) verificare le attività svolte dalle strutture bibliotecarie sulla base di obiettivi prefissati e dei progetti e programmi da perseguire.
2. Il comitato è composto da:
 - a) il presidente del sistema;
 - b) i coordinatori scientifici dei poli bibliotecari;
 - c) due rappresentanti eletti del personale tecnico-amministrativo assegnato al sistema;
 - d) due rappresentanti degli studenti eletti dal Consiglio degli studenti.
3. Alle riunioni del comitato partecipa, senza diritto di voto, il coordinatore organizzativo del sistema con funzioni di segretario verbalizzante.
4. Alle riunioni del comitato partecipano, senza diritto di voto, i responsabili bibliotecari di polo e, su invito del presidente, esperti o altre personalità.
5. I componenti eletti durano in carica tre anni accademici, fatta eccezione per gli studenti il cui mandato è biennale. Il mandato è immediatamente rinnovabile una sola volta consecutivamente.
6. Il comitato di indirizzo e controllo può istituire al suo interno commissioni con funzioni istruttorie.

Articolo 142
Organizzazione dello SBA

1. Lo SBA è articolato in poli bibliotecari che costituiscono le strutture di servizio del sistema e in un ufficio di coordinamento, le cui funzioni sono individuate dal regolamento di funzionamento.
2. L'elenco dei poli bibliotecari con l'indicazione della articolazione in sedi e dei dipartimenti di riferimento è definito e aggiornato con decreto rettorale, previa delibera degli organi accademici.
3. Con provvedimento del Direttore generale sono individuate le unità organizzative che svolgono attività di supporto gestionale allo SBA.

Articolo 143
Il coordinatore organizzativo dello SBA

1. Il coordinatore organizzativo dello SBA è nominato dal Direttore generale, sentito il presidente, tra il personale dell'area biblioteche nell'osservanza dei criteri generali di organizzazione e della declaratoria delle categorie professionali prevista dal CCNL di comparto del personale tecnico-amministrativo. Il coordinatore organizzativo svolge funzioni di supporto al presidente nella gestione complessiva del sistema - tecnica, biblioteconomica, amministrativo-contabile e delle risorse umane - e le funzioni dal medesimo delegate ai sensi dell'art. 140, comma 1.

Articolo 143-bis
Comitato tecnico

1. Il comitato tecnico supporta il coordinatore organizzativo e ha funzioni consultive per le scelte tecniche e amministrative, anche con riferimento alla gestione biblioteconomica, ai contenuti digitali e all'innovazione tecnologica.
2. È composto dal coordinatore organizzativo che lo convoca e presiede, dai responsabili bibliotecari di polo e dai responsabili delle unità organizzative.

Articolo 144
Il polo bibliotecario

1. Il polo bibliotecario risulta dall'aggregazione delle biblioteche, dei fondi librari e dei centri di documentazione secondo criteri di affinità scientifico culturale. Ciascun polo può essere articolato su più sedi, così come indicato nel decreto rettorale di cui al precedente art. 142, comma 2 e coordina servizi biblioteconomici e bibliografici, tenendo conto delle specificità delle strutture di riferimento e seguendo le linee programmatiche definite dal sistema.

Articolo 145
Organi del polo

1. Sono organi del polo:
 - a) il coordinatore scientifico;
 - b) il comitato scientifico.
2. Il coordinatore scientifico di polo è eletto dal comitato scientifico tra i docenti in ruolo in regime di tempo pieno che ne fanno parte. È nominato con decreto del Rettore e dura in carica tre anni accademici rinnovabili. In ogni caso, la durata del mandato del coordinatore scientifico non può eccedere quella del comitato scientifico che lo ha eletto. Il coordinatore scientifico convoca e presiede le riunioni del comitato scientifico e, nel rispetto delle linee strategiche e delle direttive definite dal Comitato di indirizzo e controllo, esercita funzioni di iniziativa e promozione.

2.bis. Il coordinatore scientifico designa, tra i docenti di ruolo in regime di tempo pieno che fanno parte del comitato scientifico, un vicecoordinatore incaricato della sua sostituzione in caso di impedimento o assenza; la nomina del vicecoordinatore è disposta con decreto rettorale.

3. Il comitato scientifico è composto da:

a) il coordinatore scientifico del polo che lo presiede;

b) una rappresentanza del personale docente designata dai consigli dei dipartimenti afferenti al polo in numero di: tre per ciascun dipartimento se il numero dei dipartimenti è minore o uguale a due, due se il numero dei dipartimenti è tre o quattro, e uno se il numero dei dipartimenti è superiore a quattro, ivi compreso il coordinatore di cui alla lett. a);

c) una rappresentanza degli studenti pari alla metà della rappresentanza dei docenti arrotondata all'intero inferiore, eletta da un'assemblea congiunta di tutti i rappresentanti degli studenti componenti dei singoli consigli di dipartimento afferenti al polo. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di preferenze. A parità di preferenze, è dichiarato eletto il più giovane accademicamente, perché iscritto da minor tempo all'Università e, in caso di ulteriore parità, il più giovane di età;

d) due rappresentanti eletti al proprio interno dal personale tecnico-amministrativo in servizio presso le biblioteche del polo. Nel caso in cui il polo sia dislocato su più sedi è previsto un rappresentante per sede. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti di preferenza. In caso di parità di preferenze, risulta eletto colui che ha la maggiore anzianità di servizio presso l'università e, a parità anche di anzianità di servizio, il più giovane d'età.

4. Alle sedute del comitato partecipano, senza diritto di voto, il responsabile bibliotecario di polo, con funzioni di segretario verbalizzante, e i responsabili delle unità organizzative.

5. Il comitato scientifico determina, nell'osservanza delle linee strategiche deliberate dal comitato di indirizzo e di controllo, le linee di indirizzo generale in merito agli orientamenti scientifici dell'area disciplinare di competenza del polo; elabora proposte di sviluppo delle attività del polo;

indica le priorità dei servizi rispondenti alle esigenze dell'utenza e ne controlla l'attuazione, approva il progetto di attività annuale e la previsione di risorse necessarie per l'attuazione da sottoporre al comitato di indirizzo e controllo, approva la relazione a consuntivo sull'attività del polo.

6. I componenti del comitato durano in carica tre anni accademici fatta eccezione per gli studenti il cui mandato è biennale. Il mandato è immediatamente rinnovabile una sola volta consecutivamente.

7. Il comitato si riunisce con cadenza almeno semestrale.

Articolo 146

Responsabile bibliotecario di polo

1. Il responsabile bibliotecario di polo è nominato dal Direttore generale, sentito il presidente, tra il personale dell'area biblioteche nell'osservanza dei criteri generali di organizzazione e della declaratoria delle categorie professionali prevista dal CCNL di comparto del personale tecnico-amministrativo. Il responsabile bibliotecario di polo, nell'osservanza delle linee strategiche deliberate dal comitato di indirizzo e di controllo, progetta e propone le soluzioni organizzative più adeguate per il miglior funzionamento dei servizi, svolge funzioni di supporto al coordinatore scientifico e le funzioni delegate dal presidente del sistema nelle materie previste dalla normativa vigente e dalla regolamentazione interna di Ateneo ed esercita i compiti definiti nei provvedimenti organizzativi adottati dal Direttore generale.

Articolo 147
Norma di coordinamento
abrogato

Capo II
Sistema Museale

Articolo 148
Sistema Museale di Ateneo (SMA)

1. Il Sistema Museale di Ateneo, di seguito SMA, è un sistema unitario e coordinato delle strutture museali dell'università, preposto allo sviluppo, alla gestione, alla fruizione, alla valorizzazione e alla conservazione del patrimonio museale e delle collezioni dell'Ateneo. Obiettivo dello SMA è la progressiva integrazione del complesso dei musei e delle collezioni dell'Ateneo, anche allo scopo di costruire un itinerario ideale che colleghi la memoria storica agli orizzonti attuali del sapere in una visione multidisciplinare.
2. In particolare lo SMA ha il compito di promuovere e curare la conservazione del patrimonio museale dell'Ateneo; promuovere e sostenere i progetti di sviluppo museale, anche in nuove sedi, i programmi di nuove acquisizioni e di restauro di reperti, i programmi di catalogazione delle collezioni; promuovere e coordinare le attività espositive permanenti e le esibizioni temporanee, l'attività didattica in ordine alla conoscenza del patrimonio museale rivolta alle scuole di ogni ordine e grado, la partecipazione dell'università a progetti museologici locali, regionali, nazionali e internazionali; promuovere e curare la produzione di cataloghi ed altre pubblicazioni museologiche, sia scientifiche che divulgative; gestire i servizi centralizzati relativi alle attività museali; organizzare e coordinare le attività trasversali ai musei quali la promozione di eventi espositivi, la gestione dei punti di vendita e il bookshop.
3. Per le attività di cui al comma 2, lo SMA può avvalersi anche di strutture o enti esterni all'Ateneo o da esso partecipati e può prevedere la costituzione di centri di servizi ai sensi dell'art. 39, comma 4 dello Statuto.
4. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 38 dello statuto, lo SMA è centro di responsabilità dotato di autonomia gestionale e amministrativa da esercitarsi secondo le modalità previste dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
5. Gli organi accademici, nel rispetto della autonomia organizzativa e culturale del sistema e dei musei, stabiliscono le linee della politica museale di Ateneo, gli standard dei servizi e i parametri di valutazione.

Articolo 149
Organi

1. Sono organi dello SMA:
 - a) il presidente;
 - b) il comitato di indirizzo e di controllo.

Articolo 150
Il presidente

1. Il presidente dello SMA rappresenta il sistema ed esercita funzioni di iniziativa e promozione; convoca e presiede il comitato, cura l'attuazione delle decisioni dello stesso e predispose la relazione annuale sull'attività del sistema che sottopone al comitato per l'approvazione e per il

successivo inoltre all'amministrazione universitaria. Il presidente può delegare a funzionari interni al sistema, appartenenti a categoria non inferiore a EP, alcune funzioni rientranti nei poteri dirigenziali e gestionali, nelle materie previste dalla normativa vigente e dalla regolamentazione interna di Ateneo.

2. Il presidente è nominato con proprio decreto dal Rettore tra i docenti di ruolo in regime di tempo pieno in servizio nell'Università. La durata del mandato è stabilita nel decreto di nomina e non può andare oltre la scadenza del mandato del Rettore. Il Rettore può revocare con decreto motivato la nomina prima della scadenza del termine.

3. Il presidente designa tra i docenti di ruolo in regime di tempo pieno, componenti il comitato di indirizzo e controllo, un vice presidente che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. La nomina del vice presidente è disposta con decreto rettorale.

Articolo 151

Il comitato di indirizzo e controllo

1. Il comitato ha funzioni di indirizzo e controllo dello SMA e funzioni consultive e propositive nei confronti degli organi centrali di governo dell'Ateneo. In particolare spetta al comitato:

- a) individuare le linee di sviluppo e gli obiettivi generali del sistema;
- b) approvare il piano generale delle attività;
- c) promuovere la cooperazione tra i musei;
- d) formulare direttive sugli obiettivi dei servizi museali;
- e) approvare il regolamento di funzionamento dello SMA e i regolamenti dei singoli musei;
- f) promuovere progetti di cooperazione, anche mediante convenzioni, con istituzioni nazionali e internazionali pubbliche e private;
- g) approvare i prospetti economici e finanziari dello SMA utili per la definizione del bilancio unico di Ateneo, previsti dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- h) esercitare i compiti previsti dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità ed approvare la ripartizione dei finanziamenti ai musei;
- i) promuovere l'aggiornamento professionale specifico del personale assegnato al sistema;
- j) verificare le attività svolte dalle strutture museali sulla base degli obiettivi prefissati e dei progetti e programmi da perseguire.

2. Il comitato è composto da:

- a) il Presidente dello SMA;
- b) i direttori dei musei;
- c) due rappresentanti eletti del personale tecnico-amministrativo del sistema;
- d) due rappresentanti degli studenti designati dal Consiglio degli studenti.

3. Alle riunioni del comitato partecipa, con diritto di voto limitatamente alle materie di cui alle lett. a), c), f) del comma 1, il Direttore del centro di cui al successivo art. 152, comma 2.

4. Alle riunioni del comitato partecipa, senza diritto di voto e con funzioni di segretario verbalizzante, il coordinatore organizzativo del sistema.

5. Alle riunioni del comitato possono partecipare senza diritto di voto, su invito del presidente, esperti o altre personalità.

6. Il mandato dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo ha la durata di tre anni accademici. Il mandato dei rappresentanti degli studenti è biennale. Per tutte le componenti il mandato è rinnovabile.

Articolo 152 Organizzazione dello SMA

1. Lo SMA è articolato in musei.
2. Dello SMA fa parte, ai soli fini scientifici e per fini di politica culturale comune e condivisa, il centro di Ateneo Museo di Storia naturale, centro dotato di autonomia gestionale ed amministrativa ai sensi dell'art. 38 dello statuto.
3. L'elenco dei musei e delle rispettive sedi è definito e aggiornato con decreto rettorale previa delibera degli organi accademici.
4. Con provvedimento del Direttore generale sono individuate le unità organizzative che svolgono attività di supporto gestionale al sistema.
5. Allo SMA possono aderire anche musei appartenenti a istituzioni esterne all'Ateneo o da esso partecipate. Le adesioni e le modalità di collaborazione sono definite da apposite convenzioni approvate dal Senato accademico.

Articolo 153 Il coordinatore organizzativo dello SMA

1. Il coordinatore organizzativo dello SMA è nominato dal Direttore generale, sentito il presidente, tra il personale tecnico-amministrativo nell'osservanza dei criteri generali di organizzazione e della declaratoria delle categorie professionali prevista dal CCNL di comparto del personale tecnico-amministrativo. Il coordinatore organizzativo svolge funzioni di supporto al presidente nella gestione tecnica, amministrativo-contabile e delle risorse umane del sistema e le funzioni dal medesimo delegate ai sensi dell'art. 150, comma 1.

Articolo 154 I musei

1. I musei conservano collezioni nate a fini didattici e di ricerca, secondo le esigenze ed i fini istituzionali delle strutture di riferimento.
2. I musei espongono al pubblico le loro collezioni permanenti ed organizzano eventi espositivi tematici, anche attraverso scambi e prestiti con altri musei e con soggetti privati. Programmano i laboratori didattici, per le scuole di ogni ordine e grado. Perseguono un uso più razionale delle risorse disponibili, in modo da rendere congrui i costi connessi alla loro gestione, mediante le acquisizioni centralizzate e la cooperazione nei servizi e la loro armonizzazione.
3. Ciascun museo si dota di un regolamento di funzionamento, che deve essere conforme agli indirizzi formulati dal comitato di indirizzo e controllo e deve essere approvato dal comitato stesso.

Articolo 155 I Direttori di museo

1. I direttori esercitano funzioni di iniziativa e di promozione e curano l'attuazione degli indirizzi e delle linee programmatiche deliberate dal comitato di indirizzo e controllo.
2. I direttori dei musei sono nominati dal Rettore, sentite le aree culturali interessate, fra i docenti di ruolo in regime di tempo pieno. La durata del mandato è stabilita nel decreto di nomina e non può andare oltre la scadenza del mandato del Rettore. Il Rettore può revocare con decreto motivato la nomina prima della scadenza del termine.

Articolo 156 Responsabile museale

1. Con provvedimento del Direttore generale può essere attribuito l'incarico di responsabile museale a personale dell'area tecnica, tecnico scientifica ed elaborazione dati assegnata al sistema, sentito il presidente, nell'osservanza dei criteri generali di organizzazione e della declaratoria delle categorie professionali prevista dal CCNL di comparto del personale tecnico-amministrativo.
2. I responsabili museali supportano i direttori nell'esercizio delle loro funzioni di coordinamento e controllo, propongono le soluzioni innovative ed organizzative più adeguate per il miglior funzionamento dei servizi e per il soddisfacimento dell'utenza ed esercitano gli altri compiti definiti nei provvedimenti organizzativi adottati dal Direttore generale.

Articolo 157 Norma di coordinamento

1. Qualora l'attività del museo sia regolata da apposita convenzione con enti pubblici esterni all'Ateneo o dallo stesso partecipati, la presente disciplina trova applicazione laddove compatibile. In tali casi il coordinatore scientifico di cui all'art. 155 è il rappresentante scientifico della struttura.
2. Ai sensi dell'art. 38, comma 3, dello statuto, lo SMA definisce con il Sistema Bibliotecario di Ateneo quanto necessario ad assicurare il loro coordinamento.

Capo III Sistema informatico di Ateneo (SIA)

Articolo 158 Sistema Informatico di Ateneo (SIA)

1. Il Sistema Informatico di Ateneo, di seguito SIA, è un sistema unitario, preposto all'organizzazione, allo sviluppo e alla gestione dei servizi informatici delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio dell'Ateneo.
2. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 38 dello statuto, il SIA è centro di responsabilità, dotato di autonomia gestionale e amministrativa ai sensi del regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.
3. Il SIA può prevedere la costituzione di centri di servizi ai sensi dell'art. 39, comma 4, dello Statuto.

Articolo 159 Organi

1. Sono organi del SIA:
 - a) il presidente;
 - b) il comitato.

Articolo 160 Il presidente

1. Il presidente del SIA rappresenta il sistema ed esercita funzioni di iniziativa e promozione; convoca e presiede il comitato, cura l'attuazione delle decisioni dello stesso, predispone la relazione annuale sull'attività del sistema che sottopone al comitato per l'approvazione e per il

successivo inoltre all'amministrazione universitaria. Il presidente dispone l'assegnazione delle risorse in base alle necessità dell'Amministrazione, dei dipartimenti, delle scuole, dei sistemi e dei centri di Ateneo. Il presidente può delegare alcune funzioni rientranti nei poteri dirigenziali e gestionali a funzionari interni al sistema appartenenti a categoria non inferiore a EP, nelle materie previste dalla normativa vigente e dalla regolamentazione interna di Ateneo.

2. Il presidente è nominato con proprio decreto dal Rettore tra i docenti di ruolo a tempo pieno in servizio nell'università. La durata del mandato è stabilita nel decreto di nomina e non può andare oltre la scadenza del mandato del Rettore. Il Rettore può revocare con decreto motivato la nomina prima della scadenza del termine.

3. Il presidente designa tra i docenti di ruolo in regime di tempo pieno componenti il comitato un vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza e impedimento. La nomina del vicepresidente è disposta con decreto rettorale.

Articolo 161

Il comitato

1. Il comitato ha funzioni consultive, deliberative e propositive, assicura comunicazione e confronto tra il SIA e le strutture da esso servite. In particolare spetta al comitato:

- a) svolgere funzioni consultive nei confronti degli organi centrali di Ateneo, specie con riguardo ai servizi comuni;
- b) rilevare i bisogni delle strutture relativamente ai servizi informatici e promuoverne la soddisfazione;
- c) elaborare proposte sulla priorità di assegnazione delle risorse in base alle necessità dei dipartimenti, delle scuole, dei sistemi, dei centri e dell'amministrazione centrale;
- d) esprimere parere sulla relazione annuale sul funzionamento del SIA;
- e) proporre al Consiglio di Amministrazione, per la definizione del bilancio unico di Ateneo, il budget da mettere a disposizione del sistema;
- f) contribuire alla diffusione delle informazioni relative ai servizi informatici presso gli utenti;
- g) definire il contenuto e le modalità di somministrazione del questionario sulla qualità dei servizi;
- h) deliberare relativamente alle questioni sollevate dalle commissioni istruttorie di cui al comma 3 del presente articolo.

2. Il comitato è composto da:

- a) il Presidente del SIA che lo presiede;
- b) il Direttore o un suo delegato appositamente nominato di ciascun dipartimento e centro di Ateneo, il presidente o suo delegato appositamente nominato del Sistema Bibliotecario di Ateneo e del Sistema Museale di Ateneo;
- c) due rappresentanti eletti del personale tecnico-amministrativo assegnato al sistema;
- d) due rappresentanti degli studenti designati dal Consiglio degli studenti;
- e) il dirigente della Direzione Infrastrutture Digitali o un suo delegato.

3. Il comitato ha facoltà, su proposta del presidente o di almeno di tre dei suoi membri, di istituire commissioni con funzione istruttoria.

4. Alle riunioni del comitato possono partecipare, su invito del presidente e senza diritto di voto, esperti o altre personalità.

5. Il mandato dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo ha la durata di tre anni accademici. Il mandato dei rappresentanti degli studenti è biennale. Per tutte le componenti il mandato è rinnovabile una sola volta.

6. Il comitato è riunito dal presidente con cadenza almeno trimestrale.

7. Alle riunioni del comitato partecipa senza diritto di voto un funzionario amministrativo interno al sistema di categoria non inferiore a D con funzione di segretario verbalizzante, nominato dal Direttore generale su proposta del presidente.

Articolo 161-*bis*
Qualità dei servizi

1. Con cadenza annuale il SIA predispone e somministra agli utenti un questionario sulla qualità dei servizi informatici.

2. Il presidente redige:

a) la relazione annuale sul funzionamento del SIA di cui all'art. 160:

b) lo stato dei servizi;

c) la relazione contenente i risultati del questionario sulla qualità dei servizi.

La relazione di cui al punto a), con il parere del Comitato, è sottoposta all'attenzione degli organi accademici.

Articolo 162
Organizzazione del SIA

1. Il Direttore generale, sentito il presidente del SIA, definisce l'organizzazione del sistema e individua le unità organizzative che svolgono attività di supporto e di servizio e il personale preposto alle stesse.

Articolo 163
Il coordinatore organizzativo del SID
abrogato

Articolo 164
Il polo informatico
abrogato

Articolo 165
Organi del polo
abrogato

Articolo 166
Responsabile informatico di polo
abrogato

Articolo 167
Norma di coordinamento

1. In attuazione dell'art. 38, comma 4, dello statuto, al fine di assicurare un efficace ed efficiente coordinamento tra il sistema e la Direzione Infrastrutture Digitali, il presidente e il dirigente della direzione possono istituire tavoli di coordinamento su specifiche tematiche tecniche di comune interesse.

Titolo VI
Controllo regolamenti delle strutture

Articolo 168
Procedura di controllo

1. Ai sensi dell'art. 46 dello statuto i regolamenti di funzionamento delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio, a eccezione di quelli dei centri di Ateneo, sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio della competente struttura e sono sottoposti al controllo di legittimità e di merito del Senato accademico secondo le modalità definite nei successivi commi.
2. La delibera di approvazione dei regolamenti è trasmessa all'amministrazione entro cinque giorni dalla sua approvazione. Il Senato accademico, previo eventuale parere del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di competenza, può, entro sessanta giorni dalla trasmissione, richiedere motivatamente alla struttura che lo ha approvato il riesame del Regolamento, indicando le norme ritenute illegittime e quelle ritenute non opportune.
3. La procedura di riesame del Regolamento da parte della struttura interessata deve concludersi nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dei rilievi. Nel caso in cui siano stati riscontrati dal Senato accademico dei vizi di legittimità, il consiglio della struttura interessata è tenuto a prenderne atto, a modificare il Regolamento di conseguenza e a procedere al nuovo invio all'amministrazione. Nel caso in cui siano stati riscontrati dal Senato accademico dei vizi di merito, il consiglio della struttura interessata può non adeguarsi ai relativi rilievi con deliberazione approvata dalla maggioranza assoluta dei propri componenti. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, le norme oggetto di rilievo non possono essere emanate.
4. In assenza di rilievi da parte del Senato accademico decorsi sessanta giorni dalla trasmissione, ovvero conclusa la procedura di riesame, i regolamenti sono emanati con decreto del Rettore e, salvo che sia diversamente disposto, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nell'Albo Ufficiale Informatico di Ateneo e sono inoltre consultabili nel sito web dell'università.
5. La modifica dei regolamenti segue le norme e le procedure previste dai commi precedenti.

Titolo VII
Norme relative all'organizzazione dei servizi amministrativi e tecnici

Capo I
Organizzazione interna

Articolo 169
Oggetto

1. Il presente Capo individua gli indirizzi cui devono uniformarsi i criteri di organizzazione delle strutture amministrative e tecniche sia dei servizi centrali di Ateneo, sia dei servizi amministrativi e tecnici delle strutture didattiche, scientifiche e di servizio definiti dal Direttore generale.

Articolo 170
Indirizzi per l'organizzazione dell'apparato tecnico-amministrativo

1. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali l'Ateneo si avvale di strutture amministrative e tecniche sia dei servizi centrali dell'Ateneo, sia dei servizi amministrativi e tecnici delle strutture didattico-scientifiche e di servizio.
2. L'organizzazione delle strutture di cui al comma 1, di seguito definite "unità organizzative", si informa al principio generale della distinzione tra funzioni di indirizzo politico e di gestione; tali

funzioni, nel rispetto dei relativi ruoli, agiscono sinergicamente per il perseguimento dei fini istituzionali e del pubblico interesse.

3. L'organizzazione dell'apparato tecnico amministrativo deve inoltre uniformarsi ai seguenti indirizzi:

- essere coerente con le strategie politiche e funzionale all'attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi di direzione politica;
- essere dotato di flessibilità in modo da risultare adattabile alle dinamiche dell'ambiente di riferimento ed alle scelte strategiche che provengono dagli organi di direzione politica;
- assicurare l'economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa;
- contemplare l'adozione di misure organizzative capaci di fare "sistema" in modo da superare la dicotomia fra l'amministrazione centrale e le strutture didattico-scientifiche e di servizio;
- ottimizzare l'impiego delle risorse e contenere i costi;
- accrescere la capacità di innovazione e di competitività dell'organizzazione e favorire l'integrazione con le altre pubbliche amministrazioni;
- tendere all'innalzamento della qualità dei servizi amministrativi e tecnici erogati;
- favorire la valorizzazione del personale tecnico-amministrativo e lo sviluppo delle competenze professionali, anche attraverso l'incentivazione alla mobilità interna e la rotazione degli incarichi;
- creare un sistema di valori e di regole espliciti e condivisi che rafforzino la motivazione ed il senso di appartenenza all'istituzione;
- favorire le migliori condizioni organizzative e di qualità del lavoro, tutelando l'adequatezza delle strutture e degli ambienti di lavoro e impegnandosi a rimuovere ogni forma di discriminazione, molestia e violenza morale o psicologica;
- garantire la responsabilizzazione del personale attraverso una chiara definizione dei ruoli;
- garantire una chiara definizione della struttura organizzativa, delle sue articolazioni interne, dei rispettivi ambiti di competenza e finalità;
- prevedere un sistema di valutazione interna;
- promuovere ed attuare il principio delle pari opportunità e della valorizzazione delle differenze nelle politiche del personale.

4. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato accademico, approva il modello generale di organizzazione dell'apparato tecnico-amministrativo sia dell'amministrazione centrale che delle strutture didattico-scientifiche e di servizio proposto dal Direttore generale.

5. Per l'apparato tecnico-amministrativo dell'amministrazione centrale, il modello generale individua le unità organizzative di livello dirigenziale e le eventuali altre tipologie di unità organizzative

"stabili", nonché le unità organizzative di staff. Per l'apparato tecnico amministrativo delle strutture didattico scientifiche e di servizio dotate di autonomia gestionale e amministrativa, il modello individua le unità organizzative funzionali alle attività della struttura.

6. Sulla base degli indirizzi di cui al presente articolo, il Direttore generale definisce i criteri di organizzazione delle unità del modello generale approvato di cui ai commi 4 e 5.

Spetta inoltre al Direttore generale, sentiti i soggetti di cui ai commi successivi, l'adozione degli atti di organizzazione che definiscono la struttura interna delle unità del modello ed in particolare: le unità organizzative elementari in cui sono articolate le unità del modello, i relativi ambiti di competenza, i ruoli, le posizioni organizzative e i rispettivi livelli di responsabilità nonché l'attribuzione dei relativi incarichi.

7. Ai dirigenti spettano le funzioni amministrative, gestionali e tecniche, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo, per lo svolgimento dei procedimenti ad essi assegnati dai regolamenti, rimanendo responsabili dei relativi risultati. Essi, nell'ambito delle attività gestionali e amministrative, collaborano con il Direttore generale

nell'osservanza delle rispettive competenze; organizzano autonomamente il lavoro nelle strutture loro affidate per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, risorse finanziarie e strumentali disponibili.

8. Quanto previsto al comma 7 del presente articolo trova applicazione anche per i direttori di dipartimento, i presidenti dei sistemi e i direttori dei centri di Ateneo con autonomia gestionale in quanto essi, oltre ad esercitare le funzioni connesse alle rispettive cariche, sono investiti di poteri dirigenziali e gestionali ai sensi dell'art. 42 comma 3 dello statuto di Ateneo.

Articolo 171

Fabbisogno personale tecnico-amministrativo

1. Il Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato accademico, su proposta del Direttore generale, sulla base degli elementi emersi in sede di programmazione, definisce e aggiorna il fabbisogno del personale tecnico-amministrativo, ivi compresa la dotazione organica dei dirigenti, necessario al funzionamento dell'Ateneo. La definizione del fabbisogno assume una rilevanza strategica e costituisce presupposto necessario e indispensabile per pianificare un'efficace politica del personale improntata alla valorizzazione e sviluppo delle professionalità, alla realizzazione di un sistema di valutazione fondato sul merito.

2. La determinazione del fabbisogno è soggetta a revisione periodica anche ai fini della predisposizione del documento di programmazione triennale di fabbisogno del personale.

3. L'assegnazione del personale tecnico-amministrativo alle strutture amministrative e tecniche è disposta dal Direttore generale.

Capo II

Struttura interistituzionale con Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana (AOUP)

Articolo 172

Struttura interistituzionale con AOUP

1. Per il perseguimento dell'integrazione e la realizzazione di sinergie fra funzioni di ricerca, di didattica e assistenza, in una logica di complementarità di offerta tra Ateneo e sistema sanitario, l'Università e l'AOUP possono costituire, mediante protocollo, apposita struttura.

2. Detta struttura ha natura di supporto organizzativo, gestionale e amministrativo ed è preposta all'erogazione di servizi amministrativi finalizzati a promuovere, supportare e valorizzare le attività di ricerca e formazione svolte in modo integrato, in campo medico, biomedico e farmaceutico, dalle strutture dell'università e dell'AOUP.

3. Di detta struttura si avvalgono per le finalità di cui al comma precedente i dipartimenti universitari dell'area medica e la Scuola di Medicina ove istituita, secondo modalità definite dalla normativa interna di Ateneo e, ove necessario, da specifiche norme di coordinamento tra le strutture medesime.

4. Per lo svolgimento delle proprie attività e per il perseguimento delle proprie finalità detta struttura si avvale di personale universitario assegnato dall'Ateneo e di personale del Servizio Sanitario Nazionale, assegnato da AOUP, secondo modalità definite nel protocollo di cui al primo comma.

5. Per quanto non previsto dal presente articolo si fa rinvio al protocollo di cui al primo comma.

6. Il mancato rinnovo dello stesso determina il venir meno della struttura previsto dal presente articolo.

Titolo VIII
Norme transitorie e finali

Articolo 173
Norme transitorie
abrogato

Articolo 174
Pubblicità ed entrata in vigore
abrogato

Allegato 1	
AREE DISCIPLINARI E RISPETTIVI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI	
01 - Scienze matematiche e informatiche	Tutti i settori scientifico disciplinari con sigla MAT/xx e INF/xx
02 - Scienze fisiche	Tutti i settori scientifico disciplinari con sigla FIS/xx
03 - Scienze chimiche	Tutti i settori scientifico disciplinari con sigla CHIM/xx
04 - Scienze della terra	Tutti i settori scientifico disciplinari con sigla GEO/xx
05 - Scienze biologiche	Tutti i settori scientifico disciplinari con sigla BIO/xx
06 - Scienze mediche	Tutti i settori scientifico disciplinari con sigla MED/xx, M-EDF/xx
07 - Scienze agrarie e veterinarie	Tutti i settori scientifico disciplinari con sigla AGR/xx e VET/xx
08 - Ingegneria civile e architettura	Tutti i settori scientifico disciplinari con sigla ICAR/xx e i settori scientifico disciplinari ING-IND/28, ING-IND/29 e ING-IND/30
09 - Ingegneria industriale e dell'informazione	Tutti i settori scientifico disciplinari con sigla ING-IND/xx (con esclusione dei settori scientifico disciplinari ING-IND/28, ING-IND/29 e ING-IND/30) e ING-INF/xx
10 - Scienze dell'antichità filologico-letterarie e storico-artistiche	Tutti i settori scientifico disciplinari con sigla L-ANT/xx, L-ART/xx, L-FIL-LET/xx, L-LIN/xx, L-OR/xx
11- Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche	Tutti i settori scientifico disciplinari con sigla M-STO/xx, M-DEA/xx, M-GGR/xx, M-FIL/xx, M-PED/xx, M-PSI/xx
12 - Scienze giuridiche	Tutti i settori scientifico disciplinari con sigla IUS/xx
13 - Scienze economiche e statistiche	Tutti i settori scientifico disciplinari con sigla SECS-P/xx e SECS-S/xx
14 – Scienze politiche e sociali	Tutti i settori scientifico disciplinari con sigla SPS/xx



Regolamento didattico d'Ateneo
ai sensi del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270

[D.R. n. 561/2018 del 28 marzo 2018 - Modifiche](#)
[D.R. n.1157/2016 del 6 ottobre 2016 - Modifiche](#)
[D.R. n. 1656/2015 del 24 dicembre 2015 - Modifiche](#)
[D.R. n.1357/2014 del 5 dicembre 2014 - Modifiche](#)
[D.R. Prot. n. 18098 del 4 giugno 2014 - Modifiche](#)
[D.R. Prot. n. 11537 del 22 settembre 2011 - Modifiche](#)
[D.R. Prot. n. 919 del 26 gennaio 2010 - Modifiche](#)
D.R. Prot. n. 9018 del 24 giugno 2008 - Emanazione

Indice

Capo I – Norme generali

Articolo 1 - Ambito di applicazione

Articolo 2 - Definizioni

Capo II – Organizzazione dell'attività didattica

Articolo 3 - Titoli

Articolo 4 - Corsi di laurea

Articolo 5 - Corsi di laurea magistrale

Articolo 6 - Corsi di specializzazione

Articolo 7 - Dottorati di ricerca

Articolo 8 - Master e formazione permanente

Articolo 9 - Istituzione e modificazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale

Articolo 10 - Attivazione e disattivazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale

Articolo 11 - Corsi di studio interdipartimentali

Capo III – Regolamentazione dell'attività didattica

Articolo 12 - Ordinamenti didattici dei corsi di studio

Articolo 13 - Quadro delle attività formative dei corsi di laurea

Articolo 14 - Quadro delle attività formative dei corsi di laurea magistrale

Articolo 15 - Regolamenti didattici dei corsi di studio

Articolo 16 - Crediti formativi universitari

Articolo 17 - Riconoscimento dei crediti e dei titoli accademici esteri

Articolo 18 - Requisiti di ammissione ai corsi di studio, attività formative propedeutiche e integrative

Capo IV - Programmazione, coordinamento e valutazione dell'attività didattica

Articolo 19 - Programmazione e coordinamento della didattica

Articolo 20 - Calendari, durata e validità dell'attività didattica

Articolo 21 - Orari e agende delle attività didattiche

Articolo 22 - Valutazione delle attività didattiche

Capo V– Verifiche di profitto e prova finale per il conseguimento del titolo

Articolo 23 - Verifiche di profitto

Articolo 24 - Condizioni di accesso agli esami di profitto e di loro verbalizzazione

Articolo 25 - Esami finali di corso di studio

Capo VI– Studenti

Articolo 26 - Orientamento e tutorato

Articolo 27 - Studente lavoratore

Articolo 28 - Mobilità studentesca

Articolo 29 - Corsi singoli

Articolo 30 - Effetti della decadenza e della rinuncia

Articolo 31 – Studenti con bisogni specifici

Capo VII – Norme transitorie e finali

Articolo 32 - Ulteriori competenze del Senato accademico in materia didattica e nelle materie amministrative correlate

Articolo 33 - Norme transitorie

Articolo 34 - Allegati al regolamento

Articolo 35 - Approvazione del regolamento

Allegati

1. ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale

2. ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione

Capo I Norme generali

Articolo 1 Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 11 del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e nel rispetto dello Statuto di Ateneo, gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio.

Articolo 2 Definizioni

Ai sensi del presente Regolamento s'intende:

1. per Regolamento generale sull'autonomia, il D.M. 22 ottobre 2004, n. 270, che detta "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
2. per corsi di studio, i corsi di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione, come individuati nell'art. 1 del D.M. n. 270/04;
3. per titoli di studio, la laurea, la laurea magistrale e il diploma di specializzazione, rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio;
4. per decreti ministeriali i decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'art. 17, comma 95, della Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche;
5. per Ministero il Ministero dell'Università e della Ricerca;
6. per classe di appartenenza dei corsi di studio, l'insieme dei corsi di studio, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi qualificanti, raggruppati ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 270/04;
7. per settori scientifico-disciplinari i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. 4 ottobre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249, del 24 ottobre 2000 e successive modifiche;
8. per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai decreti ministeriali;
9. per credito formativo universitario, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;
10. per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e di abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale, al conseguimento delle quali il corso di studio è finalizzato;
11. per ordinamento didattico di un corso di studio, l'insieme delle norme che regolano il corso di studio medesimo, come specificato nell'art. 12;
12. per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dall'Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
13. per curriculum, l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel regolamento didattico del corso di studio e finalizzate al conseguimento del relativo titolo;
14. per Regolamenti didattici dei corsi di studio i regolamenti di cui all'art. 15;
15. per dipartimento, laddove compatibile con le norme statutarie, dipartimento e/o scuola interdipartimentale dell'Università di Pisa;

16. per Università o Ateneo, l'Università di Pisa;
17. per Statuto, lo Statuto dell'Università di Pisa emanato con Decreto Rettorale Prot. n. 2711 del 27 febbraio 2012, (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 marzo 2012).

Capo II Organizzazione dell'attività didattica

Articolo 3 Titoli

1. L'Università rilascia i seguenti titoli:
 - a. laurea (L)
 - b. laurea magistrale (LM)
 - c. diploma di specializzazione (DS) e dottorato di ricerca (DR)
 - d. master di I e di II livello.
2. I titoli previsti dal presente articolo possono essere rilasciati anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri, sulla base di apposite convenzioni.
3. L'Università rilascia, congiuntamente al diploma di laurea, di laurea magistrale e al diploma di specializzazione, il *diploma supplement*, nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni ministeriali vigenti.

Articolo 4 Corsi di Laurea

1. La laurea è conseguita al termine del corso di laurea. A coloro che conseguono la laurea compete la qualifica accademica di dottore. Detta qualifica spetta altresì a coloro che hanno conseguito un diploma universitario di durata triennale, ai sensi dell'art. 17 comma 2 della Legge del 30 dicembre 2010, n. 240.
2. Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.
3. L'acquisizione delle conoscenze professionali, di cui al comma 2, è preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro e all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate, nell'osservanza delle disposizioni di legge e dell'Unione europea.
4. Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito centottanta crediti comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una lingua dell'Unione Europea, fatte salve le norme speciali per la tutela delle minoranze linguistiche. La conoscenza deve essere verificata, secondo modalità stabilite nei regolamenti didattici dei singoli corsi di studio, con riferimento ai livelli richiesti per ogni lingua. La durata normale del corso di laurea è di tre anni.
5. Tutti gli iscritti ai corsi di laurea, afferenti alla medesima classe o gruppi affini di essi così come definiti dagli specifici ordinamenti didattici, condividono attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti. I gruppi di affinità sono deliberati dal Senato accademico.
6. I diversi corsi di laurea afferenti alla stessa classe devono differenziarsi per almeno quaranta crediti. La differenziazione è calcolata sulla base di quanto previsto dalle disposizioni ministeriali vigenti.
7. Nell'ambito di un corso di laurea possono essere definiti diversi curricula. I curricula istituiti nell'ambito di uno stesso corso di laurea hanno almeno sessanta CFU in comune.

8. I corsi di laurea appartenenti alla medesima classe hanno identico valore legale.
9. L'Università può istituire un corso di laurea nell'ambito di due diverse classi, qualora il relativo ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi. Nel caso di corsi interclasse, gli studenti indicano al momento dell'immatricolazione la classe entro cui intendono conseguire il titolo di studio, fermo restando che possono modificare le loro scelte, purché queste diventino definitive al momento dell'iscrizione al terzo anno.

Articolo 5 Corsi di laurea magistrale

1. La laurea magistrale è conseguita al termine del corso di laurea magistrale. A coloro che conseguono la laurea magistrale compete la qualifica accademica di dottore magistrale. La qualifica di dottore magistrale compete, altresì, a coloro i quali hanno conseguito la laurea specialistica secondo il D.M. n.509/99 e a coloro che hanno conseguito la laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. n.509/99.
2. Il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici. All'interno di una laurea magistrale possono essere previsti percorsi specificamente dedicati alla formazione per la ricerca, anche sulla base di scuole di dottorato attive nell'Ateneo.
3. Per conseguire la laurea magistrale, fatti salvi i corsi di studio a ciclo unico di cui al comma 7, lo studente deve aver acquisito i centoventi crediti previsti dallo specifico ordinamento. La durata normale del corso di laurea magistrale è di due anni.
4. I diversi corsi di laurea magistrale afferenti alla stessa classe devono differenziarsi per almeno trenta crediti. La differenziazione è calcolata sulla base di quanto previsto dalle disposizioni ministeriali vigenti.
5. I corsi di laurea magistrale appartenenti alla medesima classe hanno identico valore legale.
6. L'Università può istituire un corso di laurea magistrale nell'ambito di due diverse classi, qualora il relativo ordinamento soddisfi i requisiti di entrambe le classi. Nel caso di corsi interclasse, gli studenti indicano al momento dell'immatricolazione la classe entro cui intendono conseguire il titolo di studio, fermo restando che possono modificare le loro scelte, purché queste diventino definitive al momento dell'iscrizione al secondo anno.
7. I corsi di laurea magistrale a ciclo unico sono regolati da specifiche normative in materia e la loro durata normale è di cinque o sei anni. Per conseguire la laurea magistrale nei corsi a ciclo unico lo studente deve aver maturato trecento o trecentosessanta crediti, a seconda della durata del corso, indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'Università.

Articolo 6 Corsi di specializzazione

1. Il diploma di specializzazione è conseguito al termine del corso di specializzazione.
2. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e viene istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea.
3. Per essere ammessi a un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto idoneo. Gli specifici requisiti di ammissione ai corsi di specializzazione istituiti e attivati dall'Università sono indicati nei relativi ordinamenti didattici, formulati in conformità alle classi cui afferiscono i singoli corsi.
4. Per conseguire il diploma di specializzazione lo studente deve aver acquisito il numero di crediti previsti dalla classe di appartenenza del corso di specializzazione, come specificato dal relativo ordinamento didattico.

5. Nella definizione della programmazione didattica delle scuole di specializzazione dell'area sanitaria ci si conforma a quanto prescritto dall'art. 19 del presente Regolamento, tenendo conto delle vigenti norme di legge e degli eventuali protocolli di intesa regionali.

Articolo 7 Dottorati di ricerca

1. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del relativo titolo sono disciplinati dalle pertinenti norme legislative e regolamentari nazionali e dallo specifico regolamento di Ateneo.
2. Per essere ammessi a un corso di dottorato di ricerca occorre essere in possesso di laurea specialistica/magistrale o laurea di cui agli ordinamenti previgenti al D.M. n. 509/99, o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
3. A coloro che conseguono il dottorato di ricerca, compete la qualifica accademica di dottore di ricerca.

Articolo 8 Master e formazione permanente

1. L'Università attiva corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, alla conclusione dei quali rilascia i master universitari di primo e di secondo livello.
2. Per essere ammessi a un master di primo livello occorre essere in possesso della laurea, del diploma universitario di durata triennale o titolo equipollente o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo. Per essere ammessi a un master di secondo livello occorre essere in possesso della laurea specialistica/magistrale o della laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti al D.M. n. 509/99, o di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto idoneo.
3. Per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno sessanta crediti. La durata minima dei corsi finalizzati al conseguimento del master è di un anno.
4. Le norme relative all'istituzione, attivazione e organizzazione dei master universitari sono contenute in un apposito regolamento di Ateneo.
5. Ai sensi della normativa in vigore, l'Università, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati, sviluppa iniziative formative destinate all'educazione lungo tutto l'arco della vita.

Articolo 9 Istituzione e modificazione dei corsi di laurea e di laurea magistrale

1. L'Università progetta e adegua i propri corsi di studio tenendo conto dell'evoluzione scientifica e tecnologica e delle esigenze economiche e sociali, e assicurando adeguati livelli di qualità, efficienza ed efficacia dei corsi stessi.
2. I corsi di laurea e di laurea magistrale sono istituiti e modificati nel rispetto dei criteri e delle procedure dettati dal D.M. n. 270/2004, dai correlati provvedimenti ministeriali, dal D.Lgs. 27 gennaio 2012, n. 19 e dal presente Regolamento, nonché nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di programmazione del sistema universitario. I corsi sono disciplinati dai rispettivi ordinamenti e regolamenti didattici.
3. I corsi di studio possono essere istituiti con denominazione formulata in lingua straniera e prevedere che le relative attività formative si svolgano nella medesima lingua.
4. L'istituzione di un corso di studio è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato accademico, su proposta del Senato stesso o dei Consigli di dipartimento interessati.
5. In merito alle nuove iniziative didattiche, e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, devono essere acquisiti il parere di competenza del Nucleo di valutazione dell'Ateneo, che stende un'apposita relazione tecnica, e il parere favorevole del comitato regionale di

coordinamento universitario.

6. La proposta di istituzione di un corso di studio deve essere corredata da una breve relazione che descriva le attività di ricerca, svolte da docenti del corso di studio, coerenti e rilevanti rispetto agli obiettivi formativi del corso stesso.

7. La proposta di istituzione deve essere corredata, come elemento di trasparenza verso gli studenti, da una relazione da cui si rilevi l'interesse della società per la figura professionale del laureato. La relazione può tenere conto delle statistiche che vengono rese note annualmente da parte di istituti di rilevazione accreditati.

8. Le determinazioni relative agli ordinamenti didattici sono assunte previa consultazione con organizzazioni e rappresentanze delle professioni, dei servizi e della produzione, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.

Articolo 10

Attivazione e disattivazione dei corsi di laurea e laurea magistrale

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.M. n. 270/2004, delle linee guida ministeriali, il Consiglio di Amministrazione delibera, entro le scadenze e secondo le procedure ministeriali, in merito ai corsi di studio da attivare nell'anno accademico successivo. Tale deliberazione è assunta, previo parere del Senato accademico, sulla base delle proposte dei consigli di dipartimento interessati, sentito il consiglio di corso di studio e il consiglio della scuola di riferimento, se costituita. L'attivazione è subordinata al rispetto dei requisiti di accreditamento determinati dalla normativa ministeriale vigente.

2. Si intendono come requisiti di accreditamento i requisiti di trasparenza, di docenza, di struttura, nonché i requisiti per l'assicurazione della qualità e, nel caso di attivazione di nuovi corsi di studio, il requisito di sostenibilità economico finanziaria, previsti dalle normative ministeriali vigenti.

3. Il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato accademico, su proposta dei consigli di dipartimento interessati, sentito il Consiglio di corso di studio e il Consiglio della scuola di riferimento, se costituita, può deliberare, con adeguata motivazione, la limitazione degli accessi ai corsi di laurea e di laurea magistrale nei casi previsti dalla normativa vigente. La richiesta è trasmessa al ministero per gli adempimenti conseguenti.

4. Verificato per ciascun corso di studio da attivare il possesso dei requisiti di accreditamento indicati ai precedenti punti ed acquisito il parere favorevole del Nucleo di valutazione, i corsi sono inseriti nella banca dati dell'offerta formativa ministeriale.

5. Nel caso di disattivazione di un corso di laurea o di laurea magistrale, l'Università garantisce agli studenti già iscritti la conclusione degli studi e il conseguimento del relativo titolo, disciplinando comunque la facoltà per gli stessi studenti di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.

Articolo 11

Corsi di studio interdipartimentali

1. Un corso di studio interdipartimentale nasce da un progetto culturale interdisciplinare e vede la partecipazione di due o più dipartimenti.

2. Un corso di studio può afferire a più dipartimenti nel caso in cui gli stessi concorrano con i propri docenti in misura rilevante e significativa agli insegnamenti del corso di studio. Un corso di studio non può essere interdipartimentale se un unico dipartimento contribuisce ad almeno i 2/3 della docenza interna del corso (quota didattica, intesa come ore di docenza). Negli altri casi un corso di studio può afferire a quei dipartimenti che ne facciano richiesta e la cui quota didattica sia almeno pari al venti per cento. Qualora per un corso di studio l'afferenza ad un singolo

dipartimento o a più dipartimenti non possa essere determinata secondo i criteri precedenti, la stessa è stabilita dal Senato accademico, su proposta dei dipartimenti interessati. L'afferenza di un corso di studio ai dipartimenti ha durata pari ad almeno la durata normale del corso medesimo.

3. Il Senato accademico individua il dipartimento di riferimento fra quelli con le quote didattiche più significative, salvo diversi accordi tra i dipartimenti interessati. Tutti i dipartimenti interessati sono comunque responsabili della sostenibilità del corso di studio, in relazione alla propria quota didattica.

4. La funzione del dipartimento di riferimento è provvedere agli adempimenti previsti dalle normative ministeriali e dal presente Regolamento relativamente all'aggiornamento delle banche dati ministeriali e locali e alle procedure per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento.

5. La programmazione didattica di un corso di studio interdipartimentale è proposta dal Consiglio di corso di studio ed è deliberata dai Consigli dei dipartimenti di afferenza del corso di studio.

6. Al fine di coordinare e razionalizzare la gestione della didattica, ivi compresa la programmazione, di più corsi di studio interdipartimentali afferenti ai medesimi dipartimenti, questi ultimi possono nominare un comitato di coordinamento, con funzioni propositive e consultive nei confronti dei dipartimenti stessi. Devono far parte di tale comitato almeno i Direttori e i Responsabili delle unità didattiche dei dipartimenti interessati e i Presidenti dei corsi di studio coinvolti. Il comitato è integrato da una rappresentanza studentesca in numero pari al quindici per cento dei componenti dello stesso.

7. Gli studenti iscritti al corso di studio fanno parte dell'elettorato attivo e passivo per l'elezione delle rappresentanze studentesche del Consiglio del dipartimento di riferimento.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai corsi di studio organizzati dall'Università di Pisa insieme ad altri soggetti e regolamentati da apposite convenzioni.

Capo III

Regolamentazione dell'attività didattica

Articolo 12

Ordinamenti didattici dei corsi di studio

1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale, deliberati contestualmente alla loro istituzione secondo le modalità indicate al precedente art. 9, sono approvati dal Ministero dell'Università e della Ricerca ai sensi dell'art. 11 della Legge 19 novembre 1990, n. 341 e sono emanati con Decreto del Rettore. La loro entrata in vigore è stabilita dal predetto decreto di emanazione. Con le stesse procedure sono approvate le modifiche agli ordinamenti.

2. L'ordinamento, nel rispetto dei decreti ministeriali delle classi di laurea, determina in particolare:

a. la denominazione del corso di studio e la relativa classe di appartenenza, o le relative classi qualora si tratti di corso interclasse;

b. gli obiettivi formativi e i risultati di apprendimento attesi, formulati descrivendo il corso di studio, il relativo percorso formativo e gli effettivi obiettivi specifici; indicando i risultati di apprendimento dello studente secondo il sistema di descrittori dei titoli di studio adottato in sede europea (conoscenza e capacità di comprensione, capacità di applicare conoscenza e comprensione, autonomia di giudizio, attività comunicative, capacità di apprendimento); indicando il significato del corso di studio sotto il profilo occupazionale e individuando gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT;

c. il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;

d. i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito, riferendoli ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso;

- e. le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio.
- 3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono assunte dagli organi accademici previa consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali.

Articolo 13 Attività formative dei corsi di laurea

1. I percorsi formativi di ciascun corso di laurea sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nel relativo ordinamento didattico e comprendono:
 - a. attività formative negli ambiti disciplinari di base previsti per la classe di appartenenza del corso;
 - b. attività formative negli ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;
 - c. attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
 - d. attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il suo progetto formativo;
 - e. attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
 - f. attività relative alla conoscenza di almeno una lingua dell'Unione europea diversa dall'italiano;
 - g. attività formative non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento disciplinati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale;
 - h. nell'ipotesi di corsi orientati all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali e, pertanto, all'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro, attività formative relative a stages e tirocini formativi presso imprese, pubbliche amministrazioni, enti pubblici o privati, ivi compresi quelli del terzo settore, studi professionali e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.
2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea devono assicurare agli studenti una solida preparazione sia nelle discipline di base sia in quelle caratterizzanti, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti, anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli.
3. Relativamente alle attività di cui alla lettera b) del comma 1, qualora nelle classi di riferimento dei corsi di laurea siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia specificato il numero minimo dei relativi crediti, gli ordinamenti didattici individuano i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti.
4. Per quanto riguarda le attività di cui alla lettera c) del comma 1, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a diciotto (art. 3, comma 4, del D.M. 16 marzo 2007). Per tali attività possono essere utilizzati settori scientifico-disciplinari non previsti nelle classi per le attività di base e/o caratterizzanti. L'utilizzo come affini o integrativi di settori già previsti per le attività di base e/o caratterizzanti deve essere adeguatamente motivato.
5. Per quanto concerne le attività di cui alla lettera d) del comma 1, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a dodici (art. 3, comma 4, del D.M. 16 marzo 2007) e il massimo pari a diciotto.
6. L'attività di preparazione della prova finale deve essere definita coerentemente al percorso formativo anche tenendo conto della prosecuzione degli studi nella laurea magistrale.

Articolo 14
Attività formative dei corsi di laurea magistrale

1. I percorsi formativi di ciascun corso di laurea magistrale sono finalizzati al raggiungimento degli obiettivi definiti nel relativo ordinamento didattico e comprendono:
 - a. attività formative negli ambiti disciplinari di base previsti per la classe di appartenenza per i corsi a ciclo unico;
 - b. attività formative negli ambiti disciplinari caratterizzanti la classe;
 - c. attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi rispetto a quelli caratterizzanti, e a quelli di base e caratterizzanti per i corsi a ciclo unico, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;
 - d. attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il suo progetto formativo;
 - e. attività relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio. Per conseguire la laurea magistrale è richiesta la predisposizione e presentazione di una tesi elaborata in modo originale sotto la guida di un relatore;
 - f. attività relative alla conoscenza di almeno una lingua dell'Unione europea diversa dall'italiano per i corsi a ciclo unico;
 - g. attività formative non previste dalle lettere precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento disciplinati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.
2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale devono assicurare agli studenti una solida preparazione nelle discipline caratterizzanti, e in quelle di base e caratterizzanti per i corsi a ciclo unico, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti, anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli.
3. Relativamente alle attività di cui alla lettera b) del comma 1, qualora nelle classi di riferimento dei corsi di laurea magistrale siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia specificato il numero minimo dei relativi crediti, gli ordinamenti didattici individuano i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti.
4. Per quanto riguarda le attività di cui alla lettera c) del comma 1, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a dodici (art. 3, comma 4, del D.M. 16 marzo 2007). Per tali attività possono essere utilizzati settori scientifico-disciplinari non previsti nelle classi per le attività caratterizzanti, e per le attività di base e/o caratterizzanti nel caso di classi riferite a corsi a ciclo unico. L'utilizzo come affini o integrativi di settori già previsti per le attività di base e/o caratterizzanti deve essere adeguatamente motivato.
5. Per quanto concerne le attività di cui alla lettera d) del comma 1, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a otto (art. 3, comma 4, del D.M. 16 marzo 2007). Agli studenti deve essere garantita la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'Ateneo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline caratterizzanti e di base (nei corsi a ciclo unico).
6. Per quanto concerne le attività di cui alla lettera e) del comma 1, il numero minimo di crediti attribuibili è pari a quindici.

Articolo 15 Regolamenti didattici dei corsi di studio

1. In base al comma 1 dell'art. 12 del D.M. 270/04, il regolamento didattico di un corso di studio specifica gli aspetti organizzativi del corso di studio in conformità con l'Ordinamento didattico nel rispetto della libertà d'insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti.
2. I Regolamenti di corso di studio sono presentati, utilizzando il portale unico di Ateneo in un formato uniforme, che prevede una descrizione chiara e trasparente delle attività del corso di studio, degli eventuali curricula e delle regole per la definizione dei piani di studio individuali degli studenti. Il formato prevede inoltre una descrizione del corso secondo schemi europei, al fine di favorire il rilascio del *diploma supplement*.
3. I Regolamenti di corso di studio sono approvati in fase di prima attivazione dal Senato accademico previo parere del Consiglio di Amministrazione. Le successive modifiche, proposte dai relativi Consigli di dipartimento, previo parere dei relativi Consigli di corso di studio e della Commissione paritetica, sono approvate: a) dal Senato accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione, se relative al numero dei curricula, ai requisiti di ammissione, alle propedeuticità, alla modalità di determinazione del voto finale; b) dai Consigli di dipartimento in tutti gli altri casi. Tutte le modifiche di regolamento sono comunque inserite nel portale unico di Ateneo per la verifica di conformità alle norme legislative, ai regolamenti nazionali e al presente Regolamento. I Regolamenti e le loro successive modifiche sono emanati con Decreto del Rettore.
4. I Regolamenti sono inseriti nell'apposita banca dati dell'Ateneo almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per l'inserimento nella banca dati ministeriale dell'offerta formativa e sono pubblicati sul sito web dell'Ateneo.
5. Il Regolamento didattico del corso di studio determina:
 - a. l'elenco degli insegnamenti, con l'indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell'eventuale articolazione in moduli;
 - b. l'elenco delle altre attività formative, comprese quelle a scelta libera dello studente e quelle relative alla prova finale;
 - c. gli obiettivi formativi specifici, i crediti, le eventuali propedeuticità e la modalità di verifica di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
 - d. i requisiti per l'ammissione al corso di studio e le modalità di verifica degli eventuali obblighi formativi, nonché l'indicazione delle eventuali attività propedeutiche e di recupero;
 - e. i curricula offerti agli studenti, le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali e la distribuzione delle attività formative sugli anni di corso;
 - f. la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
 - g. le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza;
 - h. le modalità di determinazione del voto di laurea, di laurea magistrale e di specializzazione.
6. In ciascun curriculum appartenente ad un corso di laurea non possono essere previsti in totale più di venti esami o valutazioni finali di profitto. Per le lauree magistrali, il limite è dodici esami, per le lauree a ciclo unico con durata di cinque e sei anni è rispettivamente di trenta e trentasei esami. Non si considerano nel computo del numero di esami o valutazioni finali le idoneità informatiche e linguistiche, i tirocini e la prova finale, mentre la scelta dello studente viene fatta valere per non più di un esame.
7. Ogni attività formativa non può prevedere più di due moduli. Gli obiettivi formativi dei moduli devono essere coerenti con gli obiettivi formativi del corso di insegnamento. Ogni modulo deve corrispondere ad almeno sei crediti. Per gli insegnamenti di base e caratterizzanti possono essere previste deroghe ai predetti limiti, cioè un numero di moduli superiore a due e/o un numero di crediti per modulo inferiore a sei, nei seguenti casi:

corsi di studio afferenti a classi di laurea individuate in proposito dalle normative ministeriali

vigenti¹;

corsi di studio afferenti a classi di laurea in cui i valori minimi degli ambiti individuati nelle tabelle allegate ai DD.MM. 16 marzo 2007, nel D.M. 25 novembre 2005 e nel DI 2 marzo 2011, siano inferiori a sei CFU e l'assegnazione di un numero superiore di crediti negli ordinamenti didattici sia in contrasto con gli obiettivi specifici del corso;

corsi di studio che prevedono il rilascio del doppio titolo o del titolo congiunto con Atenei stranieri.

Per quanto riguarda gli insegnamenti e le altre attività formative affini e integrative, è possibile prevedere un numero di crediti inferiore a sei, previa delibera motivata delle strutture didattiche competenti.

8. Relativamente alle attività formative a scelta libera, lo studente può scegliere una qualsiasi attività formativa fra gli insegnamenti attivati nell'Ateneo, purché coerente con il progetto formativo. La coerenza delle attività scelte dallo studente con il progetto formativo deve essere approvata dal Consiglio di corso di studio, anche tenendo conto degli specifici interessi culturali e di sviluppo di carriera dello studente. E' possibile anche indicare nel Regolamento didattico del corso di studio una rosa di attività consigliate per le quali la coerenza con il progetto formativo è automaticamente verificata. Può essere consentita l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti, purché non vi sia sovrapposizione di contenuti con le altre attività.

9. Le disposizioni dei Regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberate dalle competenti strutture didattiche, previo parere favorevole di commissioni didattiche paritetiche. Qualora il parere non sia favorevole la deliberazione è assunta dal Senato accademico. Il parere è reso entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine la deliberazione è adottata prescindendo dal parere.

10. I corsi di studio assicurano la periodica revisione dei Regolamenti didattici dei corsi di studio, in particolare per quanto riguarda il numero dei crediti assegnati ad ogni insegnamento o ad altra attività formativa.

Articolo 16

Crediti formativi universitari

1. Al credito formativo universitario, di seguito denominato credito, corrispondono venticinque ore di impegno complessivo per studente; un diverso numero di ore, in aumento o in diminuzione, entro il limite del venti per cento, è possibile qualora i decreti ministeriali lo consentano.

2. La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente impegnato a tempo pieno negli studi universitari è fissata convenzionalmente in sessanta crediti.

3. La frazione dell'impegno orario complessivo riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale è determinata, per ciascun corso di studio, dal relativo ordinamento didattico. Tale frazione, comunque, non dovrebbe essere inferiore al cinquanta per cento, tranne nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.

4. Nel carico standard corrispondente a un credito possono rientrare:

a. almeno sei ore e non più di dodici dedicate a lezioni frontali o attività didattiche equivalenti (compresi seminari, conferenze, laboratori); le restanti ore, fino al raggiungimento delle venticinque ore totali previste, sono da dedicare allo studio individuale;

b. almeno dodici ore e non più di venti dedicate a esercitazioni o attività assistite equivalenti; le restanti ore, fino al raggiungimento delle venticinque ore totali previste, sono da dedicare allo

¹ DM n. 47 del 30 gennaio 2013 e Nota MIUR n.7 del 28 gennaio 2011

studio e alla rielaborazione personale;

c. almeno dodici e fino a venticinque ore per pratica individuale in laboratorio, preparazione della prova finale, tirocini;

5. I crediti corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto.

6. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere forme di verifica periodica dei crediti acquisiti al fine di valutare la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi.

Articolo 17

Riconoscimento dei crediti e dei titoli accademici esteri

1. I Consigli di corso di studio deliberano sul riconoscimento dei crediti nei casi di trasferimento da altro ateneo, di passaggio ad altro corso di studio o di svolgimento di parti di attività formative in altro ateneo italiano o straniero, anche attraverso l'adozione di un piano di studi individuale. In ogni caso deve essere assicurato il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal Regolamento didattico del corso di laurea di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato.

2. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al cinquanta per cento di quelli già maturati.

3. I Consigli di corso di studio deliberano altresì sul riconoscimento della carriera percorsa da studenti che abbiano già conseguito un titolo di studio presso l'Ateneo o in altra università italiana e che chiedano, contestualmente all'iscrizione, l'abbreviazione degli studi. Questa può essere concessa previa valutazione e convalida dei crediti formativi considerati riconoscibili in relazione al corso di studio prescelto. I crediti eventualmente conseguiti non riconosciuti ai fini del conseguimento del titolo di studi rimangono comunque registrati nella carriera dell'interessato.

4. I titoli accademici conseguiti presso università straniere possono essere riconosciuti ai fini della prosecuzione degli studi ai sensi della Legge 21 luglio 2002, n. 148.

5. Per il riconoscimento di crediti formativi universitari per conoscenze, competenze ed esperienze professionali acquisite in ambiente anche lavorativo, il limite massimo riconoscibile non può superare complessivamente i dodici crediti, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240. In detti riconoscimenti sono inclusi quelli derivanti dal possesso di un titolo di master universitario.

6. Coloro i quali abbiano ottenuto presso università o istituti superiori esteri un titolo accademico di primo o secondo livello possono richiederne all'Università di Pisa il riconoscimento totale o parziale. Su istanza dell'interessato, completa della documentazione prevista di rito, il Consiglio di corso di studio competente può dichiarare il titolo accademico estero equipollente ad un titolo rilasciato dall'Università di Pisa, ovvero deliberare il riconoscimento parziale dei crediti conseguiti nell'università estera, ammettendo l'interessato all'iscrizione al corso di studi richiesto. Il riconoscimento totale del titolo e quindi l'equipollenza, è disposta dal Rettore con apposito decreto.

Articolo 18

Requisiti di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale, attività formative propedeutiche e integrative

1. Per essere ammessi ad un corso di laurea o a un corso di laurea magistrale a ciclo unico, occorre

essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

2. Per l'iscrizione a un corso di laurea o a un corso di laurea magistrale a ciclo unico, sono altresì richiesti il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. Gli Ordinamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e le competenti strutture didattiche ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche come successivamente indicate. Se la verifica non è positiva, possono essere indicati specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso. Tali obblighi formativi aggiuntivi sono assegnati anche a studenti dei corsi di laurea ad accesso programmato che siano stati ammessi ai corsi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.

3. Allo scopo di favorire l'assolvimento degli obblighi formativi aggiuntivi le strutture didattiche possono prevedere l'istituzione di attività formative integrative. Le attività formative propedeutiche ed integrative possono essere svolte anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria o con altri enti pubblici o privati, sulla base di apposite convenzioni approvate dal Senato accademico.

4. Per essere ammessi ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea, del diploma universitario di durata triennale o titolo equipollente, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo.

5. Nel caso di corsi di laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla normativa vigente in materia di accessi ai corsi universitari, l'ordinamento didattico e il Regolamento del corso di studio, definiscono specifici criteri di accesso che prevedono, comunque:

a. il possesso di requisiti curriculari;

b. la verifica dell'adeguatezza della personale preparazione dello studente.

6. La verifica dei requisiti curriculari ha lo scopo di accertare la competenza minima indispensabile per l'ammissione al corso di laurea magistrale. I requisiti curriculari sono espressi in termini di numero minimo di CFU in settori specifici, che devono essere stati acquisiti durante percorsi all'interno di corsi di laurea o laurea magistrale. Possono anche essere indicati corsi o classi di laurea che soddisfano automaticamente i requisiti. Nel caso di mancanza di requisiti, il corso di laurea magistrale indica, all'interno dell'offerta didattica dell'Università di Pisa, le attività formative necessarie per la loro acquisizione. Le attività formative utilizzate ai fini del soddisfacimento dei requisiti curriculari non possono essere oggetto di riconoscimento nella carriera della laurea magistrale.

7. La verifica dell'adeguatezza della preparazione iniziale dello studente ha lo scopo di accertare la conoscenza specifica del singolo studente e il suo livello di preparazione. L'adeguatezza della preparazione iniziale viene valutata dai consigli di corso di studio mediante un esame del percorso formativo dello studente ed una verifica in presenza, che può consistere in un colloquio individuale e/o in un esame su argomenti specifici. La verifica dell'adeguatezza della preparazione iniziale dello studente può concludersi con l'ammissione, la non ammissione oppure l'ammissione condizionata ad un particolare percorso da seguire nel corso di laurea magistrale. La non ammissione deve essere adeguatamente motivata. I Regolamenti dei corsi di studio possono prevedere l'esonero dalla verifica in presenza e l'ammissione sulla sola base dell'esame del percorso formativo, secondo criteri quali:

1. il contenuto degli esami sostenuti in lauree di primo o secondo livello

2. la votazione riportata nei singoli esami

3. le votazioni di laurea

4. altri titoli (master, specializzazione etc.)

Nella valutazione dei requisiti di accesso alle lauree magistrali i Regolamenti dei corsi di studio non possono prevedere norme che favoriscano i laureati dell'Università di Pisa rispetto ai laureati di altri atenei.

Capo IV
Programmazione, coordinamento e valutazione dell'attività didattica

Articolo 19
Programmazione e coordinamento della didattica

1. Entro e non oltre trenta giorni dalla chiusura della banca dati ministeriale relativa all'offerta didattica dell'anno accademico successivo, il/i Consiglio/i del/i dipartimento/i di afferenza di un corso di studio programma/no le attività formative dello stesso, sulla base delle indicazioni e delle proposte del relativo consiglio di corso di studio. Tale programmazione stabilisce in particolare gli insegnamenti da attivare e le modalità delle relative coperture, provvedendo, secondo criteri di funzionalità, competenza ed equilibrata suddivisione dei carichi, nel rispetto delle norme di legge, statutarie, regolamentari e delle linee guida approvate dal Senato accademico sull'argomento, all'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ai ricercatori, tenendo anche conto delle attività integrative, di orientamento e di tutorato. Il Senato accademico sovrintende alla programmazione didattica annuale dei corsi di studio, al fine di garantire la sostenibilità degli stessi e di assicurare l'ottimizzazione dell'impegno didattico dei docenti, con particolare riferimento ai corsi di studio che richiedono l'impiego di docenti non afferenti al dipartimento a cui afferisce il corso. La programmazione didattica di un corso di studio è inserita nel portale unico di Ateneo dal dipartimento di riferimento e deve contenere i seguenti punti:

- a. l'elenco delle attività formative attivate, con l'indicazione di quelle da affidare con il conferimento di incarichi a titolo gratuito o oneroso di cui all'art. 23 della Legge n. 240/2010;
- b. l'allocazione delle attività formative nei semestri;
- c. per gli insegnamenti tenuti da professori di prima e seconda fascia e ricercatori in servizio presso l'Università di Pisa, la designazione del docente ufficiale di ciascun insegnamento o modulo e, nel caso di insegnamenti suddivisi in moduli, del responsabile dell'insegnamento;
- d. l'indicazione degli insegnamenti condivisi e mutuati;
- e. l'indicazione dei ricercatori che svolgono attività integrative nell'ambito degli insegnamenti e del personale che svolge attività di supporto alla didattica;
- f. la composizione delle commissioni di esame di ciascun corso;
- g. il programma di ciascun insegnamento attivato, coerente coi crediti e con gli obiettivi formativi ad esso attribuiti nel regolamento didattico del corso, e adeguatamente differenziato dai programmi degli altri insegnamenti del corso di studio, proposto dal rispettivo professore ufficiale o, nel caso di corsi suddivisi in moduli, predisposto in modo coordinato dai rispettivi professori ufficiali.

2. Il ricorso per la copertura di insegnamenti a docenti non in servizio presso l'Ateneo o a collaborazioni esterne, da attuarsi con le procedure previste dalla normativa in vigore, deve essere limitato ai casi in cui esso risulti di assoluta necessità ai fini dell'applicazione dei rispettivi ordinamenti didattici.

3. Gli insegnamenti si svolgono di norma entro un singolo semestre, ovvero si prolungano sull'arco di due semestri, in modo funzionale alle esigenze e alle caratteristiche specifiche del corso.

4. Gli insegnamenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale possono essere partizionati per migliorare la qualità della didattica o quando la numerosità degli studenti supera la numerosità massima della classe cui i corsi appartengono, così come definita dalla normativa ministeriale. I docenti responsabili dei partizionamenti di uno stesso insegnamento sono tenuti a concordare e coordinare i rispettivi programmi d'insegnamento e di esame.

5. E' possibile per ragioni di efficienza e razionalizzazione e trasparenza mettere a comune un insegnamento fra due o più corsi di studio. La condivisione avviene fra insegnamenti che hanno gli stessi obiettivi formativi, lo stesso programma didattico, la stessa denominazione e lo stesso

numero di crediti. Per esigenze logistiche o per l'elevata numerosità degli studenti appartenenti ai diversi corsi di studio che contengono l'insegnamento condiviso, lo stesso può essere sdoppiato. Sono sconsigliate le condivisioni fra livelli diversi di laurea. Le eventuali condivisioni di insegnamenti appartenenti a lauree di diverso livello devono avere carattere di eccezionalità ed essere adeguatamente motivate in base al progetto formativo dei corsi di studio coinvolti.

6. Qualora in un dato anno accademico non sia possibile attivare un insegnamento previsto nel regolamento di un corso di studio, è possibile mutuarlo da un altro insegnamento, avente contenuti analoghi e di norma un uguale peso in crediti, attivato in un altro corso di studio. Il ricorso al meccanismo della mutuaione deve rivestire carattere di eccezionalità e comunque deve rispettare i seguenti requisiti: a) insegnamenti appartenenti alle materie di base e caratterizzanti non possono essere mutuati; b) un insegnamento può essere mutuato per non più di due anni accademici consecutivi; c) la mutuaione non può essere utilizzata fra insegnamenti che differiscono per più di 3 crediti. Nel periodo transitorio di passaggio dall'ordinamento di cui al D.M. n. 509/1999 e quello di cui al D.M. n. 270/2004 la mutuaione è consentita anche in deroga ai punti a) e b). In questi casi comunque l'insegnamento mutuato (ovvero quello non attivato) deve appartenere sempre all'ordinamento di cui al D.M. n. 509/1999.

Le eventuali mutuaioni di insegnamenti appartenenti a lauree di diverso livello devono essere adeguatamente motivate in base al progetto formativo dei corsi di studio coinvolti.

7. Deve esserci una corrispondenza biunivoca fra un codice di esame e un programma di insegnamento, anche se l'insegnamento è condiviso fra più corsi di laurea. Di norma non deve esserci sovrapposizione, anche parziale, di contenuti fra insegnamenti diversi (cioè con codice diverso), soprattutto all'interno dello stesso corso di studio. I casi di sovrapposizione di contenuti devono essere adeguatamente motivati e possono consistere esclusivamente in sovrapposizioni di interi moduli (e non parte di essi). Non è comunque consentito che il percorso formativo dello studente contenga due insegnamenti con sovrapposizione di contenuti.

8. Le condivisioni e le mutuaioni sono deliberate dai Consigli di dipartimento interessati.

9. I documenti relativi alla programmazione didattica sono diffusi a cura dell'Università prima dell'inizio delle iscrizioni all'anno accademico di riferimento.

Articolo 20

Calendari, durata e validità delle attività didattiche

1. Fermo restando che, in base all'ordinamento universitario nazionale e allo Statuto di Ateneo, l'anno accademico ha ufficialmente inizio il 1° novembre, le attività didattiche hanno inizio il 1° ottobre, salvo diversa determinazione dei Consigli di dipartimento o dei Consigli delle scuole ove istituite. L'anno accademico è suddiviso convenzionalmente in due semestri: l'inizio del I semestre coincide con l'inizio dell'anno accademico ai fini didattici, quello del II semestre è fissato al primo marzo. Il Senato accademico determina, entro il 31 marzo di ogni anno, i periodi dell'anno accademico successivo durante i quali l'attività didattica dell'intero Ateneo è sospesa.

Determina altresì i termini e le procedure per le iscrizioni e le immatricolazioni, per i trasferimenti e per i passaggi di corso di studio, e, sentiti i dipartimenti interessati, le date delle prove eventualmente richieste per l'ammissione ai corsi di studio.

2. Per ciascun anno accademico ogni corso di studio, nell'ambito del coordinamento esercitato dal Consiglio di dipartimento e nel rispetto delle delibere del Senato accademico in materia, determina il proprio calendario didattico. Il calendario didattico specifica i periodi riservati alle attività didattiche in aula o laboratorio, i periodi riservati agli esami di profitto, i periodi riservati agli esami per il conseguimento del titolo di studio. L'inizio delle attività didattiche in presenza, ad eccezione di quelle di valutazione, non può in nessun caso essere fissato: per il primo semestre, in data anteriore al 15 settembre o posteriore al 15 ottobre; per il secondo semestre, in data anteriore al 15 febbraio o posteriore al 15 marzo. I periodi destinati alle attività didattiche in aula

o laboratorio e i periodi destinati agli esami di profitto di cui all'art. 23 comma 8 non potranno prevedere sovrapposizioni temporali, fatto salvo quanto previsto dal comma 13 dell'art. 23.

3. Ogni corso di studio, nell'ambito del coordinamento esercitato dal Consiglio di dipartimento e nel rispetto del calendario didattico, determina gli orari delle lezioni ed esercitazioni e le date degli esami di profitto dei singoli insegnamenti. In accordo con i singoli docenti determina altresì il quadro degli orari di ricevimento degli studenti per attività tutoriali.

4. La durata delle attività didattiche in presenza relative ad ogni corso di studio non può essere inferiore ad undici settimane effettive per ciascun semestre.

Articolo 21

Orari e agenda delle attività didattiche

1. Le attività didattiche dei corsi di laurea e laurea magistrale sono organizzate in modo da non iniziare prima delle ore 8:30 e da terminare entro le ore 19:30, assicurando una congrua interruzione per il pranzo e tenendo conto della necessità di agevolare il lavoro degli studenti anche con riferimento alle esigenze degli studenti pendolari.

2. Ogni docente è tenuto a compilare il registro delle lezioni, predisposto a tale scopo sulla sua pagina personale nel sito di Ateneo, indicando il giorno, e l'ora in cui ha svolto le sue lezioni o esercitazioni ed una sommaria indicazione degli argomenti trattati. Il registro delle lezioni è unico per ciascun modulo didattico ed è accessibile al responsabile didattico del modulo e ai co-docenti, così come indicati annualmente nella programmazione didattica dei corsi di studio. La compilazione del registro deve essere completata entro il 28 febbraio di ogni anno per insegnamenti o moduli che si svolgono interamente nel I semestre ed entro il 31 luglio di ogni anno per insegnamenti o moduli annuali o che si svolgono interamente nel II semestre.

Articolo 22

Valutazione delle attività didattiche

1. Il Senato accademico, anche sulla base della relazione del Nucleo di valutazione di cui all'art. 5, comma 22, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537, determina periodicamente i dati e gli indicatori quantitativi e qualitativi idonei a valutare l'efficienza e l'efficacia delle attività didattiche condotte nei corsi di studio, secondo le normative vigenti anche in materia di accreditamento dei corsi di studio. Tali dati ed indicatori vengono annualmente trasmessi ai presidenti dei corsi di studio, i quali, sentite le commissioni didattiche di corso di studio, predisporranno e sottoporranno all'approvazione dei rispettivi consigli una relazione di analisi e commento. La relazione sarà trasmessa al Direttore di dipartimento interessato e al Rettore, che la rende disponibile ai membri del Senato accademico, del Consiglio degli studenti e del suddetto Nucleo di valutazione.

2. I Direttori di dipartimento, sulla base delle relazioni di cui al precedente comma, sentite le commissioni didattiche, predispongono e sottopongono all'approvazione del Consiglio di dipartimento, entro i termini stabiliti dal Senato accademico, una relazione complessiva sulla didattica del dipartimento. Tale relazione è trasmessa al Rettore, che la sottopone all'esame del Senato accademico, del Consiglio degli studenti e del Nucleo di valutazione. Ove la Commissione didattica lo ritenesse opportuno, può approvare una propria relazione complessiva sulla didattica del dipartimento che è trasmessa al Rettore unitamente a quella approvata dal Consiglio di dipartimento.

3. Il Senato accademico, per l'intero Ateneo, i dipartimenti e i singoli corsi di studio rilevano regolarmente, mediante questionari, i dati concernenti la valutazione degli studenti sull'attività didattica. I risultati di tale rilevamento sono utilizzati nelle relazioni di cui ai precedenti commi e sono pubblicati sul sito web dell'Ateneo insieme alle relazioni suddette, con modalità definite dal Senato accademico e in accordo con le direttive ministeriali.

Capo V
Verifiche di profitto e prova finale per il conseguimento del titolo

Articolo 23
Verifiche di profitto

1. I Regolamenti dei singoli corsi di studio disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l'adeguata preparazione degli studenti iscritti ai corsi di studio ai fini della prosecuzione della loro carriera universitaria e della acquisizione da parte loro dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite. Tali accertamenti, sempre individuali, devono avere luogo in condizioni che garantiscano l'approfondimento, l'obiettività e l'equità della valutazione in rapporto con l'insegnamento o l'attività seguita e con quanto esplicitamente richiesto ai fini della prova.
2. A seconda di quanto disposto dai regolamenti dei corsi di studio, gli accertamenti possono dare luogo a votazione (esami di profitto) o a un semplice giudizio di idoneità o con valutazione sufficiente, discreto, buono, ottimo.
3. L'esame relativo ad un insegnamento deve essere ordinato in modo da accertare la preparazione del candidato sui contenuti dell'insegnamento come precisati nel programma del corso stesso. La commissione di esame non può prendere visione delle votazioni riportate dal candidato negli altri esami prima di esprimere il proprio giudizio. È cura della commissione d'esame assicurare l'omogeneità dei criteri di valutazione nei vari appelli dello stesso esame.
4. La conduzione dell'esame da parte della commissione deve essere in ogni caso rispettosa della personalità e della sensibilità del candidato. È dovere degli studenti attenersi ad un comportamento leale e corretto nei confronti della commissione d'esame, astenendosi in particolare dall'usare strumenti di trasmissione e/o comunicazione ovvero di qualsiasi altro tipo non autorizzati dalla commissione e che possano impropriamente facilitare lo svolgimento della verifica.
5. L'esame consiste di una o più prove, scritte, orali, pratiche. Le specifiche modalità di svolgimento di ciascun esame sono contenute nel regolamento didattico del corso di studio.
6. La valutazione dell'esito dell'esame e, in caso di esito positivo, la relativa votazione, compresa tra diciotto e trenta, con eventuale concessione della lode, è stabilita dai componenti della commissione presenti all'esame. Per i candidati che non hanno superato l'esame si indica nel verbale "non concluso" o "respinto".
Se nel corso dell'esame, un candidato si avvale di strumenti di trasmissione e/o comunicazione o di qualsiasi altro tipo non autorizzati dalla commissione e che possano alterarne il risultato, lo svolgimento della sua prova viene interrotto e l'esame si considera non superato, in quanto risulta abbandonata la conduzione dell'esame secondo un comportamento leale e corretto. L'esame finale relativo a corsi composti da più moduli è svolto in forma unitaria. L'esame superato non può essere ripetuto.
7. I Regolamenti dei corsi di studio possono prevedere un unico esame finale per più insegnamenti, ma in tal caso deve comunque essere accertata e valutata la preparazione sui contenuti dei singoli insegnamenti.
8. Gli esami di profitto sono organizzati in appelli. Nel caso dei corsi di laurea e laurea magistrale, per ogni corso di insegnamento devono essere previsti, senza contare le eventuali prove in itinere, non meno di due appelli distinti al termine delle attività didattiche di ciascuno dei due semestri di cui all'art. 20, comma 2; dovrà inoltre essere previsto almeno un appello nel mese di settembre.
Dette previsioni non si applicano nel caso di corsi di insegnamento che non sono stati ancora svolti. Per i corsi di insegnamento che non prevedono prove in itinere il numero degli appelli non potrà comunque essere inferiore a sei.

9. I Dipartimenti su proposta dei Consigli di corso di studio, sono tenuti a prevedere, in sede di definizione del calendario didattico, eventuali appelli straordinari, anche sovrapposti temporalmente ai periodi destinati alle attività didattiche in aula o laboratorio, riservati a studenti/studentesse:

- lavoratori (cfr. art. 27);
- iscritti da un numero di anni superiore alla durata normale del corso di studio (“fuori corso”);
- genitori con figli di età inferiore agli otto anni;
- in maternità;
- iscritti ai corsi singoli di transizione;
- iscritti in qualità di ripetente.

Il numero di appelli straordinari deve garantire agli studenti sopra elencati la possibilità di fruire di un numero complessivo di appelli pari a due più il numero minimo previsto dal precedente comma 8, ovvero sette per insegnamenti che prevedono prove in itinere e otto per insegnamenti che non prevedono prove in itinere. L’iscrizione agli appelli riservati deve avvenire entro le due settimane lavorative antecedenti l’inizio degli stessi.

10. Tra le date d’inizio degli appelli di cui al comma 8 devono trascorrere almeno venti giorni e ogni appello deve prevedere la possibilità per lo studente di sostenere tutte le prove. Tale intervallo può essere ridotto fino ad un minimo di quindici giorni per particolari esigenze di singoli corsi di insegnamento a seguito di motivata deliberazione del consiglio di corso di studio.

11. Nel caso di insegnamenti che prevedono prove scritte o pratiche ed in presenza di motivate e rilevanti difficoltà logistiche e organizzative, di cui deve essere data comunicazione in commissione didattica del dipartimento e/o delle scuole in sede di definizione del calendario didattico è data facoltà ai dipartimenti di limitare gli appelli straordinari di cui al precedente comma 9 alla sola prova orale. Si intende che le eventuali altre prove devono essere state superate in appelli precedenti dello stesso anno accademico.

12. Il numero complessivo degli appelli di ciascun corso di insegnamento viene determinato in sede di programmazione didattica annuale, su parere conforme della commissione didattica competente, in coerenza con il regolamento didattico di corso di studio e con le modalità delle eventuali sperimentazioni didattiche previste.

Qualora, anche in seguito a rinvii, l'organo deliberante non ritenga di conformarsi al parere della commissione didattica paritetica la decisione sul numero degli appelli di esame è rimessa al Senato accademico.

13. Le prove d'esame devono svolgersi esclusivamente nell'ambito dei periodi ad esse destinati nel calendario didattico, salva la possibilità di prolungamenti eccezionali nel caso di forte affollamento e rispettando comunque la continuità delle operazioni di esame.

14. Nel caso dei corsi di studio istituiti precedentemente all'entrata in vigore del D.M. n. 509/99, per ogni corso di insegnamento devono essere previsti almeno sei appelli.

15. Le date di svolgimento degli appelli d'esame di ciascun corso di insegnamento, di cui all'art. 20, comma 3, devono essere pubblicate con almeno sessanta giorni di anticipo rispetto all'inizio del periodo di esami. Eventuali successive modifiche del calendario non possono prevedere l'anticipazione delle prove rispetto alla data prevista, né di norma una posticipazione superiore ai sette giorni e devono comunque essere comunicate per iscritto al presidente del consiglio di corso di studio e al direttore di dipartimento. Posticipazioni superiori ai sette giorni devono essere autorizzate dal presidente del corso di studio. In assenza di rilievi, il presidente della commissione d'esame provvede a dare adeguata pubblicità alla suddetta posticipazione.

16. Nel caso di prove scritte, la commissione d'esame rende pubblico e consultabile, dopo la prova, un testo rappresentativo dell'esame proposto nell'appello e, ove applicabile, una sua possibile soluzione.

17. In caso di mancato superamento di un esame ed in caso di esame non concluso, rilevati nelle forme di cui all'art. 24, comma 7, allo studente deve essere consentita la possibilità di sostenere

l'esame nell'appello successivo. I consigli di dipartimento, su proposta dei Consigli di corso di studio interessati e sentite le Commissioni didattiche, possono introdurre limitazioni alla suddetta possibilità, garantendo tuttavia allo studente un minimo di quattro occasioni d'esame tra le sei ordinariamente previste al comma 8 del presente articolo.

18. Gli studenti hanno diritto a sostenere l'esame sul programma dell'anno accademico in cui hanno seguito il corso, fino alla conclusione del terzo anno accademico successivo. Quale che sia il programma, le modalità d'esame rimangono quelle dell'anno accademico in cui l'esame viene sostenuto. La richiesta di svolgere l'esame su un programma diverso da quello svolto nell'ultimo anno accademico deve essere presentata dallo studente almeno dieci giorni prima dell'appello d'esame.

19. Al candidato deve essere consentito di rinunciare a proseguire l'esame in ogni fase del suo svolgimento. La rinuncia a proseguire l'esame da parte del candidato viene rilevata e registrata a soli fini statistici e non comporta alcuna conseguenza di carattere amministrativo. In particolare essa non viene riportata sul libretto personale dello studente, né nei certificati di carriera scolastica, se non a richiesta dello studente medesimo, compresi quelli forniti dalla segreteria alla commissione di esame di laurea o diploma.

20. Possono far parte delle commissioni d'esame i professori e ricercatori del settore scientifico-disciplinare dell'insegnamento, o di settore affine, ed eventualmente i soggetti titolari di incarico di insegnamento; ne possono fare parte anche cultori della materia.

21. Le commissioni sono nominate dal Presidente del corso di studio. La nomina della commissione deve contenere l'indicazione del presidente, dei membri e dei relativi supplenti. Per ciascun insegnamento è prevista una commissione per ogni partizionamento, di cui all'art. 19, comma 5, del medesimo. Coloro che devono necessariamente farne parte sono il titolare del partizionamento e i responsabili didattici dei singoli moduli.

22. Le funzioni di presidente sono svolte dal titolare del partizionamento. I presidenti supplenti sono nominati dal presidente del corso di studio tra tutti i soggetti che compongono la commissione.

23. Il giudizio finale sulle prove di esame dev'essere concertato da almeno due membri della commissione, uno dei quali deve essere il presidente.

24. In caso di impedimento motivato del presidente o dei presidenti supplenti, il presidente del corso provvede alla nomina di un sostituto.

25. Gli esami sono pubblici e devono sempre tenersi in locali universitari accessibili al pubblico. Deve essere pubblica anche la comunicazione dell'esito dell'esame e della votazione.

26. Le commissioni rimangono in carica, di norma, fino al 31 maggio successivo alla conclusione dell'anno accademico per il quale le commissioni sono state nominate.

27. Per gli studenti che hanno positivamente sostenuto le prove in itinere, l'esame di profitto è normalmente costituito da uno scrutinio condotto dalla commissione sulla base delle risultanze documentali di tali prove, eventualmente integrate da un colloquio. Tale colloquio può essere sostenuto dallo studente anche in occasione di almeno due appelli successivi al termine delle lezioni.

28. Per le valutazioni attraverso forme diverse dall'esame i regolamenti didattici dei corsi di studio individuano le modalità di svolgimento e i soggetti responsabili.

Articolo 24

Condizioni di accesso agli esami di profitto e di loro verbalizzazione

1. Quando i Regolamenti dei corsi di studio prevedano obblighi definiti di frequenza per l'ammissione all'esame di singoli insegnamenti, il loro assolvimento viene attestato dal titolare dell'insegnamento sul libretto personale dello studente. La commissione d'esame è tenuta a verificare la presenza sul libretto della suddetta attestazione di frequenza e, in mancanza, non può

procedere alla verbalizzazione dell'esame.

2. Tutti gli esami superati dallo studente, facenti o non facenti parte del corso di studio cui lo studente è iscritto, vengono registrati nella sua carriera universitaria. Detto principio non è applicato agli iscritti ai corsi post-laurea magistrale.

Per il conseguimento del titolo, nella carriera dello studente devono risultare superati tutti gli esami indicati in uno dei piani di studio ufficiali del corso di studio o in un piano di studio personale proposto dallo studente e approvato dal consiglio del corso di studio. Tali esami devono essere evidenziati nella certificazione della carriera universitaria.

3. I Regolamenti dei corsi di studio possono prevedere che l'ammissione all'esame di uno specifico insegnamento sia subordinata al superamento dell'esame di uno o più insegnamenti. Le propedeuticità da rispettare sono quelle previste dal regolamento didattico di corso di studio. Non possono essere previste propedeuticità fra insegnamenti che si svolgono nello stesso semestre del medesimo anno di corso. Un esame eventualmente sostenuto in violazione delle regole di propedeuticità è nullo.

4. Tutti gli studenti possono frequentare anche insegnamenti di corsi di studio diversi da quello al quale sono iscritti, ad eccezione degli insegnamenti dei corsi di studio per cui sia previsto un accesso limitato ai sensi della Legge 2 agosto 1999, n. 264, e salvo, per questi ultimi, motivato provvedimento del Consiglio del corso di studi interessato.

5. Lo studente non in regola con le iscrizioni o con il pagamento delle tasse non è ammesso a sostenere gli esami. Gli esami eventualmente sostenuti in violazione di tale previsione sono annullati d'ufficio, salvo che la posizione contributiva non sia regolarizzata entro quarantacinque giorni dalla data di sostenimento dell'esame.

6. Il verbale d'esame contiene i seguenti dati: denominazione dell'attività formativa e relativo codice; cognome, nome e matricola del candidato; valutazione riportata; data di svolgimento della prova finale d'esame; nomi e codici personali dei membri della commissione presenti e firma del presidente della commissione, il quale è garante della corretta composizione della commissione secondo quanto previsto ai commi precedenti. L'annotazione sul libretto dello studente deve avvenire subito dopo la conclusione della verifica e la verbalizzazione deve essere effettuata entro la conclusione dell'appello. Nel caso di prove linguistiche, abilità informatiche e tirocini, la verbalizzazione può essere effettuata da un unico membro.

7. Sono altresì verbalizzati, a soli fini statistici, gli esami non conclusi e gli esami non superati, con le medesime modalità di cui al comma 6 fatto salvo che al posto della valutazione viene riportata la dicitura "respinto" o "abbandono".

8. I dati relativi ai verbali d'esame vengono trasmessi dal presidente della commissione alla segreteria studenti.

9. Non è consentita la verbalizzazione dell'esame di un'attività formativa per un numero di crediti inferiore a quelli previsti per l'attività medesima in offerta didattica. E' fatta eccezione per la registrazione di colloqui integrativi, che comunque devono corrispondere ad un numero intero di crediti, sostenuti da studenti ai quali è stata riconosciuta una parte dell'attività formativa a seguito di passaggio di corso, trasferimento da altro ateneo, abbreviazione di corso, riconoscimento di crediti, o sostenuti da studenti Erasmus.

Articolo 25

Esami finali di corso di studio

1. Per conseguire la laurea o la laurea magistrale è necessario superare l'esame finale dei relativi corsi di studio. I requisiti per l'ammissione all'esame di laurea o di laurea magistrale sono stabiliti dagli ordinamenti didattici e dai regolamenti didattici dei corsi di studio. Per il conseguimento della laurea magistrale è comunque prevista la presentazione, esclusivamente in formato digitale attraverso il sistema ETD di Ateneo, di una tesi elaborata in modo originale dallo studente sotto la

guida di uno o più relatori. Almeno uno dei relatori deve essere professore o ricercatore universitario o titolare di un incarico di insegnamento conferito dall'Università di Pisa, nonché soggetto appartenente ad enti convenzionati con l'Ateneo.

2. La prova finale del corso di studio è sostenuta innanzi ad una commissione formata da almeno cinque e non più di undici docenti universitari da nominare tra:

- professori o ricercatori del/dei dipartimento/i di afferenza del corso di studio;
- professori o ricercatori membri del consiglio di corso di studio, inclusi quelli non afferenti al/ai dipartimento/i di cui al punto precedente.

Per ogni singolo candidato la commissione può essere integrata, fino ad un massimo di ulteriori due membri sempre nell'ambito del limite massimo, da altri docenti universitari od esperti italiani o stranieri di alta qualificazione scientifica o professionale, fatto salvo quanto previsto per gli esami che hanno valore di esame di stato.

La maggioranza dei membri deve essere rappresentata da professori o ricercatori di ruolo dell'Università di Pisa.

3. La commissione è nominata dal Direttore di dipartimento di riferimento, su proposta del Presidente di corso di studio. La presidenza della commissione spetta di norma al presidente del Consiglio di corso di studio o al professore a ciò designato nell'atto di nomina, ovvero, se inclusi nella commissione, al Rettore o al Direttore di dipartimento.

4. Nella valutazione del candidato i membri della commissione devono tenere conto, oltre che del giudizio sull'esame finale di corso di studio, del curriculum di studi del candidato e della media curriculare dei voti riportati nei singoli esami, ponderata rispetto al peso in CFU degli stessi. Il Regolamento didattico del corso di studio può prevedere ulteriori criteri, a condizione che l'applicazione degli stessi non comporti un abbassamento della media come sopra definita. La votazione è definita collegialmente dai membri della commissione in centodecimi. L'esame di laurea e di laurea magistrale è superato se la votazione finale non è inferiore a sessantasei. La commissione, all'unanimità, può concedere la lode.

5. In un anno solare devono essere previsti non meno di sei e non più di nove appelli di esami finali di corso di studio.

Capo VI Studenti

Articolo 26 Orientamento e tutorato

1. Al fine di rendere più motivata e consapevole la scelta degli studi universitari da parte degli studenti delle scuole secondarie, l'Università promuove attività di orientamento in ingresso e di informazione della propria offerta formativa, anche mediante attività svolte in collaborazione con gli istituti di scuola secondaria superiore.

2. L'Università attua inoltre specifici progetti volti a facilitare l'inserimento professionale dei propri laureati. In particolare, tramite la raccolta via web dei dati relativi alle competenze acquisite e alle aspettative professionali, l'Università mira a realizzare un punto di incontro tra laureati e mondo del lavoro.

3. Presso ogni corso di studio è attivato un servizio di tutorato. Sono finalità del tutorato, ai sensi della normativa in vigore, orientare e assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, rendendoli attivamente partecipi del processo formativo e rimuovendo gli ostacoli ad una proficua frequenza ai corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli.

4. Gli obiettivi di cui sopra sono perseguiti nelle forme e secondo le modalità generali definite da

un apposito Regolamento d'Ateneo per il tutorato deliberato dal Senato accademico, e secondo norme specifiche stabilite da ciascun corso di studio.

Articolo 27 Studente lavoratore

1. Al fine di migliorare l'accesso all'offerta didattica per gli studenti lavoratori iscritti ai corsi di laurea e di laurea magistrale, è disciplinata la figura dello studente lavoratore.

2. Per studente lavoratore si intende chi svolga:

- un'attività retribuita per conto di privati, comprese le società cooperative, o di enti pubblici; un'attività di co.co.co o co.co.pro;
- un'attività di lavoro autonomo con titolarità di partita IVA ed attestati di svolgere effettivamente tale attività;
- un'attività d'impresa di tipo commerciale, o artigianale o agricola;
- il servizio civile.

3. Ai fini di cui al punto 2), lo studente deve produrre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà contenente l'indicazione del periodo di attività lavorativa svolta, che non può essere inferiore a tre mesi anche non continuativi nei dodici mesi precedenti alle scadenze dei periodi di cui al successivo comma 4.

La dichiarazione deve contenere inoltre:

- l'indicazione del datore di lavoro, nel caso di lavoro dipendente;
- l'indicazione del soggetto con cui si svolge un'attività di collaborazione coordinata o continuativa;
- l'indicazione della partita IVA, in caso di svolgimento di lavoro autonomo, e la tipologia di attività svolta;
- i dati relativi all'iscrizione alla Camera di commercio in caso di imprenditore commerciale o agricolo;

Lo status di studente lavoratore è riconosciuto d'ufficio in presenza dei requisiti richiesti.

4. La documentazione deve essere presentata presso l'unità didattica del dipartimento di riferimento del corso di studio nei seguenti periodi di ciascun anno:

1° febbraio - 31 marzo;

1° settembre - 31 ottobre.

5. I docenti concordano con lo studente lavoratore orari e modalità di ricevimento anche al di fuori di quelli previsti per gli studenti ordinari.

6. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente, ed in particolare dall'art. 11, comma 2, della Legge 19 novembre 1990, n. 341, i Regolamenti dei corsi di studio devono prevedere norme specifiche in cui vengano stabilite eventuali riduzioni dell'obbligo di frequenza e/o apposite modalità alternative per il suo soddisfacimento.

Articolo 28 Mobilità studentesca

1. L'Università promuove azioni specifiche volte a migliorare il livello di internazionalizzazione dei percorsi formativi. In particolare, l'Università partecipa a tutti i programmi di formazione promossi dall'Unione Europea, a diversi programmi di formazione promossi a livello extraeuropeo, nonché ai programmi di formazione promossi dal Ministero, che prevedono la possibilità per studenti e laureati di svolgere all'estero periodi di studio e tirocini, e cura l'accoglienza degli studenti provenienti da paesi esteri, anche extra europei.

2. Inoltre, secondo quanto previsto da un apposito Regolamento di Ateneo, l'Università bandisce concorsi per l'attribuzione di contributi di mobilità a laureandi che necessitino di svolgere parte

del proprio lavoro di tesi presso istituzioni, enti, imprese, o aziende straniere con sede all'estero di adeguato livello scientifico e culturale.

Articolo 29 Corsi singoli

1. Chiunque abbia compiuto il ventesimo anno di età, non sia iscritto a nessuna università italiana, ed abbia interesse ad accedere ai servizi didattici dell'Ateneo per ragioni culturali o di aggiornamento scientifico o professionale può chiedere l'iscrizione a specifiche attività formative, attivate nell'ambito di corsi di laurea e di laurea magistrale, che consentano di acquisire al massimo venticinque crediti per anno accademico. L'iscrizione ai corsi singoli e quella ai corsi post laurea sono compatibili.
2. Nel caso di corsi di studio ad accesso limitato l'accoglimento delle domande di iscrizione è subordinato al parere vincolante dell'organo accademico competente per ciascuna attività formativa, che valuta la compatibilità con le risorse logistiche a disposizione.
3. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Senato accademico, in sede di determinazione annuale delle tasse universitarie, fissa l'importo della contribuzione dovuta da coloro che si iscrivono a corsi singoli.
4. L'iscritto a corsi singoli:
 - a. non gode dell'elettorato attivo e passivo nelle elezioni delle rappresentanze studentesche;
 - b. può essere ammesso a fruire dei servizi destinati alla generalità degli studenti dell'Università di Pisa.
5. I crediti acquisiti a seguito di corsi singoli possono essere riconosciuti e, se inseriti in piano di studio, possono essere utilizzati per il conseguimento di successivi titoli di studio.
6. I crediti acquisiti sono oggetto di certificazione da parte dell'amministrazione in base a criteri predeterminati. In particolare, per coloro che abbiano già conseguito un titolo accademico presso l'Università di Pisa, tali esami sono inseriti nella certificazione del loro curriculum".

Articolo 30 Decadenza, rinuncia e loro effetti

1. È applicato l'istituto della decadenza, previa notifica della propria situazione, agli studenti che, indipendentemente dall'anno di immatricolazione, si trovino in una delle seguenti situazioni:
 - a. non abbiano rinnovato l'iscrizione per tre anni accademici consecutivi;
 - b. non abbiano pagato tutte le rate successive alla prima nel caso di prima immatricolazione.
2. È inoltre applicato l'istituto della decadenza agli studenti immatricolati a partire dall'a.a. 2012/2013 a corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico e laurea magistrale ad accesso libero che:
 - a. non abbiano acquisito almeno 1/4 dei CFU totali previsti dal corso di iscrizione entro gli anni accademici della durata normale dello stesso;
 - b. non abbiano acquisito almeno 2/3 dei CFU totali previsti dal corso di iscrizione entro il doppio degli anni accademici della durata normale dello stesso.Per gli studenti a tempo parziale o che hanno optato per il tempo parziale durante la carriera, la durata normale del corso è aumentata di un anno per ogni singola opzione per il tempo parziale da loro esercitata.
3. È altresì applicata la decadenza agli studenti immatricolati:
 - a. ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso libero e ad accesso programmato a livello locale che non acquisiscono almeno 6 CFU entro il primo anno accademico di immatricolazione;
 - b. ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello

- nazionale che non acquisiscono almeno 18 CFU entro il secondo anno di corso.
4. Il termine per l'acquisizione dei crediti:
 - a. ai fini del comma 2, è il 10 agosto dell'anno successivo all'anno accademico di riferimento, e il corso di studi di riferimento è quello a cui lo studente risulta iscritto a tale data.
 - b. ai fini del comma 3, è il 30 settembre dell'anno accademico di riferimento, e il corso di studi di riferimento è quello a cui lo studente risulta iscritto a tale data.
 5. Ai fini del computo degli anni accademici, sono conteggiati gli anni di iscrizione relativi al corso di riferimento, escludendo eventuali anni di interruzione temporanea e ricongiunzione agli studi.
 6. Gli studenti che potrebbero decadere ricevono comunicazione della loro situazione, ai fini del comma 3, entro il 31 maggio dell'anno accademico di riferimento e, ai fini del comma 2, entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno accademico di riferimento. In ogni caso, la decadenza decorre dal primo giorno successivo al momento in cui lo studente si trova in una delle condizioni descritte dai commi 2 e 3, senza necessità di ulteriore preventiva contestazione allo studente interessato.
 7. La decadenza non è applicata per le seguenti categorie di studenti:
 - che si trovino in condizioni di disabilità o con diagnosi di dislessia/DSA;
 - che abbiano terminato tutti gli esami previsti dal proprio corso e che debbano sostenere solo la prova finale;
 - non comunitari in possesso di permesso di soggiorno per motivi di studio, per cui si rinvia all'art. 46, comma 4, del DPR n. 394/1999;
 - detenuti;
 - iscritti con abbreviazione di carriera.
 8. Uno studente decaduto o rinunciatario che intenda riprendere gli studi con una nuova immatricolazione all'Università può richiedere il riconoscimento degli esami, compresi i test di valutazione delle conoscenze iniziali, sostenuti nella precedente carriera; a tali studenti è garantita la possibilità di partecipare agli appelli riservati agli studenti lavoratori.
 9. Lo studente rinunciatario o decaduto è comunque tenuto al pagamento di tutte rate scadute per gli anni accademici di effettiva iscrizione.
 10. Entro quarantacinque giorni dalla data della decadenza, lo studente può presentare istanza motivata e documentata al Magnifico Rettore ai fini dell'annullamento della decadenza stessa, anche al fine di non incorrere nella perdita di benefici di prestazioni previdenziali e/o assistenziali erogate dalle amministrazioni dello Stato.

Articolo 31 Studenti con bisogni specifici

1. L'organizzazione della didattica nell'Università di Pisa è fatta nel rispetto di quanto previsto dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, Legge 28 gennaio 1999, n. 17, Legge 8 ottobre 2010, n. 170 e relative disposizioni attuative.
2. Per le categorie di studenti di cui al punto 1, l'Ateneo attiva servizi specifici di orientamento, di tutorato specializzato e di supporto per tutte le attività connesse alla didattica.
3. I docenti sono tenuti a garantire appelli aggiuntivi per studenti disabili, con invalidità, anche temporanea, o con disturbi specifici di apprendimento, previa richiesta degli stessi anche attraverso gli specifici servizi di supporto di Ateneo.
4. Ai fini dello svolgimento delle prove di esame, i docenti sono tenuti a concordare con gli studenti che ne fanno richiesta, anche per il tramite dell'ufficio preposto o del delegato del Rettore per la disabilità, l'applicazione di misure dispensative e/o l'utilizzo di strumenti compensativi, nonché l'eventuale concessione di tempi aggiuntivi.

Capo VII Norme transitorie e finali

Articolo 32 Ulteriori competenze del Senato accademico in materia didattica e nelle materie amministrative correlate

1. Sono oggetto di delibera da parte del Senato accademico le seguenti materie:
 - a. procedure e termini delle immatricolazioni ed iscrizioni;
 - b. procedure e termini per il trasferimento da o per altra università;
 - c. procedure e termini per il passaggio da un corso di studio ad un altro dell'Università di Pisa compreso l'eventuale riconoscimento degli esami sostenuti e dei corsi frequentati nel corso di studio di provenienza;
 - d. definizione delle diverse qualità di iscrizione dello studente e i relativi obblighi;
 - e. procedure di ricongiunzione delle carriere scolastiche;
 - f. il regolamento di disciplina degli studenti;
 - g. le procedure per il rilascio dei titoli accademici;
 - h. ogni altra materia didattica non esplicitamente prevista nel presente Regolamento.

Articolo 33 Norme transitorie

1. Tutte le norme del presente Regolamento relative alle lauree e alle lauree magistrali si applicano, per quanto compatibili, alle lauree e alle lauree specialistiche istituite secondo il D.M. n. 509/99.
2. L'Università assicura la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici preesistenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento didattico. L'Università assicura e disciplina la possibilità per tali studenti di optare per l'iscrizione ai corsi di studio previsti dai nuovi ordinamenti.
3. Le strutture didattiche possono riconoscere come crediti attività formative maturate in percorsi formativi di livello universitario pregressi, anche non completati.
4. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari o titoli equipollenti in base ai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e vengono riconosciuti per il conseguimento della laurea. La stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite presso le università, qualunque ne sia la durata.
5. Gli iscritti ai corsi di laurea o laurea magistrale attivati ai sensi del D.M. n. 270/2004 possono sostenere esami a libera scelta anche tra quelli attivi previsti per i corsi di cui al D.M. n. 509/1999, previa approvazione del Consiglio di corso di studio che ne valuta la coerenza col percorso formativo.

Articolo 34 Allegati al Regolamento didattico di Ateneo

1. Sono allegati al Regolamento didattico di Ateneo:
 - a. gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale istituiti nell'ateneo e dei corsi di laurea e di laurea specialistica istituiti ai sensi del D.M. n. 509/99 finché attivi;
 - b. gli ordinamenti didattici delle scuole di specializzazione istituite nell'ateneo.

Articolo 35
Approvazione del Regolamento didattico di Ateneo

1. Il presente Regolamento è deliberato dal Senato accademico ed emanato con Decreto del Rettore, previa approvazione del Ministero ai sensi dell'art. 11 della Legge 19 novembre 1990 n. 341.
2. Il presente Regolamento è pubblicato sulla pagina web di Ateneo dedicata ai regolamenti ed entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua emanazione, salvo diversa disposizione contenuta nel decreto di emanazione.
3. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il precedente Regolamento didattico di Ateneo emanato con D.R. Prot. n. 9018 del 24 giugno 2008 così come successivamente integrato e modificato.
4. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono altresì abrogati la disciplina sui percorsi di eccellenza emanata con D.R. Prot. n. 9287 del 4 giugno 2004 e le modalità di gestione dei relativi finanziamenti approvate dal Senato accademico con delibera n. 101 del 28 febbraio 2006, nonché il regolamento sulla figura dello studente lavoratore emanato con D.R. Prot. n. 17549 dell'8 novembre 2007, così come successivamente integrato e modificato.
5. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento e, per le parti in cui è necessario delle relative disposizioni di attuazione, cessano di avere efficacia tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque in contrasto, con specifico riferimento alle disposizioni del R.D. 4 giugno 1938, n. 1269.
6. Le modifiche al presente Regolamento seguono la stessa procedura prevista per la sua emanazione, fatte salve quelle previste da leggi, regolamenti e decreti ministeriali, per le quali si procede con un mero adeguamento d'ufficio.

CODICE ETICO DELLA COMUNITA' UNIVERSITARIA PISANA

[D.R. del 25 luglio 2011 n.9699-Emanazione](#)

[D.R. del 26 settembre 2012 n. 12133 – Modifica art. 8](#)

[D.R. del 10 ottobre 2012 n. 12798 – Modifica articolo 24 comma 7](#)

[D.R. del 17 settembre 2013 n. 32311 – Modifiche Titolo III](#)

TITOLO I *Principi fondamentali*

Articolo 1 *Natura del Codice etico*

1. Il presente Codice, redatto in osservanza degli articoli 2, n. 1, lettera e); n. 2, lettera m), e n. 4; e art. 18, n. 1, legge 30 dicembre 2010, n. 240, enuncia una serie di principi e regole che debbono essere osservati da quanti operano nell'Università di Pisa, per concorrere ad assolverne i compiti nel rispetto dei profili suscettibili di valutazioni di ordine etico. Le indicazioni da esso fornite si aggiungono a quelle giuridicamente vigenti, perché risultanti da testi legislativi, statutari o regolamentari, che sono comunque applicabili anche se qui non richiamate.

Articolo 2 *Valori fondamentali della comunità universitaria*

1. I valori fondamentali della comunità universitaria, richiamati dall'art. 2, n. 4, della legge n. 240 del 2010, si identificano innanzi tutto in quelli di carattere generale stabiliti dalla Costituzione della Repubblica e dalle Carte dei diritti adottate in sede internazionale, europea e nazionale in base ad essa, nelle leggi contenenti le norme generali sull'istruzione stabilite con legge statale, nello Statuto dell'Università di Pisa e negli altri documenti direttamente o indirettamente da questi richiamati.

2. Resta fermo, in particolare, quanto disposto in via generale in tema di protezione delle libertà e della dignità della persona nell'ambiente di lavoro, in tema di pari opportunità, di valorizzazione delle differenze di genere e di libertà dell'insegnamento e della ricerca scientifica.

3. Finalità principale di tutta l'attività che si svolge nell'Università di Pisa è la crescita culturale e professionale di tutta la comunità universitaria, la formazione degli studenti che frequentano le attività da essa organizzate e l'incremento della conoscenza nel campo delle ricerche condotte, individualmente o collettivamente, dai membri della comunità accademica.

In questo contesto, l'attività didattica - il cui scopo è dare allo studente una formazione che gli consenta di proseguire la preparazione lungo tutto l'arco della sua vita - è inscindibile dall'attività di ricerca. Pertanto non è concepibile un esercizio del ruolo docente dedicato esclusivamente alla didattica, né orientato solo alla ricerca.

4. Gli organi responsabili delle strutture nelle quali l'Università si articola curano con particolare attenzione la preparazione e l'attuazione delle attività didattiche e sostengono lo svolgimento delle attività di ricerca condotte dai docenti, collaborando con essi per il migliore risultato dell'attività universitaria complessivamente considerata.

5. Per i dipendenti pubblici che lavorano nell'Università di Pisa, il codice costituisce integrazione e specificazione dei principi enunciati nelle leggi e nei contratti collettivi che li riguardano; esso non innova la disciplina vigente in materia di diritti, doveri e obblighi del personale docente e tecnico-amministrativo, salve le specificazioni eventualmente richieste dalla natura dell'attività ad essi assegnata in base all'ordinamento universitario.

Articolo 3

Destinatari delle norme del codice etico

1. Destinatari delle norme del presente codice etico sono tutti i componenti la comunità universitaria, docenti, studenti, personale tecnico-amministrativo e quanti a vario titolo operano, anche occasionalmente e temporaneamente, nelle strutture dell'Ateneo. Essi sono tenuti ad ispirare i propri comportamenti ai principi di onestà, lealtà, correttezza, trasparenza, imparzialità e solidarietà, enunciati in questo codice, antepoendo il superiore interesse della comunità stessa a quello personale.

Articolo 4

Parità di trattamento e valorizzazione del merito

1. Fra le attività condizionate al rispetto dei fondamentali valori menzionati all'art. 2, è di primaria importanza, nella vita dell'Università, la più rigorosa osservanza dell'art. 3, primo comma, della Costituzione, che stabilisce il divieto di discriminazioni e lo sviluppo dell'eguaglianza. Presentano particolare gravità le discriminazioni determinate da abuso della posizione accademica o gerarchica.

2. Dato che il merito individuale costituisce il principale titolo di valutazione delle attività istituzionali della comunità universitaria, non costituiscono discriminazioni vietate le disparità di trattamento giustificate da valutazioni oggettive relative al rendimento conseguito nelle attività specificamente proprie di ciascun docente, studente o dipendente amministrativo.

3. In applicazione del principio costituzionale di uguaglianza sostanziale, l'Università e le sue articolazioni interne possono adottare misure volte ad evitare o a compensare o attenuare svantaggi correlati alle situazioni, anche di ordine puramente naturale, che possono dar luogo a discriminazioni vietate, sempre che ciò non comporti indebite discriminazioni di segno opposto.

4. Le singole articolazioni interne dell'Università e le commissioni giudicatrici di concorsi, di esami o di altre procedure simili sono tenute al rispetto di criteri di valutazione fondati sul merito.

5. Sono censurabili le azioni di chi - anche non facendo parte della commissione giudicatrice, o la cui attività influisca su decisioni anche estranee all'Università di Pisa - si adopera per favorire ingiustamente un candidato non meritevole.

6. Le violazioni delle norme di legge riguardanti i casi di *mobbing* e simili, devono essere valutate, oltre che ai fini dell'applicazione delle sanzioni stabilite dalle norme stesse, al fine di evitare che ne derivino pregiudizi alla prosecuzione degli studi e/o della carriera della persona che ne è stata vittima.

Articolo 5

Doveri dei destinatari del codice

1. Nel pieno rispetto della libertà della ricerca scientifica e dell'insegnamento spettante a tutti i destinatari del codice, in proporzione ai rispettivi ruoli, e del diritto allo studio spettante a tutti coloro che cercano nell'Università una più compiuta formazione, tutti debbono svolgere i propri compiti uniformandosi ai principi di lealtà e di rispetto reciproco.

2. In particolare, i docenti dell'Università di Pisa sono tenuti a svolgere le attività didattiche e di ricerca conformandosi alle norme nazionali e di autonomia che li riguardano.

3. Gli studenti sono tenuti a partecipare alle attività didattiche previste dal proprio percorso formativo, collaborandovi attivamente ed attenendosi a comportamenti corretti.

4. Tutti i destinatari del codice sono tenuti a non intrattenere rapporti di lavoro o di collaborazione con soggetti i cui interessi confliggano con quelli dell'Università e a non assumere incarichi professionali, che contrastino con tali interessi e con la normativa in materia.

5. Essi debbono altresì rendere nota al responsabile della struttura di afferenza, le situazioni di conflitto di interesse anche solo potenzialmente loro riferibili.

6. Essi sono inoltre tenuti ad astenersi da ogni comportamento che possa configurarsi, direttamente o indirettamente, come una forma di favoritismo o di nepotismo o che costituisca indebita interferenza dell'esercizio di funzioni o compiti altrui.

Articolo 6

Libertà di insegnamento, di ricerca e di studio

1. Fra i valori fondamentali menzionati all'art. 2, per i destinatari di questo documento presentano inoltre particolare rilievo quelli collegati all'esercizio della libertà di insegnamento e di ricerca, individuale o collaborativa.
2. L'Università di Pisa si impegna alla creazione di un ambiente che favorisca gli ideali di libertà e autonomia individuale, intesi come necessario presupposto allo studio, all'insegnamento, alla professionalità, alla più ampia ricerca ed esplorazione intellettuale ed al perseguimento della conoscenza.

TITOLO II

Regole specifiche

Articolo 7

Prassi discriminatorie

1. Tutti i membri dell'Università hanno diritto di essere trattati con eguale rispetto e considerazione, e di non essere ingiustamente discriminati, direttamente o indirettamente, in ragione di uno o più fattori, inclusi la religione, il genere, l'orientamento sessuale, la coscienza e le convinzioni personali, l'aspetto fisico e il colore della pelle, la lingua, le origini etniche o sociali, la cittadinanza, le condizioni personali e di salute, la gravidanza, le scelte familiari, l'età, nonché il ruolo che occupano in ambito universitario.
2. Sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui al precedente comma, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in situazione analoga.
3. Sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di svantaggio le categorie di persone individuabili in ragione dei fattori elencati al primo comma, salvo che tale disposizione, criterio o tale prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.
4. Allo scopo di assicurare completa parità nei diversi aspetti della vita universitaria, il principio di non discriminazione non osta al mantenimento o all'adozione di misure specifiche dirette ad evitare o compensare svantaggi correlati a uno qualunque dei motivi di cui al primo comma.
5. L'Università di Pisa rifiuta ogni tipo di comportamento discriminatorio o vessatorio, posto in essere nei confronti di un membro dell'Ateneo da parte di soggetti posti in posizione sovraordinata o da parte di altri colleghi, che si sostanzia in forme di persecuzione psicologica o violenza morale tali da determinare un degrado delle condizioni di lavoro, ovvero tali da comprometterne la salute, professionalità, esistenza o dignità.
6. L'Università di Pisa rigetta ogni forma di pregiudizio sociale, ogni molestia o fastidio, ogni prassi stigmatizzante, degradante o umiliante, ogni idea di supremazia o superiorità morale di un gruppo rispetto ad un altro.
7. E' compito dell'Università e dei suoi membri incoraggiare le iniziative volte a proteggere e valorizzare le categorie svantaggiate, la diversità individuale e culturale.

Articolo 8

Molestie sessuali

1. L'università di Pisa considera le molestie di natura sessuale lesive della libertà, dignità e inviolabilità della persona cui sono rivolte. Pone, pertanto, in essere tutte le azioni necessarie alla prevenzione e repressione.
 2. Per molestia sessuale si intende ogni atto o comportamento indesiderato sia esso fisico, verbale o non verbale, avente connotazione sessuale.
- A titolo esemplificativo, possono essere considerate molestie sessuali:

- le richieste di favori sessuali, e/o proposte indesiderate di prestazioni a contenuto sessuale, e/o atteggiamenti o espressioni verbali e non verbali degradanti aventi ad oggetto la sfera personale della sessualità rivolti ad una persona, a prescindere dal suo sesso o orientamento sessuale;
 - comportamenti inappropriati e offensivi tesi a ottenere contatti fisici non desiderati;
 - l'adozione di criteri sessisti nelle relazioni interpersonali.
3. Sono considerate di maggiore gravità le molestie sessuali correlate alla promessa di benefici di qualsiasi natura la cui connessione rientra nella disponibilità del molestatore.
4. Tutte le persone coinvolte a qualsiasi titolo nei casi di molestie o abusi sessuali sono tenute al segreto sui fatti e le notizie di cui vengono a conoscenza.
- La persona che ha subito molestie o abusi ha diritto di chiedere l'omissione dei propri dati anagrafici sui documenti eventualmente oggetto di pubblicazione.
5. Coloro che hanno la direzione di strutture, uffici e in generale posizioni di responsabilità hanno il dovere di vigilare e prevenire il verificarsi di molestie sessuali; essi devono altresì fornire il proprio sostegno alla persona molestata garantendo la riservatezza.

Articolo 9

Libertà accademica

1. Nell'esercizio della libertà accademica i membri dell'Università sono tenuti a mantenere una condotta onesta e responsabile e attenta all'eticità delle ricerche condotte.

Articolo 10

Rilevanza sociale della ricerca e libertà di accesso alla letteratura scientifica

1. L'Università di Pisa, in considerazione della rilevanza sociale della ricerca scientifica, ritiene che i risultati delle ricerche condotte debbano contribuire allo sviluppo e al benessere della comunità intera. Pertanto, i membri della comunità universitaria si impegnano a garantire la massima condivisione possibile dei risultati della ricerca svolta in ambito universitario e a non servirsene per fini privati.
2. L'Università di Pisa è impegnata nella promozione del paradigma dell'accesso aperto mediante pubblicazioni, comunicazioni, convegni, attività didattiche ed ogni altro mezzo ritenuto idoneo a tal fine.

Articolo 11

Proprietà intellettuale e plagio

1. I membri della comunità universitaria sono tenuti al rispetto delle norme in materia di proprietà intellettuale e plagio.
2. La collaborazione svolta dai singoli, anche ove non si concretizza nella realizzazione di un'opera collettiva, deve essere segnalata opportunamente nelle forme d'uso, oltre che nel rispetto delle norme sulla proprietà intellettuale. Del pari devono essere segnalati i finanziamenti ottenuti per la preparazione e pubblicazione delle singole opere.
3. Le attività accademiche di rilievo scientifico svolte collettivamente devono indicare tutti i nominativi di quanti vi hanno contribuito, specificando a quale collaboratore, anche studente, sono riferibili le singole parti.
4. Il plagio è definito come la parziale o totale attribuzione di parole, idee, ricerche o scoperte altrui a se stessi o ad un altro autore, a prescindere dalla lingua in cui queste sono ufficialmente presentate o divulgate, o nell'omissione della citazione delle fonti. Il plagio può essere intenzionale o l'effetto di una condotta non diligente.

Articolo 12

Responsabilità dei coordinatori dei gruppi di ricerca

1. Nell'ambito di ciascun gruppo di ricerca è compito del coordinatore:

- a) promuovere le condizioni che consentono a ciascun partecipante di operare secondo integrità, onestà, professionalità, libertà;
- b) valorizzare i meriti individuali ed individuare le responsabilità di ciascun partecipante;
- c) sollecitare il dialogo, la cooperazione, la critica, l'argomentazione, lo sviluppo delle idee e delle abilità personali.

Articolo 13

Conflitto di interessi

1. Si ha conflitto di interessi quando l'interesse privato di un membro dell'Università contrasta realmente o potenzialmente con l'interesse, non solo economico, dell'Università. Tale conflitto riguarda anche i rapporti esterni di lavoro con enti di formazione o università potenzialmente concorrenti.
2. L'interesse privato, di natura non solo economica, può ad esempio riguardare:
 - a) l'interesse immediato della persona in quanto membro dell'Università;
 - b) l'interesse di enti, persone fisiche o giuridiche con cui il membro dell'Università intrattenga rapporti economici, professionali o di consulenza;
 - c) l'interesse di enti o persone giuridiche di cui il membro dell'Università abbia il controllo o possieda una quota significativa di partecipazione finanziaria;
 - d) l'interesse di terzi, qualora ne possano consapevolmente conseguire vantaggi al membro dell'Università.
3. Il membro dell'Università che, partecipando ad una decisione collegiale, si trova in conflitto di interessi deve astenersi dal deliberare.

Articolo 14

Nepotismo e favoritismo

1. L'Università di Pisa si oppone fermamente ad ogni forma di nepotismo e favoritismo in quanto contrastanti con la corretta valorizzazione del merito, l'onestà, l'integrità, la professionalità e la libertà accademiche, l'equità, l'imparzialità e la trasparenza, e richiede ai professori, ai ricercatori e ad ogni altro membro dell'Università di astenersi da tale costume.
2. Ricorre nepotismo quando un docente o un membro del personale tecnico-amministrativo, direttamente o indirettamente - anche nei casi di ricorso a fondi esterni - utilizza la propria autorevolezza o capacità di persuasione per concedere benefici, favorire incarichi o chiamate, influire sugli esiti concorsuali o sulle procedure di selezione riguardanti, in particolare - ma non esclusivamente - l'accesso e lo sviluppo della carriera (compresi borse di studio, contratti, borse per dottorato di ricerca, assegni di ricerca, contratti anche a tempo determinato) di coniugi, figli, familiari o conviventi e affini.
3. Al nepotismo sono assimilate le pratiche di favoritismo di un professore nei confronti dei propri allievi, intese come condotte arbitrarie in contrasto con i valori di onestà e imparzialità o con l'interesse di altri candidati obiettivamente più meritevoli nell'avvio iniziale o nei passaggi successivi della carriera accademica.
4. L'accertamento dei casi di nepotismo e favoritismo richiede un approccio che tenga conto del contesto e delle circostanze, al fine di bilanciare i diversi valori in gioco ed evitare arbitrarie discriminazioni di candidati obiettivamente meritevoli.

Articolo 15

Esami

1. Nello svolgimento degli esami, che devono essere sostenuti sempre pubblicamente e con la commissione nella composizione prevista dai regolamenti specifici, gli esaminatori dovranno aver cura di rispettare la personalità e la sensibilità degli esaminandi cercando di metterli sempre nelle migliori condizioni per poter sostenere le prove. È dovere degli esaminandi attenersi ad un comportamento leale e corretto nei confronti della commissione d'esame.

2. Al personale docente è fatto divieto di subordinare il sostenimento ed il superamento degli esami di profitto all'acquisto di uno o più libri da parte degli studenti.
3. Ricade nella violazione dell'art. 13 il docente che, per propria iniziativa o su pressioni altrui, favorisce l'esito positivo negli esami di uno studente non meritevole.

Articolo 16

Abuso della propria posizione

1. A nessun membro dell'Università è consentito abusare, direttamente o indirettamente, dell'autorevolezza della propria posizione accademica ovvero del fatto di ricoprire uffici o incarichi, allo scopo di trarne vantaggi personali od al fine di forzare altri membri dell'Università ad eseguire prestazioni o servizi che non rientrino nel normale svolgimento delle libere attività didattiche, di ricerca, accademiche o amministrative che a questi ultimi competono.
2. L'abuso può ricorrere anche tramite comportamenti che, seppur non illegittimi, siano palesemente in contrasto con lo spirito di norme e regolamenti dell'Ateneo, nonché con le regole di condotta contenute in altri articoli del presente codice etico.

Articolo 17

Doni e benefici

1. Tutti i membri dell'Università debbono astenersi dal richiedere o accettare offerte di beni o benefici che possano influenzare direttamente o indirettamente lo svolgimento delle attività universitarie cui sono preposti.

Articolo 18

Uso del nome dell'Università

1. A nessun membro dell'Università è consentito:
 - a) utilizzare impropriamente il logo e il nome dell'Università;
 - b) utilizzare la reputazione dell'Università in associazione ad attività professionali, impieghi, incarichi o altre attività esterne, anche non remunerate.

Articolo 19

Uso delle risorse dell'Università

1. Tutti i componenti della comunità universitaria devono usare le risorse dell'Ateneo in maniera responsabile, diligente e trasparente.
2. A nessun membro è consentito, in mancanza di espressa autorizzazione da parte dei competenti organi dell'istituzione universitaria, utilizzare o concedere a persone od enti esterni attrezzature di ricerca, spazi o risorse umane, materiali o finanziarie dell'Università per fini di natura personale.

Articolo 20

Rispetto della riservatezza

1. Tutti i membri dell'Università sono tenuti a:
 - a) rispettare la riservatezza di persone od enti di cui l'Università detiene informazioni protette;
 - b) non rivelare dati o informazioni relativi alla partecipazione ad organi accademici, che siano sottoposti a riservatezza.

Articolo 21

Trasparenza e motivazione delle decisioni

1. L'Università di Pisa salvaguarda e promuove la trasparenza degli atti sia amministrativi che più propriamente di governo, in particolare assicurando una tempestiva informazione che metta tutti gli interessati in grado di valutare preventivamente i provvedimenti che si vogliono mettere in atto e, dove è loro attribuito, di decidere con piena cognizione di causa.

2. I membri dell'Università sono sempre tenuti a fornire adeguata ed obiettiva motivazione delle decisioni, incluse quelle incidenti sulla posizione o carriera di altri membri dell'Università, e quelle aventi ad oggetto la descrizione o promozione delle attività formative.

TITOLO III ***Procedimento etico***

Articolo 22 ***Denuncia e iniziativa***

1. Qualsiasi membro della comunità universitaria può denunciare al rettore la inosservanza dei canoni del presente codice ed ogni genere di fatto, atto o comportamento da esso discosto.
2. Il rettore prende in considerazione unicamente le denunce non manifestamente infondate che contengano una dettagliata e puntuale descrizione dei fatti, atti o comportamenti suddetti e che siano dotate di sottoscrizione onde consentire il riconoscimento del denunciante. L'apertura del procedimento è comunicata al denunciante, anche per via telematica.
3. Il rettore può chiedere l'integrazione della denuncia, allorché ravvisi una carenza di requisiti formali o l'evidente incompletezza della narrazione dei fatti. Il rettore può esprimere con proprio decreto un giudizio motivato di manifesta infondatezza della denuncia. Il decreto viene trasmesso al denunciante, e per notizia al Senato Accademico ed alla commissione etica, di cui al successivo art. 24.

Articolo 23 ***Rapporto con altri procedimenti***

1. Quando i comportamenti denunciati siano oggetto di procedimento giurisdizionale in corso o sia in corso il termine entro il quale i fatti possano costituire oggetto di ricorso ad un'autorità giudiziaria, il rettore, di propria iniziativa o su segnalazione della commissione etica, può motivatamente disporre, con proprio decreto, la sospensione del procedimento etico.
2. La sospensione opera fino alla conclusione del procedimento giurisdizionale con pronuncia definitiva. Il rettore, anche su proposta della commissione etica, può revocare la sospensione in ogni tempo.

Articolo 24 ***Commissione etica***

1. Ai fini dell'esercizio della proposta di cui al successivo art. 28, il rettore si avvale dell'istruttoria svolta da una commissione etica (di seguito «commissione») composta, oltre che dal presidente, da sei componenti, dei quali un professore ordinario, un professore associato, un ricercatore a tempo indeterminato, un membro del personale tecnico-amministrativo, uno studente dei corsi di laurea, uno studente dei corsi di dottorato o di corsi di specializzazione che non prevedano contratti di formazione e lavoro.
2. Il presidente della commissione deve essere persona di alto profilo culturale. Egli non deve essere in servizio in un'università italiana né ricoprire cariche politiche o di partito.
3. Il presidente e i membri della commissione sono designati dal senato accademico, a maggioranza qualificata, all'interno di rose di tre nomi proposte dal rettore. Traendoli dalle stesse rose di nomi il senato accademico designa altresì un presidente supplente e sei membri supplenti. I soggetti designati dal senato sono nominati con decreto del rettore.
4. La commissione dura nella carica per due anni, decorrenti dalla data del decreto rettorale di nomina; i suoi componenti, effettivi e supplenti, compreso il presidente, possono essere designati e rinominati per una sola volta consecutivamente, anche a diverso titolo. Nel caso in cui uno dei componenti la commissione cessi di farne parte, per qualsiasi motivo, il senato provvede a designare un nuovo membro, che viene nominato con decreto del rettore e completa il mandato del suo predecessore. I componenti della commissione esauriscono gli eventuali casi pendenti al momento della loro scadenza.

5. È fatto obbligo ai componenti la commissione di esercitare le funzioni ad essi assegnate con assiduità ed impegno, nonché in piena, scrupolosa osservanza dei canoni di indipendenza, correttezza, imparzialità.
6. L'ufficio di componente la commissione è gratuito; nessuna forma di compenso, anche non in denaro, è per esso dovuta.
7. L'amministrazione universitaria mette a disposizione della commissione le risorse umane e strumentali necessarie all'espletamento dei compiti ad essa spettanti.
8. I componenti la commissione e il personale di supporto sono tenuti al più rigoroso riserbo circa tutto ciò di cui vengano a conoscenza in occasione dell'attività svolta.
9. Il presidente della commissione redige alla scadenza del mandato una relazione dettagliata sull'attività svolta, cui è data la massima pubblicità possibile, anche attraverso la pagina web dell'Università.
10. La commissione può dare parere agli organi di governo dell'Ateneo ovvero sollecitare questi ultimi ad adottare ogni iniziativa volta a rendere più salde ed efficaci le garanzie dei canoni del presente codice. Può altresì sollecitare l'adozione di modifiche o integrazioni di quest'ultimo, al fine di rendere ancora più espliciti ed incisivi i principi e canoni stessi.

Articolo 25

Modalità di funzionamento della commissione

1. La commissione è convocata dal presidente in via ordinaria per l'esame delle denunce di violazione del Codice Etico di Ateneo ricevute dal rettore.
2. La commissione è convocata, inoltre, ogni volta che il presidente ritenga che circostanze urgenti lo richiedano.
3. La convocazione indica il giorno, l'ora, il luogo della seduta e contiene l'ordine del giorno dei lavori nel quale sono indicati gli argomenti da trattare.
4. La convocazione è effettuata tramite avviso per via telematica, mediante servizi di posta elettronica agli indirizzi indicati da ciascun componente, almeno cinque giorni precedenti lo svolgimento della seduta.
5. La convocazione formale è preceduta dall'interpello di tutti i membri effettivi circa la disponibilità ad essere presenti ai lavori programmati. In caso di indisponibilità di uno o più membri effettivi, viene/vengono interpellato/i per la verifica della disponibilità il/i supplente/i che deve/devono avere la medesima qualifica in ruolo del/i titolare/i.
6. Congiuntamente alla convocazione, o almeno entro due giorni dallo svolgimento della seduta, la documentazione relativa agli argomenti iscritti all'ordine del giorno è resa disponibile ai componenti della commissione.
7. Le sedute della commissione sono valide se i componenti che hanno garantito la disponibilità sono stati regolarmente convocati, ai sensi di quanto previsto dallo Statuto di Ateneo e del presente codice.
8. Alle attività della commissione, in particolare per ciò che concerne i poteri del presidente, lo svolgimento delle sedute e la redazione dei relativi atti di verbalizzazione, sono altresì applicabili, in quanto compatibili con quelle di cui al presente codice, le regole contenute nella Disciplina per il funzionamento del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico e delle Commissioni permanenti dell'Università di Pisa.
9. La commissione si dota di un regolamento di funzionamento in conformità al presente codice. Tale regolamento è soggetto alle procedure di controllo esercitate dal senato accademico ai sensi dell'articolo 46 dello Statuto di Ateneo.

Articolo 26

Procedimento

1. La commissione ha il compito di esaminare e istruire le denunce ad essa trasmesse dal rettore.
2. Per ogni istruttoria la composizione della commissione è determinata all'inizio del procedimento e il suo numero non può essere inferiore a cinque membri effettivi e/o supplenti. Tale

composizione, come determinata in ragione del procedimento di cui al comma 5 dell'art. 25, permane per tutta la durata del singolo procedimento fino alla sua conclusione.

3. Il presidente, dopo la presa d'atto della denuncia da parte della commissione, per lo svolgimento dell'attività istruttoria può delegare uno dei membri scegliendolo tra i componenti titolari.

4. A fini istruttori, nel rispetto della dignità e della riservatezza, la commissione ha facoltà di convocare presso di sé, o dinanzi a uno dei suoi membri a ciò delegato, le persone coinvolte nei fatti ovvero a conoscenza degli stessi. A tali fini la commissione ha accesso ad ogni atto dell'Università, anche amministrativo, attinente al caso in esame. L'istruttoria si svolge nel rispetto del diritto alla difesa e al contraddittorio. Se nella fase istruttoria la commissione viene a conoscenza di fatti, atti o comportamenti ulteriori rispetto a quelli indicati nella denuncia e potenzialmente idonei a violare i canoni del presente codice, ne informa il rettore per la valutazione di sua competenza di cui all'art. 22 comma 2.

5. La commissione, di norma non oltre sessanta giorni dall'inizio della procedura, assume una delibera motivata, con la quale comunica al rettore l'esito dell'istruttoria, specificando se ritiene o meno le notizie ricevute e i fatti appurati in contrasto con i canoni del presente codice come individuati dalla commissione medesima. La commissione può evidenziare, a seconda delle circostanze, anche la necessità di investire del caso il collegio di disciplina di cui all'art. 10 della legge 29 dicembre 2011, n. 240, ovvero di dare luogo ai procedimenti previsti da altre norme di legge o contrattuali vigenti.

6. La commissione assume la delibera di cui al comma 5 a maggioranza assoluta dei componenti intervenuti alla seduta. In caso di parità prevale il voto del presidente, ai sensi di quanto previsto all'articolo 51, comma 6 dello Statuto di Ateneo.

7. La delibera di cui al precedente comma 5 è tempestivamente comunicata al rettore il quale, entro il quindicesimo giorno successivo all'assunzione della comunicazione nel protocollo, può, motivatamente e per una sola volta, chiederne un nuovo esame, che la commissione compie e ritrasmette entro il trentesimo giorno successivo al ricevimento della richiesta.

8. Il presidente può convocare la commissione nella composizione che prevede sia i membri effettivi che supplenti allo scopo di affrontare argomenti che non riguardino specifici casi di violazioni di norme del Codice Etico.

Articolo 27

Astensione e procedimenti riguardanti membri della commissione

1. E' fatto obbligo di astensione, e conseguente sostituzione da parte del supplente, al commissario che si venga a trovare in conflitto di interessi in relazione a persone nei cui riguardi la commissione sia chiamata a pronunciarsi.

2. Le denunce riferite ad atti o comportamenti di un componente la commissione, che si suppongano irrispettosi del presente codice, sono valutate con carattere di priorità.

3. Se è riconosciuta la responsabilità del componente la commissione circa i fatti addebitatigli, il senato accademico ne sancisce l'immediata decadenza e il supplente subentra nell'ufficio per il tempo restante del mandato; il membro decaduto non potrà più essere chiamato a far parte della commissione.

Articolo 28

Esito del procedimento e irrogazione delle sanzioni

1. Il rettore trasmette al senato accademico le delibere della commissione etica, formulando proposta di archiviazione della denuncia o di irrogazione della sanzione nei riguardi di chi si sia reso responsabile di violazione del presente codice.

2. Le sanzioni sono deliberate dal senato accademico, e potranno consistere, in ragione delle circostanze, in un richiamo riservato ovvero in un richiamo pubblico. Si considera circostanza aggravante l'adozione di comportamenti continuati o reiterati in violazione del presente codice.

3. Il senato accademico valuta altresì l'opportunità di adottare ulteriori iniziative o provvedimenti specificamente volti alla rimozione, laddove possibile, degli effetti prodotti dai fatti, atti o comportamenti in violazione del presente codice.
4. Dei richiami e delle iniziative o provvedimenti suddetti è data notizia ai soggetti interessati.
5. E' compito dell'Ateneo dare pubblicità agli atti suddetti, anche a mezzo del sito web. Qualora il richiamo sia riservato, è omessa l'indicazione dei nomi dei soggetti interessati ed ogni altro elemento che ne consenta il riconoscimento.

TITOLO IV

Disposizioni attuative

Articolo 29

Osservanza del codice etico

1. In conformità a quanto precedentemente disposto, è dovere dei professori, dei ricercatori, del personale tecnico-amministrativo, degli studenti e di ogni altro membro della comunità accademica:
 - a) prendere visione del presente codice;
 - b) adeguarsi agli standard di condotta richiamati nel presente codice ed emergenti dalle prassi interpretative;
 - c) osservare il presente codice e le prassi interpretative.

Articolo 30

Approvazione e pubblicità di questo codice

1. Il presente codice è approvato dal senato accademico a maggioranza dei due terzi dei componenti, ed è emanato con decreto del rettore, pubblicato nei modi prescritti per gli atti normativi dell'Università, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
2. Può essere modificato con le medesime procedure seguite per la sua approvazione, sentita la commissione di cui all'art. 24.
3. Al codice è data la massima pubblicità possibile, sotto ogni forma. È reso costantemente visibile nella pagina web dell'Università.



Codice di Comportamento dell'Università di Pisa

[D.R. Prot. n. 61840 30 novembre 2017, n. 61840 – Modifiche](#)

[D.R. n. 592/2014 del 27 maggio 2014 – Emanazione](#)

Articolo 1

Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Codice di comportamento, d'ora innanzi "Codice", è adottato in attuazione dell'art. 54, comma 5, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, integrando e specificando i contenuti e le direttive di cui al Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del medesimo decreto, emanato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, di seguito denominato "Codice di comportamento nazionale".

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Il presente Codice si applica a tutto il personale dipendente, a tempo indeterminato e determinato, tecnico e amministrativo, compresi i collaboratori ed esperti linguistici, ai tecnologi di cui all'art. 24 bis della L. 240/2010 nonché ai dirigenti dell'Università di Pisa.

2. Per il personale in regime di diritto pubblico, di cui all'art. 3, comma 2, del D.lgs. 30 settembre 2001, n. 165 (professori e ricercatori), le norme contenute nel presente Codice costituiscono principi generali di comportamento, per quanto compatibili con le disposizioni dei rispettivi ordinamenti.

3. Le disposizioni del presente Codice si applicano, altresì, per quanto compatibili, a tutti i soggetti che intrattengono rapporti con l'Ateneo e, in particolare, ai collaboratori o consulenti, con qualsivoglia tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ivi inclusi gli incarichi di didattica ai sensi dell'art. 23 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore dell'amministrazione; ai titolari di contratti di assegni di ricerca di cui all'art. 22 della L. 240/2010; ai titolari di borse di studio e di ricerca; agli studenti titolari di contratti di collaborazione a tempo parziale (150 ore) e a ogni altro soggetto non ricompreso nelle lettere precedenti a cui la normativa estenda l'applicazione del presente Codice e delle disposizioni collegate o che intrattenga un rapporto formalizzato con l'Ateneo.

4. Ai fini di cui al precedente comma, nei contratti o negli atti di incarico o di nomina oppure in apposito patto aggiuntivo è inserita un'apposita clausola di risoluzione del rapporto o di cessazione dalla carica, in caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente Codice di comportamento, accertata dall'Autorità disciplinare competente.

5. L'uso, nel presente Codice, del genere maschile per indicare i soggetti, gli incarichi e gli stati giuridici è da intendersi riferito a entrambi i generi e risponde pertanto solo a esigenze di semplicità del testo.

Articolo 3 Principi generali

1. Il lavoratore osserva la Costituzione, servendo la Nazione con disciplina ed onore, conformando la propria condotta ai principi di buon andamento e imparzialità dell'azione amministrativa e svolge i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l'interesse pubblico, senza abusare della posizione o dei poteri di cui è titolare. Conosce e osserva, i principi dell'ordinamento comunitario, lo Statuto, i regolamenti e il presente Codice.
2. Il lavoratore rispetta altresì i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità, ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi.
3. Il lavoratore, in quanto parte della comunità universitaria, concorre al perseguimento delle finalità istituzionali e degli obiettivi strategici dell'Ateneo secondo il grado di responsabilità previsto dal proprio ordinamento e dalle funzioni attribuitegli.
4. Il lavoratore non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni d'ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine dell'Ateneo. Nell'ambito del presente Codice i "fini privati" comprendono ogni fine diverso da quello istituzionale e pertinente al rapporto con l'Ateneo.
5. Il lavoratore esercita i propri compiti orientando l'azione amministrativa ai principi di economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati.
6. Nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa, il lavoratore assicura uguale trattamento a parità di condizioni, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui destinatari dell'azione amministrativa o che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.
7. Il lavoratore dimostra la massima disponibilità e collaborazione nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni, assicurando lo scambio e la trasmissione delle informazioni e dei dati in qualsiasi forma anche telematica, nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 4 Regali, compensi e altre utilità

1. Il lavoratore non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità.
2. Il lavoratore non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia o istituzionali e nell'ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il lavoratore non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore, a titolo di corrispettivo per compiere un atto previsto dal proprio ruolo da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti il proprio ruolo, né da soggetti nei cui confronti è chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie del ruolo ricoperto.
3. Il lavoratore non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il lavoratore non offre,

direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.

4. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a euro 150, anche sotto forma di sconto. Il lavoratore non può ricevere, per sé o per altri, alcun regalo quando trattasi di denaro contante o altro strumento di pagamento sostitutivo del denaro (buoni acquisto, ricariche carte prepagate, carte telefoniche etc.).

5. Il lavoratore comunica al Responsabile della prevenzione della corruzione l'eventuale ricevimento di regali e/o altre utilità, fuori dai casi consentiti dal presente Codice. La comunicazione deve essere effettuata tempestivamente in forma scritta.

6. L'inosservanza del comma precedente determina responsabilità disciplinare.

7. I regali e, ove possibile, le altre utilità, ricevuti al di fuori dei casi consentiti e qualora non ne sia possibile la restituzione, sono consegnati dall'interessato all'Ateneo entro e non oltre tre giorni dalla ricezione.

8. Il lavoratore non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano avuto nel biennio precedente all'assegnazione all'ufficio, un interesse significativo in decisioni o attività dell'ufficio di appartenenza. Ai fini del presente articolo: - per "incarichi di collaborazione" si intendono incarichi di qualsiasi tipologia ed a qualsiasi titolo (a titolo esemplificativo e non esaustivo, incarichi di consulente, perito, arbitro, revisore, procuratore, etc.); --- per "soggetti privati" si intende ogni ente privato, anche senza scopo di lucro, con esclusione degli enti privati previsti nell'elenco delle amministrazioni pubbliche (inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196), degli enti partecipati in misura maggioritaria da una pubblica amministrazione, nonché i soggetti giuridici generati nell'ambito delle attività di trasferimento tecnologico.

9. Il Responsabile della prevenzione della corruzione vigila sulla corretta applicazione del presente articolo.

Articolo 5

Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

1. Nel rispetto della disciplina vigente del diritto di associazione, il lavoratore comunica tempestivamente al responsabile dell'ufficio di appartenenza la propria adesione o appartenenza ad associazioni e organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato o meno, i cui ambiti di interesse possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio. Il presente comma non si applica in caso di adesione a partiti politici o a sindacati. La comunicazione, che deve contenere i dati essenziali relativi all'associazione e alle ragioni della potenziale interferenza, viene effettuata in forma scritta entro quindici giorni:

- a) dall'assunzione o dall'affidamento dell'incarico;
- b) dalla presa di servizio presso l'ufficio;
- c) dalla adesione o dalla conoscenza della possibile interferenza che possa verificarsi con le attività della struttura cui il lavoratore è assegnato;
- d) nel caso di trasferimento, dalla conoscenza dell'atto di assegnazione;
- e) ovvero entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente Codice.

2. Il lavoratore non costringe altri dipendenti a aderire ad associazioni o ad organizzazioni, né esercita pressioni a tale fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.

Articolo 6

Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse

1. Il lavoratore, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, comunica, entro quindici giorni al responsabile della struttura di riferimento, tutti i rapporti di collaborazione, diretti o indiretti, con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:
 - a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
 - b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
2. La comunicazione viene resa nelle forme di cui all'articolo precedente. Per la definizione di soggetti privati si rinvia a quanto indicato all'art. 4, comma 8.
3. Il lavoratore si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura.
4. La disciplina dei conflitti di interesse è contenuta nell'art. 7.

Articolo 7

Conflitto di interessi e obbligo di astensione

1. Il lavoratore comunica al responsabile dell'ufficio di appartenenza quando ritiene sussistere un conflitto, anche potenziale, tra le attività del proprio ufficio e un interesse personale proprio o degli altri soggetti indicati al precedente art. 6.
 2. La comunicazione è resa tempestivamente in forma scritta, prima di compiere atti e contiene ogni informazione utile a valutare la rilevanza del conflitto.
 3. Il responsabile dell'ufficio di appartenenza, assunte le informazioni necessarie, si pronuncia sulla rilevanza del conflitto di interessi e, se necessario, decide sull'astensione adottando gli atti conseguenti, dandone comunicazione scritta al lavoratore interessato.
 4. Qualora il conflitto riguardi un dirigente o un altro lavoratore di cui all'art. 2 commi 2 e 3, la decisione è assunta sulla base di quanto stabilito nel Codice etico; qualora il conflitto riguardi il Direttore generale, la decisione è assunta dal Rettore.
- La mancata, tardiva, incompleta o falsa comunicazione determina responsabilità disciplinare.

Articolo 8

Prevenzione della corruzione

1. Fermo restando quanto previsto dal successivo art. 13 per il personale con incarico dirigenziale, il lavoratore è tenuto ad osservare quanto prescritto dalla normativa anticorruzione e dal Piano di prevenzione della corruzione adottato dall'ateneo e collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione ai fini dell'attuazione e dell'aggiornamento del piano.
- In particolare segnala al responsabile:
- a) le eventuali difficoltà riscontrate nell'adempimento delle prescrizioni contenute nel piano triennale di prevenzione della corruzione;
 - b) il diretto riscontro di ulteriori situazioni di rischio non disciplinate nel piano;

- c) le eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria qualora ne ricorrano i presupposti.
2. Al fine di favorire l'emersione di fenomeni corruttivi l'ateneo adotta meccanismi di tutela del segnalante in applicazione dall'art. 54 bis del D.lgs. 165/2001, come attuato con Regolamento interno.

Articolo 9 Trasparenza e tracciabilità

1. Il lavoratore imposta la propria attività secondo principi di trasparenza e assicura la massima tracciabilità nei processi decisionali, sia ai fini dell'adempimento degli obblighi normativi, sia ai fini di garantire la soddisfazione degli utenti finali.
2. Il lavoratore conosce e osserva la normativa vigente e il Programma triennale della Trasparenza e l'Integrità di Ateneo.
3. Il lavoratore pone particolare cura nello svolgimento di una trasparente azione amministrativa e nella gestione dei contenuti delle informazioni in suo possesso al fine di evitare danni all'immagine dell'Ateneo.
4. Al fine di garantire la continuità dell'attività d'ufficio, nonché la reperibilità, la tracciabilità e la condivisione delle informazioni, il lavoratore, utilizza, ove previsto, gli strumenti informatici di Ateneo, seguendo le modalità di archiviazione previste dalle procedure interne.
5. Il lavoratore presta particolare cura alla produzione e pubblicazione di dati in formato aperto, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Articolo 10 Comportamenti nei rapporti privati

1. Il lavoratore, nei rapporti privati anche con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, non usa in modo improprio la posizione che ricopre nell'Ateneo. A tal fine il lavoratore non può usare il nome, il marchio e il logo dell'Ateneo se non per attività collegate all'incarico svolto presso lo stesso.
2. In tutte le proprie attività private, ivi inclusa la partecipazione a siti web e social network, il lavoratore pone particolare cura anche al fine di non recare danno all'immagine dell'Ateneo sulla base delle norme dell'ordinamento applicabili.

Articolo 11 Comportamento in servizio

1. Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il lavoratore, salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri lavoratori il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza.
2. Il lavoratore utilizza i permessi di astensione dal lavoro, comunque denominati, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.
3. Il lavoratore garantisce l'effettiva presenza in servizio, ai sensi dell'art. 55 –*quinquies* del D.lgs. 30 settembre 2001, n. 165, attraverso l'uso corretto e diligente dei sistemi di rilevamento delle presenze messi a disposizione dall'Ateneo.
4. Il lavoratore utilizza gli spazi, gli arredi, il materiale, le attrezzature, gli strumenti informatici, i telefoni messi a disposizione dall'Ateneo con particolare cura e diligenza e secondo le modalità previste. Il lavoratore si serve del mezzo di trasporto, eventualmente messo a

disposizione dall'Ateneo, solo per lo svolgimento dei compiti di ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio.

5. Il lavoratore che rappresenta l'Ateneo nelle controversie giudiziali o stragiudiziali, anche per delega dell'Avvocatura di Stato, è tenuto all'osservanza della normativa di riferimento.

6. Il lavoratore che compia un'attività che possa essere oggetto di tutela quale opera dell'ingegno informa tempestivamente il responsabile della struttura o il responsabile scientifico mettendo a disposizione quanto necessario per l'eventuale tutela.

7. Il lavoratore che faccia uso di strumentazioni, macchine o altri apparati è tenuto a osservare la normativa specifica, le indicazioni d'uso e ogni cautela per prevenire ed evitare rischi per la salute propria o di terzi (D.lgs. 81/2008).

8. Il lavoratore che riceva beni dell'Università o di altri enti, con cui l'Università abbia un contratto o una convenzione, in uso per ragioni di servizio, assume gli obblighi di custodia e protezione previsti dalla normativa applicabile. Il lavoratore non cede, nemmeno temporaneamente, a terzi i beni suddetti, salvo i casi previsti dalla legge.

9. Il lavoratore custodisce con particolare cura e diligenza gli strumenti informatici, nonché le credenziali di accesso ai sistemi informativi messi a disposizione dall'Ateneo, anche al fine di non pregiudicarne la sicurezza informatica.

Articolo 12

Rapporti con il pubblico

1. Il lavoratore mantiene contegno e professionalità adeguati nei rapporti con il pubblico e con gli utenti, consapevole di rappresentare l'Ateneo.

2. Il lavoratore in rapporto con il pubblico si fa riconoscere attraverso l'esposizione in modo visibile del badge od altro supporto identificativo messo a disposizione dall'amministrazione, salvo diverse indicazioni di servizio, anche in considerazione della sicurezza dei dipendenti, opera con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità e, nel rispondere alla corrispondenza, a chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera nella maniera più tempestiva, completa e accurata possibile. Qualora non sia competente per posizione rivestita o per materia, indirizza l'interessato al funzionario o ufficio competente della medesima amministrazione. Nelle operazioni da svolgersi e nella trattazione delle pratiche il lavoratore rispetta, salvo diverse esigenze di servizio o diverso ordine di priorità stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico.

3. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il lavoratore si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'Ateneo.

4. Il lavoratore deve essere chiaro ed esaustivo nel fornire le risposte alle varie istanze ricevute; se l'istanza è formulata in via telematica il lavoratore si impegna ad utilizzare lo stesso strumento con cui è stata inoltrata la stessa, provvedendo ad istruire la risposta con tempistiche rispondenti al tenore del quesito e comunque adeguate agli standard di efficienza. Devono inoltre essere sempre evidenziati tutti gli elementi idonei ai fini dell'identificazione del responsabile della risposta. Le risposte, qualora non determinino l'attivazione di procedimenti amministrativi, sono inoltrate entro sette giorni, salvo giustificato motivo.

5. Nello svolgimento della propria attività il lavoratore assicura il rispetto dei tempi indicati nella carta dei servizi e degli standard di qualità, ove esistenti.

6. Il lavoratore non assume impegni né anticipa l'esito di decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti od operazioni amministrative, in corso o concluse, nelle ipotesi previste dalle disposizioni di

legge e regolamentari in materia di accesso, informando sempre gli interessati della possibilità di avvalersi anche dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico, ove esistente. Rilascia copie ed estratti di atti o documenti secondo la sua competenza, con le modalità stabilite dalle norme in materia di accesso e dai regolamenti della propria amministrazione.

7. Il lavoratore osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all'ufficio competente della medesima amministrazione.

Articolo 13 Disposizioni particolari per i dirigenti

1. I lavoratori con incarico dirigenziale (dirigenti), ivi compresi i titolari di incarico ai sensi dell'art.19, comma 6, del D. lgs. 30 settembre 2001, n.165, sono soggetti alla disciplina del presente Codice e alla restante normativa applicabile. I dirigenti, in particolare, osservano e vigilano sul rispetto delle regole disciplinari, di trasparenza e anticorruzione, in materia di assenze e permessi, di incompatibilità, di cumulo di impieghi e incarichi di lavoro da parte dei dipendenti della struttura di cui sono responsabili.

2. I soggetti di cui al comma 1 svolgono con diligenza le funzioni loro spettanti e, perseguono gli obiettivi assegnati adottando un comportamento organizzativo adeguato.

3. I soggetti di cui al comma 1 assicurano inoltre una equa ripartizione dei carichi di lavoro all'interno della propria struttura; promuovono riunioni periodiche al fine di ottimizzarne il lavoro attraverso il dialogo e il confronto; vigilano e rimuovono eventuali deviazioni sui carichi di lavoro dovute alla negligenza di alcuni dipendenti.

4. I soggetti di cui al comma 1, prima di assumere le proprie funzioni, comunicano all'Ateneo le partecipazioni azionarie e gli altri interessi finanziari che possano porli in conflitto di interessi con la funzione pubblica svolta. Dichiarano altresì se hanno parenti e affini entro il secondo grado, coniuge o convivente, che esercitano attività politiche, professionali o economiche che li pongano in contatti frequenti con la struttura che dovranno dirigere o che siano coinvolti nelle decisioni o nelle attività inerenti la stessa. Forniscono inoltre all'Ateneo le informazioni sulla propria situazione patrimoniale e le dichiarazioni annuali dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche previste dalla legge.

5. I soggetti di cui al comma 1 assumono atteggiamenti leali e trasparenti e adottano un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i colleghi, i collaboratori e i destinatari dell'azione amministrativa. Curano, altresì, che le risorse assegnate alla struttura siano utilizzate per finalità esclusivamente istituzionali e, in nessun caso, per esigenze personali.

6. I soggetti di cui al comma 1 curano, compatibilmente con le risorse disponibili, il benessere organizzativo nella struttura a cui sono preposti, favorendo l'instaurarsi di rapporti cordiali e rispettosi tra i collaboratori, assumono iniziative finalizzate alla circolazione delle informazioni, alla formazione e all'aggiornamento del personale, all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di genere, di età e di condizioni personali.

7. I soggetti di cui al comma 1 assegnano l'istruttoria delle pratiche sulla base di un'equa ripartizione del carico di lavoro, tenendo conto delle capacità, delle attitudini e della professionalità del personale a propria disposizione. Affidano eventuali incarichi aggiuntivi in base alla professionalità e, per quanto possibile, secondo criteri di rotazione.

8. I soggetti di cui al comma 1 concorrono alla valutazione del personale assegnato alla struttura cui sono preposti con imparzialità e rispettando le indicazioni ed i tempi prescritti, sulla base di quanto previsto dal sistema di misurazione e valutazione delle performance.

9. I soggetti di cui al comma 1 intraprendono con tempestività le iniziative necessarie ove vengano a conoscenza di un illecito, attivano e concludono, se competenti, il procedimento disciplinare, ovvero segnalano tempestivamente l'illecito all'autorità disciplinare, prestando ove richiesta la propria collaborazione e provvedono ad inoltrare tempestiva denuncia all'Autorità giudiziaria penale o segnalazione alla Corte dei conti per le rispettive competenze, dandone comunicazione al responsabile della prevenzione della corruzione. Nel caso in cui ricevano segnalazione di un illecito da parte di un dipendente, adottano ogni cautela di legge affinché sia tutelato il segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità nel procedimento disciplinare, ai sensi dell'art. 54-*bis* del D.lgs. n. 165 del 2001. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dal precedente art. 8 del presente Codice.

10. I soggetti di cui al comma 1, nei limiti delle proprie possibilità, evitano che notizie non rispondenti al vero quanto all'organizzazione, all'attività e ai dipendenti pubblici, possano diffondersi. Favoriscono la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'Ateneo.

Articolo 14 Contratti ed altri atti negoziali

1. Nella conclusione di accordi e negozi e nella stipula di contratti per conto dell'Ateneo, nonché nella fase di esecuzione degli stessi, il lavoratore non ricorre a mediazione di terzi, né corrisponde o promette ad alcuno utilità a titolo di intermediazione, né per facilitare o aver facilitato la conclusione o l'esecuzione del contratto. Il presente comma non si applica ai casi in cui l'Ateneo abbia deciso di ricorrere all'attività di intermediazione professionale.

2. Il lavoratore non conclude, per conto dell'Ateneo, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'art. 1342 del Codice civile. Nel caso in cui l'Ateneo concluda contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione, con imprese con le quali il lavoratore abbia concluso contratti a titolo privato o ricevuto altre utilità nel biennio precedente, questi si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni ed alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.

3. Il lavoratore che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'art. 1342 del Codice civile, con persone fisiche o giuridiche private con le quali abbia concluso, nel biennio precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento ed assicurazione, per conto dell'amministrazione, ne informa per iscritto il dirigente dell'ufficio.

4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, questi informa per iscritto il Direttore generale.

5. Il lavoratore che riceva, da persone fisiche o giuridiche partecipanti a procedure negoziali nelle quali sia parte l'Ateneo, rimostranze orali o scritte sull'operato dell'ufficio o su quello dei propri collaboratori, ne informa immediatamente, di regola per iscritto, il proprio superiore gerarchico o funzionale.

Articolo 15

Vigilanza, monitoraggio e attività formative

1. I soggetti di cui al comma 1 dell'art. 14 vigilano sull'applicazione delle disposizioni di cui al presente Codice. Nell'ambito delle attività conoscitive e di vigilanza, anche prima della contestazione degli addebiti, l'Autorità disciplinare ha accesso a ogni atto e può acquisire ogni informazione pertinente.
2. Le attività svolte ai sensi del presente articolo si conformano alle eventuali previsioni contenute nel piano triennale di prevenzione della corruzione adottato dall'Ateneo ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190. La direzione generale - staff cura l'aggiornamento del codice di comportamento dell'Ateneo, l'esame delle segnalazioni di violazione dei codici di comportamento; l'ufficio procedimenti disciplinari, oltre alle funzioni disciplinari di cui all'art. 55-bis e seguenti del D. lgs. n. 165 del 2001, si occupa della raccolta delle condotte illecite accertate e sanzionate, assicurando le garanzie di cui all'art. 54-bis del D.lgs. n. 165 del 2001. Il Responsabile della prevenzione della corruzione cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento all'interno dell'Ateneo, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell'art. 54, comma 7, del D.lgs. n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e della comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'art. 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dei risultati del monitoraggio. Ai fini dello svolgimento delle attività previste dal presente articolo, l'ufficio procedimenti disciplinari opera in raccordo con il Responsabile della prevenzione di cui all'art. 1, comma 7, della legge n. 190 del 2012.
3. Ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare per violazione dei codici di comportamento, l'Ateneo può chiedere all'Autorità nazionale anticorruzione parere facoltativo secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 2, lettera d), della legge n. 190 del 2012.
4. Il Responsabile della prevenzione della corruzione può proporre l'elaborazione di informative e circolari, l'organizzazione di seminari di aggiornamento per i lavoratori e ogni altra iniziativa utile.
5. Al fine di prevenire, contrastare ipotesi di corruzione, dar seguito agli adempimenti connessi a seguito di astensione del dipendente in conflitto di interessi, onde garantire il rispetto di principi di efficienza ed efficacia nell'azione amministrativa, l'Ateneo potrà adottare iniziative di collaborazione con altre Amministrazioni.
6. Al personale dell'Ateneo sono rivolte attività formative in materia di trasparenza e integrità, che consentano di conseguire una piena conoscenza dei contenuti del codice di comportamento, nonché un aggiornamento annuale e sistematico sulle misure e sulle disposizioni applicabili in tali ambiti.
7. In caso di comportamenti contrari ai principi contenuti nel presente Codice, posti in essere dal personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3, comma 2, del D. lgs. 30 settembre 2001, n. 165 (professori e ricercatori), si rimanda alle disposizioni del successivo art. 17, comma 3.

Articolo 16

Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 16 del Codice di comportamento nazionale, la violazione degli obblighi in esso previsti, di quelli previsti dal presente Codice nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal codice nazionale e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione, integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio e determina responsabilità disciplinare

accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, secondo quanto previsto dal D. lgs. 165/2001 e dai Contratti collettivi nazionali di lavoro, ove applicabili.

2. La violazione degli obblighi suddetti può dar luogo, altresì, a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del lavoratore.

3. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f) del D.lgs. 30 settembre 2001, n. 165, dai regolamenti e dai contratti collettivi.

4. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di responsabilità dei lavoratori previsti da norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.

Articolo 17 Disposizioni finali e abrogazioni

1. Il presente Codice di comportamento si interpreta e si applica tenendo conto della normativa per tempo vigente.

2. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 4, della L. 240/2010, qualora da uno stesso comportamento derivi la violazione disciplinare e la violazione del Codice etico, si procede solo in via disciplinare.

3. La violazione delle norme contenute nel presente codice, applicabili, in quanto principi generali di comportamento, al personale in regime di diritto pubblico di cui all'art. 3, comma 2, del D.lgs. 30 settembre 2001, n. 165 (professori e ricercatori), e le relative sanzioni, sono valutate, caso per caso, dal Collegio di Disciplina ai sensi dell'art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, salvo diverse disposizioni.

4. L'Ateneo, contestualmente alla sottoscrizione del contratto di lavoro o, in mancanza, all'atto di conferimento dell'incarico, consegna e fa sottoscrivere ai nuovi assunti, con rapporti comunque denominati, copia del presente Codice di comportamento.

5. Il presente Codice viene pubblicato all'albo ufficiale, sul sito web dell'Ateneo. Esso viene altresì inviato via posta elettronica a tutti i lavoratori.

6. Il presente Codice, viene sottoposto a revisione annuale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web dell'Ateneo; si applica alle violazioni commesse successivamente all'entrata in vigore.



Regolamento per i procedimenti disciplinari agli studenti

D.R. n.278/2013 del 25 febbraio 2013 – Emanazione

Articolo 1

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento disciplinare e le sanzioni applicabili agli studenti dell'Università di Pisa in caso di accertamento di illecito disciplinare.
2. Per studenti si intendono tutti gli iscritti, a qualsiasi titolo, all'Università di Pisa. In tale categoria rientrano anche gli studenti stranieri che frequentano le sedi universitarie per un periodo limitato di tempo.

Articolo 2

1. Per illecito disciplinare si intende qualsiasi fatto commesso con dolo o colpa grave che:
 - a) provochi danneggiamento ai beni di proprietà, o a qualsiasi titolo detenuti, dell'Università di Pisa;
 - b) sia gravemente offensivo dell'immagine dell'università o sia offensivo della dignità di studenti, docenti, personale tecnico amministrativo o di qualsiasi altro soggetto autorizzato a frequentare i locali dell'università e discriminatorio della loro etnia, religione, genere e orientamento sessuale, e del loro orientamento politico;
 - c) sia diretto al fine (o, comunque, abbia l'effetto) di alterare, modificare, contraffare atti inerenti alla propria o alla altrui carriera universitaria, al libretto di frequenza degli esami di profitto, ai verbali di esame o di tirocinio;
 - d) impedisca o renda più difficoltoso l'accertamento di illeciti disciplinari commessi da altri.

Articolo 3

1. Fermo restando che l'illecito accertato può essere oggetto di possibili conseguenze giuridiche, anche penali, le sanzioni che possono essere comminate dall'università sono:
 - a) il richiamo verbale;
 - b) l'interdizione temporanea da uno o più corsi o dalle attività didattiche, ivi compreso il tirocinio;
 - c) la sospensione da uno o più esami di profitto, per uno o più appelli;
 - d) la sospensione temporanea dall'Università, anche cautelare, con conseguente impossibilità di sostenere esami.
2. Le sanzioni di cui al comma precedente sono tra loro cumulabili.
3. L'individuazione della sanzione applicabile deve avvenire tenuto conto: della gravità del fatto, della gravità delle sue conseguenze, degli eventuali precedenti disciplinari a suo carico, della congruità della sanzione rispetto ad eventuali fatti della stessa indole commessi precedentemente.
4. Il periodo di sospensione cautelare deve essere computato nella determinazione della sanzione definitiva.

Articolo 4

1. Chiunque intenda segnalare la condotta di uno più studenti dell'Ateneo, tale da poter costituire illecito disciplinare, può farlo in forma scritta non anonima al Magnifico Rettore.
2. L'Università adotta tutte le misure necessarie alla tutela della privacy del denunciante.

Articolo 5

1. Per l'accertamento degli illeciti disciplinari il Rettore nomina una commissione con il compito di verificare la fondatezza dell'illecito disciplinare.
2. La Commissione è composta dal Prorettore competente per i rapporti con gli studenti, che la presiede, dal Dirigente della Direzione didattica e Servizi agli studenti e dal Responsabile dell'Ufficio Legale dell'Ateneo, o loro delegati, e può essere integrata con altri membri designati dal Rettore. Della commissione fa inoltre parte un rappresentante degli studenti designato dal Consiglio degli studenti.
3. La commissione si avvale della collaborazione di un funzionario che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.
4. Ricevuta la notizia del presunto illecito, il Rettore la trasmette al Presidente della commissione per l'apertura del procedimento disciplinare.
5. Nell'espletamento dell'incarico, la commissione può acquisire documenti, sentire testimoni, acquisire il parere di esperti dalla stessa incaricati, compiere qualunque altra attività che ritenga necessaria; può, altresì, compiere le attività istruttorie richieste dallo studente interessato, se ritenute utili e pertinenti ai fini dell'accertamento.
6. La commissione deve procedere all'audizione dello studente, il quale deve essere informato a mezzo raccomandata A/R.
7. La comunicazione deve contenere:
 - a) la contestazione in forma chiara e precisa del fatto addebitato;
 - b) l'avviso a presentarsi in data definita dinanzi alla commissione per essere ascoltato in ordine ai fatti che sono contestati;
 - c) l'informativa che è facoltà dell'interessato farsi assistere da persona di propria fiducia e/o presentare memorie difensive ed eventuali documenti a sua discolpa.
8. Tra la comunicazione di cui al comma precedente e l'audizione dello studente deve intercorrere un termine non inferiore a dieci giorni.
9. La Commissione che, nel corso dell'attività istruttoria, accerti fatti che possono costituire reato, ne informa l'Autorità giudiziaria, per il tramite dell'Ufficio Legale, dandone altresì comunicazione al Rettore.
10. I membri della commissione sono tenuti al mantenimento della riservatezza dei fatti dei quali sono venuti a conoscenza.
11. Nelle more della definizione della sanzione disciplinare definitiva, il Rettore, su proposta della commissione, può applicare una misura cautelare, al fine di prevenire il pericolo di reiterazione di fatti della stessa natura.
12. Le misure cautelari sono l'interdizione temporanea da uno più corsi, dalle attività didattiche, di tirocinio, nonché l'esclusione da uno più esami di profitto.
13. La durata della misura cautelare non può essere superiore a tre mesi.
14. L'irrogazione della misura cautelare è computata nella sanzione definitiva.

Articolo 6

1. Alla conclusione dell'attività istruttoria, che deve avvenire entro tre mesi dall'avvenuta conoscenza dei fatti, la commissione trasmette al Rettore gli atti, unitamente ad una relazione scritta

nella quale vengono ricostruiti i fatti, e formula, in alternativa, una proposta di archiviazione o una proposta di adozione di uno specifico provvedimento disciplinare.

2. In caso di proposta di archiviazione il Rettore dispone la stessa entro tre giorni.

In caso di proposta di applicazione della sanzione del richiamo verbale, il Rettore adotta tale provvedimento entro tre giorni. In caso di proposta di applicazione di una sanzione diversa dal richiamo verbale, il Rettore trasmette gli atti, unitamente alla relazione della commissione, al Senato accademico, competente ad irrogare la sanzione. La definizione del procedimento da parte del Senato deve concludersi entro quarantacinque giorni dalla trasmissione degli atti al Rettore ai sensi del comma 1 del presente art. 3. Qualora il Rettore ritenga, anche su segnalazione della commissione, che i comportamenti per i quali si procede siano rilevanti anche o esclusivamente in sede di violazione del Codice etico, trasmette gli atti alla Commissione etica per le valutazioni di competenza.

Articolo 7

1. Accertato l'illecito disciplinare di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) del presente Regolamento, il Rettore provvede all'annullamento, in autotutela, degli atti o provvedimenti amministrativi alterati, modificati contraffatti e di quelli che da essi dipendono.

Articolo 8

1. Le sanzioni diverse dal richiamo verbale sono comunicate allo studente con raccomandata A/R.

In caso di richiamo verbale è redatto apposito verbale sottoscritto dallo studente per presa d'atto; della mancata sottoscrizione del verbale se ne dà atto nel verbale stesso.

2. Tutte le sanzioni disciplinari, rese esecutive dal Rettore, sono registrate nella carriera dello studente e vengono trascritte negli eventuali fogli di congedo.



Regolamento di funzionamento del Consiglio degli studenti

[D.R. Prot. n. 13034 del 15 ottobre 2012 - Emanazione](#)

Capo I Disposizioni generali

Articolo 1 Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi degli artt. 18, comma 9, e 46, comma 1 dello Statuto di ateneo, il funzionamento del Consiglio degli studenti.

Articolo 2 Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende:
- a) per “Organi centrali” il Senato accademico e il Consiglio di Amministrazione dell’Università di Pisa; il Consiglio Territoriale degli Studenti per il controllo della qualità dell’Azienda unica Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (ARDSU); il Comitato per lo sport universitario;
 - b) per “Consiglio” il Consiglio degli studenti.

Capo II Del consiglio

Sezione I Organizzazione e funzionamento

Articolo 3 Costituzione del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato nella seduta di insediamento dal Rettore entro dieci giorni dalla nomina dei membri eletti.
2. Il consigliere con più lunga anzianità accademica presiede il Consiglio fino alla elezione del presidente.
3. Nella prima seduta le liste presentatesi alle elezioni ufficializzano la costituzione dei relativi gruppi consiliari e indicano il rispettivo capogruppo.
4. I consiglieri che non intendono fare riferimento ad alcun gruppo sono iscritti di diritto al Gruppo Misto che dovrà nominare un proprio capogruppo.
5. I consiglieri appartenenti al Gruppo Misto possono chiedere al Presidente del Consiglio di formare componenti in seno ad esso adottando una denominazione propria.
6. Per la costituzione di un nuovo gruppo nel corso del mandato sono necessari almeno quattro consiglieri.

Articolo 4 Ufficio di Presidenza

1. Il Consiglio, dopo gli adempimenti di cui all'art.3, procede alla elezione dell'Ufficio di Presidenza.
2. L'Ufficio di Presidenza è costituito dal Presidente del Consiglio, dal 1° Vicepresidente e dal 2° Vicepresidente.
3. L'elezione del Presidente avviene per votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta degli aventi diritto alla prima votazione. Qualora nessun candidato raggiunga tale quorum, al secondo scrutinio è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti. Qualora anche in questo caso non venga raggiunto il quorum richiesto si procederà con un terzo scrutinio nel quale è sufficiente la maggioranza relativa dei voti per risultare eletti. Ogni votazione è valida purché risulti presente la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.
4. Ciascun consigliere può esprimere una sola preferenza.
5. Il candidato che ha ottenuto i maggiori consensi, secondo quanto previsto al comma 3, risulterà eletto Presidente del Consiglio; il primo ed il secondo dei non eletti rivestiranno rispettivamente il ruolo di 1° Vicepresidente e di 2° Vicepresidente. Nel caso in cui vi sia parità di voti fra i primi due non eletti il membro più giovane per anzianità di iscrizione come studente all'Università di Pisa rivestirà il ruolo di 1° Vicepresidente.

Articolo 5 Segretario verbalizzante del Consiglio

1. Le funzioni di Segretario verbalizzante del Consiglio sono svolte da un funzionario dell'Amministrazione universitaria appositamente incaricato dal Direttore generale dell'Ateneo.

Articolo 6 Decadenza dal Consiglio

1. Decade dal suo mandato il consigliere che non giustifichi per iscritto al Presidente la sua assenza per tre sedute consecutive ai lavori del Consiglio. In tal caso, qualora la decadenza riguardi un membro in rappresentanza di un Settore, questi è sostituito con il primo dei non eletti appartenenti alla medesima lista. Non è possibile, invece, la sostituzione per i membri decaduti appartenenti agli Organi centrali.
2. Qualora uno studente membro del Consiglio in qualità di rappresentante di un Settore, per effetto di una sostituzione, sia nominato anche in un Organo centrale, spetta a questi scegliere se dimettersi dalla carica di rappresentante del Settore in Consiglio degli studenti, con eventuale subentro del primo dei non eletti della medesima lista, o cumulare la rappresentanza del Settore e dell'organo centrale.

Articolo 7 Gestione fondo di funzionamento del Consiglio

1. Sulla base dell'assegnazione di bilancio, il Consiglio approva un piano di spesa demandando eventualmente all'Ufficio di presidenza il compito di formulare le singole proposte di spesa al competente dirigente dell'amministrazione centrale.

Sezione II Adunanze

Articolo 8 Calendario delle adunanze

1. Il Consiglio si riunisce, in seduta ordinaria, secondo un calendario stabilito all'inizio di ogni anno dall'Ufficio di Presidenza sentiti i capigruppo consiliari, considerati anche i calendari delle sedute degli altri organi centrali, e comunque in numero non inferiore a 9 in corso d'anno.
2. Il Consiglio può essere convocato, in seduta straordinaria, quando:
 - a) il presidente ritiene che circostanze urgenti lo richiedano;
 - b) almeno un quarto, arrotondato all'intero superiore, dei componenti ne facciano motivata richiesta scritta al presidente; in quest'ultimo caso il Consiglio dovrà essere convocato entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

Articolo 9 Convocazione e ordine del giorno

1. Il Presidente convoca il Consiglio e ne fissa l'ordine del giorno sentiti, salvo i casi di seduta straordinaria, i capigruppo consiliari. Nell'ordine del giorno devono essere inseriti anche gli argomenti la cui richiesta sia stata sottoscritta da almeno un quarto dei componenti, arrotondato all'intero superiore.
2. La convocazione indica il giorno, l'ora, il luogo dell'adunanza e contiene gli argomenti da trattare nella seduta, con l'indicazione di quelli per i quali la deliberazione deve essere assunta a maggioranza qualificata.
3. Per motivi di necessità e urgenza possono essere inseriti argomenti in un ordine del giorno integrativo; in tal caso, esso deve essere notificato ai componenti del Consiglio almeno 24 ore prima dell'inizio della seduta ed entro tale termine il relativo materiale istruttorio deve essere messo a disposizione degli stessi con le modalità di cui al comma 5.
4. La convocazione viene notificata ai componenti del Consiglio all'indirizzo di posta elettronica dagli stessi indicato, almeno 5 giorni prima della seduta. E' inoltre pubblicata sul sito web dell'Ateneo.
5. Entro tre giorni dalla seduta i testi delle istruttorie relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono trasmessi, per posta elettronica, ai componenti del Consiglio; gli argomenti non istruiti entro tale termine sono, di regola, rinviati ad una successiva seduta.

Articolo 10 Schema di deliberazione

1. Le bozze di deliberazione sono sottoscritte dal soggetto responsabile del procedimento che ha curato l'istruttoria e, allorché l'argomento implichi impegni di spesa, vistate dal dirigente del settore di appartenenza. Esse devono contenere:
 - a) l'indicazione delle norme di legge, statutarie e regolamentari presupposto della decisione dal punto di vista della legittimità;
 - b) le considerazioni di merito e di opportunità a sostegno della deliberazione;
 - c) la proposta di dispositivo adeguatamente articolata e, in caso di argomenti che implicino impegni di spesa, la disponibilità in bilancio e l'indicazione del capitolo su cui va a gravare la spesa.

Articolo 11 Validità delle sedute

1. Le adunanze del Consiglio sono valide se tutti i componenti sono stati regolarmente convocati, ai sensi dell'art. 9, e se sono presenti almeno la metà più uno, con arrotondamento in difetto, dei medesimi; tale quorum deve sussistere per tutto lo svolgimento della seduta.

2. Nel computo per la determinazione del numero legale non si tiene conto di coloro che hanno giustificato per iscritto al Presidente la propria assenza, nonché di coloro che abbandonano la seduta senza manifestare la volontà di non partecipare ulteriormente ai lavori.
3. Il componente del Consiglio che intende allontanarsi definitivamente dal luogo della seduta deve segnalarlo al Presidente.
4. In ogni momento è possibile la verifica, anche su richiesta, della sussistenza del numero legale. Qualora, a seguito della verifica, non risulti il numero legale, il Presidente sospende la seduta per non più di trenta minuti, al termine dei quali rinnova l'appello e, qualora perduri la mancanza del numero legale, aggiorna la seduta.
5. Qualora, per effetto di una sostituzione, uno studente sia membro del Consiglio, sia in qualità di rappresentante di un Settore, sia in qualità di rappresentante di un organo centrale, deve essere contato per uno sia ai fini del calcolo del numero legale per la validità della seduta, sia ai fini dei voti esprimibili nella votazione.

Articolo 12 Poteri del presidente

1. Il presidente:
 - a) convoca e presiede il Consiglio;
 - b) accerta la validità dell'adunanza e dichiara aperta la seduta, rinviandola in caso contrario;
 - c) ammette all'adunanza eventuali uditori;
 - d) può ritirare all'inizio della seduta argomenti inseriti all'ordine del giorno di sua iniziativa; in tal caso ciascun consigliere può richiedere sulla questione il voto del Consiglio che, a maggioranza assoluta dei presenti, può decidere di trattare ugualmente tali argomenti.
 - e) può variare l'ordine di trattazione degli argomenti all'ordine del giorno;
 - f) può introdurre nuovi argomenti all'ordine del giorno purché al momento della decisione siano presenti e concordi tutti i componenti del Consiglio; in caso contrario l'argomento può essere posto in discussione ma non può dar luogo a delibera;
 - g) dirige i lavori;
 - h) modera le discussioni;
 - i) concede la parola secondo l'ordine di presentazione della richiesta;
 - j) richiama all'ordine i componenti del Consiglio nel caso in cui venga turbata la seduta;
 - k) dichiara chiusa la discussione quando ritiene che l'argomento sia stato adeguatamente dibattuto;
 - l) pone in votazione le proposte di delibera e proclama, al termine delle votazioni, l'esito delle stesse;
 - m) può sospendere la seduta, su richiesta di uno o più membri del consiglio, per consentire brevi riunioni dei gruppi consiliari;
 - n) dichiara sciolta la seduta.
2. In caso di impedimento o assenza del presidente le funzioni di presidente sono assunte dal 1° vicepresidente e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal 2° vicepresidente.
3. In caso di cessazione dalla funzione del presidente per qualunque causa determinatasi, cessano dalle funzioni anche i due vicepresidenti; in tal caso, il membro con più lunga anzianità accademica convoca un'apposita riunione del Consiglio con all'ordine del giorno l'elezione dell'Ufficio di Presidenza secondo le stesse modalità previste nell'art. 4.

Sezione III Diritti e doveri dei componenti dell'Organo

Articolo 13 Diritto di iniziativa

1. Ogni componente dell'Organo ha il diritto di iniziativa che esercita attraverso la presentazione di interrogazione, mozione, atto di indirizzo, proposta di deliberazione o emendamento ad atti sottoposti alla votazione.

Articolo 14 Interrogazione

1. L'interrogazione consiste in una domanda scritta rivolta al presidente per sapere:
 - a) se è al corrente di un determinato fatto-avvenimento e se questo corrisponde o meno a verità;
 - b) quali iniziative intende intraprendere in relazione al manifestarsi di un fatto-avvenimento correlato direttamente alla vita dell'Ateneo.
2. L'interrogazione viene, di norma, presentata prima dello svolgimento della seduta e comunque nei termini congrui per consentire una risposta. In caso contrario il presidente può ammetterla qualora verifichi la sussistenza delle motivazioni di necessità ed urgenza tali da richiedere una risposta immediata, altrimenti ne dispone il rinvio alla seduta successiva.

Articolo 15 Mozione

1. La mozione consiste in una proposta di documento tendente a promuovere una deliberazione del Consiglio su questioni che siano di interesse diretto o indiretto per la comunità universitaria. Nel caso in cui venga presentata nel corso della seduta, il presidente può ammetterla qualora verifichi la sussistenza dei motivi di necessità ed urgenza tali da richiedere una discussione immediata, ed una eventuale approvazione, diversamente ne dispone il rinvio alla seduta successiva.

Articolo 16 Emendamento

1. L'emendamento consiste in una o più proposte alternative alle proposte di delibera. Nel caso di emendamenti su proposte di delibera, la votazione avviene, nell'ordine, sugli emendamenti proposti e sull'intero testo.
2. Qualora ad una proposta di delibera sia presentata una pluralità di emendamenti o di proposte alternative, il presidente pone in votazione prima quelli che più si allontanano dal testo originario e, in caso di rigetto, via via gli altri, fino all'emendamento più vicino al testo originario; prima gli emendamenti soppressivi, quindi quelli modificativi, infine quelli aggiuntivi.
3. Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima di quello principale.

Articolo 17 Proposta di delibera Varie ed eventuali

1. La proposta di delibera consiste nella richiesta di esame, in corso di seduta, di uno o più argomenti non inseriti all'ordine del giorno. Su di essa decide il presidente con le modalità di cui all'art. 12, lett. f).

Articolo 18 Obbligo di riservatezza

1. Qualora i componenti dell'organo, in ragione dell'espletamento del proprio mandato, vengano a conoscenza di informazioni inerenti singole persone, sono tenuti a trattarle nel rispetto dei diritti e della dignità degli interessati, con particolare riferimento alla loro riservatezza.

Sezione IV Svolgimento della seduta

Articolo 19 Partecipazione alle sedute

1. Alle sedute del Consiglio possono partecipare solo gli aventi diritto.
2. E' facoltà del presidente invitare il prorettore delegato agli studenti ai lavori del Consiglio. Su invito del presidente possono inoltre partecipare alle sedute dirigenti, funzionari competenti per materia, nonché esperti nelle materie sottoposte all'esame del Consiglio, anche estranei all'amministrazione, per relazionare su singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
3. Alle sedute è presente inoltre il segretario verbalizzante di cui all'art.5 del presente Regolamento. La conservazione e la pubblicità dei verbali delle sedute del Consiglio, così come il supporto al Consiglio stesso, sono garantite dalla struttura organizzativa centrale individuata dal Direttore generale.

Articolo 20 Comunicazioni

1. Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, apre la seduta con la lettura delle comunicazioni.
2. La comunicazione consiste in una informazione data al Consiglio su atti, fatti e avvenimenti di interesse per la comunità universitaria.
3. Il Presidente può consentire ad ogni componente del Consiglio di esporre una o più comunicazioni di cui abbia ricevuto informazione in precedenza.

Articolo 21 Discussione e votazione

1. Il Presidente illustra gli argomenti iscritti all'ordine del giorno sui quali apre la discussione; il presidente ha la facoltà di invitare un membro del Consiglio a farlo in sua vece.
2. La trattazione degli argomenti deve avvenire secondo l'ordine stabilito nella convocazione; la sequenza di trattazione degli argomenti può essere variata, in apertura di seduta, su proposta del Presidente o di ciascun componente. Sulla proposta si esprime l'organo con il *quorum* ordinariamente richiesto per le deliberazioni.
3. I componenti del Consiglio che intendono intervenire devono iscriversi presso la presidenza; non è possibile intervenire più di due volte sullo stesso argomento, salvo diversa determinazione del Presidente. Ogni intervento non può superare la durata di cinque minuti.
4. A conclusione degli interventi il presidente dichiara chiusa la discussione ed invita il Consiglio a deliberare; a questo punto è ammesso un solo intervento per ciascun gruppo o componente per dichiarazione di voto, contenente una sintetica esposizione del proprio orientamento; ciascun consigliere può a sua volta intervenire per dichiarazione di voto solo in caso di espressione contraria all'orientamento del gruppo stesso.
5. Il Presidente stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e proclama il risultato.
6. Le deliberazioni sono adottate a scrutinio palese, per alzata di mano o per appello nominale. Lo scrutinio segreto viene adottato:
 - a) se le deliberazioni si riferiscono a questioni che riguardano singole persone;
 - b) su richiesta di almeno un membro del Consiglio accolta dalla maggioranza dei presenti.
7. Nessuno può prendere parte al voto su questioni che lo riguardano personalmente o che riguardino suoi parenti o affini entro il quarto grado.
8. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quelle che riguardino impegni di spesa; in tal caso esse devono essere assunte con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti del Consiglio.

9. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Articolo 22 Esecutività delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio sono immediatamente esecutive.

Articolo 23 Verbale delle sedute

1. Delle sedute del Consiglio è redatto processo verbale, nel quale si riportano:
 - a) ora, giorno, mese, anno, luogo dell'adunanza;
 - b) ordine del giorno della seduta;
 - c) il nome dei componenti presenti e di quelli assenti, con l'indicazione per questi ultimi, di coloro che hanno giustificato l'assenza (l'assenza deve essere giustificata per iscritto, adducendo i motivi dell'impedimento);
 - d) indicazione di chi presiede e di chi svolge le funzioni di segretario verbalizzante;
 - e) indicazione di soggetti presenti alla discussione;
 - f) gli atti e i documenti allegati;
 - g) una sintesi della discussione, gli interventi formulati in forma scritta di cui si richieda al segretario verbalizzante l'inserimento a verbale; le dichiarazioni di voto; le decisioni di voto con l'indicazione dei voti favorevoli, contrari, e delle astensioni;
 - h) le deliberazioni adottate.
2. Deve inoltre essere riportato nel verbale l'esito della votazione e la proclamazione da parte del presidente.
3. Fatto salvo quanto disposto all'art. 21, comma 1, il verbale, di norma, viene approvato nella seduta immediatamente successiva. In tale ultimo caso è, di regola, messo a disposizione dei componenti dell'organo tre giorni prima della seduta nella quale avviene l'approvazione.
4. A supporto della verbalizzazione le sedute dell'organo sono registrate. Le registrazioni dei lavori delle adunanze sono conservate a cura della struttura organizzativa centrale individuata dal Direttore generale fino all'approvazione del relativo verbale, dopodiché sono cancellate.
5. Il verbale è firmato dal presidente e dal segretario verbalizzante.

Capo III Commissioni permanenti

Articolo 24 Commissioni permanenti

1. Sono costituite le seguenti commissioni permanenti
 - a) Commissione I - Statuto, Regolamento didattico di Ateneo ed attività didattiche;
 - b) Commissione II - Attribuzione fondi per le attività autogestite dagli studenti;
 - c) Commissione III – Bilancio di Ateneo;
 - d) Commissione IV – Rapporti con il territorio.
2. Ciascuno degli organismi di cui al comma 1, nell'ambito individualmente attribuito, ha compiti consultivi ed istruttori nei confronti del Consiglio, al quale può altresì proporre delibere.

Articolo 25 Altre commissioni

1. Per materie particolari, il Consiglio può altresì deliberare l'istituzione di commissioni provvisorie, con il compito di sovrintendere a determinati settori di competenza del Consiglio, raccordandosi con gli studenti e con i competenti uffici dell'amministrazione centrale.

Articolo 26

Composizione delle commissioni

1. Le Commissioni permanenti, ed eventualmente anche quelle provvisorie, sono costituite in modo proporzionale alla consistenza dei gruppi consiliari nei limiti delle garanzie di cui ai successivi commi 2, 3 e 4.
2. Ciascun gruppo designa i propri rappresentanti nelle commissioni permanenti in modo che ogni consigliere faccia parte di almeno una commissione.
3. E' garantita la presenza nelle commissioni permanenti di almeno un componente per ciascun gruppo consiliare.
4. E' garantita la metà più uno dei componenti delle commissioni al gruppo consiliare al quale faccia riferimento almeno la metà più uno dei membri del consiglio.
5. Il consigliere che non possa intervenire ad una seduta può essere sostituito da un altro appartenente allo stesso gruppo. La sostituzione deve essere preceduta da una comunicazione del capogruppo consiliare al Presidente della commissione prima dell'inizio dei relativi lavori.

Articolo 27

Presidenza delle commissioni

1. Ogni commissione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vicepresidente, il quale:
 - a) presiede le riunioni della commissione in assenza del presidente e in tal caso riferisce al Consiglio;
 - b) collabora con il presidente alla predisposizione del calendario annuale delle sedute e dell'ordine del giorno di ciascuna di esse.

Articolo 28

Decadenza dalle commissioni

1. Tre assenze consecutive ingiustificate da parte di uno qualsiasi dei componenti di una commissione permanente (con esclusione del presidente), comportano la decadenza automatica dalla carica.

Capo IV

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 29

Pubblicità ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto rettorale ed entra in vigore alla data della sua emanazione.
2. Il Regolamento è pubblicato sulla pagina web dell'Ateneo dedicata ai regolamenti di ateneo.
3. Eventuali modifiche al Regolamento possono essere adottate con apposita delibera approvata a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rinvia allo Statuto di ateneo e ai regolamenti di ateneo.



Regolamento Scuola interdipartimentale di Ingegneria

D.R. Prot. n. 32305 del 17 settembre 2013 - Emanazione

Articolo 1 Finalità e aree culturali

1. La Scuola di Ingegneria dell'Università di Pisa (nel seguito: Scuola) ha lo scopo di promuovere, organizzare e coordinare attività di alta formazione nei settori scientifico-tecnologici dell'Ingegneria, in ottemperanza alle norme statutarie e regolamentari dell'Ateneo e nel rispetto dell'autonomia e delle prerogative dei singoli dipartimenti ad essa afferenti.
2. La Scuola si propone in particolare di:
 - a. mantenere ed arricchire il patrimonio culturale derivante da una esperienza secolare nella formazione di una figura professionale come quella dell'Ingegnere, fondamentale per lo sviluppo socio-economico-culturale del paese;
 - b. contribuire al miglioramento della qualità dei corsi di Studio dell'area dell'Ingegneria, migliorarne il coordinamento e le sinergie e favorire iniziative a carattere multidisciplinare.
 - c. costituire un organo istituzionale nell'ambito del quale possano essere discusse e coordinate le problematiche specifiche connesse con la formazione dell'ingegnere, riconoscendo che il suo profilo professionale, qualunque sia la sua specializzazione, è caratterizzato da un "modus operandi", da una base culturale e un approccio ai problemi con molte e fondamentali basi comuni;
 - d. disporre di una sede nella quale discutere e risolvere le complesse problematiche organizzative e logistiche di una attività di formazione superiore ad alto contenuto pluridisciplinare e inter-disciplinare, come quella dei corsi di studio in Ingegneria;
 - e. offrire agli studenti che intraprendono studi in Ingegneria una interfaccia comune, che li faccia sentire parte di un sistema formativo coordinato e unitario;
 - f. creare un ambito di fattiva collaborazione con i docenti delle materie di base, riconoscendone l'apporto insostituibile e la valenza irrinunciabile per la formazione dell'ingegnere.

Articolo 2 Dipartimenti afferenti alla scuola

1. Alla Scuola partecipano i Dipartimenti di cui all'allegato 1. Eventuali modifiche dell'allegato non comportano modifiche al presente Regolamento.

Articolo 3 Corsi di studio coordinati dalla scuola

1. La Scuola coordina i corsi di studio afferenti ai Dipartimenti, di cui all'allegato 2. Eventuali modifiche dell'allegato non comportano modifiche al presente Regolamento.
2. Nel caso di corsi di studio che abbiano carattere interateneo, il coordinamento è deliberato dal Consiglio della scuola qualora nella convenzione tra gli atenei che istituisce il corso interateneo sia previsto il coordinamento da parte della Scuola.

Articolo 4
Sede della scuola

1. La Scuola ha sede in Largo Lucio Lazzarino.

Articolo 5
Funzioni e competenze della Scuola

1. La Scuola assolve le seguenti funzioni principali, per le quali i dipartimenti partecipanti conferiscono le deleghe necessarie:

- a. coordina e razionalizza le attività didattiche dei corsi di studio afferenti alla Scuola, al fine di promuoverne il miglioramento della qualità;
- b. cura, in collaborazione con i dipartimenti, la relazione annuale relativa all'andamento delle attività didattiche di cui all'art. 24, comma 2, lettera l. dello Statuto dell'Ateneo;
- c. esprime parere, su iniziativa dei dipartimenti direttamente interessati, circa l'attivazione o la soppressione di corsi di studio rientranti nelle disposizioni dell'art.3;
- d. individua criteri omogenei per la definizione della programmazione didattica dell'intera area dell'Ingegneria, raccoglie le richieste dei corsi di studio in termini di risorse umane e strumentali ed esprime parere sulla coerenza complessiva e la sostenibilità della stessa, formulando una proposta di utilizzo delle risorse comuni, sulla base della quale i dipartimenti approvano la programmazione didattica relativa ai corsi di studio di loro competenza;
- e. stabilisce il calendario dell'attività didattica e dispone e regola le eventuali sospensioni straordinarie della stessa;
- f. stabilisce l'orario e le modalità di utilizzo da parte dei corsi di studio dei locali destinati all'attività didattica e delle Aule Ulisse Dini e Antonio Pacinotti della ex Facoltà di Ingegneria (orario lezioni, esami, lauree, eventi);
- g. propone criteri uniformi, nel rispetto delle deliberazioni dell'Ateneo in materia, per la determinazione dei compensi relativi alle attività didattiche che non possano essere coperte come compiti istituzionali;
- h. coordina e promuove, in collaborazione con i dipartimenti interessati, le attività di internazionalizzazione in ambito didattico;
- i. coordina e promuove, quando di interesse generale, la gestione di borse per la frequenza di corsi di studio da essa coordinati e premi riservati ai relativi studenti;
- j. promuove e intrattiene i rapporti con enti e con associazioni culturali e professionali e con analoghe istituzioni in ambito nazionale ed internazionale;
- k. organizza le attività di orientamento e verifica in ingresso, definendo i relativi requisiti e organizzando, ove necessario, i corsi di recupero e le relative verifiche;
- l. cura, in collaborazione con gli ordini professionali, l'organizzazione delle prove di abilitazione all'esercizio della professione;
- m. cura l'organizzazione delle attività didattiche extra-curricolari;
- n. promuove, in collaborazione con gli enti esterni interessati, la diffusione delle informazioni relative alle offerte di impiego professionale ("job placement");
- o. collabora con l'ateneo e con i dipartimenti interessati alla individuazione e segnalazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali destinati alla didattica;
- p. collabora con il Polo informatico di Ingegneria del SID, al fine di un utilizzo razionale dei supporti informatici indispensabili (computer, software), per garantirne la massima fruibilità per le attività didattiche dell'area di Ingegneria;
- q. collabora con il Polo informatico di Ingegneria del SID, all'organizzazione del sito web e alla gestione interattiva delle informazioni relative all'attività didattica;

r.collabora con il Polo di Ingegneria del Sistema bibliotecario di Ateneo, nell'aggiornamento del materiale bibliografico legato all'attività didattica.

Articolo 6 Organi della scuola

1. Sono Organi della Scuola:
 - a. il Presidente della Scuola (nel seguito Presidente)
 - b. il Consiglio della scuola (nel seguito Consiglio)
 - c. la Commissione paritetica docenti-studenti (nel seguito Commissione paritetica)

Articolo 7 Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta la Scuola, ha funzioni di direzione, vigilanza e coordinamento sulle attività della Scuola, cura i rapporti con i Direttori dei dipartimenti e i Presidenti di corso di studio coinvolti, convoca e presiede il Consiglio della scuola, ne attua le delibere, e fissa l'ordine del giorno delle relative riunioni.
2. Il Presidente è eletto, a scrutinio segreto, dal Consiglio, al suo interno, tra i professori ordinari a tempo pieno. Al primo turno di votazione il Presidente è eletto a maggioranza dei componenti; al secondo turno di votazione il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei votanti. Nel caso di mancata elezione alla seconda votazione si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più giovane d'età. Ogni turno di votazione è valido solo se vi abbia partecipato almeno la metà dei componenti del Consiglio.
3. Il Presidente è nominato con Decreto del Rettore, dura in carica tre anni accademici e può essere rieletto una sola volta consecutivamente.
4. Il Presidente designa un Vicepresidente, nominato con Decreto del Rettore, fra i professori a tempo pieno del Consiglio della scuola, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di impedimento o assenza, e dura in carica per tutta la durata del mandato del Presidente.
5. Il Vicepresidente è revocato con Decreto del Rettore su proposta del Presidente.

Articolo 8 Il Consiglio

1. Il Consiglio delibera in ordine a tutte le funzioni e competenze della Scuola di cui all'art. 5, che non siano di competenza esclusiva del Presidente.
2. In modo specifico, delibera in ordine al coordinamento e alla razionalizzazione delle attività didattiche con particolare riguardo alla gestione dei servizi comuni ad esse connessi.
3. Su richiesta dei dipartimenti direttamente interessati, esprime parere sull'attivazione e la soppressione dei corsi di studio rientranti nelle disposizioni dell'art.3.
4. Le delibere del Consiglio sono assunte a maggioranza dei presenti. La seduta è valida se vi partecipa almeno la metà più uno del numero degli aventi diritto diminuito del numero degli assenti giustificati. Per la validità della seduta è comunque necessario un numero di presenti pari ad 1/3 arrotondato all'intero superiore del numero degli aventi diritto.
5. Il Consiglio è composto:
 - a. dai Direttori dei dipartimenti che fanno parte della scuola;
 - b. da una rappresentanza dei docenti dei Dipartimenti afferenti alla Scuola, in misura inferiore o al più pari al dieci per cento del totale dei docenti afferenti, arrotondata all'intero inferiore, e

comunque in numero massimo di quaranta. La rappresentanza dei docenti è determinata come segue:

- i. due rappresentanti del Dipartimento di Matematica;
- ii. due rappresentanti del Dipartimento di Fisica;
- iii. i rimanenti rappresentanti dei dipartimenti dell'area di Ingegneria sono determinati in maniera direttamente proporzionale alla consistenza numerica dei docenti afferenti ai rispettivi dipartimenti.

In prima applicazione, i rappresentanti dei docenti dei dipartimenti dell'area di Ingegneria risultano:

- quattordici rappresentanti del DICI,
- dodici del DII,
- dieci del DESTEC.

c. da una rappresentanza degli studenti in misura non inferiore al quindici per cento della componente docente del Consiglio, eletta tra i rappresentanti degli studenti nei corsi di studio afferenti ai dipartimenti e coordinati dalla scuola. In prima applicazione, i rappresentanti degli studenti sono otto.

6. Per l'elezione della rappresentanza di cui al precedente punto b. si costituiscono tanti collegi quanti sono i dipartimenti. L'elettorato attivo è esteso a tutti i docenti di ciascun collegio, l'elettorato passivo è costituito dai membri docenti del collegio che siano anche rappresentanti in Giunta del dipartimento o Presidenti dei corsi di studio coordinati dalla Scuola. Ogni elettore di ciascun collegio può esprimere al massimo due preferenze. Risultano eletti coloro, che hanno avuto il maggior numero di preferenze; a parità di voti risulta eletto chi ricopre la carica di Presidente di corso di studio; in ogni caso, a parità di voti risulta eletto il più anziano in ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più giovane di età. Le elezioni vengono indette dal Decano dei Direttori dei dipartimenti dell'area di Ingegneria con almeno quindici giorni di preavviso nel trimestre precedente la conclusione del mandato del Consiglio in carica. In fase di prima attuazione del presente Regolamento l'indizione delle elezioni del Consiglio avverrà ad opera del decano entro trenta giorni dal decreto di istituzione della Scuola.

7. Per l'elezione della rappresentanza di cui al punto c. del comma 5 precedente l'elettorato attivo e passivo è riservato ai rappresentanti degli studenti nei Consigli di corso di studio coordinati dalla Scuola i quali durano in carica per due anni e possono essere rieletti una sola volta consecutivamente. Le elezioni sono indette con le stesse modalità indicate al punto d. dal Presidente della scuola. In fase di prima attuazione del presente Regolamento l'indizione delle elezioni dei rappresentanti degli studenti avverrà ad opera del decano dei direttori dei tre dipartimenti dell'area di Ingegneria entro trenta giorni dal decreto di istituzione della Scuola.

Articolo 9

La Commissione paritetica

1. La Commissione paritetica è composta dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio e da un pari numero di docenti designati dal Consiglio, tra cui il Presidente della scuola o suo delegato, che presiede la Commissione.

2. È compito della Commissione paritetica:

- a. svolgere un'attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica e degli altri servizi ad essa connessi di cui sono responsabili i professori, i ricercatori ed il personale ad ogni titolo incaricato;
- b. individuare gli indicatori per la valutazione delle predette attività;
- c. formulare, su richiesta del Presidente della Scuola, pareri sull'attivazione e sulla soppressione dei corsi di studio;
- d. formulare pareri sui regolamenti e gli ordinamenti dei corsi di studio;

- e. formulare pareri sulla relazione annuale relativa all'andamento delle attività didattiche di cui all'art. 24, comma 2, lettera l. dello Statuto dell'Ateneo;
- f. formulare pareri sulla coerenza fra i crediti assegnati alle attività formative, il carico effettivo sugli studenti e gli specifici obiettivi del corso di studio.

Articolo 10 Risorse

1. I Dipartimenti dell'area di Ingegneria mettono a disposizione della Scuola le risorse necessarie al suo funzionamento. Tali risorse consistono in spazi ed unità di personale assegnate temporaneamente per compiti specifici alla Scuola.
2. Inoltre, sarà costituito uno specifico fondo a valere sul bilancio del dipartimento di afferenza del Presidente pro tempore della Scuola.
3. L'entità del fondo verrà stabilita ed approvata annualmente dai dipartimenti afferenti alla Scuola, sulla base di una delibera della Scuola stessa contenente il piano di spesa e la previsione del proprio fabbisogno per il successivo anno accademico e la relazione relativa alle spese sostenute nell'anno accademico precedente.
4. La delibera di previsione del fabbisogno è approvata dal Consiglio della scuola in tempo utile per l'anno accademico successivo.
5. Il fondo verrà annualmente costituito in tempo utile per ciascun anno accademico utilizzando uno stanziamento interno proveniente dal dipartimento di competenza del fondo medesimo ed i trasferimenti provenienti dagli altri dipartimenti della Scuola.

Articolo 11 Regolamento

1. Il Presente Regolamento è approvato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti; è soggetto ai controlli previsti dall'art.46 dello Statuto e dal Regolamento generale di Ateneo, è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web di Ateneo.
2. Per le modifiche o integrazioni al presente Regolamento si applica la stessa procedura di cui al comma precedente.

Articolo 12 Norma rinvio

1. Per tutto quanto non specificato nel presente Regolamento, si rimanda allo Statuto ed ai Regolamenti generali e specifici dell'Ateneo.

ALLEGATO 1

Elenco dei Dipartimenti partecipanti alla Scuola:

- Dipartimento di Ingegneria dell'energia, dei sistemi, del territorio e delle costruzioni (DESTEC)
- Dipartimento di Ingegneria civile e industriale (DICI)
- Dipartimento di Ingegneria dell'informazione (DII)
- Dipartimento di Fisica (DF)
- Dipartimento di Matematica (DM)

ALLEGATO 2

Corsi di studio coordinati dalla Scuola

Con riferimento al DM 270/2010, i corsi di studio appartenenti alle classi da L7 a L9, da LM20 a LM35 e alla classe LM4.



Regolamento del Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione

[D.R. n.815/2013 del 21 giugno 2013 – Emanazione](#)

Articolo 1 Il Dipartimento

1. Il Dipartimento di Ingegneria della informazione è una struttura dell'Università di Pisa che ha come obiettivi la promozione e l'organizzazione della ricerca scientifica e tecnologica, la predisposizione e l'erogazione dell'offerta formativa a tutti i livelli previsti dall'ordinamento universitario, l'istituzione e la cura di rapporti col territorio, trasferimento tecnologico e di collaborazione con le aziende ad alta tecnologia in tutti gli ambiti dell'ingegneria della informazione, quanto sopra in accordo al disposto dell'art. 3 commi 1 e 2 dello Statuto dell'Università di Pisa.
2. Il Dipartimento fornisce le risorse necessarie a sostenere l'offerta didattica nei settori di propria competenza descritti in dettaglio nella declaratoria di cui all'allegato A. I Corsi di laurea, laurea magistrale, dottorato e Master che afferiscono, anche non esclusivamente, al Dipartimento sono elencati rispettivamente negli allegati B, C, D. Eventuali modifiche agli elenchi degli allegati A, B, C, D non comportano modifiche al presente Regolamento.
3. Il Dipartimento ha sede amministrativa in Pisa, via Girolamo Caruso 16 e una sede distaccata presso i locali della ex Facoltà di Ingegneria siti in Largo Lucio Lazzarino. Il logo del Dipartimento è riportato nell'allegato E.

Articolo 2 Articolazioni del dipartimento

1. Per specifiche esigenze di carattere scientifico e organizzativo possono essere istituite articolazioni interne al Dipartimento chiamate sezioni. Le sezioni sono prive di rappresentatività esterna e non hanno autonomia di spesa. Per la costituzione di una sezione è richiesta la presentazione di una proposta al Consiglio di Dipartimento firmata da almeno dieci docenti afferenti al Dipartimento. La proposta deve contenere almeno le seguenti indicazioni: la lista dei docenti afferenti in maniera esclusiva alla sezione, le finalità e gli ambiti di intervento della sezione, le modalità di designazione del coordinatore della sezione, i locali dove i docenti della sezione svolgono le loro attività, fermo restando che tali locali rimangono, comunque, nella disponibilità del Dipartimento. Ciascun docente del Dipartimento può afferire ad una sola sezione.
2. Il Coordinatore di sezione svolge esclusivamente funzioni di collegamento tra la sezione, il Direttore ed il Consiglio limitatamente alle materie di pertinenza della sezione.

Articolo 3 Modalità di funzionamento del dipartimento

1. Il Dipartimento:
 - a) promuove, coordina e gestisce le attività di ricerca svolte nel proprio ambito, nel rispetto dell'autonomia scientifica dei singoli docenti e del loro diritto ad accedere ai finanziamenti per la ricerca;
 - b) garantisce a tutti gli afferenti un equo e regolamentato accesso alle sue risorse;

- c) organizza le attività necessarie allo svolgimento dei corsi di dottorato che hanno sede amministrativa o consorziata presso il Dipartimento;
- d) organizza, sulla base delle indicazioni dei corsi di studio e in collaborazione con essi, le attività didattiche relative ai settori scientifico-disciplinari di propria competenza, mettendo a disposizione le proprie risorse umane e materiali;
- e) fornisce servizi di consulenza scientifica e trasferimento tecnologico, nell'ambito di apposite convenzioni, nei confronti del territorio e delle aziende ad alta tecnologia interessate;
- f) formula proposte sulla destinazione e copertura dei posti di professore di ruolo e di ricercatore e sulla attribuzione dei compiti didattici ai docenti, relativamente ai settori scientifico-disciplinari di propria competenza;
- g) definisce la programmazione didattica, tenuto conto delle indicazioni della Scuola interdipartimentale di Ingegneria, se istituita, relative all'utilizzo delle risorse comuni a più corsi di Studio, sia in termini di personale docente, sia in termini di spazi che in termini di risorse strumentali;
- h) ospita nei suoi locali unità di ricerca e laboratori in collaborazione con enti esterni sulla base di apposita convenzione;
- i) ospita gli assegnatari di borse e contratti per lo svolgimento di attività di ricerca presso il Dipartimento, gli iscritti al dottorato di ricerca ed i laureandi, tra i cui relatori siano compresi uno o più docenti afferenti al Dipartimento; tali soggetti sono ammessi ad utilizzare gli spazi e le attrezzature in dotazione al Dipartimento;
- j) può concedere autorizzazioni all'uso delle risorse del Dipartimento stesso anche a persone non comprese nelle categorie indicate al precedente punto i., in particolare, sulla base di opportune convenzioni quadro stipulate con gli enti di appartenenza di tali persone. Le modalità di accesso e l'utilizzo delle risorse sono regolamentate dal Consiglio di Dipartimento mediante apposite deliberazioni.

Articolo 4 Organi del dipartimento

1. Sono organi del Dipartimento:
 - a. il Direttore;
 - b. il Consiglio;
 - c. la Giunta;
 - d. la Commissione paritetica docenti-studenti.

Articolo 5 Il Direttore del dipartimento

1. Il Direttore rappresenta il Dipartimento ed esercita funzioni di iniziativa e di promozione.
2. Spetta in particolare al Direttore:
 - a) convocare e presiedere il Consiglio e la Giunta e dare esecuzione alle relative delibere;
 - b) adottare i provvedimenti di urgenza su argomenti di competenza del Consiglio, sottoponendoli allo stesso, per la ratifica, nella prima seduta successiva;
 - c) assicurare, nell'ambito del Dipartimento, l'osservanza delle norme della legislazione vigente, dell'ordinamento universitario nazionale, dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo;
 - d) curare la gestione dei locali, dei beni inventariali e dei servizi del Dipartimento in base a criteri di funzionalità ed economicità e in osservanza delle norme di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, fatta salva la possibilità di delega per quanto previsto dalla legge;
 - e) disporre, nei modi previsti dai Regolamenti di Ateneo e nel rispetto delle competenze del Responsabile amministrativo, tutti gli atti amministrativi, finanziari e contabili del Dipartimento; gli atti che comportino l'utilizzo di fondi di ricerca sono compiuti dal

Direttore di concerto con i loro titolari, secondo criteri di efficienza e tempestività ed in attuazione di quanto previsto dai regolamenti dell'ateneo;

- f) autorizzare le missioni del personale del Dipartimento;
 - g) formulare le richieste di spazi, di finanziamenti e di personale necessari per la realizzazione dei programmi di ricerca e per lo svolgimento delle attività didattiche;
 - h) promuovere, in collaborazione con i docenti del Dipartimento, le azioni opportune per il reperimento dei fondi necessari per le attività didattiche e scientifiche del Dipartimento, anche attraverso la stipula di convenzioni e di contratti con enti pubblici e privati;
 - i) predisporre annualmente un rapporto sulle attività di ricerca svolte nel Dipartimento, sentita la Giunta;
 - j) redigere la relazione annuale sull'andamento delle attività didattiche, sulla base delle relazioni presentate dai singoli corsi di studio e tenendo conto della relazione della Commissione paritetica di Dipartimento;
 - k) predisporre annualmente, sentita la Giunta, di concerto con il Responsabile amministrativo, i prospetti economici e finanziari utili per la definizione del bilancio unico di Ateneo previsti dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - l) nominare, su proposta dei presidenti dei Consigli dei corsi di studio interessati, le commissioni per il conseguimento dei titoli accademici.
 - m) curare i rapporti con tutte le strutture interdipartimentali a cui il Dipartimento afferisce, compresa la Scuola di Ingegneria, se istituita.
3. Il Direttore esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legislazione vigente, dall'ordinamento universitario nazionale, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.
4. Il Direttore è eletto fra i professori ordinari del Dipartimento in regime di impegno a tempo pieno; in caso di indisponibilità dei professori ordinari l'elettorato passivo è esteso ai professori associati. L'elettorato passivo è altresì esteso ai professori associati nel caso di mancato raggiungimento per due votazioni del quorum di validità previsto per la predetta elezione.
5. Il Direttore è eletto, a scrutinio segreto, dal Consiglio del Dipartimento a maggioranza degli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza assoluta dei votanti nella seconda votazione. Nel caso di mancata elezione nella seconda votazione si ricorre al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti nell'ultima votazione. In caso di parità risulta eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, il più giovane di età. Ogni turno di votazione è valido solo se vi abbia partecipato almeno la metà degli aventi diritto.
6. Il Direttore è nominato con decreto del Rettore, dura in carica quattro anni accademici e non è immediatamente rieleggibile.
7. Trascorso un anno dall'inizio del mandato, il Direttore può essere revocato, su mozione motivata presentata da almeno un terzo dei componenti del Consiglio che raccolga il voto favorevole di almeno due terzi degli aventi diritto al voto. La mozione di revoca deve essere presentata al decano dei professori ordinari del Dipartimento che convoca il Consiglio da tenersi entro quindici giorni dalla presentazione della mozione stessa per la discussione e la votazione. Il testo della mozione deve essere allegato alla convocazione della seduta.
8. Il Direttore designa un Vicedirettore scelto tra i professori a tempo pieno del Dipartimento. Il Vicedirettore, nominato con Decreto del Rettore, sostituisce il Direttore in tutte le sue funzioni nei casi di impedimento o di assenza e dura in carica per la durata del mandato del Direttore, salvo la previsione di un termine diverso. Il Vicedirettore è revocato con Decreto del Rettore, su proposta del Direttore.

Articolo 6 Il Consiglio del dipartimento

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività del Dipartimento.

2. Spetta al Consiglio:

- a) promuovere e coordinare le attività di ricerca nel rispetto dell'autonomia e dell'iniziativa dei singoli docenti;
- b) promuovere iniziative volte alla diffusione delle conoscenze e al trasferimento all'esterno delle competenze scientifico-tecnologiche;
- c) procedere annualmente alla programmazione didattica dei corsi di studio che afferiscono al Dipartimento, anche in collaborazione con altri dipartimenti;
- d) approvare il Regolamento di funzionamento del Dipartimento;
- e) definire un adeguato utilizzo delle risorse;
- f) proporre l'istituzione, l'attivazione e la disattivazione dei corsi di studio e dei dottorati di ricerca, previo parere dei rispettivi consigli (limitatamente alla sola disattivazione), anche in collaborazione con altri dipartimenti;
- g) proporre l'attivazione di master universitari;
- h) approvare i prospetti economici e finanziari del Dipartimento utili per la definizione del bilancio unico di ateneo, previsti dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
- i) definire i criteri e adottare le conseguenti delibere in merito all'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento per il perseguimento dei suoi compiti istituzionali e in merito all'impiego degli spazi e delle attrezzature del Dipartimento garantendone un equo e regolamentato uso;
- j) proporre le modifiche degli ordinamenti e dei regolamenti didattici dei Corsi di studio che afferiscono al Dipartimento, previo parere dei relativi Consigli di corso di studio e della Commissione paritetica;
- k) sostenere, anche su proposta ed in collaborazione con enti esterni, programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento di titoli di studio universitari, ma rispondenti ad esigenze di qualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali e di educazione permanente;
- l) approvare la stipula dei contratti e delle convenzioni di interesse del Dipartimento secondo quanto previsto dai Regolamenti dell'Ateneo;
- m) procedere alla richiesta motivata di posti di personale docente nei settori scientifico-disciplinari del Dipartimento, su proposta o sentito il Consiglio di corso di studio;
- n) proporre le chiamate dei docenti, nel rispetto della legislazione vigente e del Codice etico;
- o) procedere alla richiesta motivata di posti di personale tecnico-amministrativo.

3. Il Consiglio esercita inoltre tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legislazione vigente, dall'ordinamento universitario nazionale, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

4. Il Consiglio è composto da tutti i professori e ricercatori a tempo determinato e indeterminato afferenti al Dipartimento; alle sedute del Consiglio partecipa il Responsabile amministrativo del Dipartimento con funzioni di segretario verbalizzante, senza diritto di voto. Ne fanno inoltre parte:

- una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo assegnato al Dipartimento;
- una rappresentanza degli studenti dei Corsi di studio afferenti al Dipartimento;
- una rappresentanza dei dottorandi e specializzandi rispettivamente dei Corsi di dottorato e delle Scuole di specializzazione afferenti al Dipartimento;
- una rappresentanza degli assegnisti di ricerca del Dipartimento.

5. I rappresentanti di cui alla lettera a) del comma precedente durano in carica quattro anni accademici; quelli di cui alle lettere b), c), d) del medesimo comma durano in carica due anni accademici, rinnovabili per una sola volta consecutivamente.

6. Il numero dei rappresentati per le componenti di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e le relative modalità di elezione sono definite dal Regolamento generale di Ateneo.

Articolo 7 La Giunta del dipartimento

1. La Giunta coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni e esercita attività istruttoria su tutte le materie attribuite al Consiglio del Dipartimento.
2. La Giunta delibera sulle materie ad essa espressamente delegate dal Consiglio del Dipartimento. La delibera con cui viene approvata la delega, assunta a maggioranza dei componenti del Consiglio di Dipartimento, definisce i criteri, la durata e i limiti della delega, il cui contenuto non può comunque eccedere l'ordinaria amministrazione. Non possono in ogni caso essere delegate alla Giunta le competenze espressamente attribuite al Consiglio del Dipartimento all'art. 25, comma 2, dello Statuto ad eccezione di quelle di cui alle lettere i., m. La delega perde comunque efficacia al momento del rinnovo del Direttore.
3. La Giunta è composta dal Direttore, dal Vicedirettore, da un rappresentante del personale tecnico/amministrativo, da un rappresentante degli studenti, da un rappresentante dei dottorandi, specializzandi e assegnisti e da una componente docente, costituita da tre professori ordinari, tre professori associati e tre ricercatori. Alle riunioni della Giunta partecipa il Responsabile amministrativo del Dipartimento, senza diritto di voto, con funzioni di segretario verbalizzante.
4. La Giunta viene eletta entro un mese dall'insediamento del Direttore e dura in carica per tutto il mandato dello stesso. Per l'elezione della componente docente della Giunta si costituiscono tre collegi elettorali separati, uno per ciascuna fascia. In ciascun collegio l'elettorato passivo e quello attivo coincidono, con le uniche eccezioni del Direttore e del Vicedirettore che sono esclusi dall'elettorato passivo. Le elezioni sono indette dal Direttore con un preavviso di almeno dieci giorni. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto e con preferenza unica. Per ciascun collegio vengono eletti i tre candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. Nel caso di due o più candidati con lo stesso numero di voti si considera come criterio di priorità l'anzianità di servizio. In caso di ulteriore parità si privilegiano i candidati con minore età. Se un componente della Giunta per qualunque motivo (compreso il passaggio ad una fascia diversa da quella all'interno della quale è stato eletto) decade, si dimette, ovvero è impedito da cause di forza maggiore a continuare a partecipare ai lavori della Giunta, si procede ad elezioni suppletive limitatamente al collegio di appartenenza del membro suddetto. Per l'elezione del rappresentante del personale tecnico/amministrativo l'elettorato attivo è esteso a tutto il personale tecnico/amministrativo assunto con contratto a tempo indeterminato ed al personale a tempo determinato assunto con contratto superiore a due anni, mentre l'elettorato passivo è limitato ai rappresentanti del personale tecnico/amministrativo in Consiglio di Dipartimento. Le elezioni sono indette dal Direttore con un preavviso di almeno dieci giorni. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto e con preferenza unica. Viene eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. A parità di numero di voti conseguiti risulta eletto il candidato con maggiore anzianità di servizio. In caso di ulteriore parità si privilegia il candidato con minore età. In caso di dimissioni o impedimento per cause di forza maggiore del rappresentante eletto, si procede ad elezioni suppletive. Per l'elezione del rappresentante degli assegnisti e dottorandi l'elettorato attivo e passivo è esteso a tutti i rappresentanti degli assegnisti e dottorandi in Consiglio di Dipartimento. Le elezioni sono indette dal Direttore con un preavviso di almeno dieci giorni. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto e con preferenza unica. Viene eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. A parità di numero di voti conseguiti risulta eletto il candidato con minore età. In caso di decadenza, dimissioni o impedimento per cause di forza maggiore del rappresentante eletto, si procede ad elezioni suppletive. Per l'elezione del rappresentante degli studenti l'elettorato attivo e passivo è esteso a tutti i rappresentanti degli studenti in Consiglio di Dipartimento. Le elezioni sono indette dal Direttore con un preavviso di almeno dieci giorni. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto e con preferenza unica. Viene eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. A parità di numero di voti conseguiti risulta eletto il candidato con minore età. In caso di decadenza, dimissioni o impedimento per cause di forza maggiore del rappresentante eletto, si procede ad elezioni suppletive.

5. La Giunta viene convocata, con almeno cinque giorni di anticipo, dal Direttore del Dipartimento che ne redige l'ordine del giorno.

Articolo 8

La Commissione paritetica docenti-studenti del dipartimento

1. È compito della Commissione paritetica:

- svolgere un'attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; individuare gli indicatori per la valutazione dei risultati delle predette attività;
- formulare pareri sull'attivazione e sulla soppressione dei corsi di studio;
- formulare pareri sui regolamenti e sugli ordinamenti dei corsi di studio;
- formulare pareri sulla coerenza fra i crediti assegnati alle attività formative gli obiettivi specifici del corso di studio;
- formulare pareri sulla relazione annuale relativa all'andamento delle attività didattiche di cui all'art. 24, comma 2, lettera l dello Statuto di Ateneo.

2. Qualora il Dipartimento afferisca ad una scuola interdipartimentale, il Consiglio di Dipartimento attribuisce le competenze di cui al comma 1 alla Commissione paritetica della scuola, previa delibera del Senato accademico; in tal caso la Commissione paritetica del Dipartimento è soppressa.

3. La Commissione paritetica è costituita da un numero di membri pari al dodici per cento dei componenti del Consiglio all'atto della sua costituzione, arrotondato al numero pari superiore (fino a un massimo di sedici), per metà docenti e per metà rappresentanti degli studenti in Consiglio di Dipartimento, ed è presieduta dal Direttore del Dipartimento o da un suo delegato. I rappresentanti dei docenti vengono designati dal Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore. I rappresentanti degli studenti sono eletti fra i rappresentanti degli studenti in Consiglio di Dipartimento che costituiscono anche l'elettorato attivo. Le elezioni sono indette dal Direttore con un preavviso di almeno dieci giorni. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto. Ogni elettore può esprimere al massimo due preferenze. Vengono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di numero di preferenze risulta eletto il candidato immatricolato da minor tempo e, in caso di ulteriore parità, il candidato con minore età.

4. La Commissione paritetica viene rinnovata ogni due anni.

Articolo 9

Afferenza al dipartimento

1. Fermo restando il disposto dell'art. 22, comma 9 dello Statuto, ogni docente può chiedere l'afferenza al Dipartimento, purché la richiesta sia compatibile con le finalità scientifiche del Dipartimento. Il parere sulla afferenza di un docente esterno al Dipartimento viene espresso dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta degli aventi diritto in una seduta convocata con almeno quindici giorni di preavviso dal Direttore che provvede ad inserire uno specifico punto all'ordine del giorno all'atto della convocazione.

Articolo 10

Autonomia del dipartimento

1. Il Dipartimento ha autonomia gestionale e amministrativa, che esercita nelle forme previste dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

2. Il Dipartimento, nel rispetto dei propri fini istituzionali, può stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione e con enti pubblici e privati, e può fornire prestazioni a favore di terzi, secondo le modalità definite nello Statuto e nei Regolamenti di Ateneo.

Articolo 11

Validità delle riunioni e deliberazioni

1. Il Consiglio deve essere convocato con almeno cinque giorni di anticipo sulla data fissata per la riunione, salvo motivi d'urgenza, nel qual caso il termine di convocazione si riduce a ventiquattro ore.
2. La convocazione è affissa all'albo del Dipartimento o pubblicata nel relativo sito web ed è comunicata a ciascun componente del Consiglio a mezzo lettera o comunicazione di posta elettronica.
3. Le sedute del Consiglio di Dipartimento e della Giunta sono valide se la convocazione è comunicata conformemente alle indicazioni contenute nei precedenti commi 1, 2 e sono presenti almeno la metà più uno, con arrotondamento per difetto, degli aventi titolo.
4. Nel computo per la determinazione del numero legale di cui al precedente comma, non si tiene conto di coloro che abbiano giustificato per iscritto la propria assenza e si tiene conto dei professori fuori ruolo e dei professori e ricercatori in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità od in alternanza ex art. 17 del D.P.R. n. 382/80 soltanto se intervengono alla seduta.
5. In ogni caso, per la validità delle sedute è necessaria la presenza di un terzo più uno degli aventi diritto per le sedute del Consiglio di Dipartimento, e della metà più uno degli aventi diritto per quelle della Giunta, in entrambi i casi con arrotondamento per difetto.
6. L'ordine del giorno della seduta del Consiglio o della Giunta è stabilito dal Direttore del Dipartimento e deve espressamente indicare le deliberazioni da assumere con maggioranza qualificata, laddove prescritta. Nell'ordine del giorno del Consiglio devono essere anche inseriti gli argomenti la cui richiesta sia stata sottoscritta da almeno un quarto dei suoi membri arrotondato all'intero superiore.
7. Le deliberazioni del Consiglio o della Giunta sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quando sia diversamente disposto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. Nessun membro del Consiglio o della Giunta può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardino suoi parenti o affini entro il quarto grado.

Articolo 12

Verbalizzazione

1. I verbali delle riunioni del Consiglio di Dipartimento e della Giunta devono essere approvati nella medesima seduta o in quella immediatamente successiva e devono essere firmati dal Presidente e dal segretario della seduta.
2. Gli originali dei verbali sono conservati a cura della segreteria del Dipartimento.
3. I verbali delle sedute, dopo la loro approvazione, sono pubblici. Le norme per la loro consultazione sono contenute nell'art. 52 dello Statuto. Al personale universitario e agli studenti è comunque garantita la consultazione dei verbali nei locali ove sono custoditi.

Articolo 13

Modifiche al Regolamento

1. Il presente Regolamento, deliberato dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei suoi membri ed esperite le procedure di cui all'art. 46 dello Statuto e del Regolamento generale di Ateneo, è emanato con Decreto del Rettore ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito dell'Ateneo.
2. Le proposte di modifica al presente Regolamento devono essere presentate da almeno un quinto dei membri del Consiglio di Dipartimento e sono poste in votazione in una seduta che deve essere convocata in una data compresa tra trenta e novanta giorni dopo la presentazione formale di dette proposte. Per essere accolte, le modifiche dovranno essere deliberate in Consiglio dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti ed approvate con la procedura di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Le disposizioni del presente Regolamento dovranno comunque essere adeguate alle disposizioni del Regolamento generale di Ateneo e del Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, entro trenta giorni dalla data della loro entrata in vigore. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme dello Statuto e le altre disposizioni da questo richiamate.

ALLEGATI

Allegato A

Elenco SSD (delibera n. 105 del S.A. del 28 Marzo 2012)

I settori scientifico disciplinari (SSD) elencati vengono ritenuti caratterizzanti le attività scientifiche e didattiche del Dipartimento:

ING-INF/01 ELETTRONICA

ING-INF/02 CAMPI ELETTROMAGNETICI

ING-INF/03 TELECOMUNICAZIONI

ING-INF/04 AUTOMATICA

ING-INF/05 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI

ING-INF/06 BIOINGEGNERIA ELETTRONICA E INFORMATICA

ING-IND/34 BIOINGEGNERIA INDUSTRIALE*

Allegato B

Corsi di Studio incardinati nel DII:

Corsi di laurea in

L-8 IBM-L *Ingegneria biomedica*

L-8 IEL-L *Ingegneria elettronica*

L-8 IFO-L *Ingegneria informatica*

L-8 ITC-L *Ingegneria delle telecomunicazioni*

DS/1 SMA *Scienze marittime e navali* (Accademia Navale)

Corsi di laurea magistrale in

LM-21 WIB -LM *Ingegneria biomedica*

LM-29 WIE-LM *Ingegneria elettronica*

LM-32 WCN-LM *Computer engineering*

LM-32 WCS-LM *Artificial intelligence and data engineering*

LM-25 WIM-LM *Ingegneria robotica e dell'automazione*

LM-27 WIT-LM *Ingegneria delle telecomunicazioni*

LM-66 WCY-LM *Cybersecurity*

Allegato C

Corsi di Dottorato di ricerca:

- *Ingegneria dell'informazione*
- *Smart industry* (Pegaso)
- *Smart computing* (Pegaso con sede amministrativa presso Università degli Studi di Firenze)

Allegato D

Corsi di master:

Il Dipartimento ha organizzato il Master di secondo livello in *Elettroacustica subacquea e sue applicazioni* e quello di primo livello in *Tecnologie Internet*.

Allegato E

Il logo del Dipartimento è in corso definizione

**Regolamento Ingegneria Informatica****Corso di studi: Ingegneria Informatica (Laurea)****Denominazione:** Ingegneria Informatica**Dipartimento :** INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE**Classe di appartenenza:** L-8 INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE**Interateneo:** No**Interdipartimentale:** No

Obiettivi formativi: Il Corso di Laurea in Ingegneria Informatica si propone di formare laureati dotati di una preparazione culturale di base, di conoscenze ingegneristiche intersettoriali, di approfondite competenze informatiche, capaci di realizzare, configurare e gestire elaboratori e reti di elaboratori, applicazioni software, sistemi di automazione industriale, sistemi informativi aziendali, servizi di calcolo e di rete, sistemi integrati di acquisizione, elaborazione e controllo.

Le conoscenze e abilità che caratterizzano tale profilo sono le seguenti:

- Conoscenze metodologico-operative di base di analisi matematica, ricerca operativa, fisica, fondamenti di informatica, per interpretare e descrivere i problemi dell'ingegneria.

- Conoscenze metodologico-operative di elettrotecnica, elettronica, telecomunicazioni, automatica, informatica per la definizione e la realizzazione di sistemi integrati.

- Conoscenze metodologico-operative specifiche nell'area dell'ingegneria informatica, sia hardware che software, per identificare, formulare e risolvere i problemi applicativi, configurare sistemi, gestire servizi.

- Conoscenza dei contesti aziendali e di impresa negli aspetti economici, gestionali e organizzativi.

- Capacità di comunicare in lingua inglese.

L'offerta didattica del Corso di Laurea prevede un solo curriculum; tra le attività a scelta compaiono sia approfondimenti di tipo tecnologico nell'area dell'ingegneria dell'informazione che nell'area dell'ingegneria dell'automazione; e' possibile anche svolgere un tirocinio invece di un esame per chi intende inserirsi rapidamente nel mondo del lavoro.

Numero stimato immatricolati: 150

Requisiti di ammissione e modalità di verifica: Per l'accesso al Corso di studio si richiede che l'allievo possieda adeguate conoscenze, competenze, capacità e attitudini nei settori propedeutici indispensabili a una proficua fruizione degli studi di Ingegneria. Il corso di studio, nelle modalità di verifica, opera in modo da consentire allo studente il raggiungimento di un'adeguata consapevolezza del possesso dei suddetti requisiti.

Il Corso di Studio, coordinato dalla Scuola di Ingegneria dell'Università di Pisa con gli altri corsi di Ingegneria e Architettura, aderisce al sistema dei test approntati a livello nazionale dal Consorzio Interuniversitario per l'accesso alle Scuole di Ingegneria e Architettura (C.I.S.I.A.). Inoltre, a partire dall'anno accademico 2015-16 la Scuola di Ingegneria dell'Università di Pisa ha aderito al Test on line (TOLC-I) promosso e gestito dal CISIA.

Il superamento di questo test, nei modi definiti nel Regolamento per l'accesso ai CdS coordinati dalla Scuola di Ingegneria, consente l'immatricolazione senza Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA). Per gli studenti gravati da OFA, la Scuola di Ingegneria mette a disposizione il Percorso di Matematica, che si terrà indicativamente all'inizio di settembre per due settimane; al termine del Percorso, si svolgerà nelle giornate di settembre immediatamente precedenti l'inizio delle lezioni il TIT (Test Interno Telematico).

Gli studenti gravati da OFA si potranno comunque immatricolare, ma non potranno sostenere alcun esame di profitto. Per tali studenti sarà organizzato dalla Scuola di Ingegneria uno specifico corso di Attività Formative Supplementari (AFS). L'estinzione degli OFA potrà essere ottenuta esclusivamente superando una delle prove specifiche organizzate dopo il termine delle AFS.

Inoltre, si propone, per il prossimo anno accademico, l'utilizzo delle seguenti linee guida per l'immatricolazione ai Corsi di Studio (CdS) della classe L-8. Sono riservati 225 posti per ciascun CdL della Classe. L'accesso è regolato da un concorso a titoli. Il titolo è il certificato CISIA ed il relativo risultato nella sezione di Matematica; i test validi sono il TOLC, oppure il TIT di Settembre erogato subito dopo la fine del percorso di recupero. E' prevista una prima mandata del bando dopo il test di recupero di Settembre e una seconda mandata con scadenza almeno 20 giorni prima della data ultima per le domande di passaggio di CdS (i partecipanti alla seconda mandata verranno posti in graduatoria, comunque, in posizione successiva a quella di coloro che hanno partecipato alla prima mandata). E' previsto uno scorrimento delle graduatorie ad opera degli Uffici dell'Amministrazione. Al II anno è possibile cambiare corso di studi senza restrizioni, con riconoscimento, in caso di passaggio da altro CdL della Classe, di tutti i corsi di comune denominazione e degli altri eventuali esami sostenuti come esami a scelta; Il CCS si impegna a convergere insieme agli altri CdL della Classe L8 su almeno 48 CFU comuni al I anno.

"Requisiti di ammissione e modalità di verifica per l'a.a. 2020/2021"

Per l'accesso al Corso di Studio si richiede che lo studente possieda adeguate conoscenze della matematica al livello della scuola secondaria di secondo grado.

Il Corso di Studio, coordinato dalla Scuola di Ingegneria dell'Università di Pisa, aderisce al sistema dei test approntati a livello nazionale dal Consorzio Interuniversitario per l'accesso alle Scuole di Ingegneria e Architettura (CISIA). Dall'anno accademico 2015/16 la Scuola di Ingegneria ha aderito al Test on line (TOLC-I) promosso e gestito dal CISIA.

Il Corso di Studio adotta il regolamento approvato dalla Scuola di Ingegneria per quanto attiene alle modalità di verifica della preparazione iniziale, alle modalità di attribuzione degli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA), le modalità di soddisfacimento degli OFA, e le limitazioni a cui sono soggetti gli studenti gravati da OFA. Il regolamento della Scuola è reperibile all'indirizzo <http://www.ing.unipi.it/it/la-scuola/documenti-utili>.

Lo studente che intende immatricolarsi al Corso di Studio partecipa ad una selezione per titoli quali, ad esempio, il punteggio ottenuto in una o più sezioni del TOLC-I, il punteggio finale dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore, il curriculum degli studi di istruzione secondaria superiore. Il bando relativo a tutti i Corsi di Studio della classe L-8 a numero programmato è approvato annualmente dal Consiglio del Dipartimento di afferenza del Corso di Studio, e pubblicato all'indirizzo <https://matricolandosi.unipi.it/concorsi/>.

Lo studente indica all'atto della domanda i Corsi di Studio della classe L-8 a numero programmato per cui intende concorrere secondo un ordine di preferenza, vincolante ai fini della formazione della graduatoria.

La selezione è articolata in tre sessioni di partecipazione, indicativamente una con scadenza di iscrizione a fine luglio, una a metà settembre, una a metà ottobre. Per ogni sessione sono formulate tante graduatorie di merito, una per ciascun corso di laurea della classe L-8 a numero programmato, sulla base dell'ordine di preferenza indicato all'atto della domanda e, in subordine, in accordo agli ulteriori criteri definiti nel bando sopra menzionato.

Per ciascuna graduatoria sono dichiarati vincitori coloro che si sono collocati in posizione utile in riferimento al relativo numero di posti disponibili. I vincitori sono degnati dalle graduatorie dei corsi per i quali avevano espresso minore preferenza.

Considerata la capienza attuale delle aule a disposizione, al fine di garantire le norme di sicurezza, il numero massimo di immatricolati che possono essere ammessi al Corso di Studio è fissato pari a 225.

Specifiche CFU: L'organizzazione delle lezioni, delle esercitazioni e dei laboratori dei singoli insegnamenti risponde

ai seguenti criteri:

1. per le attività formative aventi la tipologia di lezione il lavoro complessivo dello studente deve essere svolto mediamente per 1/3 seguendo le attività in aula e per 2/3 dedicandosi allo studio individuale degli argomenti trattati.

2. per le attività formative aventi la tipologia di esercitazione o di laboratorio progettuale il lavoro complessivo dello studente deve essere svolto mediamente per 1/2 seguendo le attività in aula e per 1/2 dedicandosi allo studio individuale degli argomenti trattati.

3. per le attività formative aventi la tipologia di laboratorio sperimentale il lavoro complessivo dello studente deve essere svolto di norma in laboratorio. Per ciascun insegnamento attivato, la suddivisione in ore di lezione ed esercitazione, nonché le attività di laboratorio e le loro tipologie, sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio di Corso di Studio. Le ore di esercitazione non potranno superare il 50% delle ore complessive di insegnamento (lezioni più esercitazioni). La suddivisione in ore di lezione ed esercitazione potrà essere riportata ad orario previa richiesta del docente o del Corso di Studio.

Modalità determinazione voto di Laurea: I caratteri della prova finale sono i seguenti: 1) il giudizio sulla prova finale è affidato ad una commissione di laurea nominata dal Direttore del Dipartimento (Art. 24 dello Statuto), su proposta del Corso di studio. Tale commissione, valutata la prova finale, provvede a determinare il voto di laurea. 2) In un anno accademico sono previste almeno 6 sessioni di laurea (art. 25 del Regolamento Didattico di Ateneo) da tenersi prima delle relative proclamazioni ufficiali. 3) La prova mira a valutare la capacità del candidato di svolgere in completa autonomia: l'approfondimento di uno degli insegnamenti del corso di laurea oppure l'integrazione di attività di un laboratorio assegnato dal Corso; l'illustrazione in forma di presentazione scritta ed orale del lavoro svolto. 4) La commissione, accertato nella discussione il livello di autonomia e di padronanza di specifiche metodologie raggiunto dal candidato, esprime un giudizio di idoneità provvedendo a determinare il voto di laurea. Il voto di laurea è da considerarsi formalmente una prerogativa della Commissione di Laurea la quale, per dare continuità nel tempo alle valutazioni, adotta regole di calcolo che mettono in relazione media degli esami e voto di laurea. 5) Per la determinazione del voto di laurea, espresso in 110esimi, sono accolti da tutti i Corsi di Studio del Dipartimento i seguenti criteri comuni: • la media è calcolata pesando le votazioni riportate nei singoli corsi sulla base dei relativi crediti formativi universitari (media pesata sui CFU); • le votazioni con lode ottenute nei corsi sono contate come 33/30; • l'attribuzione della votazione 110/110 richiede una media non inferiore a 27/30; • l'attribuzione della votazione 110/110 e lode richiede una media non inferiore a 28/30.

**Regolamento Ingegneria Informatica**

Attività di ricerca rilevante: Le attività di ricerca svolte nell'ambito dell'Ingegneria Informatica sono molteplici. Le più significative in rapporto al Corso di Laurea si possono riassumere nei seguenti punti:

- Specifica, analisi e verifica dei sistemi:
- Applicazione alla costruzione di strumenti automatici, model checking per sistemi concorrenti.
- Ingegneria del Software:
- Tecniche di specifica per sistemi critici, sicurezza del codice per applicazioni dedicate.
- Sistemi mobili e pervasivi:
- Minimizzazione del consumo energetico dei dispositivi per allungarne il tempo di vita, senza deteriorare in maniera significativa le prestazioni.
- Computational intelligence:
- Applicazione a problemi di clustering di dati, di profilazione di utenti, di identificazione di sistemi, di ottimizzazione, di riconoscimento di forme.
- Tracciabilità:
- Dispositivi mobili con lettori integrati di etichette a radio frequenza per la tracciabilità e rintracciabilità dei prodotti e per il controllo del processo produttivo.
- Reti di sensori:
- Algoritmi di livello MAC energeticamente efficienti, razionalizzazione di librerie per la comunicazione e per l'utilizzo opportunistico di risorse di calcolo.
- Sistemi informativi:
- Analisi di architetture "service-oriented" per la gestione di dati distribuiti. Protocolli per il commercio elettronico B2B
- Bioinformatica:
- Algoritmi e tecniche statistiche e computazionali per la gestione e l'analisi di dati biologici. Sequenze di DNA per la ricerca di schemi ripetitivi in presenza di mutazioni.

Rapporto con il mondo del lavoro: Possibili sbocchi professionali

Industrie informatiche operanti negli ambiti della produzione di hardware e software, industrie per l'automazione, imprese che utilizzano sistemi informativi e reti di calcolatori nell'ambito dei propri processi produttivi e/o gestionali, imprese di servizi, servizi informatici della pubblica amministrazione, attività libero-professionali.

Alcune industrie interessate a questa figura professionale:

Microsoft
Cisco Systems
Telecom Italia
Italia on Line - Pisa
TD- Group - Pisa
ISAC - Pisa
INERA - Pisa
ATITLAN - Pisa

Informazioni aggiuntive: "Requisiti di ammissione e modalità di verifica per l'a.a. 2020/2021"

Per l'accesso al Corso di Studio si richiede che lo studente possieda adeguate conoscenze della matematica al livello della scuola secondaria di secondo grado.

Il Corso di Studio, coordinato dalla Scuola di Ingegneria dell'Università di Pisa, aderisce al sistema dei test approntati a livello nazionale dal Consorzio Interuniversitario per l'accesso alle Scuole di Ingegneria e Architettura (CISIA). Dall'anno accademico 2015/16 la Scuola di Ingegneria ha aderito al Test on line (TOLC-I) promosso e gestito dal CISIA.

Il Corso di Studio adotta il regolamento approvato dalla Scuola di Ingegneria per quanto attiene alle modalità di verifica della preparazione iniziale, alle modalità di attribuzione degli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA), le modalità di soddisfacimento degli OFA, e le limitazioni a cui sono soggetti gli studenti gravati di OFA. Il regolamento della Scuola è reperibile all'indirizzo <http://www.ing.unipi.it/it/la-scuola/documenti-utili>.

Lo studente che intende immatricolarsi al Corso di Studio partecipa ad una selezione per titoli quali, ad esempio, il punteggio ottenuto in una o più sezioni del TOLC-I, il punteggio finale dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore, il curriculum degli studi di istruzione secondaria superiore. Il bando relativo a tutti i Corsi di Studio della classe L-8 a numero programmato è approvato annualmente dal Consiglio del Dipartimento di afferenza del Corso di Studio, e pubblicato all'indirizzo <https://matricolandosi.unipi.it/concorsi/>.

Lo studente indica all'atto della domanda i Corsi di Studio della classe L-8 a numero programmato per cui intende concorrere secondo un ordine di preferenza, vincolante ai fini della formazione della graduatoria.

La selezione è articolata in tre sessioni di partecipazione, indicativamente una con scadenza di iscrizione a fine luglio, una a metà settembre, una a metà ottobre. Per ogni sessione sono formulate tante graduatorie di merito, una per ciascun corso di laurea della classe L-8 a numero programmato, sulla base dell'ordine di preferenza indicato all'atto della domanda e, in subordine, in accordo agli ulteriori criteri definiti nel bando sopra menzionato. Per ciascuna graduatoria sono dichiarati vincitori coloro che si sono collocati in posizione utile in riferimento al relativo numero di posti disponibili. I vincitori sono depennati dalle graduatorie dei corsi per i quali avevano espresso minore preferenza.

Considerata la capienza attuale delle aule a disposizione, al fine di garantire le norme di sicurezza, il numero massimo di immatricolati che possono essere ammessi al Corso di Studio è fissato pari a 225.



Regolamento Ingegneria Informatica

Curricula definiti nel CDS Ingegneria Informatica

PIANO DI STUDIO



Regolamento Ingegneria Informatica

Gruppi per attività a scelta nel CDS Ingegneria Informatica

Gruppo GR (12 CFU)

Descrizione: Gruppo per insegnamenti a scelta dello studente.

Il Corso di Laurea intende attivare annualmente insegnamenti a scelta dello studente, fra cui quelli specificati nel gruppo.

Ferma restando la possibilità per lo studente di proporre al Consiglio 12 CFU conformi con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea fra le attività previste dall'Ateneo, il Corso di Laurea stesso attiverà annualmente le sole scelte consigliate.



Regolamento Ingegneria Informatica

Gruppi per attività a scelta nel CDS Ingegneria Informatica

Gruppo GR (12 CFU)

Descrizione: Gruppo per insegnamenti a scelta dello studente.

Il Corso di Laurea intende attivare annualmente insegnamenti a scelta dello studente, fra cui quelli specificati nel gruppo.

Ferma restando la possibilità per lo studente di proporre al Consiglio 12 CFU conformi con gli obiettivi formativi del Corso di Laurea fra le attività previste dall'Ateneo, il Corso di Laurea stesso attiverà annualmente le sole scelte consigliate.

Attività contenute nel gruppo**Laboratorio di Informatica Applicata (6 CFU)**

Modulo	CFU	SSD	Tipologia	Caratteristica	Ambito
Laboratorio di Informatica Applicata	6	ING-INF/05 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI	Altre attività - scelta libera dello studente	lezioni frontali + esercitazioni	A scelta dello studente

Progettazione di Reti Informatiche (6 CFU)

Modulo	CFU	SSD	Tipologia	Caratteristica	Ambito
Progettazione di Reti Informatiche	6	ING-INF/05 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI	Altre attività - scelta libera dello studente	lezioni frontali + esercitazioni	A scelta dello studente

Programmazione avanzata (6 CFU)

Modulo	CFU	SSD	Tipologia	Caratteristica	Ambito
Programmazione	6	ING-INF/05 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI	Altre attività - scelta libera dello studente	lezioni frontali + esercitazioni	A scelta dello studente

Tirocinio (6 CFU)

Modulo	CFU	SSD	Tipologia	Caratteristica	Ambito
Tirocinio	6	NN No settore	Altre attività - Tirocini formativi e di orientamento	tirocinio	Tirocini formativi e di orientamento



Regolamento Ingegneria Informatica

Attività formative definite nel CDS Ingegneria Informatica

Algebra Lineare e Analisi Matematica II (12 CFU)

Denominazione in Inglese: Linear Algebra and Mathematical Analysis II

Obiettivi formativi: Modulo "Algebra Lineare"

Fornire conoscenze relative agli spazi vettoriali, alle applicazioni lineari, alle matrici, al calcolo del determinante e degli autovalori di una matrice. Studiare i sistemi lineari e le proprietà delle loro soluzioni.

Sviluppare la capacità dello studente all'utilizzo corretto e consapevole degli strumenti matematici introdotti, in vista del loro impiego nello studio, nell'analisi e nell'approfondimento dei fenomeni fisici e chimici, e nella risoluzione dei problemi dell'Ingegneria.

Modulo "Analisi Matematica II"

Fornire conoscenze sugli spazi euclidei, sul calcolo differenziale ed integrale di funzioni in più variabili, sul calcolo di integrali curvilinei e superficiali, sulle forme differenziali e sulle formule di Gauss-Green.

Sviluppare la capacità dello studente all'utilizzo corretto e consapevole degli strumenti matematici introdotti, in vista del loro impiego nello studio, nell'analisi e nell'approfondimento dei fenomeni fisici e chimici, e nella risoluzione dei problemi dell'Ingegneria.

Obiettivi formativi in Inglese: Module "Linear Algebra" Link to the faculty "Regolamento Didattico" (attached shared Course Information area)

Module "Mathematical analysis II" Link to the faculty "Regolamento Didattico" (attached shared Course Information area)

CFU: 12

Reteirabilità: 1

Propedeuticità: Analisi Matematica I

Modalità di verifica finale: Prova scritta e prova orale.

Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione	CFU	SSD	Tipologia	Caratteristica	Ambito
Algebra Lineare	6	MAT/03 GEOMETRIA	Base	lezioni frontali + esercitazioni	matematica, informatica e statistica
Analisi Matematica II	6	MAT/05 ANALISI MATEMATICA	Base	lezioni frontali + esercitazioni	matematica, informatica e statistica

Note: Condiviso con Ingegneria Biomedica (IBM-L)

Algoritmi e strutture dati (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Algorithms and Data Structures

Obiettivi formativi: L'insegnamento ha l'obiettivo di fornire le metodologie per 1) la programmazione orientata agli oggetti, 2) valutare la complessità degli algoritmi.

Obiettivi formativi in Inglese: Methodologies for 1) the object oriented programming, and 2) the evaluation of algorithms complexity.

CFU: 6

Reteirabilità: 1

Propedeuticità: Fondamenti di programmazione

Modalità di verifica finale: Prova scritta, prova pratica

Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione	CFU	SSD	Tipologia	Caratteristica	Ambito
Algoritmi e strutture dati	6	ING-INF/05 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI	Caratterizzanti	lezioni frontali + esercitazioni	Ingegneria informatica

Analisi Matematica I (12 CFU)

Denominazione in Inglese: Mathematical Analysis I

Obiettivi formativi: Fornire conoscenze di base sulla teoria delle funzioni di una variabile reale: struttura dei numeri reali, continuità, limiti, calcolo differenziale ed integrale, sull'algebra dei numeri complessi, sulla teoria elementare delle equazioni differenziali e delle serie numeriche e di potenze.

Sviluppare la capacità dello studente all'utilizzo corretto e consapevole degli strumenti matematici introdotti, in vista del loro impiego nello studio, nell'analisi e nell'approfondimento dei fenomeni fisici e chimici, e nella risoluzione dei problemi dell'Ingegneria.

Obiettivi formativi in Inglese: Link to the faculty "Regolamento Didattico" (attached shared Course Information area)

CFU: 12

Reteirabilità: 1

Propedeuticità: Sono necessarie conoscenze di matematica di base fornite dalle scuole superiori o, in caso di mancato superamento del test di ammissione, dal corso di Matematica 0

Modalità di verifica finale: Prova scritta e prova orale.

Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione	CFU	SSD	Tipologia	Caratteristica	Ambito
Analisi matematica I	12	MAT/05 ANALISI MATEMATICA	Base	lezioni frontali + esercitazioni	matematica, informatica e statistica

Attività a libera scelta (12 CFU)



Regolamento Ingegneria Informatica

Denominazione in Inglese: Free choice

Obiettivi formativi: Il Consiglio di CdS verificherà la coerenza delle attività scelte con il progetto formativo. La coerenza è automaticamente verificata per le attività presenti nel gruppo "Attività consigliate per la libera scelta".

CFU: 12

Reteirabilità: 1

Modalità di verifica finale: Esame scritto e/o orale

Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione	CFU	SSD	Tipologia	Caratteristica	Ambito
Attività a libera scelta	12	NN No settore	Altre attività - scelta libera dello studente	lezioni frontali + esercitazioni	A scelta dello studente

Basi di dati (9 CFU)

Denominazione in Inglese: Data Bases

Obiettivi formativi: L'insegnamento ha l'obiettivo di fornire le metodologie per il progetto, l'organizzazione e l'interrogazione delle basi di dati.

Obiettivi formativi in Inglese: Methodologies for the design and management of data bases, and for query programming.

CFU: 9

Reteirabilità: 1

Propedeuticità: Fondamenti di programmazione

Modalità di verifica finale: Prova scritta, prova pratica e progetto

Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione	CFU	SSD	Tipologia	Caratteristica	Ambito
Basi di dati	9	ING-INF/05 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI	Caratterizzanti	lezioni frontali + esercitazioni	Ingegneria informatica

Calcolatori Elettronici (9 CFU)

Denominazione in Inglese: Computer Architecture

Obiettivi formativi: L'insegnamento ha l'obiettivo di fornire conoscenze sull'architettura dei moderni calcolatori, sulla organizzazione delle interfacce comunemente utilizzate e sul nucleo di sistema operativo.

Obiettivi formativi in Inglese: The teaching wants to give the knowledge of the modern computer architecture, of the organization of the most important interface and also of the operating system core.

CFU: 9

Reteirabilità: 1

Propedeuticità: Reti Logiche

Modalità di verifica finale: Prova scritta, prova pratica e prova orale.

Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione	CFU	SSD	Tipologia	Caratteristica	Ambito
Calcolatori Elettronici	9	ING-INF/05 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI	Caratterizzanti	lezioni frontali + esercitazioni	Ingegneria informatica

Calcolo Numerico (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Numerical Calculus

Obiettivi formativi: Fornire conoscenze relative alla risoluzione numerica di sistemi lineari e di equazioni non lineari, al calcolo di integrali definiti, alla approssimazione di funzioni mediante polinomi interpolanti ed alla approssimazione degli autovalori di una matrice.

Sviluppare la capacità dello studente all'utilizzo corretto e consapevole degli strumenti matematici introdotti, in vista del loro impiego nello studio, nell'analisi e nell'approfondimento dei fenomeni fisici e chimici, e nella risoluzione dei problemi dell'Ingegneria.

Obiettivi formativi in Inglese: Link to the faculty "Regolamento Didattico" (attached shared Course Information area)

CFU: 6

Reteirabilità: 1

Propedeuticità: Algebra Lineare e Analisi Matematica II

Modalità di verifica finale: Prova scritta e prova orale.

Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione	CFU	SSD	Tipologia	Caratteristica	Ambito
Calcolo Numerico	6	MAT/08 ANALISI NUMERICA	Base	lezioni frontali + esercitazioni	matematica, informatica e statistica

Comunicazioni numeriche (9 CFU)

Denominazione in Inglese: Numerical Communications

Obiettivi formativi: L'insegnamento ha l'obiettivo di fornire le conoscenze di base sulle tecniche di analisi, sintesi ed elaborazione dei segnali finalizzate alla comprensione del funzionamento dei sistemi di trasmissione numerica.

Obiettivi formativi in Inglese: The teaching wants to give the basic knowledge of the analysis, synthesis and elaboration techniques of the signals in order to understand the running of the numerical transmission systems.

CFU: 9

Reteirabilità: 1



Regolamento Ingegneria Informatica

Propedeuticità: Algebra Lineare e Analisi Matematica II

Modalità di verifica finale: Prova orale.

Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione	CFU	SSD	Tipologia	Caratteristica	Ambito
Comunicazione numeriche	9	ING-INF/03 TELECOMUNICAZIONI	Affini o integrative	lezioni frontali + esercitazioni	Attività formative affini o integrative

Economia e Organizzazione Aziendale (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Economics and Corporate Organization

Obiettivi formativi: L'obiettivo didattico generale del corso consiste nel presentare i principali modelli e strumenti di gestione e organizzazione d'impresa.

Dalla frequenza del corso gli studenti dovranno essere in grado di comprendere i criteri e le modalità secondo le quali, all'interno delle imprese si prendono decisioni e si organizzano le attività.

Obiettivi formativi in Inglese: The general objective of the course is introducing students to the main managerial and organizational models and tools.

While attending the course, the students should draw the ability to understand how enterprises take decisions and organize their activities.

CFU: 6

Reteirabilità: 1

Modalità di verifica finale: Prova orale.

Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione	CFU	SSD	Tipologia	Caratteristica	Ambito
Economia e Organizzazione Aziendale	6	ING-IND/35 INGEGNERIA ECONOMICO-GESTIONALE	Caratterizzanti	lezioni frontali + esercitazioni	Ingegneria gestionale

Elettronica Digitale (9 CFU)

Denominazione in Inglese: Digital Electronics

Obiettivi formativi: L'insegnamento ha l'obiettivo di fornire gli elementi di base per la comprensione e l'analisi dei circuiti elettronici sia analogici sia digitali, con particolare attenzione agli aspetti di maggiore interesse per l'Ingegnere Informatico.

Obiettivi formativi in Inglese: The teaching wants to give the basic elements to understand and to analyse electronic circuits, analogic and digital.

CFU: 9

Reteirabilità: 1

Propedeuticità: Elettrotecnica

Modalità di verifica finale: Prova scritta e prova orale.

Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione	CFU	SSD	Tipologia	Caratteristica	Ambito
Elettronica digitale	9	ING-INF/01 ELETTRONICA	Affini o integrative	lezioni frontali + esercitazioni	Attività formative affini o integrative

Elettrotecnica (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Electrotechnics

Obiettivi formativi: L'insegnamento si propone di fornire le conoscenze fondamentali per l'analisi dei circuiti elettrici a parametri concentrati, con ottica orientata alle applicazioni nel settore dell'ingegneria dell'informazione. Verranno trattati gli argomenti principali inerenti i teoremi e i metodi di analisi di circuiti lineari in regime continuo, sinusoidale, periodico ed in transitorio.

Obiettivi formativi in Inglese: Link to the faculty "Regolamento Didattico" (attached shared Course Information area)

CFU: 6

Reteirabilità: 1

Propedeuticità: Fisica Generale I

Modalità di verifica finale: Prova scritta e prova orale.

Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione	CFU	SSD	Tipologia	Caratteristica	Ambito
Elettrotecnica	6	ING-IND/31 ELETTRONICA	Caratterizzanti	lezioni frontali + esercitazioni	Ingegneria della sicurezza e protezione dell'informazione

Fisica Generale I (12 CFU)

Denominazione in Inglese: Physics I

Obiettivi formativi: L'insegnamento ha lo scopo di descrivere le principali leggi e teoremi della meccanica del punto e dei sistemi, dell'elettrostatica e della magnetostatica nello spazio vuoto.

Nel corso vengono analizzati esempi ed applicazioni, con particolare cura alle schematizzazioni dei problemi di fisica sperimentale.

Obiettivi formativi in Inglese: Link to the faculty "Regolamento Didattico" (attached shared Course Information area)

CFU: 12

Reteirabilità: 1

Propedeuticità: Analisi Matematica I



Regolamento Ingegneria Informatica

Modalità di verifica finale: Prova scritta e prova orale.

Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione	CFU	SSD	Tipologia	Caratteristica	Ambito
Fisica Generale I	12	FIS/01 FISICA SPERIMENTALE	Base	lezioni frontali + esercitazioni	Fisica e chimica

Fondamenti di Automatica (9 CFU)

Denominazione in Inglese: Automatic Control Systems

Obiettivi formativi: L'insegnamento si propone di fornire le basi per l'analisi e la sintesi di sistemi di controllo per processi dinamici.

Obiettivi formativi in Inglese: The course presents the main analytical tools for the analysis and synthesis of classical control systems.

CFU: 9

Reteirabilità: 1

Propedeuticità: Algebra Lineare e Analisi Matematica II, Fisica Generale I.

Modalità di verifica finale: Prova orale.

Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione	CFU	SSD	Tipologia	Caratteristica	Ambito
Fondamenti di Automatica	9	ING-INF/04 AUTOMATICA	Caratterizzanti	lezioni frontali + esercitazioni	Ingegneria dell'automazione

Fondamenti di Programmazione (9 CFU)

Denominazione in Inglese: Fundamentals of Programming

Obiettivi formativi: Fornire le basi della rappresentazione dell'informazione e della programmazione (a livello macchina, strutturata ed ad oggetti), per passare da un problema ad un procedimento risolutivo ed al successivo programma. I linguaggi utilizzati sono: GNU Assembler, C e C++.

Obiettivi formativi in Inglese: Representation of the information and fundamentals of computer programming (machine level, structured and object-oriented), to design and implement a working program starting from the statement of a given problem. The used languages are: GNU Assembly, C and C++.

CFU: 9

Reteirabilità: 1

Modalità di verifica finale: Prova pratica e prova orale.

Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione	CFU	SSD	Tipologia	Caratteristica	Ambito
Programmazione Strutturata	6	ING-INF/05 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI	Base	lezioni frontali+laboratorio	matematica, informatica e statistica
Programmazione ad oggetti	3	ING-INF/05 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI	Caratterizzanti	lezioni frontali+laboratorio	Ingegneria informatica

Ingegneria del software (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Software engineering

Obiettivi formativi: L'insegnamento ha l'obiettivo di fornire le conoscenze di base sui processi di sviluppo del software, sui linguaggi di specifica e di progetto e sui metodi di verifica.

Obiettivi formativi in Inglese: The teaching wants to give the basic knowledge of software development methods, of data sheet and design specification languages, and system verification methods.

CFU: 6

Reteirabilità: 1

Propedeuticità: Fondamenti di programmazione

Modalità di verifica finale: Prova orale

Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione	CFU	SSD	Tipologia	Caratteristica	Ambito
Ingegneria del software	6	ING-INF/05 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI	Caratterizzanti	lezioni frontali + esercitazioni	Ingegneria informatica

Laboratorio di Informatica Applicata (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Applied informatics laboratory

Obiettivi formativi: L'insegnamento ha l'obiettivo di fornire conoscenze sulla peculiarità degli "Scripting Languages", in termini di difficoltà di sviluppo, efficienza, robustezza

Obiettivi formativi in Inglese: The teaching wants to give knowledge of the characteristics of "Scripting Languages", in terms of development, efficiency and solidity.

CFU: 6

Reteirabilità: 1

Propedeuticità: Propedeuticità: Sistemi Operativi, Reti Informatiche.

Obbligo di frequenza, numero massimo di studenti iscrivibili, numero minimo di crediti superati richiesto per l'iscrizione: stabiliti dal Regolamento degli Insegnamenti di Laboratorio, approvato dal Consiglio di Corso di Laurea.

Modalità di verifica finale: Prova pratica (progetto) e prova orale.

Lingua ufficiale: Italiano



Regolamento Ingegneria Informatica

Moduli

Denominazione	CFU	SSD	Tipologia	Caratteristica	Ambito
Laboratorio di Informatica Applicata	6	ING-INF/05 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI	Altre attività - scelta libera dello studente	lezioni frontali + esercitazioni	A scelta dello studente

Progettazione di Reti Informatiche (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Computer networks design

Obiettivi formativi: L'insegnamento si propone di fornire conoscenze sulla configurazione dei dispositivi di rete e sulla realizzazione di reti locali e geografiche

Obiettivi formativi in Inglese: The teaching wants to give the basic knowledge to configure network devices, in order to realise LAN and WAN.

CFU: 6

Reteirabilità: 1

Propedeuticità: Reti Informatiche.

Modalità di verifica finale: Prova pratica e prova orale

Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione	CFU	SSD	Tipologia	Caratteristica	Ambito
Progettazione di Reti Informatiche	6	ING-INF/05 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI	Altre attività - scelta libera dello studente	lezioni frontali + esercitazioni	A scelta dello studente

Progettazione WEB (6 CFU)

Denominazione in Inglese: WEB Design

Obiettivi formativi: L'insegnamento ha l'obiettivo di introdurre alle metodologie per lo sviluppo di applicazioni Web con particolare riferimento a protocolli, linguaggi e tecnologie allo stato dell'arte.

Il corso tratterà gli argomenti seguenti:

HTML

CSS

Javascript

PHP

AJAX

HTTP

Obiettivi formativi in Inglese: The course aims to introduce methods for the development of web applications, focusing on state-of-the-art protocols, languages and technologies.

The course will deal in sequence with the following aspects:

HTML

CSS

Javascript

PHP

AJAX

HTTP

CFU: 6

Reteirabilità: 1

Propedeuticità: Basi di dati

Modalità di verifica finale: Prova pratica, progetto, prova orale.

Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione	CFU	SSD	Tipologia	Caratteristica	Ambito
Progettazione WEB	6	NN No settore	Altre attività - Abilità informatiche e telematiche	lezioni frontali + esercitazioni	Abilità Informatiche e Telematiche

Programmazione avanzata (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Programming Laboratory

Obiettivi formativi: L'insegnamento illustra l'organizzazione dei linguaggi ad alto livello, fornendo gli elementi che consentono di affrontare in maniera ingegneristica le problematiche dello sviluppo di prodotti software anche in presenza di concorrenza.

Obiettivi formativi in Inglese: The teaching wants to explain the use of high-level programming language to solve software development problems also in presence of concurrency.

CFU: 6

Reteirabilità: 1

Propedeuticità: Algoritmi e strutture dati

Basi di dati

Modalità di verifica finale: Prova pratica, progetto, prova orale

Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione	CFU	SSD	Tipologia	Caratteristica	Ambito
Programmazione	6	ING-INF/05 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI	Altre attività - scelta libera dello studente	lezioni frontali + esercitazioni	A scelta dello studente

Prova di Lingua Inglese (3 CFU)

Denominazione in Inglese: English Examination



Regolamento Ingegneria Informatica

Obiettivi formativi: I laureati in Ingegneria Informatica dovranno possedere una conoscenza della lingua Inglese scritta assimilabile al Livello B2, secondo il quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue. Il livello richiesto potrà essere attestato tramite apposito certificato prodotto dal Centro Linguistico Interdipartimentale (CLI) di Ateneo, previo superamento della relativa prova scritta, o con la produzione di idonea certificazione rilasciata da enti certificati ALTE diversi dal CLI

Obiettivi formativi in Inglese: Link to the faculty "Regolamento Didattico"

CFU: 3

Reteirabilità: 1

Modalità di verifica finale: Test di idoneità

Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione	CFU	SSD	Tipologia	Caratteristica	Ambito
Prova di Lingua Inglese	3	LINGUA LINGUA STRANIERA	Altre attività - conoscenza di almeno una lingua straniera	laboratorio e/o esercitazioni	Per la conoscenza di almeno una lingua straniera

Prova Finale (3 CFU)

Denominazione in Inglese: Final Examination

Obiettivi formativi: I caratteri della prova finale sono i seguenti.

1. Il giudizio sulla prova finale è affidato ad una Commissione di Laurea designata dal Preside (a norma dell'Art.25 del Regolamento Didattico di Ateneo), su proposta del Corso di Studio, tra i professori ufficiali del Corso medesimo. Tale commissione, valutata la prova finale, provvede a determinare il voto di laurea.

2. In un anno accademico sono previste 6 sessioni di laurea da tenersi prima delle relative proclamazioni ufficiali.

3. Alla prova e quindi all'attività corrispondente sono attribuiti 3 CFU (75 ore complessive).

4. La prova mira a valutare la capacità del candidato di svolgere in completa autonomia:

- l'approfondimento di uno degli insegnamenti del Corso di Laurea, oppure l'integrazione di attività curriculare assegnata dal Corso;
- l'illustrazione in forma di presentazione orale e/o scritta del lavoro svolto.

Resta inteso che il Corso di Studio potrà approvare modalità di svolgimento della prova anche diverse da quelle su esposte, ferma restando la verificabilità dello svolgimento, da parte degli allievi, di un lavoro complessivo corrispondente a 3 CFU (75 ore).

Obiettivi formativi in Inglese: Link to the faculty "Regolamento Didattico"

CFU: 3

Reteirabilità: 1

Modalità di verifica finale: prova finale

Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione	CFU	SSD	Tipologia	Caratteristica	Ambito
Prova Finale	3	PROFIN_S Prova finale per settore senza discipline	Altre attività - prova finale	prova finale	Per la prova finale

Reti Informatiche (9 CFU)

Denominazione in Inglese: Computer Networks

Obiettivi formativi: L'insegnamento ha lo scopo di fornire le conoscenze di base sulle reti di calcolatori, sulla programmazione di applicazioni distribuite e sull'amministrazione di un sistema informatico in rete.

Obiettivi formativi in Inglese: The teaching wants to give a basic knowledge of computer networks, scheduling distributed applications, administration of a network informatics system.

CFU: 9

Reteirabilità: 1

Propedeuticità: Calcolatori Elettronici

Modalità di verifica finale: Prova pratica (progetto) e prova orale.

Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione	CFU	SSD	Tipologia	Caratteristica	Ambito
Reti Informatiche	9	ING-INF/05 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI	Caratterizzanti	lezioni frontali + esercitazioni	Ingegneria informatica

Reti Logiche (9 CFU)

Denominazione in Inglese: Logical Networks

Obiettivi formativi: L'insegnamento ha l'obiettivo di fornire le conoscenze di base sulle reti logiche e sulla architettura dei calcolatori.

Obiettivi formativi in Inglese: The teaching wants to give a basic knowledge of logical networks and computer architectures

CFU: 9

Reteirabilità: 1

Propedeuticità: Fondamenti di programmazione

Modalità di verifica finale: Prova scritta, prova pratica e prova orale.

Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione	CFU	SSD	Tipologia	Caratteristica	Ambito
Reti Logiche	9	ING-INF/05 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI	Caratterizzanti	lezioni frontali + esercitazioni	Ingegneria informatica

Ricerca Operativa (9 CFU)



Regolamento Ingegneria Informatica

Denominazione in Inglese: Operational Research

Obiettivi formativi: L'insegnamento ha l'obiettivo di fornire le conoscenze matematiche di base sulle tecniche per la risoluzione di problemi di decisioni ottime in presenza di risorse limitate. Si trattano modelli matematici a variabili continue e modelli matematici di programmazione lineare.

Obiettivi formativi in Inglese: The teaching wants to give a mathematical basics knowledge of problem solving with limited resources. The teaching explains mathematical continue variable models and mathematical linear programming models

CFU: 9

Reteirabilità: 1

Propedeuticità: Algebra Lineare e Analisi Matematica II

Modalità di verifica finale: Prova scritta e prova orale

Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione	CFU	SSD	Tipologia	Caratteristica	Ambito
Ricerca Operativa	9	MAT/09 RICERCA OPERATIVA	Affini o integrative	lezioni frontali + esercitazioni	Attività formative affini o integrative

Sistemi Operativi (9 CFU)

Denominazione in Inglese: Operating Systems

Obiettivi formativi: L'insegnamento ha l'obiettivo di fornire le conoscenze di base sulla organizzazione di un sistema operativo multiprogrammato.

Obiettivi formativi in Inglese: Basic knowledge of the organisation of multiprogrammed operating systems

CFU: 9

Reteirabilità: 1

Propedeuticità: Calcolatori Elettronici

Modalità di verifica finale: Prova orale

Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione	CFU	SSD	Tipologia	Caratteristica	Ambito
Sistemi Operativi	9	ING-INF/05 SISTEMI DI ELABORAZIONE DELLE INFORMAZIONI	Caratterizzanti	lezioni frontali + esercitazioni	Ingegneria informatica

Tirocinio (6 CFU)

Denominazione in Inglese: Training

Obiettivi formativi: Link a Regolamento Didattico della Facoltà

Obiettivi formativi in Inglese: Link to the faculty "Regolamento didattico".

CFU: 6

Reteirabilità: 1

Modalità di verifica finale: Idoneità con valutazione

Lingua ufficiale: Italiano

Moduli

Denominazione	CFU	SSD	Tipologia	Caratteristica	Ambito
Tirocinio	6	NN No settore	Altre attività - Tirocini formativi e di orientamento	tirocinio	Tirocini formativi e di orientamento

**Curriculum: PIANO DI STUDIO****Primo anno (60 CFU)****Algebra Lineare e Analisi Matematica II (12 CFU)**

	CFU	SSD	Tipologia	Ambito
Algebra Lineare	6	MAT/03	Base	matematica, informatica e statistica
Analisi Matematica II	6	MAT/05	Base	matematica, informatica e statistica

Analisi Matematica I (12 CFU)

	CFU	SSD	Tipologia	Ambito
Analisi matematica I	12	MAT/05	Base	matematica, informatica e statistica

Fisica Generale I (12 CFU)

	CFU	SSD	Tipologia	Ambito
Fisica Generale I	12	FIS/01	Base	Fisica e chimica

Fondamenti di Programmazione (9 CFU)

	CFU	SSD	Tipologia	Ambito
Programmazione Strutturata	6	ING-INF/05	Base	matematica, informatica e statistica
Programmazione ad oggetti	3	ING-INF/05	Caratterizzanti	Ingegneria informatica

Algoritmi e strutture dati (6 CFU)

	CFU	SSD	Tipologia	Ambito
Algoritmi e strutture dati	6	ING-INF/05	Caratterizzanti	Ingegneria informatica

Basi di dati (9 CFU)

	CFU	SSD	Tipologia	Ambito
Basi di dati	9	ING-INF/05	Caratterizzanti	Ingegneria informatica

**Curriculum: PIANO DI STUDIO****Secondo anno (60 CFU)****Calcolo Numerico (6 CFU)**

	CFU	SSD	Tipologia	Ambito
Calcolo Numerico	6	MAT/08	Base	matematica, informatica e statistica

Calcolatori Elettronici (9 CFU)

	CFU	SSD	Tipologia	Ambito
Calcolatori Elettronici	9	ING-INF/05	Caratterizzanti	Ingegneria informatica

Economia e Organizzazione Aziendale (6 CFU)

	CFU	SSD	Tipologia	Ambito
Economia e Organizzazione Aziendale	6	ING-IND/35	Caratterizzanti	Ingegneria gestionale

Elettrotecnica (6 CFU)

	CFU	SSD	Tipologia	Ambito
Elettrotecnica	6	ING-IND/31	Caratterizzanti	Ingegneria della sicurezza e protezione dell'informazione

Fondamenti di Automatica (9 CFU)

	CFU	SSD	Tipologia	Ambito
Fondamenti di Automatica	9	ING-INF/04	Caratterizzanti	Ingegneria dell'automazione

Reti Logiche (9 CFU)

	CFU	SSD	Tipologia	Ambito
Reti Logiche	9	ING-INF/05	Caratterizzanti	Ingegneria informatica

Ricerca Operativa (9 CFU)

	CFU	SSD	Tipologia	Ambito
Ricerca Operativa	9	MAT/09	Affini o integrative	Attività formative affini o integrative

Progettazione WEB (6 CFU)

	CFU	SSD	Tipologia	Ambito
Progettazione WEB	6	NN	Altre attività - Abilità informatiche e telematiche	Abilità Informatiche e Telematiche

**Curriculum: PIANO DI STUDIO****Terzo anno (60 CFU)****Ingegneria del software (6 CFU)**

	CFU	SSD	Tipologia	Ambito
Ingegneria del software	6	ING-INF/05	Caratterizzanti	Ingegneria informatica

Reti Informatiche (9 CFU)

	CFU	SSD	Tipologia	Ambito
Reti Informatiche	9	ING-INF/05	Caratterizzanti	Ingegneria informatica

Sistemi Operativi (9 CFU)

	CFU	SSD	Tipologia	Ambito
Sistemi Operativi	9	ING-INF/05	Caratterizzanti	Ingegneria informatica

Comunicazioni numeriche (9 CFU)

	CFU	SSD	Tipologia	Ambito
Comunicazione numeriche	9	ING-INF/03	Affini o integrative	Attività formative affini o integrative

Elettronica Digitale (9 CFU)

	CFU	SSD	Tipologia	Ambito
Elettronica digitale	9	ING-INF/01	Affini o integrative	Attività formative affini o integrative

Attività a libera scelta (12 CFU)

	CFU	SSD	Tipologia	Ambito
Attività a libera scelta	12	NN	Altre attività - scelta libera dello studente	A scelta dello studente

Prova di Lingua Inglese (3 CFU)

	CFU	SSD	Tipologia	Ambito
Prova di Lingua Inglese	3	LINGUA	Altre attività - conoscenza di almeno una lingua straniera	Per la conoscenza di almeno una lingua straniera

Prova Finale (3 CFU)

	CFU	SSD	Tipologia	Ambito
Prova Finale	3	PROFIN_S	Altre attività - prova finale	Per la prova finale



Delibera n. 16 del 27 maggio 2020

Ordine del Giorno n.4: Regolamento Corso di Laurea in Ingegneria Informatica a.a. 2020/21: modifiche

Allegati: Regolamento didattico Ingegneria Informatica, requisiti di ammissione e modalità di verifica

Il Consiglio aggregato dei corsi di Laurea in Ingegneria Informatica, Laurea Magistrale in Computer Engineering, Laurea Magistrale in Artificial Intelligence and Data Engineering e Laurea Magistrale in Embedded Computing Systems

- vista la legge 9 maggio 1989 n.168 "Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica" e in particolare l'art. 6 "Autonomia delle Università";
- visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 2711 del 27 febbraio 2012 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 34 "Il consiglio del corso di studio" comma 1 lettera h);
- visto il Regolamento Didattico di Ateneo emanato con D.R. n. 9018 del 24 giugno 2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- visto il D.M. n. 47 del 30 gennaio 2013 "Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei CdS e valutazione periodica" ed in particolare Art. 6 (Programmazione e continuità dell'offerta formativa);
- viste le "Linee guida per test d'ingresso, test di ammissione e OFA per l'a.a. 2020-21", inviate per e-mail il 13/05/2020 dal Rettore per la Didattica su mandato del Rettore, alla luce delle restrizioni alle attività in presenza legate all'emergenza COVID-19;
- considerata la necessità, a seguito delle indicazioni riportate nelle succitate linee guida, di rivedere il regolamento didattico del corso di Laurea in Ingegneria Informatica in merito ai requisiti di ammissione e relative modalità di verifica, nonché alle disposizioni relative all'accesso a numero programmato;
- sentito il parere della commissione paritetica docenti-studenti del corso di studio, riunitasi in data 25 maggio 2020;

PROPONE

di modificare il regolamento didattico della Laurea in Ingegneria Informatica, e in particolare la sezione 'Requisiti di ammissione e modalità di verifica' (nonché quadro A3.b della scheda SUA 'Modalità di ammissione'), sostituendone integralmente il contenuto con il testo riportato nell'allegato, che costituisce parte integrante del presente atto.

Il presente atto è dichiarato immediatamente esecutivo.

IL SEGRETARIO
Prof. Ing. Giovanni Stea

IL PRESIDENTE
Prof. Ing. Enzo Mingozzi



Università di Pisa – Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione
Corso di Laurea in Ingegneria Informatica
Corso di Laurea Magistrale in Computer Engineering
Corso di Laurea Magistrale in Artificial Intelligence and Data Engineering
Corso di Laurea Magistrale in Embedded Computing Systems
Anno Accademico 2019-2020

ALLEGATO
DESCRIZIONE SINTETICA MODIFICHE REGOLAMENTARI

Corso di Studio	Classe
Laurea in Ingegneria Informatica	L-8
Dipartimento di Riferimento	
Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione	

MODIFICHE DA SOTTOPORRE AL PARERE DEGLI ORGANI
CURRICULA
-
REQUISITI DI AMMISSIONE E MODALITÀ DI VERIFICA (SUA A3.b)
Modificati integralmente come da testo allegato
PROPEDEUTICITÀ
Invariate
MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEL VOTO DI LAUREA (SUA A5.b)
Invariate



Università di Pisa – Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione
Corso di Laurea in Ingegneria Informatica
Corso di Laurea Magistrale in Computer Engineering
Corso di Laurea Magistrale in Artificial Intelligence and Data Engineering
Corso di Laurea Magistrale in Embedded Computing Systems
Anno Accademico 2019-2020

ALLEGATO

REGOLAMENTO DIDATTICO INGEGNERIA INFORMATICA

Requisiti di ammissione e modalità di verifica (scheda SUA quadro A3.b: Modalità di ammissione)

Per l'accesso al Corso di Studio si richiede che lo studente possieda adeguate conoscenze della matematica al livello della scuola secondaria di secondo grado.

Il Corso di Studio, coordinato dalla Scuola di Ingegneria dell'Università di Pisa, aderisce al sistema dei test approntati a livello nazionale dal Consorzio Interuniversitario per l'accesso alle Scuole di Ingegneria e Architettura (CISIA). Dall'anno accademico 2015/16 la Scuola di Ingegneria ha aderito al Test on line (TOLC-I) promosso e gestito dal CISIA.

Il Corso di Studio adotta il regolamento approvato dalla Scuola di Ingegneria per quanto attiene alle modalità di verifica della preparazione iniziale, alle modalità di attribuzione degli Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA), le modalità di soddisfacimento degli OFA, e le limitazioni a cui sono soggetti gli studenti gravati di OFA. Il regolamento della Scuola è reperibile all'indirizzo <http://www.ing.unipi.it/it/la-scuola/documenti-utili>.

Lo studente che intende immatricolarsi al Corso di Studio partecipa ad una selezione per titoli quali, ad esempio, il punteggio ottenuto in una o più sezioni del TOLC-I, il punteggio finale dell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore, il curriculum degli studi di istruzione secondaria superiore. Il bando relativo a tutti i Corsi di Studio della classe L-8 a numero programmato è approvato annualmente dal Consiglio del Dipartimento di afferenza del Corso di Studio, e pubblicato all'indirizzo <https://matricolandosi.unipi.it/concorsi/>.

Lo studente indica all'atto della domanda i Corsi di Studio della classe L-8 a numero programmato per cui intende concorrere secondo un ordine di preferenza, vincolante ai fini della formazione della graduatoria.

La selezione è articolata in tre sessioni di partecipazione, indicativamente una con scadenza di iscrizione a fine luglio, una a metà settembre, una a metà ottobre. Per ogni sessione sono formulate tante graduatorie di merito, una per ciascun corso di laurea della classe L-8 a numero programmato, sulla base dell'ordine di preferenza indicato all'atto della domanda e, in subordine, in accordo agli ulteriori criteri definiti nel bando sopra menzionato.

Per ciascuna graduatoria sono dichiarati vincitori coloro che si sono collocati in posizione utile in riferimento al relativo numero di posti disponibili. I vincitori sono depennati dalle graduatorie dei corsi per i quali avevano espresso minore preferenza.

Considerata la capienza attuale delle aule a disposizione, al fine di garantire le norme di sicurezza, il numero massimo di immatricolati che possono essere ammessi al Corso di Studio è fissato pari a 225.